

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 luglio 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 262. Sentenza 6-11 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, sull'assunto di una inammissibile richiesta di pronuncia additiva interferente con la discrezionalità del legislatore - Reiezione.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione - Giudizio di opposizione alla stima - Esito - Misura dell'indennità offerta dall'espropriante inferiore a quella risultante in applicazione dei criteri fissati dalle norme - Riduzione del quaranta per cento dell'importo dovuto - Mancata considerazione dell'ipotesi di cessione volontaria non convenuta per fatto e colpa non ascrivibile all'espropriando - Prospettata, irragionevole, equiparazione di situazioni diverse, con violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto indennizzo - Non fondatezza della questione.

- D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma, e 42, terzo comma

Pag. 21

N. 263. Sentenza 6-11 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Violata consegna - Militare in servizio di guardia (nella specie, svolgente il servizio in abiti civili) - Sanzione della reclusione militare, fino a un anno - Prospettato contrasto con il principio di legalità e di tassatività e determinatezza della fattispecie criminosa, con pregiudizio del diritto di difesa e in violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, del principio di eguaglianza e del principio di offensività - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 120.
- Costituzione, artt. 25, 24, 112, 13 e 3

» 25

N. 264. Ordinanza 6-11 luglio 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un componente del Parlamento, per dichiarazioni asseritamente offensive dell'onore di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma per conflitto tra poteri dello Stato - Lamentata menomazione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Carenze formali e sostanziali dell'atto introduttivo - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 11 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37

» 28

N. 265. Ordinanza 6-11 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amministrazione pubblica - Organizzazione centrale - Attribuzioni del Ministero per le politiche agricole - Disciplina con decreto legislativo delegato - Ritenuta mancanza di idoneo fondamento legislativo, denunciata violazione del termine previsto per l'esercizio della delega nonché asserito contrasto con specifiche disposizioni di legge e costituzionali - Sopravvenuta nuova disciplina per l'organizzazione ministeriale - Restituzione degli atti al rimettente.

- D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.
- Costituzione, artt. 70, 76, 95 e 117; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14

Pag. 30

N. 266. Ordinanza 6-11 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Deliberazioni autorizzative di spesa - Nullità ed inefficacia nei confronti dell'amministrazione (ai sensi dell'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144) - Acquisizione di beni e servizi - Possibilità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Mancata previsione della efficacia retroattiva della disposizione - Lamentata disparità di trattamento - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 5.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 33

N. 267. Ordinanza 6-11 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lombardia - Sanità - Consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere - Composizione - Esclusione del personale tecnico della riabilitazione dall'elettorato attivo e passivo - Assunta violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, e del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione - Sopravvenuta promulgazione di una nuova legge regionale incidente sulla materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge Regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 46, 97 e 117

» 35

N. 268. Ordinanza 6-11 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Nullità - Mancata previsione della nullità anche quando non è stata data comunque la possibilità all'indagato di sottoporsi liberamente e validamente all'interrogatorio - Prospettata lesione del diritto alla difesa nonché irragionevole disparità di trattamento, rispetto ai soggetti messi in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa attraverso l'interrogatorio - Sopravvenuta legge di modifica della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 38

N. 269. Ordinanza 6-11 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Regolamentazione dell'accesso a taluni corsi universitari - Potere attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica - Assunta violazione del principio della riserva di legge - Sopravvenuta legge, con mutamento del quadro normativo in materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127

Pag. 40

N. 270. Ordinanza 6-11 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento per decreto - Emissione del decreto penale di condanna e decreto di citazione a giudizio (a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) - Mancata previsione del previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Assunto, ingiustificato, trattamento dell'imputato sottoposto al rito per decreto, con lesione delle garanzie difensive - Sopravvenuta nuova disciplina processuale con complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., artt. 459, 461, 464 e 555.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 41

N. 271. Sentenza del 6-12 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tribunali militari - Giurisdizione in tempo di pace - Limiti costituzionali - Riferibilità della giurisdizione militare ai soli reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

- Costituzione, art. 103.

Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Attribuzione alla cognizione del giudice ordinario - Lamentata deroga, priva di giustificazione, alla giurisdizione del giudice militare, con disparità di trattamento rispetto al reato di mancanza alla chiamata e lesione del principio del giudice naturale - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.

- Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 103, terzo comma, 25, primo comma

» 44

N. 272. Sentenza 6-12 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Preclusione anche nell'ipotesi in cui l'imputato sia divenuto maggiorenne nelle more del giudizio - Lamentata irragionevolezza nonché asserito deterioro trattamento degli imputati minorenni, rispetto agli imputati maggiorenni al momento del fatto - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, art. 25.
- Costituzione, art. 3

» 48

N. 273. Sentenza 6-12 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Liguria - Sanità - Personale del servizio sanitario regionale, in esubero - Attivazione di corsi-concorsi di riqualificazione professionale - Prospettata violazione della norma principio della legge statale che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di stato giuridico del personale sanitario - Sopravvenuta abrogazione della disposizione espressamente richiamata dalla norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Liguria riapprovata il 3 marzo 1998.
- Costituzione, art. 117 (in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47) Pag. 53

N. 274. Ordinanza 6-12 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Condono previdenziale - Azione di ripetizione dell'indebito - Preclusione, in conformità dell'interpretazione affermata dalla Corte di cassazione - Lamentata, indebita, equiparazione del condono previdenziale a quello tributario, nonché disparità di trattamento tra le parti del rapporto, a vantaggio dell'ente previdenziale, e imposizione di prestazioni non previste dalla legge, con violazione inoltre del diritto di azione e difesa - Sopravvenuta nuova disciplina, con mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1993, n. 63), art. 4, commi 1, 2, 3 e 4; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 18, commi 1, 2, 3 e 4; d.l. 23 ottobre 1996, n. 538 (non convertito), art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24, 38, 53 e 97 » 56

N. 275. Ordinanza 6-12 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Avviso di accertamento - Termine per la proposizione del ricorso alla Commissione provinciale - Mancata previsione della sospensione della prescrizione nell'ipotesi di oggettivo impedimento del ricorrente - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 2964 e 2942, in relazione all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, art. 24 » 59

N. 276. Sentenza 6-13 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione - Obbligatorietà quale condizione di procedibilità - Lamentato eccesso di delega, nonché asseriti ostacoli allo svolgimento della giurisdizione e ritardi limitanti inutilmente il diritto di azione - Insussistenza delle doglianze e ragionevolezza della disciplina - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 410, 410-bis e 412-bis, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
- Cost., artt. 24 e 76 (in relazione all'art. 11, comma 44, lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione - Indicazione nella domanda dei termini della controversia - Ritenuta necessità di tale indicazione solo per le controversie di lavoro con la pubblica amministrazione e non anche per quelle di lavoro privato - Omessa verifica da parte del giudice a quo della possibilità di diversa interpretazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 410, 410-bis e 412-bis, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione - Ritenuta inapplicabilità del patrocinio a spese dello Stato - Conseguente possibile rinuncia alla giurisdizione da parte del lavoratore aspirante al beneficio - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 410, 410-bis e 412-bis, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Lavoro (controversie in materia di) - Procedimento monitorio - Mancata inclusione nell'elenco dei provvedimenti sottratti al tentativo obbligatorio di conciliazione - Presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 412-bis, ultimo comma, introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
- Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 61

N. 277. Ordinanza del 6-13 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ingiunzione (procedimento per) - Crediti derivanti da contratto (nella specie, vantati da un'azienda municipalizzata) - Applicabilità della procedura speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Ritenuta posizione di privilegio in ordine alla prova a favore dell'amministrazione ingiungente - Lamentata, non giustificata, equiparazione di crediti da imposta e crediti da contratto - Necessità della verifica di un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 1908, n. 797, art. 1, trasfuso nell'art. 1 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 68

N. 278. Ordinanza 6-13 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione a seguito di ordinanza di restituzione degli atti al rimettente per *ius superveniens* - Argomentazione plausibile sulla persistente rilevanza - Ammissibilità della questione.

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Omessa o ritardata presentazione della dichiarazione - Trattamento sanzionatorio indifferenziato - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23.
- Costituzione, art. 76 (in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, numero 11)

Pag. 70

N. 279. Ordinanza 6-13 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinanza di rimessione - Principio di autosufficienza - Elementi per valutare la rilevanza della questione - Desumibilità dagli atti del giudizio *a quo* - Esclusione.

Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Azione di ripetizione delle somme indebitamente versate in sede di condono - Esclusione di interessi sulle somme dovute da parte degli enti impositori - Questione concernente norma sopravvenuta nel corso del giudizio *a quo* - Difetto palese di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9.
- Costituzione, art. 3

» 72

N. 280. Ordinanza del 6-13 luglio 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Corte dei conti - Funzione di controllo - Controllo sulla gestione finanziaria degli enti assistiti dal contributo dello Stato - Provvedimento legislativo del Governo, emanato su delega legislativa - Abrogazione della disposizione relativa a detto controllo - Ricorso della Corte dei conti, nei confronti del Governo, per conflitto tra poteri dello Stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 41, 76 (in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59), 81 97 e 100, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37

» 74

N. 281. Sentenza 6-14 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Piemonte - Tutela dell'ambiente e della salute - Smaltimento di rifiuti - Divieto di smaltimento presso discariche regionali di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, art. 18, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 (in relazione al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), 3, 11, 32, 41 e 120; regolamento CEE n. 259/93; direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CEE

» 77

N. 282. Sentenza 6-14 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Campania - Parchi e riserve naturali - Procedimento di istituzione dell'area protetta (Parco regionale dei Campi Flegrei) - Formulazione di osservazioni e proposte da parte degli enti territoriali interessati nei confronti dei decreti istitutivi - Omessa previsione di forme di partecipazione al procedimento ovvero dello strumento (previsto dalla legge quadro) della conferenza per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'area protetta - Violazione dei principi fondamentali della materia stabiliti dal legislatore statale - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33, art. 6.
- Costituzione, art. 117 (in relazione all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394) Pag. 81

N. 283. Sentenza 6-14 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imparzialità del giudice - Giudice che in diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto - Omessa previsione quale causa di ricsuzione - Conseguente lesione del diritto di difesa e violazione del principio di parità di trattamento tra imputati, in contrasto con i principi del giusto processo - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Cod. proc. pen., art. 37, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111; legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, art. 1, comma 1 » 84

N. 284. Sentenza 6-14 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni - Funzioni amministrative - Ripartizione di funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, tra Regioni ed enti locali - Omessa disciplina regionale - Intervento sostitutivo del Governo - Ricorso della Regione Veneto, in via principale, avverso il decreto legislativo governativo, emesso in sostituzione delle regioni inadempienti - Intervenuta legge della medesima Regione per la ripartizione di funzioni anche nelle materie di agricoltura e pesca - Conseguente impossibilità di applicazione *pro futuro* del decreto impugnato - Cessazione della materia del contendere.

- D.Lgs. 5 marzo 1998, n. 60
- Costituzione, artt. 3, 76, 117, 118 e 119..... » 91

N. 285. Ordinanza 6-14 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Fondi inedificabili utilizzati per la coltivazione di cava - Rettifica di valore da parte degli uffici - Preclusione - Lamentata disparità di trattamento, rispetto ai fondi edificabili - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4.
- Costituzione, artt.3 e 53..... » 95

N. 286. Ordinanza 6-14 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Licenza di abitabilità - Violazione delle norme prescrittive la licenza - Trattamento sanzionatorio - Prospettata lesione dei principi di ragionevolezza e di tassatività delle norme penali - Sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie - Restituzione degli atti al giudice a quo.

- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5

Pag. 97

N. 287. Ordinanza 6-14 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Valore degli immobili iscritti a catasto - Determinazione - Ritenuta carenza di criteri oggettivi, applicabili a tutti i contribuenti - Lamentata disparità di trattamento, priva di giustificazione, tra contribuenti a seconda che dispongano o meno della rendita catastale dei loro beni - Questione già decisa nel senso della manifesta infondatezza - Assenza di motivi nuovi - Manifesta infondatezza.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4.
- Costituzione, art. 3

» 98

N. 288. Ordinanza 6-14 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie - Indennità giudiziaria, prevista per i magistrati, e attribuita ex lege a detto personale - Interpretazione autentica della disposizione di legge attributiva dell'indennità, quanto alla misura - Mancata previsione del meccanismo di adeguamento, già previsto per i magistrati - Lamentata, ingiustificata, disparità di trattamento - Questione già oggetto di pronunce di rigetto - Sopravvenuta legge di modifica - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1, come interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Costituzione, artt. 3 e 97

» 100

N. 289. Ordinanza 6-14 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Procedimento di reclamo al tribunale di sorveglianza - Ritenuta inapplicabilità delle norme del codice di procedura penale (artt. 666 e 678) prescrittive, per il procedimento di esecuzione, l'avviso all'interessato e al difensore dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra detenuti, con lesione del diritto alla difesa e del contraddittorio, nonché del principio della funzione rieducativa della pena - Omessa considerazione del diverso indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 236, comma 2; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis, quarto comma, e 30-ter, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma

» 101

N. 290. Ordinanza 6-14 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in materia tributaria - Contrabbando doganale - Possibilità di definizione in via amministrativa, con estinzione del reato - Ritenuta discrezionalità dell'amministrazione nel procedere a tale definizione - Conseguente, lamentata, violazione del principio di eguaglianza nonché del principio di legalità e di indefettibilità della tutela giurisdizionale - Sopravvenuta depenalizzazione del reato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 334, in relazione all'art. 282.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101, 111 e 113

Pag. 104

N. 291. Ordinanza 6-14 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali - Immediata ricorribilità al giudice dei diritti - Esclusione, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa - Impossibilità, da parte del ricorrente, di adempiere nella misura ridotta - Conseguente, lamentata, disparità di trattamento, con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio del giudice naturale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22; d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203, artt. 4, comma 3, e 5.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali - Normativa applicabile - Reintroduzione, con efficacia retroattiva, delle disposizioni già sostituite con precedenti decreti legislativi del Governo - Lamentata irragionevolezza della disciplina - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, artt. 4, comma 3, e 5.
- Costituzione, art. 25

» 106

N. 292. Sentenza 11-17 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudici rimettenti - Difetto di giurisdizione - Eccezione dell'Avvocatura dello Stato - Rigetto.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Cognizione delle controversie in materia di servizi pubblici - Ritenuto eccesso di delega ovvero prospettata mancata definizione dell'oggetto della delega, da parte della legge delegante, nonché irragionevolezza della stessa legge, con effetti negativi sulla tutela giurisdizionale - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma, 3, 24 e 113.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Cognizione delle controversie aventi carattere patrimoniale tra amministrazione e incaricati di un pubblico servizio - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34 e 35.
- Costituzione, artt. 3, 103 e 113.

Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Controversie in materia di servizi pubblici - Diritti patrimoniali conseguenziali - Delega legislativa al Governo - Prospettata mancanza di predeterminazione dell'oggetto della delega e dei criteri direttivi - Non fondatezza della questione.

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g).
- Costituzione, art. 76.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione di tale giurisdizione in materia di pubblici servizi, in luogo dell'estensione della cognizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno - Eccesso del potere legislativo esercitato, rispetto ai limiti della delega conferita - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione della giurisdizione in materia di pubblici servizi - Concessione dei servizi - Controversie per pretese nascenti dal rapporto di concessione - Eccesso del potere legislativo esercitato, rispetto ai limiti della delega conferita - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59), (e artt. 3, 103 e 113).

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Giurisdizione in materia di pubblici servizi - Pronuncia di illegittimità costituzionale - Conseguente adeguamento in via interpretativa dei richiami alla norma illegittima, contenuti in altra disposizione.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, commi 1, 2, 3 e 5.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione in materia di pubblici servizi - Mancata riserva all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie su canoni, indennità e corrispettivi per le concessioni di servizi - Denunciato eccesso di delega - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, comma 4.
- Costituzione, art. 77, primo comma (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59).....

Pag. 109

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 417 Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia il 10 febbraio 2000.

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

- In via subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente"): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.**
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113

Pag. 119

- N. 418. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia il 10 febbraio 2000.

- Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.**
- L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

- In via subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente"): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.**
- L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113

» 123

- N. 419. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia il 10 febbraio 2000.

- Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.**
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

- In via subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente"): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.**
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113

» 127

N. 420. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia il 10 febbraio 2000.

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

In via subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente"): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.

- L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113

Pag. 128

N. 421. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia il 10 febbraio 2000.

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113

In via subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente"): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113

» 130

N. 422. Ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Avellino il 20 marzo 2000.

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 Multe e ammende inflitte con sentenza o decreto di condanna divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto - Riscossione con le forme dell'esecuzione penale - Conseguente possibilità, in caso di insolvibilità del condannato, di conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi ipotesi, depenalizzate, di condanna per il medesimo titolo di reato, a pena detentiva - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 13

» 131

- N. 423. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo della regione Lombardia il 24 febbraio 2000.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 36

Pag. 133

- N. 424. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia il 10 febbraio 2000.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 36

» 136

- N. 425. Ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 24 febbraio 2000.

Matrimonio - Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità fondata su ragioni e presupposti non previsti nell'ordinamento italiano - Conseguenze di ordine patrimoniale nel caso in cui venga resa esecutiva in Italia - Potere del giudice italiano di statuire conseguenze economiche identiche o analoghe a quelle di cui all'art. 5 legge n. 898/1970 - Mancata previsione - Ingiustificata penalizzazione del coniuge economicamente debole - Disparità di trattamento rispetto al caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del vincolo.

- Legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, penultimo comma, in relazione agli artt. 129 e 129-bis cod. civ.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 138

- N. 426. Ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze sezione distaccata di Empoli il 26 febbraio 2000.

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 Multe e ammende inflitte con sentenza o decreto di condanna divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto - Riscossione con le forme dell'esecuzione penale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi ipotesi, depenalizzate, di condanna, per il medesimo titolo di reato, a pena detentiva.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, artt. 100 e 101.
- Costituzione, art. 3

» 140

N. 427. Ordinanza emessa dal tribunale di Firenze sezione distaccata di Empoli il 26 febbraio 2000.

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 Multe e ammende inflitte con sentenza o decreto di condanna divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto Riscossione con le forme dell'esecuzione penale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi ipotesi, depenalizzate, di condanna, per il medesimo titolo di reato, a pena detentiva.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, artt. 100 e 101.

- Costituzione, art. 3 Pag. 142

N. 428. Ordinanza emessa dal tribunale per i minorenni di Trieste il 13 aprile 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove Esame di imputato in procedimento connesso - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Attribuzione al dichiarante della facoltà di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., artt. 513, comma 2, e 210, comma 4.

- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112 » 142

N. 429. Ordinanza emessa dal tribunale di Treviso il 9 maggio 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 22 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 38 » 144

N. 430. Ordinanza emessa dal tribunale di Verona il 17 febbraio 2000.

Impiego pubblico - Stipendi dei pubblici dipendenti - Coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria già perfezionata - Possibilità, nei limiti della differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alle retribuzioni dei lavoratori privati.

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, art. 68, comma secondo.

- Costituzione, art. 3 » 145

N. 431. Ordinanza emessa dal tribunale di Grosseto il 16 maggio 2000.

Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL Previsione, per quelli già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 e che abbiano optato per la libera professione extramuraria, dell'obbligo di esercitare, entro il termine del 14 marzo 2000, l'opzione tra la conferma della scelta per la libera professione extramuraria ed il rapporto esclusivo con la ASL con il diritto di esercizio unicamente della libera professione intramuraria - Lamentata assenza di strutture idonee a consentire la libera professione intramuraria - Incidenza sul principio di tutela del lavoro - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, artt. 15-*quater*, commi 2 e 3, e 15-*sexies*.
- Costituzione, artt. 35 e 97.

Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Termine per la conferma dell'opzione per la libera professione extramuraria fissato al 14 marzo 2000 con decreto legislativo pubblicato in G.U. il 10 marzo 2000 - Eccessiva brevità del termine stesso - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

- D.lgs. 2 marzo 2000, n.49, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 (non indicato numericamente) e 97.

Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Opzione per il rapporto esclusivo - Prevista irrevocabilità - Ingiustificato deterioro trattamento dei medici che abbiano optato per il rapporto esclusivo rispetto ai medici che abbiano optato per la professione extramuraria per i quali è prevista la revocabilità della scelta - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, art. 15-*quater*, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Pag. 147

N. 432. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce il 4 maggio 2000.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Sanatoria delle costruzioni abusive non superiori al 30 per cento della volumetria originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, con ampliamento non superiore a 750 metri cubi - Sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria originaria anche se inferiori a 750 metri cubi - Esclusione - Conseguente non sanabilità di abusi edilizi di modesta entità e, viceversa, sanabilità di abusi edilizi gravi - Irragionevolezza - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 302/1996.

- Legge 23 dicembre 1994, n.724, art. 39, comma 1.
- Costituzione, art. 3

» 151

N. 433. Ordinanza emessa dalla commissione tributaria regionale di Venezia il 18 febbraio 1999.

Tributi in genere - Tassazione delle plusvalenze, conseguite a seguito di espropriazione, estesa alle aree classificate in zona F dal piano regolatore in base ai DD.LL. 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269 e 25 giugno 1992, n. 319 decaduti per mancata conversione in legge - Successiva sanatoria con la norma impugnata degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base ai predetti decreti decaduti - Conseguente disparità di trattamento tra i proprietari di aree classificate in zona F sul libero mercato (che hanno conseguito un prezzo maggiore trattandosi di aree soggette a vincoli di carattere temporaneo) ed i proprietari che subiscono l'espropriazione delle stesse aree per l'effettuazione degli impianti di interesse generale, cui le aree medesime erano vincolate (che hanno subito sull'indennità conseguita la tassazione delle plusvalenze) - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Riproposizione di questione già oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 533/1995, ritenuta superabile dal giudice rimettente.

- Legge 24 marzo 1993, n.75, art. 1, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 154

- N. 434. Ordinanza emessa dalla commissione tributaria provinciale di Benevento il 30 novembre 1999.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Imposte dovute sui trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti - Obbligo dei sostituti di imposta di versare, a titolo di acconto, una percentuale dell'ammontare complessivo degli accantonamenti - Disparità di trattamento tra soggetti produttivi, nonché tra sostituti di imposta - Omessa previsione di un corrispettivo per la diminuzione patrimoniale subita dai sostituti obbligati al versamento - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

- Legge 23 dicembre 1996, n.662, art. 3, comma 211 (modificato dall'art. 2, comma 1, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in l. 28 maggio 1997, n. 140) e comma 213.
- Costituzione, artt. 3 e 53

Pag. 159

- N. 435. Ordinanza emessa dal tribunale di Taranto il 1º marzo 2000.

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Obbligo di astensione del giudice che ha già conosciuto della causa come magistrato - Sussistenza, secondo l'interpretazione della Cassazione, solo se la cognizione sia avvenuta "in altro grado" del processo - Contrasto con i principi costituzionali relativi al giusto processo ed alla terzietà ed imparzialità della tutela giurisdizionale.

- Cod. proc. civ., art. 51, primo comma, n. 4.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, 101, comma secondo, 104, primo comma, e 111, comma secondo (come modificato dall'art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2).

Esecuzione forzata in genere - Opposizione agli atti esecutivi - Sottoposizione alla cognizione dello stesso magistrato che ha diretto l'esecuzione - Contrasto con i principi costituzionali relativi al giusto processo ed alla terzietà e imparzialità della tutela giurisdizionale.

- Cod. proc. civ., artt. 617, comma secondo, e 618.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, 101, comma secondo, 104, primo comma, e 111, comma secondo (come modificato dall'art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2)

» 163

- N. 436. Ordinanza emessa dal tribunale di Parma il 18 maggio 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Condono previdenziale - Contributi indebitamente versati dalle imprese e da rimborsare da parte degli enti impositivi a seguito degli esiti del contenzioso - Esclusione degli interessi sulle somme rimborsate - Ingiustificata deroga alla disciplina civilistica dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), nonché alla disciplina dell'indebito in materia previdenziale - Incidenza sul diritto di azione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 1998.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 166

- N. 437. Ordinanza emessa dal giudice di pace di Jesi il 14 aprile 2000.

Caccia - Regione Marche - Composizione del Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di Caccia (A.T.C.) - Previsione di un numero di componenti non idoneo ad assicurare la presenza di tutte le associazioni venatorie aventi titolo nella misura percentuale stabilita dalla legge statale n. 157/1992 - Violazione di principio generale fissato da legge-quadro - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale.

- Legge Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, art. 18.
- Costituzione, art. 117

» 167

N. 438. Ordinanza emessa dal G.U.P. il 10 maggio 2000.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia concorso a pronunciare sentenza di condanna in primo grado - Incompatibilità a riesaminare, a seguito di successive vicende processuali (nella specie dichiarazione di nullità della sentenza), la medesima fattispecie, ai fini dell'eventuale pronuncia del decreto che dispone il giudizio - Mancata previsione - Compromissione di fatto dell'imparzialità di giudizio del giudice dell'udienza preliminare - Violazione di parametri costituzionali solo numericamente indicati.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 1.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

Pag. 170

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza della Corte costituzionale 8-16 giugno 2000, n. 198 (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 26 del 21 giugno 2000) » 171

Comunicato relativo alla sentenza della Corte costituzionale 22 giugno-3 luglio 2000, n. 250 (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 28 del 5 luglio 2000) » 171

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 262

Sentenza 6-11 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, sull'assunto di una inammissibile richiesta di pronuncia additiva interferente con la discrezionalità del legislatore - Reiezione.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione - Giudizio di opposizione alla stima - Esito - Misura dell'indennità offerta dall'espropriante inferiore a quella risultante in applicazione dei criteri fissati dalle norme - Riduzione del quaranta per cento dell'importo dovuto - Mancata considerazione dell'ipotesi di cessione volontaria non convenuta per fatto e colpa non ascrivibile all'espropriando - Prospettata, irragionevole, equiparazione di situazioni diverse, con violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto indennizzo - Non fondatezza della questione.

- D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma, e 42, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Cesare MIRABELLI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1998 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Ferrari Filippo ed altro ed il comune di Genova, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Ferrari Filippo ed altro, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Uditi l'avvocato Franco Vigotti per Ferrari Filippo ed altro e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione a stima instaurato, con citazione del 6 ottobre 1993 (con richiesta di determinazione dell'indennità in Lire 105.250.021), da proprietari di un terreno, sito nel comune di Genova Pegli, espropriato in favore del comune di Genova, la Corte d'appello di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte

in cui non dispone la inapplicabilità della riduzione del 40% dell'indennità di esproprio nel caso in cui, all'esito del giudizio di opposizione alla stima, l'indennità offerta dall'espropriante risulti inferiore a quella che avrebbe dovuto essere offerta alla medesima data, in applicazione dei criteri di determinazione di cui alla prima parte dello stesso primo comma del citato art. 5-bis.

Il giudice rimettente, premesso in fatto che in data 15 luglio 1993 l'espropriante aveva offerto ai proprietari una indennità (Lire 49.415.600), pacificamente riconosciuta dalle parti inferiore alla semisomma del valore venale del bene e del reddito dominicale rivalutato, quale calcolata dal c.t.u. (in Lire 74.946.817), con riferimento alla data del 2 marzo 1986, dallo stesso aggiornata in Lire 68.918.292 al 30 giugno 1994 ed, infine in Lire 70.740.377 alla data dell'esproprio (10 aprile 1996) ed aderendo ai rilievi della parte attrice, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma anzidetta.

Rileva, il giudice rimettente, la sussistenza di un diritto soggettivo dell'espropriando ad ottenere la cessione volontaria del bene alle condizioni stabilite dalla legge e, cioè, per un importo pari alla media del valore venale del bene e del reddito dominicale (come stabilito, peraltro, dallo stesso art. 5-bis).

Il predetto art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, nella parte in cui stabilisce, al primo comma, la riduzione del 40% dell'importo dovuto senza considerare l'ipotesi in cui la cessione volontaria non sia stata convenuta per fatto e colpa ascrivibili a soggetti diversi dall'espropriando, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, per i seguenti rilievi:

in quanto tale disposizione sottoporrebbe irragionevolmente alla medesima disciplina, riduttiva di vantaggi economici, sia chi non abbia accettato di stipulare la cessione volontaria pur in presenza di una offerta legittimamente computata, sia chi non sia stato posto in condizione di stipularla per un comportamento illegittimo della controparte (anche se dipendente dalle determinazioni della Commissione provinciale), con conseguente *vulnus* l'art. 3, primo comma, della Costituzione;

in quanto la previsione della riduzione del 40% finirebbe per menomare eccessivamente il diritto di difesa, sottoponendo ad ingiustificati rischi chi agisce in giudizio per tutelare il proprio diritto violato alla conclusione di una cessione volontaria alle condizioni di legge.

in quanto il soggetto espropriato si vedrebbe costretto a rinunciare al giusto indennizzo, con conseguente contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Sottolinea, in particolare, il giudice a quo la rilevanza della questione nella considerazione che l'opponente nel giudizio instaurato intende ottenere la somma che gli sarebbe spettata se il suo diritto alla cessione volontaria alle condizioni di legge fosse stato rispettato.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

3. — Nel giudizio è, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione sollevata al dichiarato fine di una pronunzia additiva, senza che, peraltro, ne ricorrano i presupposti o, comunque, per la infondatezza della stessa.

4. — Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, la parte privata ha depositato una memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni in ordine alla illegittimità della norma denunciata: ed in particolare, sottolinea come la nozione di valore venale sia stata al centro della normativa sulla liquidazione della indennità di esproprio sin dalla legge fondamentale del 1865, oltre che di una vasta e puntuale elaborazione giurisprudenziale, che ha consentito di conferire una obiettività assoluta e tutt'altro che soggettiva — come sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato — al concetto di valore venale del bene espropriato.

Precisa, altresì, che il principio generale di autoresponsabilità non può far gravare su un soggetto diverso gli effetti di errori di stima nella valutazione del bene.

Conclude, infine, assumendo che solo un eventuale intervento del legislatore potrebbe introdurre — come prospettato dall'Avvocatura — un «margine di tolleranza» nella valutazione della congruità della indennità offerta.

5. — L'Avvocatura generale dello Stato ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, insistendo, altresì, sull'assoluta parità di posizione delle parti nella cessione volontaria, il cui elemento centrale deve ravvisarsi nel «consenso delle parti sul prezzo», prospettando, altresì, la possibilità per la parte esproprianda di formulare una contro-proposta di cessione per un prezzo ritenuto più congruo.

Sottolinea, infine, che la indicazione dell'indennità provvisoria di esproprio (secondo il sistema scaturito dalla legge n. 865 del 1971) viene effettuata da organo regionale e non dall'ente espropriante.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, sottoposta in via incidentale all'esame della Corte, riguarda l'art. 5-bis comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sotto il profilo della violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto sottoporrebbe irragionevolmente alla medesima disciplina sia chi non abbia accettato di stipulare la cessione volontaria, pur in presenza di una offerta legittimamente computata, sia chi non sia stato posto in condizione di stipularla per un comportamento illegittimo della controparte; viene inoltre denunciata la violazione degli artt. 24, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, in quanto la riduzione del 40% menomerebbe eccessivamente il diritto di difesa, sottoponendo ad ingiustificati rischi chi agisce in giudizio per tutelare un proprio diritto, nonché dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto il soggetto espropriato sarebbe costretto a rinunciare al giusto indennizzo.

2. — Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo che si tratterebbe di richiesta di pronuncia additiva, della quale non sarebbe agevole individuare i presupposti, poiché la seconda parte del primo comma dell'art. 5-bis dovrebbe essere manipolata con l'introduzione di un margine di tolleranza nella stima o con la specificazione dell'entità degli scostamenti significativi nella stima, operazione rientrante nella discrezionalità del legislatore.

La eccezione non può essere accolta, in quanto il sindacato sulla legittimità costituzionale di una disposizione normativa non può essere escluso per il semplice fatto che una sua eventuale caducazione totale o parziale esiga un ulteriore intervento legislativo. In ogni caso, in materia di indennità di espropriazione — a prescindere dalla considerazione che non si produrrebbe un effetto paralizzante di una funzione essenziale prevista in Costituzione — l'interprete ed il giudice potrebbero sempre avvalersi di una serie di principi per la determinazione del giusto indennizzo, anche in carenza di un intervento legislativo.

3. — La questione di legittimità costituzionale è infondata.

In realtà l'art. 5-bis — sia pure in via temporanea fino alla emanazione di una (sempre auspicata) organica disciplina per tutte le espropriazioni per opere ed interventi pubblici o di pubblica utilità — detta una disciplina generale per la determinazione della indennità di espropriazione per le aree edificabili, recependo — con una correzione — il sistema (a suo tempo introdotto con la legge sul risanamento della città di Napoli) della media di due valori (o semisomma), desunti l'uno dal «valore venale» e l'altro dal «reddito» moltiplicato per dieci. Il sistema è stato corretto con la eliminazione del criterio del «reddito», previsto prioritariamente dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, rapportato ai «fitti coacervati dell'ultimo decennio», che è stato sostituito con il criterio — contemplato in via sussidiaria dalla predetta legge del 1885 — agganciato (sempre con il rapporto moltiplicato di dieci) all'imponibile tributario agli effetti delle imposte sui terreni, con un ulteriore correttivo (di aggiornamento), apportato mediante l'espresso riferimento al reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e con l'applicazione di una riduzione del 40% dell'importo così risultante.

In realtà, l'indennità di esproprio per le aree edificabili in via normale è pari al 60% della media (semisomma) dei due valori: valore venale e valore di redditività, pari al decuplo del reddito (coacervo per 10 anni) considerato ai fini tributari (art. 5-bis comma 1). La illegittimità costituzionale di tale meccanismo è stata ripetutamente esclusa in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, 47 e 53 della Costituzione, dalla Corte con riguardo alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (art. 13, terzo comma) con le sentenze n. 5 del 1960 e n. 216 del 1990 (v. anche sentenza n. 15 del 1976). La stessa soluzione è stata data con riferimento all'attuale sistema comportante la riduzione del 40%, pervenendosi all'esclusione dei vizi denunciati sotto i medesimi profili all'odierno esame (sentenze nn. 283 e 442 del 1993; ordinanza n. 414 del 1993; arg. ex sentenze nn. 369 del 1996 e 148 del 1999).

Rispetto a tale indirizzo non sono stati dedotti nuovi elementi che possano condurre a differente soluzione sul piano della legittimità costituzionale.

4. — Il comma 2 dell'anzidetto art. 5-bis disciplina, invece, una ipotesi sostanzialmente diversa, diretta a ridurre il contenzioso e a facilitare una via transattiva di cessione volontaria delle aree edificabili espropriate, consentendosi, «in ogni fase del procedimento espropriativo», la cessione volontaria per un prezzo commisurato alla indennità di esproprio calcolata ai sensi del comma 1, senza tuttavia l'applicazione della riduzione del 40%.

In altri termini il legislatore, nella valutazione che l'indennità di espropriazione così ragguagliata a valore venale e a calcolo di media aritmetica con un altro addendo, sia pure determinato per *relationem*, possa essere oggetto di contestazione e di ricorso alla giurisdizione, ha ritenuto di offrire una maggiorazione nel caso si avvenga alla cessione volontaria.

Tale cessione assume — quale che sia il carattere, negoziale o meno, sia privatistico o pubblicistico, dello strumento adoperato dal legislatore, funzione transattiva e definitiva di ogni pretesa dell'espropriando, sia rispetto al trasferimento (non più coattivo) del bene, sia rispetto al *quantum* patrimoniale, trasformato da indennità in prezzo o corrispettivo.

Pertanto il legislatore ha voluto garantire un importo per la cessione volontaria (corrispondente a prezzo) maggiore (senza la riduzione del 40%), rispetto alla indennità di espropriazione, così pervenendo al 100% (anziché 60%) della media soprascriptificata (modello legge di risanamento della città di Napoli, con correzione del solo parametro dei fitti coacervati in quello del decuplo del reddito dominicale rivalutato).

Del resto, tale via è stata più volte utilizzata e collaudata dal legislatore per facilitare, in alternativa al proseguimento della procedura di determinazione dell'indennità, l'accordo tra la parte pubblica e il privato espropriando attraverso la cessione volontaria (con maggiorazione del prezzo fino al 50%: art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; art. 1, terzo comma, della legge 29 luglio 1980, n. 385; art. 7, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396), o a mezzo dell'accettazione della indennità offerta o della sua pattuizione, ad esempio prevedendo pagamenti diretti semplificati e tempestivi (art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359).

È evidente pertanto che la previsione di scelta tra la procedura di determinazione della indennità di esproprio, accompagnata da un adeguato sistema di tutela giurisdizionale che si estende alla valutazione in concreto dei valori da mediare, e la via sostitutiva della cessione volontaria, con i relativi vantaggi economici, non può comportare alcuna lesione dei principi di eguaglianza e di tutela dei diritti e delle facoltà di agire avanti alle autorità giurisdizionali competenti da parte del soggetto espropriato. D'altro canto, la soluzione adottata dal legislatore non risulta manifestamente irragionevole, tenuto conto della finalità deflattiva del contenzioso propria dell'incentivo.

Deve, di conseguenza, essere esclusa la denunciata violazione degli art. 3, 24, 113 e 42 della Costituzione.

5. — Gli eventuali prospettati abusi delle autorità amministrative nella determinazione della indennità di esproprio offerta al soggetto espropriato, ovvero le non congrue valutazioni nella determinazione della indennità non possono influire sulla legittimità costituzionale delle stesse norme, restando tali profili estranei al presente giudizio di costituzionalità, limitato, peraltro, al comma 1 dell'art. 5-bis.

Del resto, le esigenze di superare alcune anomalie di applicazione della norma denunciata o di malfunzionamento di organi amministrativi nei casi più manifesti hanno trovato, nella prassi e nella giurisprudenza, una pluralità di risposte, la cui concreta praticabilità rientra nelle scelte di tutela delle parti e nelle esclusive valutazioni interpretative dei giudici chiamati ad applicare le norme relative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

N. 263

Sentenza 6-11 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Violata consegna - Militare in servizio di guardia (nella specie, svolgente il servizio in abiti civili) - Sanzione della reclusione militare, fino a un anno - Prospettato contrasto con il principio di legalità e di tassatività e determinatezza della fattispecie criminosa, con pregiudizio del diritto di difesa e in violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, del principio di eguaglianza e del principio di offensività - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 120.
- Costituzione, artt. 25, 24, 112, 13 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, dovendo pronunciare sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di un imputato del delitto di violata consegna, per avere, in qualità di militare effettivo dell'ufficio locale marittimo di Sestri Levante, comandato di servizio di guardia giornaliera h 24, violato la consegna avuta svolgendo il servizio in abiti civili e non indossando, come prescritto, la divisa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice penale militare di pace, il quale assoggetta alla sanzione della reclusione militare fino a un anno la violazione della consegna avuta.

In primo luogo, ad avviso del giudice *a quo* la disposizione denunciata violerebbe la riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto il legislatore si sarebbe limitato a prevedere la sanzione, lasciando all'amministrazione la descrizione del precetto, in tal modo spogliandosi del compito di effettuare scelte di politica criminale-militare attraverso la definizione dei presupposti, del contenuto e dei limiti della consegna e delle conseguenze della sua violazione; e poiché nella legislazione militare la nozione di consegna può comprendere qualsiasi atto che così venga qualificato dal comandante, l'art. 120 del codice penale militare di pace finirebbe con il prevedere una sanzione penale per la mera violazione delle prescrizioni impartite.

Peraltro, prosegue il remittente, quand'anche si volesse ritenere che la riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione sia una riserva relativa, ugualmente sarebbe violato il principio di legalità,

poiché il legislatore avrebbe comunque omesso di determinare in modo sufficiente i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'amministrazione specificativi dell'astratta e generica nozione di consegna, sicché, nel caso, sarebbe rimessa all'amministrazione addirittura la scelta se sanzionare penalmente o solo sul piano disciplinare le violazioni dei doveri imposti ai militari.

L'art. 25, secondo comma, della Costituzione sarebbe poi violato, ad avviso del giudice *a quo* sotto il concorrente profilo del principio di tassatività o di determinatezza della fattispecie penale. La indeterminatezza della nozione di consegna, nella quale possono rientrare anche le prescrizioni di dettaglio e persino quelle implicite, non potrebbe, infatti, non riverberarsi sulla disposizione incriminatrice. Si sarebbe, quindi, in presenza di un difetto strutturale nella descrittività del precetto, che sarebbe privo di qualsiasi indicazione circa i presupposti, i contenuti e i limiti della fattispecie penale, dando luogo a una incertezza congenita che potrebbe determinare arbitri in sede applicativa.

Il remittente prospetta inoltre il contrasto tra l'art. 120 del codice penale militare di pace e l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, rilevando come la violazione della riserva di legge e del principio di tassatività non potrebbe non comportare un pregiudizio al diritto di difesa, dal momento che il cittadino militare non sarebbe posto in grado di conoscere ciò che è penalmente vietato e ciò che viceversa è consentito ovvero è sanzionato solo sul piano disciplinare, con conseguente impossibilità di decidere con coscienza e volontà il proprio comportamento in relazione alle prescrizioni impostegli. Neppure il pubblico ministero, a dispetto della obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione, avrebbe la possibilità di individuare con certezza i comportamenti da reprimere.

Ed ancora, l'art. 120 del codice penale militare di pace violerebbe, ad avviso del remittente, l'art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo. In primo luogo, alla indeterminatezza della fattispecie criminosa potrebbero seguire decisioni difformi dei giudici pur in presenza di identiche situazioni di fatto. In secondo luogo, verrebbe rimesso alla amministrazione, attraverso l'emissione di atti amministrativi costituenti consegna, di determinare ciò che è delitto e ciò che delitto non è, ovvero di stabilire, mediante la revoca o l'annullamento della consegna, ciò che non è più reato, di guisa che i cittadini militari sarebbero esposti all'arbitrio assoluto dell'esecutivo e a sprequazioni nel trattamento sanzionatorio.

Infine, il giudice *a quo* deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 120 del codice penale militare di pace, in riferimento agli art. 25, secondo comma, e 13 della Costituzione, in quanto, in contrasto con il principio di offensività, per il quale la sanzione penale dovrebbe essere utilizzata come *extrema ratio* la disposizione censurata configurerebbe un reato di pericolo presunto, un illecito di mera disubbidienza disancorato dalla effettiva lesione di un bene giuridico: il militare, infatti, verrebbe punito con la reclusione militare solo per avere disobbedito a doveri imposti, non dal legislatore, ma dall'amministrazione in forza di una delega in bianco.

Quanto alla rilevanza, il remittente ne afferma la sussistenza, osservando che le sollevate questioni coinvolgono la stessa norma incriminatrice, sulla base della quale è stata nella specie elevata l'imputazione.

2. — È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione non considerano le peculiarità del sistema militare, ordinato su base gerarchica e nel quale è insita l'esigenza di assicurare il rispetto di doveri di disciplina; la pretesa del remittente di limitare le fattispecie penali ai soli episodi lesivi di beni costituzionalmente non indifferenti, del resto, potrebbe al più valere come indicazione di tendenza e non sarebbe unanimemente condivisa.

Quanto alle censure relative alla asserita violazione della riserva di legge e del principio di tassatività, dalla quale discenderebbero tutte le altre indicate dal remittente, l'Avvocatura osserva che quest'ultimo non terrebbe conto degli sforzi dottrinali e giurisprudenziali diretti a circoscrivere la portata della norma incriminatrice. L'art. 120 del codice penale militare di pace, infatti, poggerebbe su una endiade, i cui termini sono rappresentati dal servizio e dalla consegna. In relazione a questa l'approdo giurisprudenziale, che risponderebbe anche all'esigenza di individuare il *proprium* del delitto di violata consegna rispetto a quello di disobbedienza ad un ordine (articolo 173 del codice penale militare di pace), sarebbe nel senso che il provvedimento gerarchico suscettibile di trasformarsi in consegna non potrebbe consistere in un mero ordine individuale o collettivo, essendo comunque necessaria l'esistenza di uno schema normativo astratto e predeterminato di regolamentazione, rispetto al quale il provvedimento individualizzi l'attività e configuri una consegna. Affinché possa aversi il reato, la consegna deve essere precisa, deve cioè determinare tassativamente senza spazi di discrezionalità il comportamento del militare di servizio, e al militare devono anche essere assicurati i mezzi per adempiere.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte l'art. 120 del codice penale militare di pace, il quale sanziona con la pena della reclusione fino ad un anno il militare che viola la consegna avuta. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino ne denuncia il contrasto con gli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione. I parametri, nell'ordinanza di rimessione, sono assunti secondo un ordine che riflette la sequenza logica dell'argomentare: se nella legge penale — sembra ragionare il giudice *a quo* — fa difetto quella sufficiente descrizione del fatto-reato che è imposta dall'art. 25 della Costituzione, la determinazione della fattispecie criminosa sarebbe interamente rimessa alla pubblica amministrazione, l'illecito penale non sarebbe più distinguibile, in astratto, dalla condotta penalmente lecita, l'imputato verrebbe privato del diritto di difendersi, l'esercizio dell'azione penale, non orientabile verso condotte adeguatamente specificate, non potrebbe che essere arbitrario, la stessa libertà personale potrebbe finire con l'essere sacrificata in presenza di fatti che non offendono beni costituzionalmente rilevanti, e non vi sarebbe più alcuna garanzia che i militari ricevano eguale trattamento dinanzi al giudice.

Nonostante la pluralità delle disposizioni costituzionali richiamate è unicamente nella pretesa violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione e del principio di legalità e determinatezza delle fattispecie penali ad esso riconducibile che si racchiude l'essenza delle censure mosse all'art. 120 del codice penale militare di pace. Gli altri parametri non postulano un autonomo e distinto scrutinio, poiché, nell'economia dell'ordinanza di rimessione, servono soltanto ad accentuare il ritenuto carattere condizionante di quel principio, la sua attitudine a porsi come cardine del sistema delle garanzie in materia penale e la conseguente esigenza di interpretarne il contenuto avendo sempre presente il complessivo contesto costituzionale.

2. — Così precisato l'ambito della sollevata questione, è da dire che l'art. 120 del codice penale militare di pace non merita gli addebiti che l'ordinanza gli rivolge.

Ad avviso del remittente, la formulazione di questa disposizione non sarebbe idonea ad assicurare il rispetto del principio di «legalità» inteso come tassatività-determinatezza delle norme incriminatrici, poiché il contenuto della consegna, la cui violazione comporta la sanzione della reclusione militare, non sarebbe stabilito in maniera precisa ed in via generale dal legislatore, ma verrebbe integrato di volta in volta dalle prescrizioni impartite dal comandante.

Va in contrario rilevato che il termine consegna, che nel linguaggio comune possiede una molteplicità di significati, anche eterogenei, nell'ambito dell'ordinamento militare è da sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica, che lo rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato. È in primo luogo chiaro, dalla stessa collocazione nel Titolo II sotto la rubrica «Dei reati contro il servizio militare», che l'incriminazione della violata consegna è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, alla cui salvaguardia sono invece preordinate le fattispecie comprese nel Titolo III. Deve inoltre considerarsi, quanto alla sfera soggettiva degli autori, che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il reato può essere commesso non, genericamente, da un militare in servizio, ma solo da un militare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale siano assicurati i mezzi per l'esecuzione della consegna. Per quanto riguarda infine il contenuto di ciò che può legittimamente costituire consegna, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non sono configurabili spazi di discrezionalità da parte del militare comandato e che pertanto la consegna deve essere precisa, nel senso che essa deve determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare di servizio. In breve vi è, nella consegna, il massimo di formalizzazione delle prescrizioni impartite al militare.

3. — La norma penale censurata risponde al requisito, invocato dal remittente, della offensività in astratto, che va intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa in materia penale e che spetta indubbiamente a questa Corte rilevare (sentenza n. 360 del 1995). Una volta accertato che il bene giuridico protetto dall'art. 120 del codice penale militare di pace è la funzionalità e l'efficienza di servizi determinati, che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le modalità di esecuzione da parte del militare comandato, non vi è ragione di dubitare che la violazione della consegna sia di per sé suscettibile di ledere interessi di rilievo costituzionale riconducibili ai valori espressi dall'art. 52 della Costituzione.

L'accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti che identificano la consegna è invece compito dell'autorità giudiziaria militare, alla quale spetta altresì valutare se tutte le prescrizioni impartite siano, nei singoli casi, finalizzate al corretto svolgimento del servizio comandato; se, cioè, l'eventuale inadempimento del militare ad alcuna di esse sia idoneo a pregiudicare l'integrità del bene protetto ed abbia quindi carattere di offensività anche in concreto. L'art. 25, quale risulta dalla lettura sistematica a cui fanno da sfondo, oltre ai parametri indicati dal remittente, l'insieme dei valori connessi alla dignità umana, postula, infatti, un ininterrotto operare del principio di offensività dal momento della astratta predisposizione normativa a quello della applicazione con-

creta da parte del giudice, con conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice delle leggi e autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale (cfr. ancora la sentenza n. 360 del 1995, nonché le sentenze nn. 247 del 1997; 133 del 1992; 333 del 1991, 144 del 1991).

Appurato il duplice operare del principio di offensività sia sul piano della previsione normativa sia su quello dell'applicazione giudiziale, e chiarite le ragioni per le quali esulano dai compiti di questa Corte le valutazioni del fatto sollecitate dall'ordinanza di rimessione, non rileva in questa sede la questione se l'offensività in concreto apprezzabile dal giudice sia dotata di autonomia concettuale o se essa non sia nient'altro che il riflesso della non sussumibilità di singoli casi sotto la previsione della norma penale a causa del necessario concorrere dell'offensività con gli altri elementi che tipizzano il reato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0759

N. 264

Ordinanza 6-11 luglio 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un componente del Parlamento, per dichiarazioni asseritamente offensive dell'onore di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma per conflitto tra poteri dello Stato - Lamentata menomazione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Carenze formali e sostanziali dell'atto introduttivo - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 11 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato, sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati dell'11 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Roberto Pennisi, promosso dal Tribunale di Roma, con ricorso pervenuto l'11 gennaio 2000 ed iscritto al n. 140 del registro ammissibilità conflitti.

Visto l'atto di intervento del dott. Roberto Pennisi;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 14 dicembre 1999 il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione adottata il giorno 11 novembre 1999, con la quale l'Assemblea ha ritenuto che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente procede nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni ritenute offensive dell'onore e della reputazione di Roberto Pennisi, all'epoca magistrato in servizio presso la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, divulgate con un comunicato ANSA e pubblicate sul quotidiano «Il giornale di Calabria»;

che la Camera dei deputati, con delibera dell'11 novembre 1999, in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Costituzione;

che la Giunta ha motivato la proposta di insindacabilità sulla base della considerazione che «le frasi pronunziate dal collega Sgarbi erano in stretta ed immediata connessione con l'esito di un procedimento penale che, all'epoca del suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga custodia cautelare ed esposti con grande enfasi alla pubblica berlina. Si trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale nel quale le tesi della medesima si erano rivelate del tutto infondate, non senza aver arrecato, tuttavia, un grave *vulnus* non solo alla reputazione degli interessati, ma anche al rapporto tra opinione pubblica e classe politica. Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico. Inoltre, le frasi vanno inquadrare nel contesto della costante ed intensa battaglia politica che il collega Sgarbi svolge, in Parlamento e al di fuori di esso, contro l'uso distorto degli strumenti giudiziari»;

che il Tribunale di Roma sostiene che la deliberazione della Camera dei Deputati sarebbe lesiva delle attribuzioni dell'organo giurisdizionale investito del giudizio sulla responsabilità penale del deputato Sgarbi, perché adottata in palese carenza di specifici profili di collegamento tra l'espletamento della funzione parlamentare e le opinioni espresse da Vittorio Sgarbi mediante la divulgazione delle frasi a lui imputate;

che, in particolare, il Tribunale rileva che il riferimento, nella motivazione della Giunta, al generico inquadramento delle frasi pronunciate dal deputato Sgarbi nel contesto della battaglia politica portata avanti, in Parlamento e al di fuori di esso, contro l'uso improprio degli strumenti giudiziari, non sarebbe comunque sufficiente a ricondurre tali dichiarazioni nell'alveo dell'esercizio delle funzioni parlamentari;

che, infatti, la funzione parlamentare, pur non estrinsecandosi solo negli atti tipici (potendo ricomprensere anche quanto sia presupposto o conseguenza di questi ultimi), non può tuttavia essere estesa all'«intera» attività politica svolta dal parlamentare, in quanto ciò comporterebbe la trasformazione della prerogativa parlamentare in privilegio personale (sentenza n. 289 del 1998);

che il Tribunale ha, dunque, sollevato conflitto ritenendo che «la delibera della Camera dei deputati suindicata, per i motivi esposti, integra una menomazione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario: palesandosi così un'ipotesi di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 37 legge 11 marzo 53 n. 87»;

che in prossimità della data fissata per la decisione, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1983, n. 87, sulla ammissibilità del conflitto, ha depositato «atto di intervento», a mezzo dei suoi difensori, il dott. Roberto Pennisi, quale persona offesa nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma;

che la persona offesa, nonostante sia a conoscenza della giurisprudenza costituzionale che nega al singolo la legittimazione ad essere parte nel giudizio costituzionale che segue la proposizione del conflitto di attribuzione, rivendica la propria legittimazione «ad intervenire nel procedimento iniziato dall'ordinanza del Tribunale di Roma, già nella fase di deliberazione circa l'ammissibilità del medesimo ricorso, al fine di sostenere le ragioni di tale ammissibilità e chiedere sin da adesso l'annullamento della dichiarazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati per le affermazioni diffamatorie pronunziate dall'onorevole Sgarbi», sulla base della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;

che, ad avviso della parte privata, l'inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione consentirebbe di ritenere costituzionalmente obbligata la estensione della garanzia del contraddittorio a ogni scansione processuale e, dunque, imporrebbe di rendere attivabile da ogni soggetto, coinvolto nel rapporto processuale-sostanziale suscettibile di essere condizionato dal giudizio della Corte costituzionale, lo strumento dell'intervento in tale giudizio, anche quando esso abbia ad oggetto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e fin dalla fase della delibazione preliminare sulla sua ammissibilità.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata preliminarmente a decidere, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto sussistano i presupposti di cui agli articoli 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e all'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, al riguardo, preliminarmente si deve verificare se l'atto con il quale è stato sollevato il conflitto possiede i requisiti richiamati dalle citate norme;

che non rileva a tal fine la forma dell'ordinanza rivestita dall'atto introduttivo, ma la sua rispondenza ai contenuti richiesti da tali norme per la valida instaurazione del conflitto (v. da ultimo sentenze numeri. 11 e 10 del 2000; ordinanza n. 61 del 2000);

che sotto questo aspetto l'ordinanza — a prescindere dalla considerazione che, recando la mera intestazione «Il Tribunale», senza ulteriori specificazioni, non offre un'autonoma indicazione dell'autorità ricorrente — è priva di ogni riferimento agli specifici fatti per cui si procede e alla loro esatta qualificazione giuridica, elementi necessari ai fini della compiuta percezione delle ragioni del conflitto (v., tra le altre, ordinanza n. 318 del 1999), e difetta del tutto, sia nel dispositivo, sia nella motivazione, di una domanda rivolta alla Corte;

che a colmare tali lacune non possono soccorrere gli atti del procedimento penale, irritualmente trasmessi dal Tribunale (v. ordinanza n. 140 del 2000), in quanto è nel solo atto di ricorso, e negli eventuali documenti ad esso allegati, che devono essere rinvenibili gli elementi identificativi della causa petendi e del *petitum* relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che le carenze formali e sostanziali sopra evidenziate impediscono di considerare l'ordinanza del Tribunale come un valido atto di promovimento di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che tale conclusione, attenendo all'atto introduttivo del conflitto, preclude alla Corte di prendere in esame la richiesta di intervento della persona offesa;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MODENA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0760

N. 265

Ordinanza 6-11 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amministrazione pubblica - Organizzazione centrale - Attribuzioni del Ministero per le politiche agricole - Disciplina con decreto legislativo delegato - Ritenuta mancanza di idoneo fondamento legislativo, denunciata violazione del termine previsto per l'esercizio della delega nonché asserito contrasto con specifiche disposizioni di legge e costituzionali - Sopravvenuta nuova disciplina per l'organizzazione ministeriale - Restituzione degli atti al rimettente.

– D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

– Costituzione, artt. 70, 76, 95 e 117; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1999 dalla Corte dei conti — sezione del controllo, sull'esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del d.P.R. 25 marzo 1999 recante il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Corte dei conti — sezione del controllo, con provvedimento («ordinanza») del 10 giugno 1999, emesso in occasione dell'esame, ai fini della registrazione, del d.P.R. 25 marzo 1999, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole, ha sollevato, in riferimento agli artt. 70, 76, 95 e 117 della Costituzione e agli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale) nel suo insieme, nonché di alcune sue specifiche disposizioni;

che il collegio rimettente, affermata la propria generale legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità, ritiene le questioni rilevanti rispetto alla funzione cui esso è chiamato, in quanto il controllo preventivo di legittimità sui regolamenti consisterebbe nella verifica della conformità di questi alle prescrizioni contenute in normativa di rango primario, e in particolare alla disposizione che prevede l'adozione del regolamento;

che, nel caso di specie, il regolamento soggetto a controllo troverebbe fondamento nel decreto legislativo n. 143 del 1997, per cui sarebbe «fisiologica» la valutazione, da parte della Corte dei conti, della legittimità costituzionale di tale decreto legislativo, anche al fine di verificare se l'organizzazione del Ministero e le funzioni ad esso attribuite rispettino il disegno organizzativo e funzionale delineato nella legge di delega;

che, ad avviso della Corte dei conti, l'intero decreto legislativo n. 143 del 1997 violerebbe gli artt. 70, 76 e 95 della Costituzione, nonché gli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), 12 e 14 della legge n. 59 del 1997, non trovando idoneo fondamento in alcuna disposizione della stessa legge n. 59, contenente la delega per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, in quanto nessuna nuova funzione sarebbe stata trasferita alle regioni con il decreto legislativo n. 143 del 1997, come testimonierebbe l'esame delle varie fasi del trasferimento di funzioni statali alle regioni che hanno preceduto l'atto censurato (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge 4 dicembre 1993, n. 491);

che sono oggetto di specifiche censure gli artt. 3, comma 2, 4 e 5, che subordinano l'operatività della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 143 del 1997 all'entrata in vigore di ulteriori provvedimenti governativi, in quanto nessun criterio tra quelli previsti dall'art. 12 della legge n. 59 del 1997 prevede tale condizionamento, per cui risulterebbe violato il termine per l'esercizio della delega, essendo lasciate alla discrezionalità dell'esecutivo tutte le decisioni concernenti l'emanazione delle disposizioni attuative;

che, secondo la Corte dei conti, l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 143 del 1997: *a)* affidando al Ministero per le politiche agricole la elaborazione e il coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale, violerebbe l'art. 117 della Costituzione, che riserva tale funzione a leggi quadro; *b)* attribuendo al Ministero compiti di «coordinamento nazionale», sarebbe in contrasto con l'art. 8 della legge n. 59 del 1997, che disciplina l'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento; *c)* disponendo l'adozione da parte del medesimo Ministero della «disciplina generale» della materia (tanto se intesa come disciplina regolamentare quanto come attività amministrativa), violerebbe l'art. 117 della Costituzione e l'art. 8 della legge n. 59 del 1997;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che il sopravvenire del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che prevede (agli artt. 2, 33, 34, 55, 78) l'espressa attribuzione al Ministero per le politiche agricole e forestali delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato e previsti dal decreto legislativo n. 143 del 1997, comporterebbe la necessità di restituire gli atti al rimettente, per un nuovo esame della rilevanza;

che, in prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, sostenendo l'inammissibilità delle questioni, per difetto di valutazione della loro rilevanza: la Corte dei conti avrebbe dovuto specificare in relazione a quali specifiche previsioni del regolamento sottoposto al suo controllo assumevano rilievo le ipotetiche illegittimità del decreto legislativo parametro del giudizio, tanto più che l'emana-zione del regolamento governativo di organizzazione non si fonda necessariamente sull'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 143 del 1997, ma si configura come diretta espressione dei poteri governativi di normazione di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stato emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale contiene una nuova disciplina dell'organizzazione ministeriale, che investe anche il Ministero per le politiche agricole (v., ad esempio, gli artt. 4, 33, 34, 55, comma 2, e 78);

che l'entrata in vigore di tale nuova normativa (in base alla quale è stato ora emanato il d.P.R. 28 marzo 2000, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali) rende necessario, in via del tutto preliminare rispetto a ogni problema di ammissibilità, restituire gli atti alla Corte dei conti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti — sezione del controllo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

N. 266

Ordinanza 6-11 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Deliberazioni autorizzative di spesa - Nullità ed inefficacia nei confronti dell'amministrazione (ai sensi dell'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144) - Acquisizione di beni e servizi - Possibilità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Mancata previsione della efficacia retroattiva della disposizione - Lamentata disparità di trattamento - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 5.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342 (Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1998 dal pretore di Foggia, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - prima serie speciale - n. 28 dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 settembre 1998, pervenuta a questa Corte il 21 giugno 1999, il pretore di Foggia, nel corso di un giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta di un professionista nei confronti di un comune per il pagamento di una parcella relativa ad attività di progettazione ultimata nel 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342 (Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali), «nella parte in cui non prevede l'efficacia retroattiva, a far tempo dall'entrata in vigore della normativa di cui al d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modifiche, in legge 24 aprile 1989, n. 144, della disposizione contenuta nell'art. 5, introdotta in sostituzione della lettera e comma 1, dell'art. 37 d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77»;

che il remittente premette non potersi dubitare del conferimento dell'incarico professionale e della sussistenza di un contratto apparentemente valido anche sul piano formale; ma che tuttavia, mancando nella deliberazione autorizzativa del comune l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria, di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, detta deliberazione deve ritenersi nulla e comunque inefficace per la pubblica amministrazione, in forza dell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, ai cui sensi l'effettuazione delle spese è consentita ai comuni esclusivamente se sussistono la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge nonché l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio (comma 3), e «nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura» (comma 4);

che pertanto, secondo il remittente, il creditore dovrebbe agire personalmente nei confronti degli amministratori, senza potersi avvalere dell'azione sussidiaria di arricchimento senza causa, prevista dall'art. 2041 cod. civ., nei confronti del comune, che pur ha tratto utilità e arricchimento dalla sua prestazione professionale;

che la richiamata normativa — sostanzialmente confermata, pur dopo l'abrogazione del citato art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 (art. 123, comma 1, lettera *n*, del d.lgs. n. 77 del 1995), dall'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995 — sarebbe stata, ad avviso del remittente, palesemente ingiusta, in quanto avrebbe penalizzato da un lato «gli ignari fornitori e prestatori d'opera, i quali hanno fatto o fanno affidamento sull'apparenza giuridica del rapporto con l'ente pubblico», dall'altro lato gli amministratori e i funzionari che, «senza alcun tornaconto personale, consentono la fornitura nell'interesse esclusivo del medesimo ente» cui, in definitiva, deve ritenersi imputabile il loro operato in virtù del principio dell'immedesimazione organica (art. 28 della Costituzione); a tale ingiustizia avrebbe posto riparo l'art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, il quale, sostituendo la lettera *e* del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 77 del 1995 (che, nel testo originario, prevedeva la possibilità per gli enti locali di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da fatti e provvedimenti ai quali non avessero concorso interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente), ha introdotto la possibilità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel caso di «acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza»: fattispecie nella quale, secondo il giudice *a quo* rientrerebbe il caso ad esso sottoposto, ricorrendo l'ipotesi di indebito ed ingiustificato arricchimento dell'ente;

che tuttavia, argomenta il remittente, tale normativa sopravvenuta non potrebbe trovare applicazione nel caso specifico, in quanto essa ha portata innovativa non retroattiva, e dunque la fattispecie dovrebbe continuare ad essere regolata secondo la normativa in vigore all'epoca della delibera di conferimento dell'incarico, a termini della quale il debito non potrebbe essere riconosciuto dall'ente, trattandosi di atto intervenuto con il concorso di amministratori dell'ente;

che ad avviso del giudice *a quo* peraltro, l'irretroattività della norma sopravvenuta di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 342 del 1997 si risolverebbe in una ingiustificata e irrazionale menomazione delle posizioni soggettive di coloro che hanno effettuato prestazioni «attinte dall'iniqua normativa precedente» e degli amministratori che ne hanno consentito l'esecuzione, operando nell'esclusivo interesse dell'ente;

che pertanto si profilerebbe il dubbio di illegittimità costituzionale della normativa sopravvenuta, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stante l'ingiustificata disparità di trattamento in danno delle posizioni soggettive non attinte retroattivamente da detta normativa, che avrebbe fatto venir meno solo per l'avvenire la palese iniquità delle disposizioni previgenti; nonché per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto essa limiterebbe la tutela delle medesime posizioni soggettive, apprestandola solo per il futuro;

che il remittente motiva la rilevanza della questione sollevata osservando che da essa dipenderebbe l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, poiché il comune, sulla base della normativa sospettata di illegittimità costituzionale, in quanto non applicabile retroattivamente, non avrebbe alcun obbligo di riconoscere la legittimità del debito, mentre l'opposizione stessa verrebbe rigettata, se fosse pronunciata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, rendendo applicabile anche retroattivamente la disciplina introdotta dal citato art. 5 del d.lgs. n. 342 del 1997;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, secondo l'Avvocatura erariale, sussisterebbero dubbi sulla rilevanza della questione, in quanto il conferimento dell'incarico professionale di cui è causa non potrebbe essere desunto, come sembrerebbe fare il remittente, dalle delibere dell'ente, poiché esso richiede, a pena di nullità, un atto redatto in forma scritta e sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista; né, nella specie, risulterebbe proposta espressamente un'azione di indebito arricchimento;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, in quanto la configurabilità di profili di incostituzionalità della normativa contenuta originariamente nell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 è stata già esclusa da questa Corte (sentenze n. 446 del 1995 e n. 295 del 1997); e non potrebbe ritenersi illegittima una successiva disposizione di legge che definisca una nuova regolamentazione della materia, senza stabilirne la portata retroattiva;

che l'Avvocatura erariale sottolinea altresì come la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 342 del 1997 non altererebbe in modo sostanziale la disciplina previgente, in quanto la possibilità per il privato di ottenere dall'ente il pagamento delle proprie spettanze resta subordinata ad un atto formale dell'ente medesimo, che ha effetto costitutivo dell'obbligazione e ne determina le modalità di pagamento, mentre fino a quando tale deliberazione non sia adottata l'unico soggetto obbligato nei riguardi del privato fornitore è l'amministratore.

Considerato che non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa del Presidente del Consiglio, fondata sulla asserita nullità del conferimento dell'incarico professionale per mancanza della forma scritta, in quanto il remittente, a cui spetta l'accertamento dei fatti di causa, espressamente afferma di non dubitare della sussistenza di un valido contratto;

che la questione si palesa però manifestamente infondata, in quanto è erroneo il presupposto, sul quale essa si basa, dell'affermata inapplicabilità della disciplina recata dall'art. 5 del d.lgs. n. 342 del 1997 a fattispecie di acquisizione di beni o servizi intervenute prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione;

che, al contrario, la nuova lettera *e* dell'art. 37, comma 1, del d.lgs n. 77 del 1995, come sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 342, ammette il riconoscimento ex post di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di natura contabile previsti dall'art. 35 del medesimo d.lgs. n. 77 del 1995, il quale non fa che confermare sostanzialmente, aggravandoli, gli obblighi già previsti dall'art. 23 del d.-l. n. 66 del 1989, confermando altresì, nel caso di violazione degli stessi, la disciplina secondo cui il rapporto obbligatorio intercorre solo con l'amministratore o il funzionario che ha consentito la fornitura (art. 35 cit., comma 4, corrispondente all'art. 23, comma 4, del d.-l. n. 66 del 1989): sicché ammette il riconoscimento di debiti il cui fatto costitutivo può collocarsi in qualsiasi tempo successivo alla introduzione legislativa di detti obblighi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342 (Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

99C0762

N. 267

Ordinanza 6-11 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lombardia - Sanità - Consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere - Composizione - Esclusione del personale tecnico della riabilitazione dall'elettorato attivo e passivo - Assunta violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, e del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione - Sopravvenuta promulgazione di una nuova legge regionale incidente sulla materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge Regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 46, 97 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 3, della legge della regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari), promossi con 18 ordinanze emesse il 18 febbraio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, rispettivamente iscritte ai numeri dal 512 al 529 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - prima serie speciale - n. 40 dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con diciotto ordinanze di identico contenuto emesse in altrettanti giudizi promossi da gruppi di tecnici della riabilitazione nei confronti di aziende sanitarie locali (ASL) con presidi ospedalieri a gestione diretta, di aziende ospedaliere e di un'azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta della regione Lombardia per ottenere l'annullamento delle deliberazioni relative alla elezione del consiglio dei sanitari in ciascuna delle aziende, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 46, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 3, della legge della regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari), nelle parti in cui escludono il personale tecnico della riabilitazione dal diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione dei componenti del consiglio dei sanitari;

che il remittente premette che, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha stabilito che del consiglio dei sanitari facciano parte in maggioranza medici e altri operatori sanitari laureati, nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario, affidando all'autonomia regionale il compito di «definire il numero dei componenti, nonché di disciplinare le modalità di elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio»;

che gli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 5, comma 1, definiscono la composizione del consiglio dei sanitari nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere, prevedendo che di esso facciano parte, in numero variabile in relazione alla tipologia dell'azienda, tra le altre categorie di personale, operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell'allegato 1 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L del citato d.P.R. n. 761 del 1979, e che l'art. 6, comma 3, dispone che partecipano all'elezione del consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, personale laureato universitario, medici veterinari, personale infermieristico, personale tecnico sanitario;

che, ad avviso del remittente, da tale disciplina risulterebbe l'esclusione del personale tecnico della riabilitazione, previsto dalla tabella N dell'allegato 1 al d.P.R. n. 761 del 1979, sia dall'elettorato attivo che da quello passivo per la composizione del consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della regione Lombardia;

che, secondo il giudice *a quo* la scelta del legislatore regionale non sarebbe affatto imposta dalla normativa nazionale, in quanto la dizione usata dall'art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 502 del 1992 (personale tecnico-sanitario) ben si presterebbe a comprendere tutte le categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario che concorrono all'esercizio dell'attività assistenziale, rendendo prestazioni di natura sanitaria, tra le quali indubbiamente rientrerebbero anche le prestazioni di riabilitazione, sicché le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con i parametri costituzionali indicati;

che, in particolare, tenuto conto delle funzioni attribuite dall'art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 502 del 1992 al consiglio dei sanitari, chiamato a fornire parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti, nonché ad esprimersi sulle attività di assistenza sanitaria, tali disposizioni contrasterebbero:

con l'art. 3 della Costituzione, per la violazione del principio di eguaglianza derivante dal diverso trattamento che esse riserverebbero a categorie di personale omogenee, appartenenti al medesimo ruolo, e del principio di ragionevolezza a causa della mancanza di idoneo fondamento giustificativo della disciplina differenziata;

con l'art. 46 della Costituzione, in quanto non riconoscerebbero ad una categoria professionale il diritto a partecipare all'organo chiamato dalla legge regionale ad esprimere i pareri obbligatori previsti sia dalla legge statale che dalla stessa legge regionale;

con l'art. 97 della Costituzione, in quanto, in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, priverebbero il consiglio dei sanitari dell'apporto delle specifiche competenze professionali dei tecnici della riabilitazione in relazione all'esame delle questioni che con la riabilitazione abbiano diretta attinenza;

con il medesimo art. 97 della Costituzione, sotto il diverso profilo della violazione del principio di imparzialità dell'amministrazione, in quanto non consentirebbero ai tecnici della riabilitazione di esprimere propri rappresentanti, riconoscendo la categoria dei tecnici sanitari, di cui alla tabella L del d.P.R. n. 761 del 1979, come unico centro rappresentativo di interessi che coinvolgono anche professionalità ulteriori e diverse;

con l'art. 117 della Costituzione, in quanto, in contrasto con la normativa statale, volta all'ampliamento della originaria composizione dell'organo, escluderebbero da quest'ultimo una categoria di operatori tecnici sanitari.

Considerato che i giudizi introdotti con le ordinanze di cui in epigrafe, avendo ad oggetto disposizioni analoghe, pongono la medesima questione e possono essere riuniti e decisi unitariamente;

che, successivamente alle ordinanze di remissione, è stata approvata, promulgata ed è entrata in vigore la legge della regione Lombardia 27 marzo 2000, n. 38 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale), la quale, all'art. 1, comma 38, modifica la composizione del consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie locali con presidi ospedalieri a gestione diretta, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali senza presidi ospedalieri a gestione diretta, prevedendo che di esso facciano parte un operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e di ispezione di cui alla tabella M dell'allegato 1 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e un operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella N del medesimo allegato;

che, pertanto, appare necessario restituire gli atti al giudice remittente affinché valuti se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

N. 268

Ordinanza 6-11 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Nullità - Mancata previsione della nullità anche quando non è stata data comunque la possibilità all'indagato di sottoporsi liberamente e validamente all'interrogatorio - Prospettata lesione del diritto alla difesa nonché irragionevole disparità di trattamento, rispetto ai soggetti messi in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa attraverso l'interrogatorio - Sopravvenuta legge di modifica della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1999 dal pretore di Palermo sezione distaccata di Bagheria, nel procedimento penale a carico di Filippo Pomara, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - prima serie speciale - n. 47 dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza dell'8 luglio 1999 il pretore di Palermo sezione distaccata di Bagheria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, respinta una eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio sollevata dalla difesa dell'imputato per la mancata presenza del difensore all'interrogatorio dell'indagato, il pretore solleva questione di costituzionalità in quanto la norma impugnata non prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio, oltre che nell'ipotesi, in essa prevista, in cui non sia stato emesso l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., «anche quando non è stata data comunque la possibilità all'indagato di sottoporsi liberamente e validamente all'interrogatorio»;

che, ad avviso del rimettente, la norma sarebbe «insufficiente e claudicante» in relazione alla *ratio* sottesa alla legge 16 luglio 1997, n. 234 (che ha modificato la disposizione stabilendo appunto l'obbligo del previo invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio), poiché da essa deriverebbero *a)* la lesione del diritto alla difesa, in quanto il mero invito a presentarsi per rendere interrogatorio non garantirebbe all'interessato la necessaria assistenza tecnica, e *b)* una irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che sono messi nella condizione di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, attraverso lo svolgimento dell'interrogatorio, e coloro che, invece, «rischiano di giungere alla fase processuale non avendo avuto la possibilità di conoscere le accuse mosse a proprio carico»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando le ordinanze nn. 325 del 1999 e 432 del 1998 della Corte costituzionale, ha concluso nell'assunto dell'analogia tra le questioni definite con le citate ordinanze e quella ora all'esame della Corte nel senso della manifesta infondatezza.

Considerato che il giudice rimettente prospetta la possibile lesione del principio di uguaglianza e della garanzia della difesa nella «insufficienza» della disposizione dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., che, per effetto delle modifiche recate dalla legge n. 234 del 1997, prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio se questo non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, dello stesso codice;

che peraltro, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), che ha modificato la norma denunciata;

che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto, quale atto eventuale, solo in seguito a una richiesta in tal senso da parte dell'indagato stesso, cui deve essere comunicato l'«avviso della conclusione delle indagini preliminari» (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 479 del 1999);

che, in connessione con la diversa configurazione dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è stata correlativamente posta una nuova e diversa disciplina circa la nullità del decreto di citazione a giudizio per il caso di omissione degli atti sopra detti (v. l'art. 552, comma 2, «sostitutivo» dell'art. 555 previgente, quale risultante dall'art. 44 della legge n. 479 del 1999);

che, stante il complessivo mutamento (in una prospettiva contraria a quella cui mira la questione sollevata) del quadro normativo su cui cade la censura di incostituzionalità, occorre, preliminarmente rispetto a ogni profilo di valutazione di ammissibilità della addizione richiesta, restituire gli atti al giudice rimettente, a esso spettando di valutare se, a seguito delle modifiche intervenute nella disciplina processuale in esame, la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Palermo sezione distaccata di Bagheria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

N. 269

Ordinanza 6-11 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Regolamentazione dell'accesso a taluni corsi universitari - Potere attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica - Assunta violazione del principio della riserva di legge - Sopravvenuta legge, con mutamento del quadro normativo in materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre, il 1°, il 15, il 1, il 19 e il 15 dicembre 1997 e il 18 novembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 56, 57, 58, 61, 74, 75 e 103 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - prima serie speciale - nn. 9, 10 e 11 dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sette ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del «principio costituzionale della riserva di legge», questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari;

che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

Considerato che tutte le ordinanze prospettano una stessa questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione (tutte emesse negli anni 1997 e 1998, ma pervenute alla Corte costituzionale nel 2000), è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transito-

ria, la sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, o che siano stati comunque ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla presente questione di costituzionalità;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0765

N. 270

Ordinanza 6-11 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento per decreto - Emissione del decreto penale di condanna e decreto di citazione a giudizio (a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) - Mancata previsione del previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Assunto, ingiustificato, trattamento dell'imputato sottoposto al rito per decreto, con lesione delle garanzie difensive - Sopravvenuta nuova disciplina processuale con complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., artt. 459, 461, 464 e 555.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 459, 461, 464 e 555 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 26 luglio 1999, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina nel procedimento penale a carico di Amato Miranda, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2000, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2000 e il 24 novembre 1999, dal Tribunale di Vibo Valentia - sezione distaccata di Tropea nel procedimento penale a carico di Giorgio Troielli, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2000, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000, il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina ha sollevato, con ordinanza del 26 luglio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° febbraio 2000), questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la richiesta di emissione del decreto penale di condanna sia preceduta dall'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, svolgendo una disamina del sistema processuale vigente, il giudice *a quo* osserva in generale che nel procedimento per decreto penale la posizione dell'imputato, destinatario di una condanna senza previo contraddittorio, risulta meno tutelata rispetto agli altri riti nei quali il sistema stesso si articola;

che, in questo quadro, la legge 16 luglio 1997, n. 234, ha accentuato le garanzie della parità delle parti e del contraddittorio, attraverso la prescrizione del previo invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, prima della citazione a giudizio (artt. 416, comma 1, e 555, comma 2, codice di procedura penale), con la sola esclusione del procedimento per decreto penale;

che di tale esclusione il giudice rimettente prospetta l'incostituzionalità, per violazione del principio di uguaglianza e per lesione delle garanzie difensive, risultando ingiustificatamente trattato in modo peggiore l'imputato sottoposto al rito per decreto rispetto a chi sia sottoposto a procedimento penale secondo un altro modello processuale e stante la preclusione, per il primo, della possibilità di addurre elementi a proprio favore già nella fase delle indagini, in modo da evitare il giudizio;

che a giustificare l'omissione censurata non varrebbero né le caratteristiche di economia processuale e speditezza del rito speciale, né la «prezialità» di esso, né infine la possibilità di recuperare appieno le garanzie attraverso l'opposizione al decreto, trattandosi, secondo il rimettente, di argomenti non decisivi e confutabili;

che è intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando l'analogia tra la questione sollevata e altra precedentemente definita nel senso della manifesta infondatezza (ordinanza n. 432, del 1998), ha concluso nel medesimo senso;

che il Tribunale di Vibo Valentia - sezione distaccata di Tropea, in sede di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, ha sollevato, con ordinanza del 24 novembre 1999, questione di legittimità costituzionale degli artt. 461, 464 e 555 codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna sia preceduto, a pena di nullità, dall'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il Tribunale muove dalla *ratio* della disciplina processuale introdotta con la legge n. 234 del 1997, ravvisata nella possibilità per l'indagato di fornire elementi utili alla propria difesa fino alla chiusura delle indagini preliminari, censurando la scelta legislativa di escludere l'obbligo del previo invito a rendere interrogatorio nel rito per decreto, in quanto riduttiva delle possibilità di difesa dell'imputato in tale rito e ingiustificatamente svantaggiosa rispetto a chi sia sottoposto a procedimento penale in forma diversa;

che, in particolare, il rimettente osserva che la perdita di garanzie non può ritenersi neppure surrogabile attraverso lo strumento dell'opposizione al decreto penale, che ha funzione puramente processuale e che non consentirebbe comunque all'imputato di addurre elementi a proprio favore che siano insorti dopo l'opposizione stessa e prima del giudizio che ne deriva.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano analoghe questioni di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che, pur differenziandosi sul piano delle disposizioni denunziate e delle argomentazioni svolte, le ordinanze di rimessione individuano la possibile lesione del principio di uguaglianza e della garanzia della difesa nella

mancata inclusione del procedimento per decreto tra quelli per i quali è stabilito, quale requisito di validità del giudizio (in riferimento alla richiesta di emissione del decreto, secondo r.o. n. 73/2000; ovvero al decreto di citazione a giudizio conseguente all'opposizione, secondo r.o. n. 88/2000), l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, codice di procedura penale, così come è stato previsto per il procedimento ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del 1997, agli artt. 416 e 555, codice di procedura penale;

che peraltro, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), che, nell'ambito di una più generale revisione del procedimento penale dinanzi al tribunale, anche in composizione monocratica, ha, in particolare, modificato sia alcune delle norme denunciate sia quelle assunte dai rimettenti quali termini di raffronto ai fini della prospettazione del dubbio di costituzionalità;

che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto, come atto eventuale, solo in seguito a una specifica richiesta in tal senso da parte dell'indagato, cui deve essere comunicato l'«avviso della conclusione delle indagini preliminari» (art. 415-bis, codice di procedura penale, introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 479 del 1999);

che, in connessione con la anzidetta diversa configurazione dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è stata correlativamente posta una nuova e diversa disciplina circa la nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione dell'avviso e dell'eventuale invito a presentarsi (v. gli artt. 416, comma 1, e 552, comma 2 - quest'ultimo «sostitutivo» dell'art. 555 previgente codice - di procedura penale, quali modificati dagli artt. 17, comma 3, e 44 della legge n. 479 del 1999);

che, stante il complessivo mutamento del quadro normativo assunto dai rimettenti a oggetto o comunque a premessa delle censure di incostituzionalità, occorre restituire gli atti agli stessi giudici, a essi spettando di valutare se, a seguito delle modifiche intervenute nella disciplina processuale in esame, le questioni sollevate siano, nei giudizi principali, tuttora rilevanti nei termini in cui sono state proposte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici,

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina e al Tribunale di Vibo Valentia - sezione distaccata di Tropea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

N. 271

Sentenza del 6-12 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tribunali militari - Giurisdizione in tempo di pace - Limiti costituzionali - Riferibilità della giurisdizione militare ai soli reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

– Costituzione, art. 103.

Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Attribuzione alla cognizione del giudice ordinario - Lamentata deroga, priva di giustificazione, alla giurisdizione del giudice militare, con disparità di trattamento rispetto al reato di mancanza alla chiamata e lesione del principio del giudice naturale - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.

– Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3.

– Costituzione, artt. 3 e 103, terzo comma, 25, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Cesare MIRABELLI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) promossi con diciannove ordinanze emesse il 12 ottobre 1998 (n. 3 ordinanze) dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, il 7 ottobre 1998 (n. 10 ordinanze) dal tribunale militare di Padova, il 18 febbraio, l'8 marzo (n. 2 ordinanze), l'11 febbraio, l'8 marzo e l'11 febbraio 1999 dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, rispettivamente iscritte ai nn. 8, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 84, 85, 99, 306, 307, 308, 311, 312 e 313 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 4, 9 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1.1 — Con nove ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 8, 9, 10, 306, 307, 308, 311, 312 e 313 del 1999) — emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di diversi imputati del reato di rifiuto del servizio militare di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) — la Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), «nella parte in cui sottrae alla giurisdizione militare la cognizione del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza».

Il remittente premette che la disposizione censurata ha attribuito alla autorità giudiziaria ordinaria la competenza a giudicare il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, e che, non avendo la legge n. 230 del 1998 dettato alcuna disciplina transitoria, in virtù del principio generale *tempus regit actum* egli sarebbe tenuto a trasmettere gli atti al pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio militare.

In tutte le ordinanze si ricorda che la giurisprudenza costituzionale avrebbe chiarito che la giurisdizione militare, contemplata dall'art. 103, terzo comma, della Costituzione, concerne soltanto i reati militari commessi da militari in servizio attivo o considerati tali, è circoscritta entro rigorosi confini soggettivi ed oggettivi e non ha carattere assoluto ed indeclinabile, potendo essere derogata da una legge ordinaria che risulti preordinata alla tutela di preminenti beni, interessi e valori. Conseguentemente, ad avviso del giudice *a quo* in riferimento ai reati militari commessi da militari in servizio attivo (o considerati tali) la giurisdizione militare dovrebbe essere ritenuta non soltanto «giurisdizione normale» ma anche «giurisdizione di carattere costituzionale».

Il remittente rileva che i soggetti chiamati a presentarsi alle armi sono militari in servizio attivo dal momento stabilito per la loro presentazione fino al giorno in cui vengono inviati in congedo illimitato, e che il reato di rifiuto del servizio militare ha natura di reato militare, offendendo un interesse fondamentale delle Forze armate dello Stato, e cioè quello alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva. A suo avviso, anzi, la nuova normativa, rendendo possibile il rifiuto anche dopo la assunzione del servizio, avrebbe accentuato i connotati di militarità della fattispecie incriminatrice, divenuta una semplice variante applicativa non solo del reato di mancanza alla chiamata ma anche di quello di diserzione.

Secondo la Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, il legislatore del 1998 avrebbe conservato inalterata la struttura del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, che continuerebbe a profilarsi come un illecito che si commette a prescindere dalla verosimiglianza ed autenticità delle ragioni della obiezione e che non tollera in alcun modo disamine intese ad accertarne la eventuale natura strumentale e pretestuosa. Conseguentemente, poiché il reato di rifiuto previsto dalla nuova legge non coinvolgerebbe beni ed interessi di preminente valore, suscettibili di tutela mediante una deroga alla giurisdizione militare, la disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 14, comma 3, della legge n. 230 del 1998 violerebbe altresì l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato di mancanza alla chiamata, che, pur avendo «identità sostanziale» e pur offendendo lo stesso interesse, è rimasto, invece, assoggettato alla giurisdizione militare.

1.2 — In uno dei nove giudizi così promossi (R.O. n. 312 del 1999) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura, premesso che nel nostro ordinamento, caratterizzato dalla centralità della giurisdizione ordinaria, vengono riservati alla giurisdizione dei tribunali militari soltanto i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in servizio attivo, osserva che l'art. 103, terzo comma, della Costituzione prevederebbe un criterio selettivo «nel senso che esso nel passaggio dalla giurisdizione militare a quella ordinaria consente, in presenza di valide ragioni, di far passare qualcosa di più di quel che può transitare in senso opposto, e cioè dalla giurisdizione ordinaria a quella militare».

La difesa dello Stato rileva che l'art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998 punisce chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza, e contesta la premessa del remittente, in base alla quale il soggetto attivo della previsione incriminatrice dovrebbe, a seguito della precettazione (insita nella chiamata alle armi), essere considerato già appartenente alle Forze armate.

Infatti, ad avviso dell'Avvocatura, la nuova configurazione dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo, intimamente connesso all'esercizio delle libertà individuali, introdotta dalla legge n. 230 del 1998, non potrebbe non influire sugli effetti della precettazione, che verrebbero «neutralizzati» quando l'obietto abbia manifestato esplicitamente la sua non accettazione dell'arruolamento, sicché egli, avendo esercitato un suo diritto di libertà, non potrebbe più essere considerato «appartenente alle Forze armate».

Pertanto, conclude l'Avvocatura, non solo non sussisterebbe, a stretto rigore, il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 103, terzo comma, della Costituzione ai fini del radicamento della giurisdizione militare, ma soprattutto non sarebbe costituzionalmente illegittimo «fare transitare i relativi reati dalla giurisdizione militare a quella ordinaria».

2.1 — Questione analoga è stata sollevata dal tribunale militare di Padova con dieci ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 84, 85 e 99 del 1999), emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di diversi imputati del reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, per avere rifiutato, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo imprescindibili motivi di coscienza.

Anche per il tribunale militare di Padova l'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nella parte in cui «senza plausibili ragioni» sottrae alla giurisdizione militare e attribuisce al giudice ordinario la cognizione del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, contrasterebbe con gli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione.

Le argomentazioni del remittente in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione non sono dissimili da quelle svolte nelle ordinanze di cui si è fatto cenno in precedenza.

In particolare, il tribunale militare di Padova premette che anche la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998 configurerebbe «un'ipotesi di reato militare che può essere commesso solo da soggetto appartenente alle Forze armate», e ritiene che la diversità di disciplina prevista per questo reato (la cui cognizione è attribuita al giudice ordinario) rispetto a quella stabilita per altri reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, e specificamente per il reato di mancanza alla chiamata (tuttora devoluti al giudice militare), violerebbe l'art. 3 della Costituzione, poiché non sarebbe ragionevole il diverso trattamento riservato agli obiettori di coscienza, essendo sia gli uni che gli altri reati militari commessi da militari in servizio.

La disposizione censurata sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, in quanto non sussisterebbero plausibili ragioni per derogare alla regola, risultante da entrambi i parametri invocati, che individua nei tribunali militari il giudice naturalmente preposto a conoscere di reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

2.2 — Nei giudizi relativi alle ordinanze di remissione nn. 84, 85 e 99 del 1999 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ribadendo le argomentazioni espresse nell'atto di intervento depositato nel giudizio relativo alla questione sollevata dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona (R.O. n. 312 del 1999), e concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Considerato in diritto

1. — Diciannove ordinanze di analogo contenuto (nove provenienti dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, e dieci dal tribunale militare di Padova) hanno sottoposto a questa Corte, in riferimento agli artt. 3, 25 e 103 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario la cognizione del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza.

Le argomentazioni svolte dai remittenti sono tra loro non dissimili. Poiché il reato di rifiuto del servizio militare, anche se per motivi di coscienza, sarebbe reato militare commesso da soggetto appartenente alle Forze armate, l'averne il legislatore sottratto la cognizione al giudice militare comporterebbe violazione dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, in base al quale tutti i reati di questo tipo, quando non siano ravvisabili, come non lo sarebbero nella specie, esigenze di tutela di preminenti interessi che potrebbero giustificare una deroga, dovrebbero essere devoluti alla giurisdizione militare.

Entrambi i remittenti denunciano altresì la violazione dell'art. 3 della Costituzione sulla premessa che nei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza ed in quelli di mancanza alla chiamata medesimo sarebbe il bene protetto e identica la condotta, sicché l'averne attribuito la cognizione dei primi al giudice ordinario e quella dei secondi al giudice militare si risolverebbe in una disparità di trattamento priva di qualsiasi fondamento giustificativo.

Secondo il tribunale militare di Padova sarebbe inoltre violato l'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiché per i reati in questione i tribunali militari sarebbero da considerare giudice naturale.

Poiché tutte le ordinanze pongono analoghe questioni, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — La questione non è fondata.

È orientamento consolidato nella giurisprudenza costituzionale che l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, nel consentire una giurisdizione dei tribunali militari anche in tempo di pace, non pone, in loro favore, una competenza inderogabile in confronto del giudice ordinario, poiché è invece quest'ultima che, diversamente da quanto ritengono i remittenti, deve essere considerata, per il tempo di pace, la giurisdizione «normale».

Alla definizione dei rispettivi ambiti delle due giurisdizioni, e del loro reciproco atteggiarsi sul piano costituzionale, questa Corte è pervenuta muovendo da una premessa interpretativa chiarificatrice. L'avverbio «soltanto», utilizzato nell'art. 103, non identifica il carattere esclusivo di una riserva, ma sta ad esprimere l'esigenza

che la giurisdizione militare in tempo di pace sia rigorosamente circoscritta entro limiti invalicabili, nel senso che essa riguarda solo i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Non vale l'inverso: la giurisdizione ordinaria, non incontrando per il tempo di pace limiti di tal genere, ben può essere preferita dal legislatore concorrendo interessi valutati come preminenti (sentenze nn. 78 del 1989 e 207 del 1987).

Ora, l'attribuzione della materia dell'obiezione di coscienza alla giurisdizione del giudice ordinario costituisce il punto d'arrivo di un itinerario segnato sia da sentenze di questa Corte, che hanno fatto valere gli insuperabili limiti costituzionali della giurisdizione militare, sia da successive scelte legislative, le quali, facendo leva sulla potenziale espansività della giurisdizione ordinaria, sono protese alla salvaguardia di beni non irragionevolmente stimati come prevalenti.

3. — Il percorso che si è concluso con l'estensione della giurisdizione ordinaria a tutta la materia dell'obiezione di coscienza prese avvio dalla sentenza n. 113 del 1986, che ebbe a dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, non più vigente, nella parte in cui, attraverso l'equiparazione «ad ogni effetto penale» degli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai cittadini che prestano servizio militare, finiva con l'assoggettare alla giurisdizione militare gli stessi obiettori, anche nell'ipotesi in cui questi, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di ammissione, avevano perduto lo *status* di militari acquisito con l'arruolamento e non potevano quindi essere più considerati «appartenenti alle Forze armate». In altre parole, si erano oltrepassati i limiti che rigorosamente circoscrivono, in tempo di pace, l'eccezionale giurisdizione dei tribunali militari.

In quella sentenza l'espansione della giurisdizione ordinaria non era peraltro completa ed istituzionalizzata, poiché veniva affermata come semplice riflesso dei limiti costituzionali della giurisdizione militare in tempo di pace; limiti che, di fronte ad obiettori ormai privi dello status di militari, non avrebbero potuto non essere ribaditi in tutta la loro coerenza.

4. — L'allargamento della giurisdizione ordinaria fino a comprendere in essa, non più singole fattispecie, ma l'intera materia dell'obiezione di coscienza è opera del legislatore, che ha proiettato sul piano della giurisdizione il principio di protezione dei diritti della coscienza, la cui configurazione unitaria era stata affermata, nell'ambito del diritto costituzionale sostanziale, da alcune pronunce successive di questa Corte e segnatamente, nella sua formulazione più compiuta e pregnante, dalla sentenza n. 43 del 1997, nella quale quel principio era stato desunto dall'univoco convergere degli artt. 2, 3, 19 e 21, primo comma, della Costituzione.

L'obiezione di coscienza nella legge n. 230 del 1998 assume rilievo non solo nelle ipotesi in cui forma oggetto di un vero e proprio diritto del cittadino a rimanere estraneo alle Forze armate, ma anche in quelle nelle quali essa è addotta a motivo del rifiuto del servizio militare da parte di chi non abbia neppure richiesto o comunque non abbia ottenuto l'ammissione al servizio civile (art. 14, comma 2). La mera allegazione di motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare, seppure non comporta di per sé alcuna legittima dismissione del già assunto *status* di militare, è valutata dal legislatore come sufficiente ad escludere la giurisdizione militare e a preferirle la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Se si considera poi che con questa legge contro il diniego di ammissione al servizio civile è dato ricorso non più al giudice amministrativo, come accadeva nella legislazione previgente, ma alla autorità giudiziaria ordinaria, alla quale è pure devoluta la competenza a disporre fino alla sentenza definitiva la sospensione dell'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile (art. 5, comma 4), risulta quanto mai evidente che la scelta del legislatore è stata quella di unificare sul piano della giurisdizione l'intero fenomeno dell'obiezione e di conferire alle manifestazioni della coscienza un unitario statuto giurisdizionale, destinato ad esercitare la propria capacità di attrazione tutte le volte in cui tali diritti vengano comunque evocati dal cittadino per resistere alla richiesta di adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare.

Questa scelta non contrasta con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione. Se è vero che questa disposizione non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace e non proibisce al legislatore di estendere la giurisdizione del giudice ordinario quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti, l'unificazione sotto la giurisdizione del giudice ordinario di tutta la materia dell'obiezione di coscienza, anche per gli aspetti che per l'innanzi erano affidati alla cognizione del giudice militare o di quello amministrativo, rientra appieno nella discrezionalità del legislatore e non può essere taciata di irragionevolezza.

5. — Una volta escluso che l'art. 14, comma 3, della legge n. 230 del 1998 contraddica ai principi che nell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, presiedono al riparto delle due giurisdizioni, ordinaria e militare, cade l'ulteriore censura, invero priva di autonomia concettuale, rivolta nelle ordinanze di remissione, contro il medesimo art. 14, sul parametro dell'art. 3 della Costituzione. La diversità di trattamento, sul piano della giurisdizione,

dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata non è priva di un fondamento giustificativo, ravvisabile, appunto, nell'esigenza di approntare uno statuto giurisdizionale unitario per il fenomeno dell'obiezione di coscienza. Né, infine, possono essere condivisi i rilievi che il tribunale militare di Padova avanza alla luce dell'art. 25, primo comma, della Costituzione: i militari che incorrono nel reato di rifiuto di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998 non vengono, dalla disposizione censurata, distolti dal loro giudice naturale. Per essi il giudice naturale, precostituito per legge, a seguito della nuova disciplina dell'obiezione di coscienza, è il giudice ordinario.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, e, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il presidente: GUIZZI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0767

N. 272

Sentenza 6-12 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Preclusione anche nell'ipotesi in cui l'imputato sia divenuto maggiorenne nelle more del giudizio - Lamentata irragionevolezza nonché asserito deterioro trattamento degli imputati minorenni, rispetto agli imputati maggiorenni al momento del fatto - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, art. 25.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promossi con due ordinanze emesse il 18 marzo 1999 dal Tribunale per i minorenni di Palermo, con ordinanza emessa il 13 aprile 1999 dal Tribunale per i minorenni di Venezia e con due ordinanze emesse il 2 dicembre 1999 e il 17 febbraio 2000 dal Tribunale per i minorenni di Salerno, iscritte ai nn. 418, 419 e 446 del registro ordinanze 1999 e ai nn. 77 e 179 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 36 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1999 e nn. 10 e 17, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel giudizio relativo alla questione sollevata con ordinanza iscritta al n. 446 del registro ordinanze del 1999, nonché gli atti di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

uditi l'avvocato Piero Longo per la parte privata costituita e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 13 aprile 1999 (n. 446 del r.o. del 1999), il Tribunale per i minorenni di Venezia, richiesto dalle parti di applicare la pena concordata ex art. 444 del codice di procedura penale, a seguito di eccezione prospettata in via subordinata dal pubblico ministero e dalla difesa, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), «nella parte in cui esclude l'applicabilità alla procedura penale minorile delle disposizioni di cui al titolo II del libro VI del cod. proc. pen. ordinario (artt. da 444 a 448 c.p.p.) nel caso in cui l'imputato sia divenuto maggiorenne e non possa godere degli altri benefici previsti nella procedura penale minorile».

Osserva in punto di rilevanza il Tribunale che l'imputato, divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, ha precedenti penali che non gli consentono di ottenere la sospensione condizionale della pena né il perdono giudiziale, per cui ha interesse ad accedere al patteggiamento.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva, in primo luogo, che il raggiungimento della maggiore età esclude che l'imputato non possieda una adeguata capacità di valutazione e decisione circa le prospettive che derivano dall'adesione al rito del patteggiamento; inoltre, che l'adozione del rito da un lato consente al giudice di valutare la congruità della pena richiesta dalle parti e la sussistenza di cause di immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., dall'altro è in linea con il perseguimento della massima celerità nei procedimenti penali minorili sottolineata dalle così dette regole di Pechino (Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, Risoluzione 40/33), approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre del 1985, e dalla Raccomandazione n. (87)20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987. Al contrario, una volta preclusa l'adozione delle misure speciali riservate al rito minorile, non potrebbe ritenersi ragionevole la scelta del legislatore che nega all'imputato, divenuto maggiorenne, di godere del trattamento previsto dall'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen., tale da favorire anche il suo reinserimento sociale.

Ne consegue, secondo il rimettente, che una simile preclusione normativa viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., stante il diverso, ingiustificato e deteriore trattamento, rispetto al normale imputato, riservato al soggetto divenuto maggiorenne che abbia commesso il reato durante la minore età.

1.1. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, in base al rilievo che, seppure sotto diversa angolazione, il giudice *a quo* ripropone in sostanza la medesima questione già dichiarata infondata con la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1995.

1.2. — Si è costituito l'imputato del giudizio *a quo* chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Secondo la parte privata, le motivazioni con cui la Corte costituzionale nella sentenza n. 135 del 1995 ha ritenuto legittimo il divieto legislativo di ricorrere all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento minorile non possono essere riferite alla situazione dedotta con la presente questione. La Corte aveva allora rilevato, richiamando anche le caratteristiche di accentuata negozialità del rito messe in evidenza dalla sentenza n. 265 del 1994, che la richiesta di applicazione della pena postula una maturità e capacità di valu-

tazione che non possono ritenersi sussistenti in un soggetto minore di età, e che l'accesso al rito speciale precluderebbe all'imputato di usufruire di quelle misure proprie del processo penale minorile (quali il perdono giudiziale, la sospensione del processo e messa alla prova, il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto), che rispondono all'esigenza primaria del recupero del minore e di una rapida fuoriuscita dal processo.

Queste considerazioni, ad avviso della parte privata, non valgono, però, quando l'imputato sia divenuto maggiorenne, e non possa, a causa dei suoi precedenti penali e delle caratteristiche del reato contestato, usufruire di alcuno degli specifici istituti di favore previsti dal processo minorile. Tale situazione determinerebbe una evidente disparità di trattamento rispetto alla condizione degli imputati giudicati con le forme del processo ordinario, priva di qualsiasi giustificazione, in quanto non collegata ad alcun beneficio per il soggetto discriminato.

La parte privata rileva inoltre che la preclusione del decreto penale di condanna, anch'esso non applicabile nel processo minorile, trova un correttivo nell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988, che consente al giudice dell'udienza preliminare, in caso di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, di ridurre la pena sino alla metà rispetto al minimo edittale, sicché la preclusione non si risolve in un danno per il minore. In relazione all'istituto del patteggiamento, invece, non è previsto alcun correttivo grazie al quale il minore possa conseguire in caso di condanna, al termine del processo, la riduzione di pena prevista da tale rito. Anche sotto il profilo del confronto con l'istituto del decreto penale di condanna, l'imputato minorenni nel frattempo divenuto maggiorenne e che non si trovi nelle condizioni di usufruire degli altri istituti di favore previsti dalla procedura penale minorile, subisce quindi un ingiustificato trattamento deteriore, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. — Con due ordinanze emesse entrambe il 18 marzo 1999 e di identico contenuto (nn. 418 e 419 del r.o. del 1999), il Tribunale per i minorenni di Palermo, richiesto dall'imputato di «essere ammesso ai benefici previsti dagli artt. 444 e s. c.p.p.», a seguito di contestuale eccezione della difesa, cui aderiva il pubblico ministero di udienza, ha sollevato la medesima questione di costituzionalità, sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle del Tribunale per i minorenni di Venezia.

In particolare, il Tribunale di Palermo osserva che con la sentenza n. 135 del 1995 la Corte costituzionale aveva dichiarato infondata la questione di costituzionalità della non applicabilità del patteggiamento al processo minorile avendo rilevato, tra l'altro, che questa scelta trovava giustificazione nel fatto che il processo minorile era caratterizzato da altre misure tipiche (perdono, sospensione del processo per messa alla prova, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, un più ampio ambito di operatività delle sanzioni sostitutive), tutte caratterizzate dall'esigenza del recupero del minore, rispetto alle quali l'ammissione al patteggiamento avrebbe potuto determinare risultati incoerenti.

Il giudice *a quo* osserva, però, che nel caso di specie da un lato l'imputato ha raggiunto nel corso del procedimento la maggiore età, e, dall'altro, non può beneficiare dei predetti istituti tipici del processo minorile, tenuto conto, tra l'altro, dei numerosi procedimenti penali pendenti e di una condanna passata in giudicato alla pena di tre anni di reclusione e lire 1.000.000 di multa.

A fronte di tale situazione, secondo il Tribunale, la preclusione legislativa al patteggiamento non può ritenersi giustificata né in base alla considerazione della mancanza nell'imputato minorenni di «una capacità di valutazione e di decisione che richiedono piena maturità e consapevolezza di scelta» (come si esprime la relazione al progetto preliminare), posto che l'imputato è nel frattempo divenuto maggiorenne, né in base al fatto che il processo minorile è connotato dalla previsione di altre misure di favore tipiche, poiché a queste l'imputato non può, in concreto, accedere.

2.1. — Nel giudizio relativo alla ordinanza n. 418 del 1999 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, in quanto già dichiarata infondata con la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1995.

3. — Infine, con due ordinanze di contenuto analogo, emesse rispettivamente il 2 dicembre 1999 (n. 77 del r.o. del 2000) e il 17 febbraio 2000 (n. 179 del r.o. del 2000), il Tribunale per i minorenni di Salerno — richiesto dagli imputati di applicare la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. — a seguito di eccezione prospettata in via subordinata dalle parti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude l'applicabilità del patteggiamento all'imputato divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.

In particolare, il giudice rimettente osserva che l'imputato, una volta divenuto maggiorenne successivamente al fatto, possiede la necessaria maturità per effettuare l'opzione del rito speciale del patteggiamento, sicché l'assoluta preclusione dettata dall'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988 determina un ingiustificato trattamento deteriore

rispetto agli imputati maggiorenni, rimanendo il minorene privato della possibilità di usufruire degli effetti favorevoli del patteggiamento, quali l'immediata definizione del procedimento e la pronuncia di una sentenza che non contiene una espressa statuizione di responsabilità.

3.1. — Nel giudizio relativo alla ordinanza iscritta al n. 77 del r.o. del 2000 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso. Anche con riferimento a questa ultima questione, l'Avvocatura generale ha concluso per la sua infondatezza, rilevando che gli istituti di particolare favore previsti dal processo penale minorile (perdono giudiziale, sospensione del processo e messa alla prova, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto), applicabili anche all'imputato maggiorenne al momento della celebrazione del processo, sono alternativi all'istituto del patteggiamento, sicché restano valide le ragioni che avevano condotto la Corte a dichiarare non fondata, con la sentenza n. 135 del 1995, questione analoga.

3.2. — Con memoria depositata il 3 maggio 2000 l'Avvocatura insiste nella richiesta di una declaratoria di infondatezza, rilevando, con riferimento alle censure sollevate anche dagli altri rimettenti, che le circostanze che il minore abbia raggiunto la maggiore età e abbia riportato precedenti condanne non costituiscono elementi di novità tali da suggerire alla Corte di modificare il giudizio già espresso sulla stessa questione con la sentenza n. 135 del 1995.

A parere dell'avvocatura, l'immaturità del minore al cospetto della scelta di chiedere l'applicazione della pena non è che una delle ragioni che hanno determinato il legislatore alla previsione del primo comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, essendo questa disposizione volta altresì a tutelare la esigenza primaria del recupero del minore, che è assicurata dagli istituti di favore tipici del processo minorile, incompatibili con l'istituto del patteggiamento e che sarebbero perciò preclusi se si ammettesse il minore, ancorché divenuto maggiorenne, a optare per la «condanna» ad una pena, sia pure patteggiata.

L'Avvocatura rileva poi che l'esistenza di precedenti penali dell'imputato minorene costituisce impedimento solamente alla concessione del perdono giudiziale (in virtù del combinato disposto degli artt. 169, comma 1, e 164 n. 1 cod. pen.), ma lascia «sostanzialmente integra la speciale struttura del processo minorile, ossia quella specialità che la norma [...] denunciata ha voluto preservare».

In conclusione, a parere dell'Avvocatura l'esclusione del patteggiamento anche per gli imputati divenuti maggiorenni nel corso del processo «si giustifica ed appare ragionevole in funzione della diversità strutturale — e dei principi ispiratori — dei due processi: quello minorile e quello ordinario».

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio di questa Corte, sollevata con cinque ordinanze di rimessione emesse da diversi tribunali per i minorenni, ha per oggetto l'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude l'operatività nel processo penale minorile dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti anche quando l'imputato sia divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.

In particolare, tre ordinanze di rimessione (r.o. nn. 418, 419 e 446 del 1999) si riferiscono alla specifica situazione di fatto di imputati che, oltre ad essere divenuti maggiorenni nel corso del giudizio, a causa dei precedenti giudiziari non potrebbero usufruire degli speciali istituti di favore per i minorenni previsti tra le forme di definizione anticipata del procedimento minorile.

Con argomentazioni sostanzialmente analoghe, tutti i tribunali rimettenti censurano, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'irragionevolezza della scelta del legislatore di precludere l'accesso all'istituto del patteggiamento all'imputato minorene che abbia raggiunto nelle more del giudizio la maggiore età e, quindi, la maturità e capacità di valutazione e di decisione in ordine alla scelta del rito, e denunciano l'ingiustificato trattamento deteriore riservato all'imputato minorene rispetto all'imputato maggiorenne al momento del fatto, in quanto il primo, anche se divenuto maggiorenne, non potrebbe mai avere accesso al patteggiamento.

Poiché tutte le ordinanze sollevano identica questione, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. — La questione non è fondata.

3. — Stando all'impostazione delle ordinanze di rimessione e ai rilievi svolti dalla parte privata costituita in giudizio, l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti configurerebbe una misura di particolare favore, la cui preclusione nel processo minorile anche nei confronti degli imputati che siano divenuti maggiorenni nel corso del giudizio determinerebbe un ingiustificato e irragionevole trattamento deteriore, censurabile a norma dell'art. 3 Cost.

Va al riguardo osservato che il c.d. patteggiamento non è sorretto dalla finalità di concedere un beneficio all'imputato, ma è piuttosto uno strumento, basato su un accordo tra accusa e difesa, volto a conseguire obiettivi di rapidità e di economia processuale: da un lato l'imputato concorda con il pubblico ministero la misura della pena, diminuita sino ad un terzo, ed ottiene altre agevolazioni premiali; dall'altro l'amministrazione della giustizia consegue il vantaggio di definire il procedimento in tempi brevi, evitando la fase del dibattimento. Si tratta quindi di un procedimento speciale che comunque si conclude con una sentenza, equiparata ad una pronuncia di condanna, che irroga una pena, anche detentiva, all'imputato, la cui disciplina e il cui ambito di applicazione rientrano nella sfera della discrezionalità del legislatore, sulla base di valutazioni dettate soprattutto da esigenze di deflazione del carico giudiziario e di speditezza processuale.

La scelta del legislatore di escludere espressamente tale istituto (e il decreto penale di condanna) dalle varie forme di definizione anticipata del procedimento previste dal Capo III del d.P.R. n. 448 del 1988 corrisponde quindi ad un ponderato bilanciamento tra le esigenze di economia processuale, che avrebbero consigliato di ammettere forme di «patteggiamento» anche nel procedimento a carico di imputati minorenni, e le peculiarità del modello di giustizia minorile adottato dall'ordinamento italiano, sorretto dalla prevalente finalità di recupero del minorenne e di tutela della sua personalità, nonché da obiettivi pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi, richiamati dal preambolo dell'art. 3 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, e dagli artt. 1 e 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 (cfr. in tale senso, tra le tante, sentenze n. 433 del 1997, nn. 135 e 125 del 1995, n. 125 del 1992, n. 206 del 1987, n. 122 del 1983).

In questa ponderazione, più che nella *ratio* della mancanza di maturità e di capacità di valutazione del minore in ordine alla scelta del rito, adombrata nella relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e richiamata dai giudici rimettenti e dalla parte privata a sostegno della illegittimità costituzionale della norma censurata in caso di raggiungimento della maggiore età, va dunque ricercata la ragione giustificatrice della soluzione adottata dal legislatore, nella quale non è dato riscontrare la violazione del parametro costituzionale evocato.

Al riguardo, giova precisare che la *ratio* della mancanza di maturità e di capacità di scelta del minorenne non è stata posta a fondamento della sentenza n. 135 del 1995, dalla quale i rimettenti traggono spunti a sostegno della fondatezza della specifica questione ora prospettata con riferimento agli imputati divenuti maggiorenni: nel dichiarare infondata analoga questione di legittimità costituzionale, allora relativa ad un imputato minorenne nel momento in cui aveva presentato richiesta di applicazione della pena e basata sulla asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto all'istituto del giudizio abbreviato, ammesso invece tra le forme di definizione anticipata del procedimento minorile, la citata sentenza ha, per quanto qui interessa, escluso profili di irragionevolezza della disciplina censurata richiamandosi alla specificità del processo penale minorile, caratterizzato dall'esigenza primaria del recupero del minore.

Così come configurato dagli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. — mediante una disciplina che consente di presentare al giudice la mera documentazione cartolare dell'accordo raggiunto tra imputato e pubblico ministero, e attribuisce al giudice stesso, previa verifica della insussistenza di cause di non punibilità *ex art.* 129 cod. proc. pen., un controllo limitato alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena, solo eventualmente integrato dalla verifica della volontarietà della richiesta o del consenso manifestato dall'imputato, affidata alla discrezionalità del giudice — l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti non può quindi essere posto sullo stesso piano delle misure di favore specificamente previste nel procedimento penale a carico di imputati minorenni, sicché risulta ulteriormente confermata l'assenza dei denunciati profili di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento anche in relazione alla posizione dell'imputato divenuto maggiorenni nel corso del giudizio.

Tale conclusione non implica, evidentemente, una pregiudiziale incompatibilità tra istituti che si richiamino alla struttura del «patteggiamento» e procedimento minorile, ben potendo il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, prevedere tra gli epiloghi anticipati del procedimento nei confronti dei minorenni una forma di accordo sulla misura della pena adeguata ai principi e alle finalità che informano l'attuale sistema della giustizia penale minorile.

4. — Nelle considerazioni sinora svolte rimane assorbito lo specifico profilo relativo alla situazione del minorenne che, a causa dei precedenti penali o dei trascorsi giudiziari, si troverebbe nell'impossibilità di usufruire dei particolari istituti di favore previsti dal Capo III del d.P.R. n. 448 del 1988: al riguardo, si deve comunque rilevare che i precedenti, penali o giudiziari, non precludono di per sé il ricorso, ove ne sussistano i presupposti, alle altre forme speciali di definizione anticipata del procedimento minorile, salvo per quanto concerne il perdono giudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali per i minorenni di Venezia, Palermo e Salerno, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0768

N. 273

Sentenza 6-12 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Liguria - Sanità - Personale del servizio sanitario regionale, in esubero - Attivazione di corsi-concorsi di riqualificazione professionale - Prospettata violazione della norma principio della legge statale che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di stato giuridico del personale sanitario - Sopravvenuta abrogazione della disposizione espressamente richiamata dalla norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Liguria riapprovata il 3 marzo 1998.
- Costituzione, art. 117 (in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 3 marzo 1998, recante «Riqualificazione del personale del servizio sanitario regionale», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 20 marzo 1998, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000, il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Carlo Pedemonte per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso in data 16 marzo 1998, regolarmente depositato e notificato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, recante «Riqualificazione del personale del servizio sanitario regionale», approvata il 30 dicembre 1997 e riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito del rinvio governativo, il 3 marzo 1998. Della legge regionale viene impugnato l'intero testo, giacché nei suoi vari articoli, che sono fra loro collegati, prevede la possibilità, per le Aziende sanitarie regionali, di attivare procedure di corso-concorso per la riqualificazione del personale di ruolo del servizio sanitario risultato in esubero a seguito dell'approvazione delle dotazioni organiche definitive, determinate ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 (Disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), con lo scopo di attribuire a tale personale, non importa se eventualmente non sanitario, una qualifica superiore, anche per un ruolo diverso da quello di appartenenza.

Il ricorrente denuncia il contrasto con l'art. 117 della Costituzione e lamenta in particolare che la legge censurata, recando una disciplina relativa allo *status* del personale sanitario, violerebbe il precetto dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario regionale), che attribuisce allo Stato la competenza a disciplinare lo stato giuridico del personale delle unità (oggi Aziende) sanitarie locali.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione Liguria, chiedendo che il ricorso sia rigettato. Osserva la resistente che nella materia sanitaria si è registrata negli ultimi anni una profonda evoluzione. Ricorda in proposito il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che hanno innovato lo statuto giuridico delle strutture sanitarie, ordinando la loro organizzazione intorno al principio della «aziendalizzazione» e attribuendo alle strutture che erogano assistenza sanitaria la piena responsabilità finanziaria. Ma la responsabilizzazione finanziaria, che si spinge fino alla imposizione di un vincolo di pareggio del bilancio (art. 4, comma 8, d.lgs. n. 502 del 1992), risulterebbe, secondo l'assunto della Regione, irragionevolmente incompleta se non si accompagnasse al riconoscimento di ampi poteri di organizzazione, nell'esercizio dei quali non potrebbe non essere consentito alla Regione ricollocare il personale in esubero attraverso procedure variabili, intese a garantire la più efficiente gestione delle risorse umane. Lo strumento del corso-concorso, previsto dalla legge censurata e preordinato al conseguimento di un più elevato livello di efficienza, sarebbe dunque perfettamente legittimo, accordandosi, tra l'altro, con la previsione dell'art. 36 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, che indica tale forma di selezione tra quelle dirette all'accertamento della professionalità richiesta.

3. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, nella quale, nel ribadire le conclusioni cui era pervenuta nel ricorso, circa il superamento dei limiti costituzionali da parte della legge regionale impugnata, ha altresì eccepito la cessazione della materia del contendere. Osserva la difesa erariale che, nelle more del presente giudizio, è stata approvata la legge regionale 24 marzo 2000, n. 25 (Disciplina dell'organizzazione del servizio sanitario regionale), dichiarata urgente ed entrata in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge medesima, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, avvenuta il 12 aprile 2000. Nel riordinare la materia, tale legge, con il suo art. 5, ha espressamente abrogato l'art. 30 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42, e cioè proprio la disposizione che definisce la procedura di individuazione del personale in esubero, al quale è destinato il corso-concorso di riqualificazione previsto dalla legge oggetto di censura. Da ciò l'assunto che la nuova disciplina della materia, accompagnata dalla abrogazione espressa della norma-presupposto della legge impugnata, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere.

4. — All'udienza pubblica del 6 giugno 2000, l'Avvocatura dello Stato ha insistito affinché fosse dichiarata da questa Corte la cessazione della materia del contendere.

La difesa della Regione Liguria, contestate le conclusioni dell'Avvocatura, ha ribadito le ragioni di infondatezza della questione già argomentate nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Liguria, approvata il 30 dicembre 1997 e riapprovata a maggioranza assoluta, dopo il rinvio governativo, il 3 marzo 1998.

Tale legge consente alle Aziende sanitarie della Regione di attivare procedure di corso-concorso per la riqualificazione del personale di ruolo del servizio sanitario che risulti in esubero a seguito dell'approvazione delle piante organiche definitive, determinate ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42. Tale riqualificazione è finalizzata alla attribuzione di qualifica superiore, pure per un ruolo diverso da quello di appartenenza, al personale di ruolo, anche non sanitario.

Ad avviso dell'Avvocatura la legge in questione, prevedendo la possibilità di attivare corsi-concorso di riqualificazione professionale, e dunque ponendo una disciplina attinente allo stato giuridico del personale delle Aziende sanitarie locali, avrebbe violato «la norma di principio» posta nell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa in materia di stato giuridico del personale sanitario, e mediamente l'art. 117 della Costituzione.

2. — Dopo la proposizione del ricorso è stata approvata la legge regionale 24 marzo 2000, n. 25, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria il 12 aprile 2000. L'art. 5 di tale legge ha espressamente abrogato l'art. 30 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42. È necessario precisare a tale riguardo che l'art. 1 della legge regionale oggetto della presente questione, ai fini della determinazione delle piante organiche definitive del personale, cui consegue l'individuazione del personale in esubero al quale sono destinate le censurate procedure di riqualificazione, opera un espresso rinvio proprio all'art. 30, oggi non più vigente.

Per effetto della sopravvenuta abrogazione della disposizione cui rinvia l'art. 1 della legge impugnata vengono meno i motivi della controversia e non sopravvive alcun interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di questa Corte.

Non potrebbe infatti il Presidente della Giunta regionale promulgare la legge nel suo testo attuale, che comprende il rinvio all'art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994, perché in questo modo farebbe inammissibilmente rivivere una disposizione in ordine alla quale il Consiglio regionale ligure ha espresso, con la legge regionale n. 25 del 2000, una inequivoca volontà abrogativa, sicché la promulgazione si risolverebbe in una lesione delle competenze del Consiglio.

Non è neppure ipotizzabile che alla promulgazione possa procedersi solo *pro parte* con espunzione dal testo della legge del richiamo all'abrogato art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994, essendo il Presidente della Regione Liguria privo del potere di promulgazione parziale.

La cessazione della materia del contendere deriva dunque dalla intervenuta abrogazione dell'art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994, cui rinvia l'art. 1 della legge regionale impugnata, poiché con tale abrogazione è resa inoperante la legge medesima, la quale non ha mai ha prodotto effetti, né mai potrà produrli in futuro, essendo costituzionalmente preclusa la promulgazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

N. 274

Ordinanza 6-12 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Condono previdenziale - Azione di ripetizione dell'indebito - Preclusione, in conformità dell'interpretazione affermata dalla Corte di cassazione - Lamentata, indebita, equiparazione del condono previdenziale a quello tributario, nonché disparità di trattamento tra le parti del rapporto, a vantaggio dell'ente previdenziale, e imposizione di prestazioni non previste dalla legge, con violazione inoltre del diritto di azione e difesa - Sopravvenuta nuova disciplina, con mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1993, n. 63), art. 4, commi 1, 2, 3 e 4; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 18, commi 1, 2, 3 e 4; d.l. 23 ottobre 1996, n. 538 (non convertito), art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24, 38, 53 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63 (Conversione urgente, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), e dell'articolo 18, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538 (Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali), promossi con ordinanze emesse il 26 novembre 1998 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile INPS contro Scuola Edile Bresciana, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1999, e il 23 ottobre 1998 dal pretore di Treviso nei procedimenti civili riuniti SOGEDIN S.p.A. contro INPS ed altro, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione della Scuola Edile Bresciana, della SOGEDIN S.p.A. e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Mattia Persiani per la Scuola Edile Bresciana e la SOGEDIN S.p.A., Fabio Fonzo e Antonino Sgroi per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con l'ordinanza n. 7 del 1999 il tribunale di Brescia — nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza con cui il pretore di Brescia aveva rigettato la domanda proposta dalla Scuola Edile Bresciana contro l'INPS, per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito contributivo vantato dall'Istituto e la sua condanna alla restituzione della somma nel frattempo corrisposta a titolo di condono previdenziale — ha sollevato questione di costituzionalità delle disposizioni alla stregua delle quali era stato eseguito il condono, cioè dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), convertito in legge 17 marzo 1993 n. 63 (Conversione urgente, con modifi-

cazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), nonché dell'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 38 e 53 della Costituzione;

che nel giudizio *a quo* l'INPS aveva eccepito che la clausola di riserva apposta alla richiesta di condono doveva reputarsi priva di effetti;

che il rimettente, preso atto che — in conformità ad un recente orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione — la suddetta eccezione dovrebbe reputarsi fondata e che al condono dovrebbe attribuirsi valore preclusivo dell'azione di ripetizione dell'indebitato, ha ritenuto che la norma in questione, così interpretata, non sia conforme ai suddetti parametri costituzionali;

che in particolare l'art. 3 della Costituzione sarebbe violato in quanto quell'interpretazione equiparerebbe il trattamento del condono previdenziale e di quello tributario, nonostante la diversità di effetti fra i due tipi;

che gli artt. 3 e 24 della Costituzione sarebbero violati per la lesione del diritto d'azione e per la disparità di trattamento fra le parti del rapporto, potendo l'ente previdenziale pretendere in giudizio, pur dopo il condono, un credito maggiore di quello soddisfatto con il condono;

che ancora il combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione sarebbe leso per la discriminazione fra chi agisca in ripetizione di indebitato dopo aver pagato nei modi ordinari e chi agisca invece dopo avere pagato con il condono;

che l'art. 38 della Costituzione sarebbe violato in quanto l'irripetibilità di somme versate — in esecuzione di condono — per contribuzioni effettivamente non dovute determinerebbe un'indebita erogazione di prestazioni previdenziali;

che l'art. 23 della Costituzione sarebbe violato perché la situazione ora descritta si risolverebbe nell'imposizione di una prestazione non prevista dalla legge;

che con l'ordinanza n. 55 del 1999 il pretore di Treviso — in una controversia di opposizione a decreto ingiuntivo per omissioni contributive, nella quale l'INPS, al fine di ottenere sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, invocava l'avvenuta esecuzione di un condono previdenziale rateale da parte dell'opponente s.p.a. Sogedin — ha sollevato questione di costituzionalità della disposizione in applicazione della quale era avvenuto il condono, cioè dell'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538 (Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali) — decaduto per mancata conversione, ma riguardo al quale gli atti compiuti e gli effetti prodottisi sotto la sua vigenza sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 233, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) — per contrasto con gli artt. 23, 24, 38 e 97 Cost., nel presupposto che la norma impugnata — in base al suddetto orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione circa l'esclusione della validità della clausola di riserva — comportasse la conseguenza invocata dall'INPS;

che il rimettente ravvisa violazione del diritto di difesa nella circostanza che l'ente previdenziale, pur avendo il dovere di verificare l'effettiva debenza dei contributi, si trova pur sempre in posizione di contenzioso con il contribuente che esegue il condono; mentre il secondo comma dell'art. 38 della Costituzione sarebbe leso, in quanto la combinazione fra l'impossibilità per il soggetto che provvede al condono di esercitare successivamente un'azione di ripetizione di indebitato e la possibilità che l'ente accetti il condono anche per contributi previdenziali non dovuti si risolverebbe nella attribuzione all'ente previdenziale del potere di accreditare e addebitare contributi previdenziali non dovuti in contrasto con la indisponibilità degli stessi;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sollecitando la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* per la sopravvenienza dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ed eccependo in subordine l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione;

che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 7 del 1999 si sono costituite entrambe le parti private;

che la Scuola Edile Bresciana ha chiesto che gli atti siano restituiti al giudice rimettente, essendo sopravvenuta una nuova norma applicabile al giudizio *a quo* mentre in via preliminare — rilevato che tale norma ammette la validità delle clausole di riserva e la ripetibilità delle somme pagate indebitamente, ma dispone che su di esse non sono dovuti interessi — ne ha sostenuto l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la corresponsione di interessi per una determinata categoria di creditori degli enti previdenziali, sollecitando questa Corte a sollevare d'ufficio la questione;

che nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza la Scuola Edile Bresciana ha sollecitato in alternativa il trasferimento della questione sull'art. 81, comma 9, della legge n. 448 del 1998, richiamandosi alla sentenza n. 84 del 1996 di questa Corte;

che, invece, l'INPS nella sua memoria ha chiesto che gli atti siano restituiti al giudice *a quo*;

che la Sogedin s.p.a., parte del giudizio di cui all'ordinanza n. 55 del 1999, ha sollecitato anch'essa la restituzione degli atti per *jus superveniens* ma in via preliminare, assumendo che la nuova norma sarebbe incostituzionale in quanto esclude gli interessi sull'indebito verificatosi per effetto del condono per contribuzione non dovuta, ha chiesto che questa Corte trasferisca su di essa la questione, sostenendo che la norma denunciata dal rimettente (che escludeva la ripetizione dell'indebito pur in presenza della clausola di riserva) sarebbe in realtà venuta meno solo in parte, residuando l'effetto dell'esclusione degli interessi;

che, per il caso che non si reputasse possibile il trasferimento, la stessa Sogedin ha sollecitato questa Corte a sollevare d'ufficio la questione onde poterla esaminare in altro ed apposito giudizio per violazione, da parte dell'art. 81, comma 9, del principio di eguaglianza, in quanto esclude totalmente l'applicazione degli interessi nei confronti di una determinata categoria di creditori;

che si è pure costituito l'INPS insistendo per la restituzione degli atti ed in subordine per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

che con memoria depositata nell'imminenza della pubblica udienza l'INPS ha contestato sia i presupposti per l'autorimessione sia la fondatezza del dubbio di costituzionalità sul nono comma dell'art. 81 citato.

Considerato che le questioni poste dalle ordinanze in epigrafe pur concernendo normative fra loro diverse, sono palesemente connesse, onde i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze, è entrato in vigore l'art. 81, comma 9, della legge n. 448 del 1998, secondo cui le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il riconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dei precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito ed ha altresì stabilito che «per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi»;

che in forza della suddetta disposizione — la quale, riferendosi ai «precedenti provvedimenti» vale a comprendere anche ipotesi di condono effettuato ai sensi delle disposizioni denunciate dai rimettenti — il quadro normativo potenzialmente idoneo a disciplinare il giudizio a quo è obiettivamente mutato;

che, in assenza di specifiche norme di diritto transitorio, si pone il problema dell'immediata applicabilità dell'indicata innovazione legislativa nei giudizi in corso;

che compete ai giudici rimettenti valutare se detta applicabilità sussista (e quali siano, in caso positivo, le sue conseguenze sui giudizi *a quibus*), oppure se tali giudizi continuino ad essere disciplinati dalla normativa precedente, come interpretata dal giudice di legittimità nella pronuncia che gli stessi rimettenti hanno citato;

che, inoltre, compete ai giudici rimettenti, una volta risolto positivamente il problema dell'applicabilità della norma ai giudizi pendenti, chiarire quale sia il significato dell'espressione clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale;

che conseguentemente — essendo il suddetto *jus superveniens* atto ad incidere sulla valutazione di rilevanza della questione, che compete ai giudici rimettenti — si impone, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti ai medesimi, perché riesaminino la persistenza della rilevanza alla luce della norma sopravvenuta;

che la preliminare necessità di tale riesame preclude l'esame delle richieste delle parti private per l'autorimessione della questione di costituzionalità sulla norma sopravvenuta, nella parte in cui esclude che siano dovuti interessi, ovvero per il trasferimento su di essa della questione di costituzionalità, indipendentemente da ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'una o per l'altro e sulla correttezza dell'assunta presenza nella disposizione in esame di due norme diverse, l'una negante la ripetibilità del capitale e l'altra quella degli interessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0770

N. 275

Ordinanza 6-12 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Avviso di accertamento - Termine per la proposizione del ricorso alla Commissione provinciale - Mancata previsione della sospensione della prescrizione nell'ipotesi di oggettivo impedimento del ricorrente - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 2964 e 2942, in relazione all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2964 e 2942 del codice civile, in relazione all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia sui ricorsi riuniti proposti da Trombetta Antonia Rosa contro Ufficio IVA di Foggia, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione tributaria provinciale di Foggia, nel corso di un giudizio instaurato da Antonia Rosa Trombetta contro l'Ufficio provinciale IVA di Foggia, avente ad oggetto l'annullamento di una cartella esattoriale emessa in relazione ad un avviso di accertamento per IVA e di un processo verbale di contestazione e del relativo avviso di accertamento sempre per IVA, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, degli articoli 2964 e 2942 del codice civile, in relazione all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che il giudice *a quo* riferisce che sulla base della documentazione medica prodotta dalla ricorrente emergerebbe che la stessa all'epoca in cui ricevette l'avviso di accertamento e per tutta la durata del termine prescritto per l'impugnazione a pena di decadenza si sarebbe trovata nella oggettiva impossibilità fisica e psichica di gestire i propri interessi, e quindi di adire tempestivamente la commissione tributaria al fine di far valere le proprie ragioni, così come esposte nel ricorso oggetto di controversia;

che, sulla base di tali premesse, il giudice rimettente osserva che l'art. 2964 cod. civ. non prevede l'applicabilità alla decadenza delle norme dettate in punto di interruzione e di sospensione della prescrizione, per poi aggiungere che nella disciplina della sospensione della prescrizione, di cui agli articoli 2941 e seguenti cod. civ., non è prevista espressamente l'ipotesi dell'impedimento oggettivo in cui si sarebbe venuta a trovare la ricorrente;

che pertanto, secondo il rimettente, si configurerebbe l'illegittimità costituzionale «per contrasto con l'art. 24 della Costituzione» degli artt. 2964 e 2942 cod. civ.; quanto al primo nella parte in cui non prevede l'applicabilità alla decadenza della disciplina della sospensione della prescrizione e quanto al secondo nella parte in cui non comprende fra le ipotesi di sospensione «per la condizione del titolare, quella dell'impedimento oggettivo protrattosi per tutta la durata del termine prescritto per il compimento dell'atto processuale»;

che la questione di costituzionalità sarebbe rilevante, in quanto dalla sua soluzione dipenderebbe la possibilità di reputare tempestivamente proposto il ricorso introduttivo della controversia, in relazione all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Considerato che il giudice *a quo* pur avendo indicato come parametro costituzionale della proposta questione di costituzionalità l'art. 24 della Costituzione, ha ommesso qualsiasi indicazione delle ragioni per le quali tale norma costituzionale sarebbe violata dalla disciplina delle norme denunciate;

che, in conseguenza, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la questione dev'essere ritenuta manifestamente inammissibile, dal momento che compete al giudice rimettente indicare e motivare nell'ordinanza di rimessione le ragioni per le quali il parametro costituzionale invocato sarebbe violato (cfr. da ultimo le ordinanze nn. 166 e 173 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2964 e 2942 del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

N. 276

Sentenza 6-13 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione - Obbligatorietà quale condizione di procedibilità - Lamentato eccesso di delega, nonché asseriti ostacoli allo svolgimento della giurisdizione e ritardi limitanti inutilmente il diritto di azione - Insussistenza delle doglianze e ragionevolezza della disciplina - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 410, 410-*bis* e 412-*bis*, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
- Cost., artt. 24 e 76 (in relazione all'art. 11, comma 44, lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione - Indicazione nella domanda dei termini della controversia - Ritenuta necessità di tale indicazione solo per le controversie di lavoro con la pubblica amministrazione e non anche per quelle di lavoro privato - Omessa verifica da parte del giudice *a quo* della possibilità di diversa interpretazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 410, 410-*bis* e 412-*bis*, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione - Ritenuta inapplicabilità del patrocinio a spese dello Stato - Conseguente possibile rinuncia alla giurisdizione da parte del lavoratore aspirante al beneficio - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 410, 410-*bis* e 412-*bis*, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Lavoro (controversie in materia di) - Procedimento monitorio - Mancata inclusione nell'elenco dei provvedimenti sottratti al tentativo obbligatorio di conciliazione - Presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 412-*bis*, ultimo comma, introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-*bis* e 412-*bis* del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli articoli 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), promossi con ordinanze emesse il 7 luglio 1999 dal Tribunale di Parma, il

25 novembre 1998 dal pretore di Lecce, il 22 febbraio 1999 dal pretore di Brescia ed il 15 giugno 1999 dal Tribunale di Campobasso, rispettivamente iscritte ai nn. 619, 108, 239 e 494 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 45, 10, 18 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Cattani Barbara nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 e nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avv. Luciano Petronio per Barbara Cattani e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con l'ordinanza n. 619 del 1999 il Tribunale di Parma, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, adito da Barbara Cattani contro la S.p.a. Metro Self Service all'ingrosso di Parma, per ottenerne la condanna al pagamento di somme in base ad un rapporto di lavoro subordinato — premesso che la resistente costituendosi aveva eccepito l'improcedibilità della domanda, per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, e che la ricorrente aveva replicato deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme ad esso relative — ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli articoli 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), per contrasto con l'art. 76, con l'art. 24 e con l'art. 3 della Costituzione.

1.1. — L'art. 76 della Costituzione sarebbe stato violato, in quanto il legislatore delegato, nel rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione — in precedenza facoltativo — per le controversie di lavoro *ex art.* 409 del codice di procedura civile, avrebbe ecceduto i limiti dell'art. 11, comma 4, lettera g) della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). La formulazione di tale norma non recherebbe, infatti, alcuna traccia di un'autorizzazione a prevedere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione e pertanto il legislatore delegato avrebbe potuto stabilire solo nuove modalità dell'espletamento del tentativo stesso, ma non conferirgli discrezionalmente l'obbligatorietà, creando così una nuova ipotesi di cosiddetta «giurisdizione condizionata». Infatti, l'autorizzazione all'introduzione dell'obbligatorietà non sarebbe stata desumibile dal riferimento della delega alle «misure processuali e organizzative ... atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso» sia perché le procedure di conciliazione e arbitrato stragiudiziali non potrebbero ricomprendersi né fra le une né fra le altre misure, sia perché le due enunciazioni si collocherebbero «su piani differenziati» sia perché, sul piano statistico, non sarebbe dimostrato che le dette procedure siano veramente atte a prevenire il sovraccarico del contenzioso e a svolgere effetti deflattivi.

1.2. — Secondo il rimettente l'art. 24 della Costituzione sarebbe violato, in quanto l'esperienza avrebbe dimostrato che il filtro della domanda giudiziale rappresentato dal tentativo di conciliazione costituirebbe un ostacolo inutile allo svolgimento della giurisdizione, perché così com'è concepito ritarderebbe il promovimento dell'azione e farebbe sorgere questioni processuali superflue e contrarie alla finalità perseguita (che il rimettente esemplifica facendo riferimento all'improcedibilità della domanda per il mancato tentativo e all'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini stabiliti), con la conseguenza che il condizionamento all'azione sarebbe in contrasto con il suddetto parametro costituzionale, non potendo il fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie, giustificare la privazione della possibilità di esercizio dell'azione giudiziaria e della immediatezza dei suoi effetti.

1.3. — L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato in quanto il legislatore delegato non ha previsto che la richiesta del tentativo di conciliazione debba contenere l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, come invece ha disposto il terzo comma dell'art. 69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) — nel testo modificato dal d.lgs. n. 80 e dal d.lgs. n. 387 del 1998 — per l'analogo

tentativo nelle controversie relative al pubblico impiego privatizzato. Non essendo in grado il collegio di conciliazione di conoscere gli estremi della domanda, il tentativo costituirebbe un adempimento inutile ed una pura formalità, «quasi una *fictio* priva di qualsiasi ragionevolezza», salvo che l'accordo sia stato raggiunto (ma raramente, come l'esperienza insegnerebbe) anteriormente «nella tranquillità degli studi legali». Ne deriverebbe un inutile aggravio di spese per il lavoratore, «il quale, non potendo fruire del patrocinio a carico dello Stato (perché non previsto nella fase stragiudiziale) potrebbe essere indotto a rinunciare alla tutela giurisdizionale del proprio diritto», con la conseguenza che sarebbe favorita la fuga dalla giustizia dei non abbienti e, perciò, vulnerati non solo l'art. 3, ma anche — nuovamente — l'art. 24 della Costituzione.

1.4. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nel giudizio, sostenendo che la questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile e comunque infondata.

La parte privata Cattani si è costituita, aderendo al contenuto dell'ordinanza di rimessione, ed in prossimità dell'udienza ha depositato una memoria.

2. — Con l'ordinanza n. 108 il pretore di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, in un giudizio di opposizione proposto dall'EINAP di Puglia contro il decreto ingiuntivo ottenuto in via esecutiva da Giovanni Rusponi, per crediti di lavoro dipendente — premesso che l'opponente aveva eccepito l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione — sull'assunto che, secondo l'opinione dottrinale più convincente, anche il ricorso per decreto ingiuntivo dovrebbe essere preceduto dal tentativo, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con argomentazioni non dissimili dall'ordinanza n. 619 del 1999, la questione di legittimità costituzionale dei già citati artt. 410, 412 e 412-*bis* codice di procedura civile soltanto in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto all'art. 11, comma 4, lett. g), della legge n. 59 del 1997.

2.1.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nel giudizio, sostenendo che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile e comunque infondata.

3. — L'ordinanza n. 239 è stata pronunciata dal pretore di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio di opposizione proposto dalla S.r.l. Limolivo contro il decreto ingiuntivo ottenuto da Barbara Fabbri per crediti di lavoro dipendente.

Il pretore — premesso che il ricorso per decreto ingiuntivo non era stato preceduto dal previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e che, malgrado avesse concesso il decreto perché convinto dell'inapplicabilità delle norme sul tentativo al procedimento monitorio, si era poi convinto della tesi contraria, che imporrebbe la dichiarazione di improcedibilità della domanda — ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 412-*bis* ultimo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui — per effetto dell'inciso «d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III» — non includerebbe il decreto ingiuntivo fra i procedimenti che non debbono essere preceduti dall'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

3.1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nel giudizio, sostenendo — sull'implicita premessa dell'applicabilità delle norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione al procedimento monitorio — l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

4. — L'ordinanza n. 494 è stata pronunciata dal Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio di opposizione proposto dalla S.n.c. Edicol Chimica contro il decreto ingiuntivo ottenuto da Sergio Antonilli per crediti di lavoro dipendente.

Premesso che alla prima udienza l'opponente aveva eccepito che il ricorso per decreto ingiuntivo non era stato preceduto dal previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; che l'opposto aveva replicato sostenendo l'inapplicabilità al procedimento monitorio delle norme sul tentativo stesso; e che ai sensi dell'art. 412-*bis* del codice di procedura civile avrebbe dovuto essere pronunciata l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, il giudice a quo ha ritenuto d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la stessa questione di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza n. 239 del 1999, dando atto anch'esso di avere mutato opinione circa l'applicabilità del tentativo al procedimento monitorio, dapprima esclusa all'atto della emissione del decreto ingiuntivo.

Secondo il rimettente la norma impugnata — non includendo il decreto ingiuntivo fra i provvedimenti la cui emissione non è impedita dal mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione — porrebbe per il lavoratore subordinato una disciplina ingiustificatamente differenziata rispetto a quella del libero professionista, ed inoltre frustrerebbe il carattere cautelare della tutela monitoria, così violando gli art. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione.

4.1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nel giudizio, e — premesso che sul tema dell'applicabilità delle norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione al procedimento monitorio non si è ancora formato un univoco orientamento giurisprudenziale e che, pertanto, la questione di costituzionalità avrebbe dovuto essere sollevata solo dopo la sua formazione — ha affermato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1. — I giudizi promossi con le ordinanze sopra indicate, ponendo questioni di legittimità costituzionale identiche o connesse, possono essere riuniti.

2. — Le ordinanze n. 619 e 108 propongono la questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto all'art. 11, comma 4, lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La questione viene sollevata sotto il profilo che — non prevedendo la delega l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione — il Governo non avrebbe potuto conferire all'istituto tale carattere e collegare al mancato esperimento la conseguenza dell'improcedibilità.

2.1. — La questione non è fondata.

Secondo i criteri fissati da questa Corte (sentenza n. 15 del 1999; ed anche sentenze nn. 126 e 163 del 2000), l'esame della legge di delega — al fine di valutare la conformità ad essa della normativa delegata — deve essere condotto procedendo anzitutto all'interpretazione delle norme della legge di delegazione che determinano i principi e i criteri direttivi, da ricostruire tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega. Successivamente si procede all'interpretazione delle disposizioni emanate in attuazione della delega, tenendo presente che i principi stabiliti dal legislatore delegante costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme delegate, ma anche un criterio per la loro interpretazione, in quanto esse vanno lette, finché possibile, nel significato compatibile con i principi della legge di delega.

2.2. — Sulla base di questi criteri, va considerato che la legge delega n. 59 del 1997 è parte di un ampio disegno di riforma della pubblica amministrazione, con importanti ricadute sul riparto della giurisdizione fra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo. Tale disegno ha preso le mosse con la delega conferita al Governo dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), a seguito della quale venne emanato il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Successivamente la legge n. 59 del 1997 ha previsto — all'art. 11, quarto comma — l'emanazione da parte del Governo di ulteriori disposizioni integrative e correttive del citato decreto n. 29 del 1993, nel rispetto dei principi contenuti negli artt. 97 e 98 della Costituzione, dei criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge n. 421 del 1992, nonché di altri principi e criteri analiticamente indicati.

Fra questi ultimi l'articolo 11, quarto comma, alla lettera g) contemplava la devoluzione al giudice ordinario, entro il 30 giugno 1998, delle controversie relative ai rapporti di lavoro «privatizzati» dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; la previsione di misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, nonché di «procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato»; e infine la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie concernenti diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici.

Questa nuova delega è stata eseguita con il d.lgs. n. 80 del 1998, di cui rilevano — nella specie — gli artt. 36, 37 e 39, che hanno modificato o introdotto *ex novo* gli artt. 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, poi modificati dall'art. 19 del d.lgs. n. 387 del 1998.

2.3. — Nel quadro della complessa riforma così delineata, il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria delle controversie sul rapporto di impiego «privatizzato» con le pubbliche amministrazioni costituisce l'occasione e la giustificazione dell'apprestamento del complesso di misure prima ricordate. In particolare, la messa a punto di strumenti idonei ad agevolare la composizione stragiudiziale delle controversie, per limitare il ricorso al giudice ordinario alle sole ipotesi di inutile sperimentazione del tentativo di conciliazione, appare un momento essenziale per la riuscita della riforma, in vista del sovraccarico che quel giudice era destinato a subire.

2.4. — Il criterio direttivo della legge di delegazione espresso dalla suddetta lettera g) implica anzitutto che l'affidamento al legislatore delegato della messa a punto di «procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato» riguardi anche le controversie sul rapporto di lavoro privato *ex art.* 409 del codice di procedura civile.

In via di interpretazione sistematica se ne trae conferma dal fatto che la delega si collocò in un contesto normativo nel quale — *ex art. 69 del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo originario* — già esisteva, ancorché non ancora operativa, la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie del rapporto di pubblico impiego «privatizzato» onde il legislatore del 1997, delegando il Governo a «prevedere procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato» non avrebbe potuto dettare una previsione, palesemente superflua, relativa unicamente a tale rapporto.

L'interpretazione letterale del criterio di delega evidenza, d'altro canto, che l'elencazione degli oggetti assegnati all'esercizio del potere del legislatore delegato inizia con un espresso riferimento al carattere generale delle misure da adottarsi e la circostanza che esso sia preceduto dalla congiunzione «anche» bene evidenzia che l'oggetto della delega andava al di là dell'ambito delle controversie sul rapporto privatizzato di impiego con la pubblica amministrazione.

Anche l'interpretazione teleologica dell'espressione «misure ...processuali di carattere generale» conduce alla stessa conclusione, conforme alla finalità perseguita dal legislatore delegante di imporre al Governo l'adozione di misure atte a far fronte al sovraccarico di contenzioso del giudice ordinario.

2.5. — Così ricostruito l'oggetto della delega quanto alla previsione di «procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato» le censure al modo in cui il Governo ha eseguito questa delega, svolte dalle ordinanze n. 619 e 108 del 1999, con riferimento alla natura obbligatoria del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 410 del codice di procedura civile, si rivelano infondate.

Infatti è vero che la lettera della delega del 1997 — riferendosi a «procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato» — non menziona il predicato dell'obbligatorietà. Ma è anche vero che, quando la delega venne conferita, l'art. 410 del codice di procedura civile, nel testo allora vigente, già contemplava un tentativo facoltativo di conciliazione per le controversie *ex art. 409*, mentre l'art. 69 del decreto legislativo n. 29 del 1993 prevedeva — come si è detto — un tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie di pubblico impiego privatizzato. In siffatto contesto deve escludersi che la delega si limitasse ad attribuire al legislatore delegato il potere di regolare diversamente le mere modalità organizzative del tentativo di conciliazione esistente, senza consentire (per le controversie *ex art. 409* del codice di procedura civile) l'introduzione dell'obbligatorietà.

Del resto — considerando l'ampiezza e l'organicità della riforma concepita dalla legge di delega e l'esigenza di far fronte congruamente alla nuova situazione — deve ritenersi che «prevedere procedure stragiudiziali di conciliazione» equivalga a «istituirle» in quanto non ancora previste o comunque a modificarne la disciplina rispetto agli istituti eventualmente vigenti (*ex art. 409* del codice di procedura civile) o a quelli già disciplinati ed in attesa di entrare in vigore (*ex art. 69* del testo originario del decreto legislativo n. 29 del 1993).

L'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie *ex art. 409* del codice di procedura civile ha dunque rispettato la legge di delega.

3. — L'ordinanza n. 619 dubita poi, in termini generali, della costituzionalità dell'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie relative ai rapporti previsti dall'art. 409 del codice di procedura civile, ritenendo che le norme impugnate contrastino con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

3.1. — Quanto all'art. 24, il giudice *a quo* afferma che la normativa denunciata limiterebbe il diritto di azione, perché alla luce dell'esperienza il tentativo obbligatorio di conciliazione si rivela non un filtro alla domanda giudiziale, bensì un inutile ostacolo allo svolgimento della giurisdizione.

3.2. — La censura non è fondata.

L'asserita inefficienza dell'attuale assetto del tentativo obbligatorio di conciliazione alla luce dell'esperienza — affermata in modo apodittico dal rimettente — non potrebbe comunque valere di per sé a porre le norme che lo prevedono in contrasto con il parametro denunciato.

Se infatti è vero che l'art. 24 della Costituzione garantisce una tutela giurisdizionale «effettiva» al di là della sua proclamazione formale, è altrettanto vero che in tanto l'ineffettività del modo di tutela può risolversi nella violazione della norma costituzionale, in quanto derivi direttamente dalla legge così come formulata e strutturata e non dalle modalità, più o meno efficaci, della sua applicazione.

La valutazione degli eventuali limiti della concreta attuazione della legge compete infatti alla pubblica amministrazione, per l'apprestamento degli strumenti più idonei consentiti dalle norme vigenti, mentre spetta al legislatore l'adozione delle eventuali modifiche che l'esperienza rivelasse opportune.

3.3. — Secondo l'ordinanza citata, l'istituzione del tentativo obbligatorio di conciliazione lederebbe l'art. 24 della Costituzione anche sotto un diverso profilo e precisamente perché ritarderebbe l'esercizio dell'azione e

farebbe sorgere questioni processuali inutili e contrarie alla finalità perseguita, come quelle concernenti l'improcedibilità della domanda in difetto dell'attivazione del tentativo e l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini stabiliti, una volta rilevata l'improcedibilità.

3.4. — Anche queste censure sono infondate.

In ordine al ritardo, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che l'art. 24 della Costituzione, ladove tutela il diritto di azione, non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare «interessi generali» con le dilazioni conseguenti.

È appunto questo il caso in esame, in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione tende a soddisfare l'interesse generale sotto un duplice profilo: da un lato, evitando che l'aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico dell'apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento; dall'altro, favorendo la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo.

3.5. — La normativa denunciata è, d'altronde, modulata secondo linee che rendono intrinsecamente ragionevole il limite all'immediatezza della tutela giurisdizionale.

L'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione deve avvenire nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale esso si considera comunque esperito e cessa l'impedimento all'esercizio dell'azione (art. 410-*bis*, primo e secondo comma, in relazione all'art. 412-*bis* primo comma).

Il tempo di sessanta giorni durante il quale perdura l'impedimento è obiettivamente limitato e non irragionevole, anche considerando:

a) che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione produce sostanzialmente gli effetti della domanda giudiziale, comportando la sospensione del decorso di ogni termine di prescrizione e di decadenza, per i sessanta giorni nei quali deve avvenire l'espletamento del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, cioè per un tempo sufficiente ad instaurare la lite;

b) che il giudice adito prima dell'esperimento del tentativo, o in pendenza del termine di cui sopra, si limita a sospendere il processo ed a fissare il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo, dopo di che il processo deve essere riassunto entro centottanta giorni, pena l'estinzione (art. 412-*bis* terzo, quarto e quinto comma);

c) che, prima dell'espletamento del tentativo di conciliazione e durante il termine per il suo espletamento, la situazione sostanziale è comunque tutelabile in via cautelare, onde è posta al riparo da eventuali pregiudizi derivanti dalla durata del processo a cognizione piena (art. 412-*bis* ultimo comma).

Il complesso delle garanzie adottate dalle norme in esame le rende perciò immuni dai dubbi già suscitati dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Norme sui licenziamenti individuali), che — non prevedendo un termine per l'espletamento del tentativo — era stato da questa Corte interpretato (sentenza n. 82 del 1992) nel senso che la mera richiesta del tentativo bastasse per il soddisfacimento dell'onere.

3.6. — Quanto all'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione (art. 412-*bis*) tale sanzione, lungi dal risolversi in una questione processuale inutile, rappresenta la misura con la quale l'ordinamento assicura effettività all'osservanza dell'onere.

Dal suo canto l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione (art. 412-*bis* quinto comma) costituisce normale applicazione del principio generale che considera con sfavore l'inattività delle parti.

3.7. — Sotto nessuno degli indicati profili può, pertanto, ravvisarsi violazione dell'art. 24 della Costituzione.

4. — L'ordinanza n. 619 prospetta inoltre una violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disciplina differenziata del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie relative ai rapporti previsti dall'art. 409 del codice di procedura civile rispetto a quelle di impiego «privatizzato» con la pubblica amministrazione: nelle prime infatti l'art. 410 del codice di procedura civile non esige che la richiesta della conciliazione contenga l'esposizione sommaria dei fatti, pretesa invece per le seconde dall'art. 69-*bis* comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il giudice a *quo* non verifica la possibilità di interpretare l'art. 410, considerando implicita in esso la previsione che la richiesta del tentativo di conciliazione debba indicare i termini della controversia in modo non dissimile da quanto previsto nell'art. 69-*bis*.

Pertanto la censura è manifestamente inammissibile.

5. — Infine la stessa ordinanza n. 619 ritiene che al tentativo di conciliazione non si applichi il patrocinio a spese dello Stato, onde il lavoratore aspirante a beneficiarne potrebbe essere indotto a rinunciare alla giurisdizione, con conseguente lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La censura è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo nel giudizio a *quo* il lavoratore ricorrente giustificato l'omesso espletamento del tentativo con l'argomento di non aver potuto beneficiare del patrocinio gratuito.

6. — Le ordinanze n. 239 e 494 pongono la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 412-*bis* del codice di procedura civile, nella parte in cui — disponendo che «il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV» — non inserisce il procedimento monitorio nell'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo.

Secondo i giudici a *quibus* la norma — imponendo al creditore, prima di chiedere il decreto ingiuntivo, di promuovere siffatto tentativo — si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali citati, per l'irragionevolezza della disciplina e per gli ostacoli da essa frapposti all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.

6.1. — Anche tale questione è infondata, in quanto il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici a *quibus* non è l'unica opzione ermeneutica possibile, come ammettono le stesse ordinanze dando atto che nelle applicazioni giurisprudenziali, non ancora rivelatrici di un diritto vivente, è sostenuta anche la tesi opposta.

Invero, il tentativo obbligatorio di conciliazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio. La logica che impone alle parti di «incontrarsi» in una sede stragiudiziale, prima di adire il giudice, è strutturalmente collegata ad un (futuro) processo destinato a svolgersi fin dall'inizio in contraddittorio fra le parti.

All'istituto sono quindi per definizione estranei i casi in cui invece il processo si debba svolgere in una prima fase necessariamente senza contraddittorio, come accade per il procedimento per decreto ingiuntivo. Non avrebbe infatti senso imporre, nella fase pregiudizionale relativa al tentativo di conciliazione, un contatto fra le parti che invece non è richiesto nella fase giurisdizionale ai fini della pronuncia del provvedimento monitorio.

6.2. — In questo senso rileva anzitutto la *sedes materiae* prescelta per introdurre il nuovo tentativo obbligatorio di conciliazione, ossia la disciplina del processo di cognizione «ordinario» delle controversie di lavoro, che fin dall'inizio assicura il contraddittorio.

In secondo luogo le due categorie di procedimenti cui si riferisce l'ultimo comma dell'art. 412-*bis* sono entrambe strutturate in modo da non precludere necessariamente il contraddittorio nella fase iniziale. Per i procedimenti cautelari — per i quali comunque l'esclusione dalla soggezione al tentativo di conciliazione si correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cautelare — l'art. 669-*sexies* del codice di procedura civile prevede come regola il provvedimento in contraddittorio e solo come eccezione quello reso *inaudita altera parte*. Quanto ai «provvedimenti» speciali d'urgenza — che, secondo l'interpretazione corrente, si identificherebbero nei procedimenti di cui agli artt. 28 e 18, comma 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratore, della libertà sindacale e dell'attività sindacale e norme sul collocamento), ed all'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) — il contraddittorio è assicurato fin dall'inizio e trae giustificazione dal carattere di urgenza della tutela da essi apprestata.

Questi rilievi spiegano perché il legislatore delegato abbia ritenuto di dovere esplicitamente prevedere l'esclusione di tali procedimenti dalla soggezione al previo espletamento del tentativo di conciliazione.

Sarebbe invece incongruo interpretare la norma nel senso che essa, in forza di un argomento *a contrario*, debba comportare l'assoggettamento al tentativo di un procedimento in cui il contraddittorio è differito, come il procedimento monitorio.

6.3. — Essendo dunque erroneo il presupposto interpretativo assunto dai rimettenti, la questione da loro sollevata deve essere dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-*bis* e 412-*bis* del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori

disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione dal pretore di Brescia e dal Tribunale di Campobasso, con le ordinanze indicate in epigrafe;

c) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come sopra modificati, aggiunti o sostituiti, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

00C0772

N. 277

Ordinanza del 6-13 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ingiunzione (procedimento per) - Crediti derivanti da contratto (nella specie, vantati da un'azienda municipalizzata) - Applicabilità della procedura speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Ritenuta posizione di privilegio in ordine alla prova a favore dell'amministrazione ingiungente - Lamentata, non giustificata, equiparazione di crediti da imposta e crediti da contratto - Necessità della verifica di un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 1908, n. 797, art. 1, trasfuso nell'art. 1 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1908, n. 797 (Legge per l'unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici), trasfuso nell'art. 1 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre

1998 dal giudice di pace di Roma, nel procedimento civile vertente tra Cianci Antonio e l'ACEA, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Cianci Antonio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, promosso da Cianci Antonio contro l'ACEA — Azienda comunale energia e ambiente, il giudice di pace di Roma ha sollevato, con ordinanza del 20 ottobre 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) «e precisamente: art. 1 della legge 24 dicembre 1908, n. 797» (Legge per l'unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici) «nella parte in cui estende la procedura speciale di riscossione ai proventi dei servizi pubblici esercitati dallo Stato e dagli Enti pubblici, anche in ipotesi di pretesa creditoria derivante da contratto», denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il rimettente muove dall'assunto che, nel procedimento di ingiunzione regolato dal regio decreto n. 639 del 1910, l'opposizione del debitore apra «un ordinario processo di cognizione, nel quale l'ingiunto esperisce un'azione di accertamento negativa diretta a contestare il diritto all'esecuzione, con le necessarie conseguenze connesse alla sua veste di attore, anche in ordine all'onere della prova»;

che da tale principio da reputare, ad avviso del giudice *a quo* espressione «dell'orientamento della Suprema Corte», al quale egli «intende uniformarsi» discenderebbe, in favore dello Stato e degli enti pubblici, «un regime speciale, privilegiato rispetto a quello previsto dal codice di rito»;

che, peraltro, secondo l'ordinanza di rimessione, mentre in ipotesi di riscossione di imposte è giustificabile tale regime e la conseguente «limitazione dei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, in vista di un interesse primario dello Stato e degli enti pubblici», analoga giustificazione non può invece valere per le pretese creditorie, nascenti «da contratto», vantate da un'azienda municipalizzata (ACEA), ovvero da altri enti pubblici, e cioè per quella attività economica che, come nel caso delle bollette per consumo di energia elettrica, non consente di reputare «supportata da un interesse superiore» la «posizione di privilegio, in materia di ingiunzione, goduta dall'ACEA» (all'epoca azienda municipalizzata);

che il rimettente assume, infine, sussistere una «evidente...disparità di trattamento» tra gli «utenti dell'ENEL», per i quali trova applicazione l'ordinario procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, e coloro che, «non per libera scelta», sono utenti dell'ACEA (come l'opponente nel giudizio principale), i quali ultimi «sono assoggettati a procedura che, come si è visto, non consente gli stessi diritti»;

che si è costituito in giudizio Cianci Antonio, parte opponente nel procedimento *a quo* per sentir dichiarare l'illegittimità costituzionale «dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1908, n. 797, per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per un declaratoria di infondatezza della prospettata questione.

Considerato che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo* benché si richiami ad un orientamento risalente, appare tutt'altro che univoco nella giurisprudenza di legittimità, risultando disatteso da un nutrito gruppo di pronunce che si rifanno, invece, all'opposto indirizzo, secondo il quale, nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il cui oggetto è la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, l'opponente assume la veste di attore in senso formale, con la conseguenza che tutti gli elementi dell'obbligazione, anche nell'ipotesi in cui questa abbia natura tributaria, vanno allegati e provati dall'amministrazione ingiungente, mentre all'opponente medesimo spetta l'onere di allegazione e prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi di detta obbligazione, secondo il criterio generale dell'art. 2697 del codice civile;

che, avuto riguardo al consolidato principio di questa Corte secondo il quale, tra una pluralità di scelte interpretative, il giudice *a quo* è tenuto ad adottare quella conforme al dettato costituzionale, la questione è da reputare manifestamente infondata, non mancando la possibilità di rinvenire una soluzione ermeneutica idonea a superare i dubbi di costituzionalità prospettati dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1908, n. 797 (Legge per l'unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici), trasfuso nell'art. 1 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0773

N. 278

Ordinanza 6-13 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione a seguito di ordinanza di restituzione degli atti al rimettente per *ius superveniens* - Argomentazione plausibile sulla persistente rilevanza - Ammissibilità della questione.

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Omessa o ritardata presentazione della dichiarazione - Trattamento sanzionatorio indifferenziato - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23.
- Costituzione, art. 76 (in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, numero 11).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, sul ricorso proposto da Pierotti Walter contro l'Ufficio del registro di Pisa, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza del 30 novembre 1998, emessa nel corso del giudizio promosso da Pierotti Walter contro l'Ufficio del registro di Pisa, la Commissione tributaria regionale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui sanziona nella stessa misura l'omissione e il ritardo della presentazione della dichiarazione INVIM, denunciandone il contrasto con l'art. 76 della Costituzione, con riferimento anche all'art. 10, secondo comma, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria);

che il rimettente rammenta preliminarmente che, in ordine a tale questione, già da lui sollevata con ordinanza del 6 giugno 1997 (iscritta al R.O. n. 669 del 1997), questa Corte ha disposto, a suo tempo, la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché vagliasse «l'incidenza dello *ius superveniens*, correlato al sopravvenuto decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in tema di sanzioni amministrative, con effetto anche sui procedimenti in corso *ex art.* 25 dello stesso decreto» (ordinanza n. 189 del 1998);

che il rimettente medesimo motivatamente esclude che le disposizioni transitorie di cui al menzionato art. 25 del decreto legislativo n. 472 del 1997 esplichino alcuna incidenza sulla fattispecie al suo esame, osservando, anzitutto, che il ricorrente nel giudizio principale «se, da un lato, non si è avvalso della definizione agevolata di cui al citato art. 25, ultimo comma, dall'altro, *ex actis* (v. sentenza appellata), appare essere incorso in un'ipotesi di condotta colposamente imputabile, non importa se a titolo lieve», e rilevando, altresì, che la sopravvenuta disciplina, in materia di sanzioni amministrative-tributarie, non elide la diversità ontologica tra le fattispecie omissive e quelle da mero ritardo;

che, sulla base di tale premessa, il giudice *a quo* nel ritenere che debba rimanere «ferma» la precedente ordinanza di rimessione 6 giugno 1997, ha disposto nuovamente l'invio degli atti a questa Corte «per la statuzione di giustizia in ordine alla sollevata eccezione di costituzionalità», lamentando, in particolare, la mancata assimilazione, in sede legislativa, della dichiarazione tardiva, precedente all'avviso di liquidazione, alla dichiarazione tempestivamente presentata, in materia di INVIM;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per sentir dichiarare infondata la sollevata questione di costituzionalità.

Considerato preliminarmente, che il giudice *a quo* ha integrato le motivazioni della precedente ordinanza di rimessione, argomentando plausibilmente sulla persistente necessità di fare applicazione nel giudizio principale della disposizione già denunciata, sicché la questione di legittimità costituzionale è, sotto il profilo della rilevanza, ammissibile;

che la questione stessa, così come sollevata dal rimettente, in continuità con la precedente ordinanza, si risolve nel riproporre un problema già più volte esaminato e definito da questa Corte in senso negativo rispetto ai dubbi prospettati dai giudici *a quibus* in riferimento sia all'art. 3, che all'art. 76 della Costituzione, e cioè quello della graduazione delle sanzioni in relazione alle ipotesi del ritardo e della omissione della dichiarazione INVIM;

che, in particolare, il rimettente, pur mostrando di ben conoscere detta giurisprudenza, ritiene di riproporre la questione sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione ai criteri dell'art. 10, secondo comma, numero 11, della legge n. 825 del 1971, sollecitando, in particolare, una pronuncia caducatoria della norma che sanziona la denuncia tardiva, all'uopo prospettando una possibile equiparazione fra quest'ultima e la denuncia tempestiva;

che non è dato comprendere come l'ipotizzata pronuncia, volta ad equiparare situazioni che risultano obiettivamente diverse, come la Corte non ha mancato già di rilevare (in tal senso vedi proprio la sentenza n. 84 del 1989 citata dal giudice *a quo*), possa risultare atta a realizzare un adeguamento della disposizione ai criteri della legge di delega, posto che essa frustrerebbe, invece, quell'obiettivo primario di rapidità nell'espletamento di quegli obblighi, cui sono connessi il potere di accertamento dell'ufficio tributario e, in definitiva, la più solerte riscossione delle imposte, principale fonte di risorse finanziarie dello Stato; obiettivo proprio in ragione del quale questa Corte (vedi, in particolare, ordinanza n. 418 del 1987) ha già reputato rispettata, da parte della disposizione denunciata, la direttiva contenuta nella legge delega circa «la migliore commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni»;

che, pertanto, la questione è da ritenere manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0774

N. 279

Ordinanza 6-13 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinanza di rimessione - Principio di autosufficienza - Elementi per valutare la rilevanza della questione - Desumibilità dagli atti del giudizio *a quo* - Esclusione.

Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Azione di ripetizione delle somme indebitamente versate in sede di condono - Esclusione di interessi sulle somme dovute da parte degli enti impositori - Questione concernente norma sopravvenuta nel corso del giudizio *a quo* - Difetto palese di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1999 dal Tribunale di Brescia nei procedimenti civili riuniti Pasolini Maria Rosa contro INPS, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, nel corso di un giudizio su due procedimenti riuniti di opposizione a due diversi decreti ingiuntivi, ottenuti dall'INPS contro Pasolini Maria Rosa, per omessa contribuzione previdenziale, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che nelle more del giudizio l'opponente avrebbe presentato, con riserva di ripetizione, domanda di cosiddetto condono relativamente ai contributi richiesti con i due decreti opposti, producendo quindi la documentazione inerente i conseguenti adempimenti;

che, successivamente, l'opponente avrebbe chiesto di «essere autorizzato ad integrare le conclusioni con l'ulteriore domanda di condanna dell'INPS alla restituzione delle somme versate in sede di condono, oltre interessi legali dalla data del pagamento, nel caso di riconoscimento della non debenza delle somme ingiunte e di conseguente revoca dei due decreti ingiuntivi opposti, facendo così valere la riserva di ripetizione»;

che il rimettente, fatte tali premesse, osserva che la domanda di restituzione di indebito sarebbe ammissibile, perché costituirebbe una naturale espansione della domanda originariamente formulata negli atti introduttivi;

che, quindi, il rimettente assume che la sua decisione deve contemplare anche detta domanda e, quindi, la debenza degli interessi, spettanti all'opponente ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, ma di seguito rileva che nelle more del giudizio è sopravvenuto il suddetto art. 81, comma 9, della legge n. 448 del 1998, il quale — pur avendo previsto la validità delle clausole di riserva di ripetizione delle somme pagate in esecuzione di condoni previdenziali — ha stabilito che sulle somme dovute dagli enti impositori a seguito del contenzioso sulle azioni di ripetizione di indebito con cui la riserva sia stata fatta valere, non sono dovuti interessi;

che dopo tali assunti il rimettente enuncia testualmente che «è superfluo riferire alla Corte altri aspetti della controversia, poiché le risultanze di causa che determineranno la decisione devono essere valutate da questo giudice e non dal giudice delle leggi, cosicché non interessano in questa sede, neppure ai fini della dimostrazione della sussistenza della rilevanza in causa della questione incidentale di legittimità costituzionale» per poi aggiungere che «in ogni caso gli atti del giudizio vengono trasmessi alla Corte costituzionale che, ove lo ritenga necessario, ben potrà agevolmente esaminarli, *motu proprio* nell'ambito del corretto esercizio della propria funzione, tenendo conto che questo giudice non può, comunque, manifestare anticipatamente il proprio orientamento»;

che il rimettente motiva la non manifesta infondatezza della questione osservando anzitutto che vi sarebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione ed all'uopo egli afferma che il legislatore non potrebbe escludere del tutto la corresponsione di interessi, ma solo ridurli ad una misura non simbolica, e che nella specie non ricorrerebbero nemmeno gli estremi per una loro riduzione;

che la scelta di escludere la corresponsione degli interessi, inoltre, sarebbe incomprensibile e contraddittoria, anche se le si attribuisse un intento sanzionatorio o se si considerasse l'effettuazione del condono come «ipotesi di natura pseudo-transattiva»;

che, infine, il rimettente sostiene che non sarebbe possibile alcuna interpretazione costituzionale, e che la questione sollevata sarebbe rilevante;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo in via preliminare l'innammissibilità della questione, in quanto il rimettente non avrebbe accertato se in concreto sussistevano le condizioni poste dalla denunciata norma dell'art. 81, comma 9, per la ripetizione delle somme versate in occasione del condono, ed in via subordinata l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice *a quo* nell'assumere espressamente che sarebbe superfluo riferire nell'ordinanza ulteriori elementi in ordine alla controversia, enuncia che la loro individuazione dovrebbe desumersi da questa Corte attraverso l'esame degli atti del giudizio *a quo*;

che tale assunto, in quanto i detti elementi sarebbero stati necessari per apprezzare la rilevanza della questione, contraddice la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in ossequio al c.d. principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione (cfr. ordinanza n. 242 del 1999), è escluso che gli elementi per apprezzare la rilevanza della questione possano desumersi dagli atti del giudizio *a quo* (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 300 del 1999);

che la motivazione sulla rilevanza della questione è del tutto apparente ed apodittica, in quanto il rimettente non ha enunciato in alcun modo le ragioni per cui la norma denunciata, sopravvenuta nel corso del giudizio, sarebbe eventualmente in esso applicabile, ed in quanto — sussistendo nel giudizio *a quo* cumulo fra la domanda inerente l'azione di condanna al pagamento dei contributi esercitata dall'INPS, oggetto dell'opposizione ai decreti ingiuntivi, e la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione del condono, proposta dall'opponente, ed essendo tale cumulo regolato da un nesso di pregiudizialità della prima domanda rispetto alla seconda — il rimettente, per poter prospettare la questione come concretamente rilevante, avrebbe dovuto decidere prima sull'opposizione a decreto ingiuntivo (e, in caso di accoglimento dell'opposizione nel merito, disporre la prosecuzione del giudizio sulla domanda restitutiva e solo allora sollevare la questione), o — scegliendo di decidere congiuntamente sulle due domande — quantomeno dare atto di avere esaurito l'istruzione sulla prima domanda con risultati tali da far ritenere almeno possibile l'accoglimento dell'opposizione nel merito;

che pertanto, in presenza di tale palese difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e per lo sviluppo), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 e il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0775

N. 280

Ordinanza del 6-13 luglio 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Corte dei conti - Funzione di controllo - Controllo sulla gestione finanziaria degli enti assistiti dal contributo dello Stato - Provvedimento legislativo del Governo, emanato su delega legislativa - Abrogazione della disposizione relativa a detto controllo - Ricorso della Corte dei conti, nei confronti del Governo, per conflitto tra poteri dello Stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

– D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 3, comma 1.

– Costituzione, artt. 3, 41, 76 (in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59), 81 97 e 100, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è stato abrogato l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), promosso dalla Corte dei conti con ricorso depositato il 17 marzo 2000 e iscritto al n. 147 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della determinazione 10 febbraio 2000, n. 9/2000, della Sezione competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei riguardi del Governo in relazione all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è stato abrogato l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), per violazione degli artt. 3, 41, 76, 81, 97 e 100, secondo comma, della Costituzione;

che, sul requisito della legittimazione attiva, nel ricorso si richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 457 del 1999, 466 del 1993; ordinanza n. 242 del 1993) che ha riconosciuto alla Corte dei conti, nella sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti svolta in piena autonomia, la qualità di «potere» dello Stato legittimato alla proposizione di conflitti di attribuzione;

che, nella specie, la Corte dei conti, constatato che per effetto della nuova normativa il controllo sugli enti le sarebbe precluso (ponendosi anche il problema della permanenza del magistrato delegato al controllo ai fini dell'assistenza alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, previsto dall'art. 12 della legge n. 259 del 1958), ha rilevato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che «anche se è mancato l'esercizio del controllo su di un atto concreto, tale circostanza è dipesa essenzialmente dall'applicazione della predetta norma preclusiva» della rivendicata funzione, «onde è risultato preliminarmente l'esame della legittimità dell'intervento legislativo limitativo dell'esercizio concreto del controllo»;

che, sulla materia oggetto del conflitto, il ricorrente, richiamato l'art. 100, secondo comma, della Costituzione per quanto attiene all'esercizio del controllo della Corte dei conti «sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» nonché ai successivi adempimenti nei confronti delle Camere «sul risultato del riscontro eseguito», osserva che in attuazione di tale norma costituzionale è stata emanata la legge n. 259 del 1958, la quale, ai fini del controllo di cui trattasi, ha istituito una speciale Sezione e ha dettato, «con una disciplina caratterizzata da completezza e organicità» (sentenza n. 466 del 1993), le modalità dell'esercizio della funzione, mentre la norma ora impugnata è diretta a ridurre il controllo della Corte dei conti alla sola attività di referto al Parlamento sui risultati della gestione degli enti, eliminando il raccordo fra il controllo della Corte dei conti e i Ministri vigilanti o azionisti degli enti e così sottraendo alla stessa Corte dei conti proprie attribuzioni «desumibili direttamente dalle norme costituzionali»;

che, ancora, nel ricorso si denuncia la violazione dell'art. 76 della Costituzione, perché la legge di delega n. 59 del 1997 (art. 14, comma 1) ha fatto salvi i principi generali desumibili dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e quindi le disposizioni della legge n. 259 del 1958.

Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo Presidente sulla base della determinazione n. 9/2000 della Sezione competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione degli artt. 3, 41, 76 (in riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59), 81, 97 e 100, secondo comma, della Costituzione;

che, nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla sua competenza»;

che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, spetta la legittimazione a proporre conflitto costituzionale di attribuzioni a norma dell'art. 134 della Costituzione, in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare, è caratterizzata, oltre che dalla sua previsione nell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dalla posizione di piena indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla (sentenza n. 466 del 1993 e ordinanze nn. 323 del 1999 e 23 del 2000, nonché, in relazione alla funzione di controllo in generale, sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

che, circa il profilo dell'idoneità a determinare conflitto di atti aventi natura legislativa, quali quelli in questione, questa Corte ha già dato una risposta affermativa con sentenza n. 457 del 1999 resa su analogo conflitto;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) *che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a) per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

N. 281

Sentenza 6-14 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Piemonte - Tutela dell'ambiente e della salute - Smaltimento di rifiuti - Divieto di smaltimento presso discariche regionali di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, art. 18, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 (in relazione al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), 3, 11, 32, 41 e 120; regolamento CEE n. 259/93; direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CEE.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 5 settembre 1998 dal pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Cavaglià S.r.l. e la Provincia di Biella, iscritta al n. 785 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione della Cavaglià S.r.l. nonché l'atto di intervento della Regione Piemonte; udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; uditi l'avvocato Raffaele Izzo per la Cavaglià S.r.l. e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

1. — Investito dell'opposizione avverso la sanzione pecuniaria inflitta ad una società esercente attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Piemonte per avere conferito nei propri impianti rifiuti speciali prodotti al di fuori di quella regione, il pretore di Biella, con ordinanza del 5 settembre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti), in riferimento agli articoli 3, 11, 32, 41, 117 e 120 della Costituzione.

Secondo il Pretore, la disposizione regionale, che pone il divieto di smaltire, «presso le discariche per rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi operanti o individuate sul territorio piemontese», rifiuti di ogni tipologia provenienti da altre regioni, viola una serie di principi fondamentali della legislazione statale, fissati nel loro insieme, in attuazione della normativa comunitaria, dagli articoli 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). In particolare, secondo il rimettente, sarebbero violati i principi secondo cui lo smaltimento dei rifiuti deve essere realizzato attraverso un sistema di impianti integrato a livello nazionale e deve avvenire nell'impianto appropriato più vicino al luogo della loro produzione, il quale, come rileva il pretore di Biella, potrebbe trovarsi in una regione diversa da quella nella quale i rifiuti risultano prodotti. Sarebbe altresì violato il principio, posto espressamente dall'art. 5, lettera a) del d.lgs. n. 22 del 1997, secondo cui l'obbiettivo

della autosufficienza dello smaltimento «in ambiti territoriali ottimali», e comunque all'interno della stessa regione di produzione, è limitato ai soli «rifiuti urbani non pericolosi», mentre la norma regionale, secondo il Pretore, prevede un divieto «totale e assoluto».

Ad avviso del giudice *a quo* inoltre, la norma regionale, in quanto comporta un trattamento sfavorevole per le imprese esercenti attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Piemonte rispetto a quelle operanti sul restante territorio nazionale, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e violerebbe anche l'art. 11, poiché i principi fondamentali della legislazione statale con cui essa sarebbe in contrasto, costituiscono il frutto del recepimento nell'ordinamento interno di normative comunitarie. Il rimettente considera ancora che, a causa del danno alla salute derivante dalla inosservanza del principio di prossimità nello smaltimento, sarebbe vulnerato anche l'art. 32 della Carta fondamentale, nonché gli articoli 41 e 120 in ragione dei «limiti ed impedimenti all'esplicarsi di una attività economica», posti indebitamente dalla disposizione impugnata.

2. — È intervenuta la Regione Piemonte, in persona del suo presidente chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata manifestamente infondata.

La Regione osserva che la direttiva comunitaria 91/156/CEE prevede l'adozione da parte degli Stati membri di programmi di gestione di rifiuti che ne limitino i movimenti e che la norma regionale non può considerarsi incostituzionale proprio perché «il fine di ridurre il movimento dei rifiuti ben può essere raggiunto imponendo il divieto di smaltimento di rifiuti provenienti da altre Regioni», in applicazione dei principi di autosufficienza e di prossimità nella fase di smaltimento.

La difesa della Regione considera inoltre che l'art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 attribuisce alla competenza regionale la pianificazione e la programmazione degli impianti di smaltimento per i rifiuti speciali e pericolosi, e che queste competenze sarebbero vanificate dall'ingresso in regione di rifiuti di provenienza extraregionale. Né vi sarebbe compressione irragionevole della libertà di iniziativa economica in quanto la norma opererebbe un adeguato bilanciamento fra l'interesse privato e quello della collettività alla tutela dell'ambiente e della salute.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione ricorda che la giurisprudenza comunitaria ha stabilito il principio secondo cui «spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure adeguate al fine di garantire l'accoglimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti», e considera che la Corte, con la decisione n. 196 del 1998, ha ritenuto infondata una analoga questione di costituzionalità. Secondo la difesa della Regione, per quanto attiene ai principi della prossimità e dell'autosufficienza nello smaltimento, non può farsi alcuna distinzione fra rifiuti pericolosi e non pericolosi, in primo luogo perché gli articoli 11 e 26 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 1997 richiamati dal giudice *a quo* proprio per dimostrare la necessità di una gestione dei rifiuti pericolosi integrata a livello nazionale e non a livello regionale sono disposizioni che incidono invece sull'intera tipologia dei rifiuti; in secondo luogo perché «non può essere adottato un regime meno rigoroso per sostanze con maggiori potenzialità lesive, delle quali per ragioni di sicurezza occorre limitare, e non certo favorire i trasferimenti».

3. — Si è costituita in giudizio la società Cavaglià, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione di costituzionalità.

La parte privata considera che la norma impugnata riguarda i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi, e che la circostanza vale a differenziare il caso di specie da quello deciso dalla Corte con la sentenza n. 196 del 1998. A suo avviso, il divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale — che «costituisce la tipica applicazione del principio di autosufficienza, astratto dal principio di prossimità» e viene ragionevolmente limitato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ai soli rifiuti urbani non pericolosi — è invece del tutto illogico in materia di rifiuti speciali e pericolosi, le cui qualità e quantità non sarebbero prevedibili, e rispetto ai quali «dato il grado di specializzazione necessaria, non è concepibile una rete di impianti di smaltimento così capillare e diffusa come per i rifiuti urbani». Poiché per queste tipologie di rifiuti il principio di autosufficienza andrebbe quindi temperato con quello di prossimità, la norma regionale sarebbe — oltre che in contrasto con i principi della disciplina statale e comunitaria — anche irragionevole a causa dell'assoluta prevalenza data al principio di autosufficienza.

In una memoria presentata in prossimità della pubblica udienza, la società costituita sottolinea in particolare che nel regolamento 259/1993/CEE le limitazioni alla circolazione dei rifiuti sono inserite nel titolo II, relativo alle «spedizioni di rifiuti all'interno della comunità», restando quindi «esclusi i trasferimenti di rifiuti all'interno degli Stati membri». Inoltre considera che il divieto contenuto nella norma impugnata potrebbe avere come conseguenza un aumento anziché una diminuzione della circolazione dei rifiuti, e neanche terrebbe conto del principio comunitario che deroga rispetto ai rifiuti pericolosi il principio dell'autosufficienza. Ne conseguirebbe,

secondo la parte privata, la lesione di quegli stessi valori ambientali che la norma vorrebbe proteggere, per la possibilità che non tutte le regioni dispongano di impianti attrezzati per smaltire qualunque tipo di rifiuti speciali o pericolosi.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, concerne l'art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, che stabilisce che presso le discariche per i rifiuti speciali «tossici e nocivi» (attualmente denominati «pericolosi») della Regione è vietato smaltire i rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre Regioni.

Tale norma, secondo il giudice rimettente, contrasterebbe innanzi tutto con l'art. 117 della Costituzione per la violazione dei principi fondamentali della legislazione statale fissati, in attuazione della normativa comunitaria, dagli artt. 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i quali prescrivono che lo smaltimento dei rifiuti, realizzato attraverso un sistema integrato, deve avvenire in uno degli impianti appropriati più vicini.

La stessa norma, inoltre, secondo il giudice a quo entrerebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione per lo sfavorevole trattamento imposto alle imprese esercenti attività di smaltimento nella Regione Piemonte; con l'art. 11, in quanto la violazione dei principi fondamentali della legislazione statale attuativa della normativa comunitaria si risolverebbe anche in una lesione di questa ultima; con l'art. 32, per il danno alla salute che potrebbe derivare dalla inosservanza del principio della «prossimità» nello smaltimento, ed infine con gli artt. 41 e 120 per i «limiti ed impedimenti all'esplicarsi di un'attività economica» determinati appunto dalla norma regionale censurata.

2. — La questione è fondata.

La disposizione regionale censurata va esaminata alla luce di un complesso quadro normativo, che si incentra, in particolare, sul decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina la «gestione dei rifiuti» mediante norme che si autoqualificano principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nonché «norme di riforma economico-sociale» nei confronti delle regioni a statuto speciale.

Questa Corte ha già individuato (sentenza n. 196 del 1998) nel decreto n. 22 del 1997, in relazione alla questione del divieto di smaltimento dei rifiuti extraregionali, il principio della necessità di una pianificazione che realizzi, attraverso una rete integrata ed adeguata di impianti, idonea a «ridurre i movimenti» dei rifiuti, «l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi» in ambiti territoriali ottimali, che ordinariamente coincidono con quelli delle province della regione di produzione. Il principio dell'autosufficienza è oggi del tutto pacifico rispetto alla medesima tesi accolta nella indicata sentenza n. 196 del 1998, in quanto è ormai divenuto pienamente applicabile l'art. 5, comma 5, che appunto stabilisce che «dal 1 gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti».

Alla luce del criterio dell'autosufficienza, così interpretato, e considerando altresì che i piani regionali debbono anche prevedere fabbisogni ed impianti necessari ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno dei predetti ambiti territoriali ottimali (art. 22, comma 3, lettere *b*) e *c*), il divieto di smaltimento dei rifiuti extraregionali appare dunque sicuramente applicabile a quelli urbani non pericolosi, mentre per altre tipologie di rifiuti il problema è più complesso. A questo proposito, va, innanzi tutto, rilevato che secondo lo stesso decreto n. 22 — come, del resto, anche secondo il previgente d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei poliorotriifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) — la gestione dei rifiuti deve essere disciplinata in modo che, da un lato, sia assicurata un'elevata protezione dell'ambiente e anche della salute pubblica, tenendo conto, in particolare, della «specificità dei rifiuti pericolosi» (art. 2, comma 1); dall'altro lato sia consentito lo smaltimento in uno degli «impianti appropriati» più vicini, tenendo conto della necessità di «impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti» (art. 5, comma 3, lettera *b*).

A quest'ultimo riguardo va tenuto presente che la recente direttiva comunitaria 1999/31/CE del 26 aprile 1999 ha, tra l'altro, sottolineato la necessità di definire chiaramente «i tipi di rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche», prevedendo rigorose barriere geologiche ed artificiali contro l'inquinamento del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali afferenti a ciascuna delle varie categorie di discarica e disponendo che l'ammissione di taluni rifiuti pericolosi «stabili e non reattivi» in discariche per rifiuti non pericolosi deve essere subordinata a rigidi criteri di valutazione del «comportamento del colaticcio» di tali rifiuti (art. 6, lettera

c iii). In particolare, secondo la stessa direttiva, va evitato sia che i rifiuti «reagiscano tra di loro e con la roccia» (Allegato II, 1), sia che i rifiuti pericolosi siano depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili (art. 6, lettera c iii).

Da questo quadro normativo emerge dunque che mentre per i rifiuti urbani non pericolosi il principio dell'autosufficienza è pienamente applicabile, anche sotto il profilo del divieto di smaltimento di quelli extraregionali, in quanto l'ambito territoriale ottimale per lo smaltimento è logicamente limitato e predeterminabile in relazione ai luoghi di produzione, per i rifiuti pericolosi si deve invece ritenere prevalente, proprio in ragione delle loro caratteristiche, il diverso criterio della necessità di impianti appropriati e «specializzati» per il loro smaltimento. In materia allo Stato è riservata la competenza a definire i criteri generali e le norme tecniche di gestione (art. 18, comma 1, lettera b e comma 2, lettera a). Ed in questo senso il regolamento del Ministero dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141 ha previsto specifici criteri di identificazione dei rifiuti pericolosi al fine del loro smaltimento in discarica, così da rendere possibile la valutazione, sul piano operativo, della compatibilità della tipologia dell'impianto di smaltimento con il materiale da conferire.

Alla luce di queste considerazioni non appare quindi logicamente predeterminabile, rispetto ai rifiuti pericolosi, un ambito territoriale ottimale, quale potrebbe, in astratto, essere quello regionale, in quanto, da un lato, la produzione di rifiuti pericolosi, che generalmente deriva da processi industriali, è connessa a localizzazioni non necessariamente omogenee e comunque non facilmente prevedibili; dall'altro lato, la realizzazione di impianti specializzati per questo tipo di smaltimento comporta oneri di individuazione di siti appropriati e di relativa costruzione particolarmente gravosi, soprattutto in rapporto al quantitativo da smaltire. Il principio dell'autosufficienza non sembra pertanto facilmente attuabile in questo settore, dovendosi così ricorrere al concorrente criterio, egualmente previsto dal legislatore, della specializzazione dell'impianto di smaltimento, integrato comunque dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico, in modo da ridurre, il più possibile, la movimentazione dei rifiuti.

Tutto ciò porta dunque ad escludere che anche per i rifiuti pericolosi possa essere attuato il divieto di smaltimento di quelli extraregionali, poiché è vero che la movimentazione dei rifiuti, di per sé può costituire un rischio ambientale, ma è altrettanto vero che smaltire rifiuti pericolosi in discariche non compatibili o, peggio, consentire il loro deposito ed accumulo in aree non idonee risulta sicuramente più nocivo per l'ambiente e anche per la salute pubblica. Un'adeguata ponderazione tra questi due rischi, indipendentemente dal fatto che il rifiuto è pur sempre considerato dalla normativa comunitaria un «prodotto», in quanto tale tutelato, in linea di principio, dalla libertà di circolazione delle merci, dimostra l'irrazionalità del divieto imposto dalla disposizione censurata di smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale, in quanto si tratta di una scelta che si pone in contrasto, tenendo conto della «specificità» dei rifiuti pericolosi, con le finalità di protezione dell'ambiente e della salute umana, le quali, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 22 del 1997, debbono ispirare anche la disciplina regionale della gestione dei rifiuti.

3. — La prospettata interpretazione delle norme di principio contenute nel decreto n. 22 del 1997 appare, d'altronde, coerente anche con i principi della normativa comunitaria in materia. Ed infatti, in una fattispecie assai simile a quella in esame, la Corte di giustizia della comunità europea, interpretando la direttiva 84/631/CEE, ha avuto modo di stabilire che era incompatibile con il diritto comunitario allora vigente il divieto imposto dalla Regione Vallonia del Belgio di smaltimento nel proprio territorio di rifiuti pericolosi provenienti da altre regioni, mentre non lo era con riferimento ad altri tipi di rifiuto, in quanto esigenze imperative attinenti alla protezione dell'ambiente giustificano misure limitative della libertà di circolazione delle merci (Corte di giustizia, sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/1990).

Le modifiche alla normativa comunitaria introdotte, in particolare dal regolamento CEE n. 259/1993, nonché dalle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, delle quali il citato decreto n. 22 del 1997 costituisce appunto attuazione, non hanno mutato significativamente il quadro di riferimento, giacché, pur rafforzandosi la complessiva tendenza, a livello comunitario, all'adozione di misure restrittive alla circolazione dei rifiuti, ciò avviene in modo diversificato per le varie tipologie, in ogni caso conservando valenza prioritaria la protezione delle risorse naturali e della salute. E proprio in questo contesto di tutela ambientale si spiega il regime speciale riservato ai rifiuti pericolosi, come tra l'altro dimostra il decimo «considerando» del regolamento n. 259/1993, che, pur autorizzando gli Stati a introdurre «disposizioni per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento», espressamente eccettua dal divieto il «caso di rifiuti pericolosi prodotti nello Stato membro di spedizione in quantitativi così limitati da rendere antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in tale Stato». O come anche dimostra l'art. 6 della citata direttiva 91/689/CEE, che, nel

quadro di misure di controllo sulla raccolta, trasporto e deposito temporaneo di rifiuti pericolosi, dispone che «le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi».

4. — In definitiva, le considerazioni che precedono dimostrano che il divieto di smaltimento per i rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale imposto dalla norma impugnata contrasta con l'art. 117 della Costituzione per violazione dei principi fondamentali della legislazione statale contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997. L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sotto questo profilo assorbe gli ulteriori profili di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0777

N. 282

Sentenza 6-14 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Campania - Parchi e riserve naturali - Procedimento di istituzione dell'area protetta (Parco regionale dei Campi Flegrei) - Formulazione di osservazioni e proposte da parte degli enti territoriali interessati nei confronti dei decreti istitutivi - Omessa previsione di forme di partecipazione al procedimento ovvero dello strumento (previsto dalla legge quadro) della conferenza per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'area protetta - Violazione dei principi fondamentali della materia stabiliti dal legislatore statale - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33, art. 6.
- Costituzione, art. 117 (in relazione all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1997 dal TAR per la Campania sul ricorso proposto da comune di Procida ed altro contro Regione Campania ed altri, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio amministrativo promosso dal comune di Procida ed altro contro la Regione Campania ed altri per impugnare e chiedere l'annullamento del decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Campania 2 giugno 1995 n. 5569, recante «Perimetrazione provvisoria e misure di salvaguardia del Parco regionale dei Campi Flegrei» — il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania).

Il predetto decreto del Presidente della Giunta regionale veniva impugnato dal comune di Procida, il cui territorio risultava incluso nella perimetrazione provvisoria del Parco regionale dei Campi Flegrei, in quanto adottato senza le previe procedure di cooperazione e raccordo con gli enti locali previste dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Osserva il collegio rimettente che il decreto impugnato dal comune ricorrente nel giudizio amministrativo a quo risulta conforme alla legge della Regione Campania n. 33 del 1993, che non prevede tali procedure. Nondimeno — aggiunge il TAR, motivando sulla rilevanza nel processo principale della sollevata questione di legittimità costituzionale — il decreto del Presidente della Giunta regionale dovrebbe essere annullato, ove questa Corte dichiarasse l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 33 del 1993, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 22 della legge n. 394 del 1991.

A norma dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, costituisce principio fondamentale per la disciplina delle aree naturali protette regionali «la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142». L'evocato art. 22 della legge quadro sulle aree protette precisa che «tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio».

Il giudice a quo rileva che l'atto impugnato dal comune di Procida, «pur costituendo il momento iniziale di un procedimento all'esito del quale è condizionata l'istituzione del parco, è caratterizzato da una propria lesività immediata», essendo le misure provvisorie di salvaguardia vincolanti fino alla redazione del piano del parco.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, il TAR per la Campania argomenta la difformità della disciplina regionale impugnata dall'art. 22 della legge quadro n. 394 del 1991, osservando che quest'ultima disposizione richiede la partecipazione al procedimento di istituzione delle aree naturali protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio possa essere ricompreso in una di queste attraverso conferenze apposite, finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo concernente l'area destinata a protezione. Tale necessaria partecipazione non sarebbe garantita, ad avviso del giudice a quo dalla istituzione di un Comitato consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3 della legge regionale impugnata) che «non è integrato con la partecipazione di rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, ma non è neppure composto stabilmente da rappresentanti dei comuni»; né, aggiunge il collegio rimettente, la partecipazione «può essere assicurata con la semplice possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco» (art. 6, lettera b).

2. — Non si sono costituite davanti alla Corte costituzionale le parti del giudizio amministrativo a quo.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dubita, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), della legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Campania 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), che disciplina la istituzione delle aree naturali protette nella Regione.

A tal fine, la disciplina regionale impugnata prevede che, sentito il comitato consultivo regionale per le aree naturali protette, vengano istituiti i parchi e le riserve naturali con decreti temporanei del presidente della giunta regionale destinati a definire provvisoriamente la perimetrazione del territorio, la descrizione dei luoghi, la probabile zonizzazione e le misure transitorie di salvaguardia. Tali decreti devono essere notificati agli enti territoriali interessati, i quali, entro trenta giorni, possono formulare «osservazioni e proposte». A norma della lettera c) del medesimo art. 6, la giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del comitato consultivo regionale per le aree naturali protette, istituisce in via definitiva, con singoli provvedimenti, i parchi e le riserve naturali.

Ad avviso del collegio rimettente, tale disciplina è in contrasto con l'art. 22 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, il quale, tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, include «la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142». L'art. 22 della legge quadro precisa altresì che «tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio».

La prevista partecipazione non potrebbe, si legge nell'ordinanza di rimessione, «essere assicurata con la semplice possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco», dovendo il comune interessato «avere la possibilità di spiegare il suo intervento prima dell'emanazione di un atto che, quantunque temporaneo, è efficace e quindi potenzialmente lesivo», attraverso conferenze apposite, finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo relativo all'area destinata a protezione, in base all'art. 22 della legge n. 394 del 1991.

2. — La questione è fondata.

L'art. 22 della legge n. 394 del 1991, evocato come parametro interposto, prevede, da un lato, che al procedimento di istituzione delle aree protette regionali partecipino le province, le comunità montane e i comuni interessati; dall'altro, che tale partecipazione si realizzi «attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio».

La partecipazione al procedimento di istituzione delle aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia destinato a far parte dell'istituenda area protetta, richiesta dall'art. 22 della legge quadro, non può ritenersi garantita dalla previsione, ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3) che, come osserva il giudice a quo non prevede la partecipazione di rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, né è composto stabilmente da rappresentanti dei comuni. La richiesta partecipazione dei comuni interessati neppure può ritenersi legittimamente surrogata dalla possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco, loro concessa dalla lettera b) dell'impugnato art. 6.

La disciplina regionale denunciata, discostandosi dall'art. 22 della legge quadro n. 394 del 1991 sia per l'omessa previsione di forme di partecipazione degli enti locali territorialmente coinvolti nell'istituzione dell'area naturale protetta, sia per l'omessa previsione dello strumento della conferenza, specificamente incluso dal legislatore statale tra i principi fondamentali della materia, viola l'art. 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Campania 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0778

N. 283

Sentenza 6-14 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imparzialità del giudice - Giudice che in diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto - Omessa previsione quale causa di ricusazione - Conseguente lesione del diritto di difesa e violazione del principio di parità di trattamento tra imputati, in contrasto con i principî del giusto processo - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Cod. proc. pen., art. 37, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111; legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, art. 1, comma 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di procedimenti di ricusazione proposti da alcuni imputati, con ordinanze emesse il 22 aprile 1999 dalla Corte di appello di Torino e il 23 febbraio 1999 dalla Corte di appello di Napoli, iscritte al n. 396 del registro ordinanze 1999 e al n. 94 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1999 e n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 22 aprile 1999 (r.o. n. 396 del 1999), la Corte di appello di Torino, investita della decisione in merito alla dichiarazione di ricusazione dei componenti l'intero collegio di altra sezione della medesima Corte, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede quale causa di ricusazione il fatto che il giudice abbia già manifestato il proprio parere sull'oggetto del processo nell'esercizio di funzioni giudiziarie nel corso di un diverso procedimento».

La Corte rimettente premette che i giudici componenti il collegio ricusato si erano già occupati, in sede di impugnazione avverso decreti di applicazione di misure di prevenzione, della stessa vicenda (concernente attività delittuose, a sfondo mafioso, svolte in relazione a pratiche di acquisti di terreni, rilascio di concessioni e attività edilizie in un'area del comune di Bardonecchia) della quale erano attualmente investiti quali giudici di appello in un procedimento penale, ed avevano, nell'ambito di quelle precedenti funzioni, espresso valutazioni e giudizi di merito «inerenti agli stessi fatti ed agli stessi soggetti che avrebbero dovuto essere da loro giudicati» nel procedimento penale.

Stante tale situazione, i componenti del collegio, allora in composizione parzialmente diversa, avevano presentato dichiarazione di astensione, ritenendo che ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lettera g) in relazione all'art. 34 cod. proc. pen.: la dichiarazione era stata però respinta dal presidente della Corte di appello, in base al rilievo che non erano nella specie ravvisabili i presupposti di cui alla disposizione evocata. In una successiva udienza era stata poi presentata dichiarazione di ricusazione da parte degli imputati, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera a) in relazione all'art. 36, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., e, in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Nel merito, la Corte rimettente osserva che la dichiarazione di ricusazione è da considerare inammissibile, in quanto proposta al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 37 cod. proc. pen.

Infatti, non può venire in questione l'ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lettera g) cod. proc. pen. (a suo tempo addotta come causa di astensione), poiché non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen., nemmeno considerando quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 371 del 1996, dato che le precedenti valutazioni espresse sullo stesso fatto nel procedimento di prevenzione non sono contenute in una sentenza, ma in un provvedimento avente natura di decreto; né alcuna delle cause contemplate dalle lettere a), b), d), e), f) del medesimo art. 36, comma 1, perché concernenti situazioni del tutto diverse da quella in esame; né la causa di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., perché non si è verificata nella specie una manifestazione «indebita» del proprio convincimento da parte dei giudici ricusati; né quella, infine, di cui alla lettera c) del menzionato comma 1 dell'art. 36, su cui si fonda la dichiarazione di ricusazione, atteso che nel caso di specie il convincimento pregiudicante non è stato espresso «fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie», ma nell'ambito di un diverso procedimento, e quindi nell'esercizio di tali funzioni.

Potrebbe sostenersi, prosegue la rimettente, che l'aver il giudice, nell'esercizio delle proprie funzioni, in precedenza manifestato legittimamente il proprio convincimento sull'oggetto del procedimento integri una «grave ragione di convenienza», tale da legittimarlo alla astensione ex art. 36, comma 1, lettera h) cod. proc. pen.; ma questa ipotesi non è richiamata dall'art. 37 cod. proc. pen., e non è quindi idonea a fondare una dichiarazione di ricusazione.

1.1. — Ciò posto, ad avviso del giudice a quo la questione di costituzionalità dedotta dagli imputati appare rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo aspetto, la Corte di appello sottolinea che ove la questione fosse accolta, si determinerebbe una nuova ipotesi di ricusazione perfettamente aderente al caso di specie, avendo tutti i componenti del collegio ricusato già manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto delle imputazioni sottoposte al loro giudizio in sede di appello.

Quanto alla non manifesta infondatezza, la rimettente preliminarmente osserva che sia dalle sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997 della Corte costituzionale, sia dalla successiva sentenza n. 351 del 1997, paiono ricavarsi, per chi debba vagliare questioni di costituzionalità attinenti al principio di imparzialità del giudice, due indicazioni: la prima è che si deve abbandonare la via di una richiesta di intervento sull'art. 34 cod. proc. pen. qualora il pregiudizio alla imparzialità venga ravvisato in ipotesi nelle quali il parere del giudice sia stato manifestato in un diverso procedimento; la seconda è che, in tali ipotesi, ove la fattispecie in esame non sia riconducibile ad alcuno dei casi in cui si articola la disciplina della astensione e della ricusazione, tali istituti, e non quello della incompatibilità, devono essere sottoposti al giudizio di costituzionalità.

Nel caso in esame, prosegue il giudice *a quo* si verifica una possibile violazione del principio del giusto processo, sotto il profilo della imparzialità del giudice, «in quanto tutti i componenti del Collegio giudicante potrebbero apparire condizionati dalle precedenti valutazioni che essi hanno legittimamente espresso, nei confronti dei fatti oggetto del processo e degli attuali imputati, in occasione della loro partecipazione ad altri collegi che ebbero a pronunciarsi, in differenti procedimenti in materia di applicazione di misure di prevenzione».

Poiché la situazione in esame non è contemplata tra i casi tassativi di cui all'art. 37 cod. proc. pen., è configurabile una violazione dell'art. 24 Cost., in quanto il diritto di difesa degli imputati è in primo luogo diritto ad avere un processo giusto, da parte di un giudice terzo e imparziale.

D'altro canto, l'omessa previsione quale causa di ricusazione dell'ipotesi in cui il giudice abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione nell'esercizio delle proprie funzioni e nel corso di un diverso procedimento integra anche una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., data la «ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento rispetto all'imputato nei cui confronti il giudice abbia manifestato, con riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione, il proprio parere come privato ovvero ciò abbia fatto, indebitamente, nell'esercizio delle proprie funzioni»; tale rilievo, ad avviso della Corte rimettente, appare pienamente confortato dalle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 1997, ove si sottolinea che la precedente manifestazione del convincimento del giudice sull'oggetto del procedimento determina un identico pregiudizio della imparzialità sia che si tratti di manifestazione indebita, sia che sia stata legittimamente resa in un diverso procedimento, anche non penale.

1.2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Si osserva al riguardo che la diversità dell'oggetto del procedimento di prevenzione e di quello penale, riconosciuta anche dalla Corte rimettente, implica la mancanza, nella situazione prospettata, del presupposto della identità della valutazione sugli stessi fatti, il che esclude un pericolo per la imparzialità del giudice anche nel quadro degli istituti della astensione e ricusazione.

2. — Con ordinanza in data 8 marzo 2000 (r.o n. 94 del 2000), la Corte di appello di Napoli, investita della decisione in merito alla dichiarazione di ricusazione del presidente e del giudice a latere della Corte di assise di S. Maria Capua Vetere, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di ricusazione, anche quella di situazioni pregiudicanti riferite a rapporti processuali che non investono lo stesso procedimento».

La Corte di appello premette che i magistrati togati della Corte di assise, ricusati ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera a), in relazione agli artt. 36, comma 1, lettera g) e 34 cod. proc. pen., da vari imputati del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., si erano già occupati, in altri procedimenti di prevenzione o penali, della stessa vicenda — concernente l'esistenza di una associazione di tipo mafioso operante nella zona di Caserta e le attività delittuose ad essa connesse — della quale si trovano attualmente investiti in sede di giudizio di assise, ed avevano, nell'ambito di quelle precedenti funzioni, espresso valutazioni, sia pure in alcuni casi solo in via incidentale, sui fatti divenuti poi oggetto del procedimento penale e sulla specifica posizione, nell'ambito del sodalizio di tipo mafioso, di alcuni degli imputati che avevano proposto dichiarazione di ricusazione.

In particolare, con riferimento alle dichiarazioni di ricusazione motivate in relazione alle funzioni giudicanti esercitate da uno dei magistrati ricusati in altro procedimento penale, la Corte di appello ritiene che la circostanza che questi aveva concorso a pronunciare la sentenza di condanna di uno dei ruscanti per il reato di tentato omicidio, aggravato dall'essere il fatto commesso «al fine di agevolare l'associazione camorristica facente capo a S.F. nel controllo del territorio e delle illecite attività», non consente dubbi sulla «configurabilità di un'ipotesi di prevenzione per quel che concerne il [ricusante] dal momento che nella sentenza non solo si riconosce la sua responsabilità nella commissione del reato ascrittogli, ma si considera, sia pure incidentalmente ed ai soli fini dell'aggravante contestata, ma comunque alla stregua di un rigoroso ragionamento probatorio [...] come esistente l'associazione camorristica «clan dei casalesi», quella stessa che sarà oggetto di valutazione (ai fini della conseguente decisione) nel giudizio in corso dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere».

Quanto all'esercizio da parte dei giudici ruscanti di funzioni di giudizio nell'ambito di procedimenti di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, il giudice *a quo* osserva, in via preliminare, che in tali procedimenti, se è consentito, per quanto attiene all'aspetto dell'appartenenza alla associazione, una valutazione meno rigorosa sul terreno probatorio rispetto a quella richiesta nel procedimento penale, non altrettanto può dirsi con riferimento all'accertamento dell'esistenza dell'associazione, che va, invece, compiutamente provata. Sicché si verifica una situazione di pregiudizio per l'imparzialità quando lo stesso giudice, che in tali procedimenti ha affermato, sia pure incidentalmente, l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso e ha nel

contempo valutato la posizione di determinati destinatari della misura di prevenzione, ritenendone l'appartenenza a detta associazione, sia successivamente chiamato a giudicare in un procedimento penale della responsabilità di quegli stessi soggetti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Tuttavia, prosegue la Corte rimettente, la situazione in esame, in cui la ragione del pregiudizio alla imparzialità del giudice si collega a funzioni esercitate in altri procedimenti, non rientra tra i casi di incompatibilità *ex art. 34 cod. proc. pen.* (neppure in forza della sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, non ricorrendo nella specie il presupposto della endoprocessualità così detta sostanziale). D'altra parte, non può farsi applicazione dell'istituto della ricusazione, posto che l'invocato art. 36, comma 1, lettera *g)* richiamato dall'art. 37, comma 1, lettera *a)* cod. proc. pen., rinvia a sua volta ai casi di incompatibilità. Infine, in base alla previsione dell'art. 37, comma 1, lettera *b)* cod. proc. pen., la ricusazione può operare solo in caso di manifestazione indebita del convincimento da parte del giudice in relazione a un procedimento in corso alla decisione del quale sia chiamato a partecipare, circostanza questa che non ricorre nel caso in esame.

2.1. — In siffatta situazione la mancata considerazione tra i casi di ricusazione di «situazioni pregiudicanti riferite a rapporti processuali che non investono lo stesso procedimento» appare, alla rimettente, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Da un lato, infatti, l'imputato, in presenza di identica condizione di prevenzione del giudicante (per avere questi anticipato legittimamente il suo convincimento) riceve tutela solo attraverso l'istituto dell'astensione, a norma dell'art. 36, comma 1, lettera *h)* cod. proc. pen., mentre, qualora il giudice non ritenga di astenersi, rimane precluso il ricorso alla ricusazione, dato che l'art. 37, comma 1, lettera *b)* cod. proc. pen. prende in considerazione solo la indebita manifestazione del proprio convincimento.

Dall'altro, tale preclusione si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., risultando menomato il diritto di difesa, «di cui l'esercizio del diritto alla ricusazione costituisce senza dubbio una delle multiformi manifestazioni».

2.2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di intervento depositato con riferimento al giudizio di costituzionalità promosso con l'ordinanza iscritta al n. 396 del r.o. del 1999.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalle Corti di appello di Torino (r.o. n. 396 del 1999) e di Napoli (r.o. n. 94 del 2000), chiamate a decidere sulla dichiarazione di ricusazione nei confronti, rispettivamente, di alcuni giudici di una diversa sezione della Corte di appello e dei giudici togati di una Corte di assise, concerne l'art. 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che abbia già manifestato il proprio parere sull'oggetto del processo nell'esercizio di funzioni giudiziarie svolte in un diverso procedimento.

In entrambe le ordinanze l'attività pregiudicante viene individuata nella partecipazione del giudice al procedimento di prevenzione, quella pregiudicata nell'essere il medesimo giudice investito delle funzioni di giudizio in un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti.

In particolare, con riferimento all'ordinanza iscritta al n. 396 del r.o. del 1999, i giudici ricusati, ora chiamati alle funzioni di giudizio di appello, in precedenza, nella qualità di componenti del collegio chiamato a decidere sui ricorsi avverso decreti di applicazione di misure di prevenzione, avevano espresso giudizi e valutazioni di merito «sulla posizione» degli attuali imputati circa i «fatti ai medesimi attribuiti in imputazione»; in relazione all'ordinanza iscritta al n. 94 del r.o. del 2000, i giudici ricusati, ora chiamati alle funzioni di giudizio quali componenti togati di una Corte di assise, in precedenza, nella qualità di componenti di diversi collegi del tribunale in procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, avevano accertato l'esistenza di una associazione di tipo mafioso e preso in esame, sia pure in via incidentale, la posizione di alcuni destinatari delle misure, che ora figurano come imputati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per reati connessi.

Nell'ordinanza n. 94 del r.o. del 2000 la Corte di appello rimettente rileva inoltre che un giudice è stato ricusato anche per aver esercitato funzioni giudicanti in altro procedimento penale; in particolare per avere, nella sentenza conclusiva di tale procedimento, affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di tentato omicidio aggravato dall'essere il fatto commesso al fine di agevolare un'associazione camorrista, accertando, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'aggravante contestata, l'esistenza della associazione criminosa oggetto di valutazione a carico del medesimo soggetto nel successivo giudizio penale.

Con argomentazioni sostanzialmente analoghe, le Corti di appello rimettenti denunciano il contrasto della norma censurata con gli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione. In ordine al primo parametro, viene dedotta l'ingiustificata e irragionevole disparità del trattamento riservato all'imputato nel caso in cui il giudice abbia legittimamente espresso il suo convincimento in un diverso procedimento — situazione in cui il diritto dell'imputato ad un giudice terzo e imparziale riceve tutela solo in quanto il giudice ritenga di astenersi — rispetto alle identiche situazioni di pregiudizio per il principio di imparzialità, previste dalla legge come casi di riconsueta, nelle ipotesi in cui il giudice abbia manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie ovvero abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione nell'esercizio delle funzioni. Sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., i rimettenti rilevano che l'omessa previsione di una causa di riconsueta nei casi in cui la valutazione pregiudicante sia stata espressa nell'esercizio di funzioni giudiziarie svolte in un diverso procedimento lede il diritto di difesa degli imputati ad avere un giusto processo da parte di un giudice terzo e imparziale.

Poiché le ordinanze sollevano identica questione, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi di costituzionalità.

2. — La questione è fondata.

3. — Nel prospettare la questione di legittimità costituzionale, i rimettenti menzionano le sentenze di questa Corte nn. 306, 307 e 308 del 1997, e le successive sentenze nn. 331 e 351 dello stesso anno che ad esse si richiamano, facendo propria la ricostruzione delineata da questa Corte circa le sfere di applicazione degli istituti della incompatibilità e della astensione-ricusazione e la funzione da essi svolta per assicurare una esaustiva tutela del principio del giusto processo, di cui la garanzia dell'imparzialità e della neutralità del giudice costituisce uno dei più rilevanti aspetti.

In quelle decisioni, ed in numerose altre successive, sino alla recente sentenza n. 113 del 2000, la Corte — nel ribadire che la disciplina in materia deve essere comunque idonea ad evitare che il giudice chiamato a svolgere funzioni di giudizio possa essere, o anche solo apparire, condizionato da precedenti valutazioni espresse sulla medesima res iudicanda tali da esporlo alla forza della prevenzione derivante dalle attività giudiziarie precedentemente svolte — ebbe in particolare a rilevare che la «scelta del legislatore di qualificare una situazione come causa di incompatibilità, ovvero di astensione e di riconsueta, discende [...] dalla possibilità o dalla impossibilità di valutarne preventivamente e in astratto l'effetto pregiudicante per l'imparzialità del giudice penale» (sentenza n. 308 del 1997).

Le situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità del giudice riconducibili all'istituto dell'incompatibilità operano infatti all'interno del medesimo procedimento in cui interviene la funzione pregiudicata e si riferiscono ad atti o funzioni che hanno «di per sé effetto pregiudicante, a prescindere dallo specifico contenuto dell'atto stesso o dalle modalità con cui la funzione è stata esercitata» (sentenza n. 308 del 1997); le incompatibilità trovano, dunque, la loro ratio nell'esigenza obiettiva, attinente alla stessa logica del processo, «di preservare l'autonomia e la distinzione della funzione giudicante, in evidente relazione all'esigenza di garanzia dell'imparzialità di quest'ultima, rispetto ad attività compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo» (sentenza n. 306 del 1997). Ne deriva che le situazioni di incompatibilità, essendo astrattamente tipizzate dal legislatore, sono prevedibili e quindi prevenibili e, in quanto tali, postulano un onere di organizzare preventivamente la terzietà del giudice, che viene così a «manifestarsi, prima ancora che come diritto delle parti ad un giudice terzo, come modo di essere della giurisdizione nella sua oggettività» (sentenza n. 307 del 1997).

Il carattere di fondo delle situazioni di incompatibilità — di essere, cioè, sempre riferite a rapporti che interessano il medesimo procedimento — non è contraddetto, come prendono atto gli stessi rimettenti, dalla sentenza n. 371 del 1996: tale decisione si riferisce, infatti, alla specifica ipotesi in cui la valutazione pregiudicante, pur essendo stata espressa in un procedimento penale formalmente diverso, riguarda una vicenda processuale sostanzialmente unitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente avrebbe dovuto essere giudicata nel medesimo contesto processuale (v. in tale senso sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997, nonché, per un'ipotesi analoga, in cui la precedente valutazione pregiudicante è stata espressa in diverso procedimento avente per oggetto il medesimo fatto storico successivamente addebitato allo stesso imputato, sentenza n. 241 del 1999).

Gli istituti della astensione-ricusazione sono invece caratterizzati dal riferirsi a situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della funzione giudicante — ad eccezione, evidentemente, di quelle che hanno come presupposto i casi di incompatibilità — che normalmente preesistono al procedimento (art. 36, comma 1, lettere a) b) d) e f) cod. proc. pen.), ovvero si collocano comunque al di fuori di esso (art. 36, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.). Anche l'ipotesi di riconsueta descritta dall'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. non si sottrae a questo

criterio di massima: il giudice che nell'esercizio delle funzioni ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione opera — per usare le espressioni della prevalente giurisprudenza di legittimità — fuori della sede processuale e dei compiti che gli sono propri.

Risultano pertanto evidenti le ragioni per cui le situazioni che danno luogo alla astensione-ricusazione debbono essere sempre oggetto di una puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo: sarebbe infatti «impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione idoneo a individuare a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale» (sentenza n. 308 del 1997). Ove tale onere venisse imposto al legislatore, «l'intera materia delle incompatibilità, dispersa in una casistica senza fine, diverrebbe refrattaria a qualsiasi tentativo di amministrazione mediante atti di organizzazione preventiva» (sentenza n. 307 del 1997).

Ne emerge un sistema che si propone di apprestare la necessaria tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui può risultare compromessa l'imparzialità del giudice: le ragioni del pregiudizio sono infatti oggettivamente identiche sia quando il giudice ha manifestato il proprio convincimento all'interno del medesimo procedimento mediante un atto o l'esercizio di una funzione a cui il legislatore attribuisce astrattamente e preventivamente effetti pregiudicanti, sia quando la valutazione di merito è stata espressa in un diverso procedimento (ovvero nel medesimo procedimento, ma mediante un atto che non presuppone una tale valutazione) e gli effetti pregiudicanti debbano quindi essere accertati in concreto, grazie agli istituti dell'astensione e della ricusazione.

L'esigenza di attuare in forma esaustiva la garanzia, inerente al principio del giusto processo, di un giudizio affidato a un giudice non condizionato da precedenti valutazioni, ha trovato riscontro nelle già menzionate sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997: nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale allora sollevate, in riferimento all'art. 34 cod. proc. pen., in relazione a valutazioni pregiudicanti a vario titolo espresse in un diverso procedimento, la Corte ebbe a segnalare che, ove il pregiudizio per l'imparzialità del giudice non fosse riconducibile ad alcuna delle ipotesi di astensione o di ricusazione già previste dall'ordinamento, la tutela del giusto processo avrebbe potuto essere assicurata sollecitando un intervento volto ad ampliare l'ambito di applicazione di tali istituti.

Un intervento di tale natura forma appunto l'oggetto della questione di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio di questa Corte.

4. — Nelle situazioni di fatto prospettate dai rimettenti sono indubbiamente riscontrabili profili di pregiudizio per l'imparzialità e la neutralità della funzione giudicante.

Da entrambe le ordinanze di rimessione emerge, infatti, che i giudici sono stati ricusati — ed in alcuni casi hanno presentato senza esito dichiarazione di astensione — per avere in precedenza espresso, nell'ambito di un diverso procedimento relativo all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, valutazioni e giudizi di merito sulla posizione dei destinatari delle misure di prevenzione, in relazione ai medesimi fatti loro attribuiti nel giudizio penale, ovvero per avere accertato, nell'ambito del procedimento di prevenzione, l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso e la partecipazione ad essa dei medesimi soggetti ora sottoposti a giudizio penale per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudicante può verificarsi anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure cautelari (sentenza n. 306 del 1997), sia quando il rapporto di successione temporale tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito, per avere il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto di associazione di stampo mafioso, già espresso nell'ambito del procedimento di prevenzione una valutazione sull'esistenza dell'associazione e sull'appartenenza ad essa della persona imputata nel successivo processo penale (ordinanza n. 178 del 1999).

Le questioni, allora sollevate con riferimento all'art. 34 cod. proc. pen., vennero ritenute inammissibili perché la situazione di pregiudizio avrebbe dovuto essere inquadrata nell'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione. In questa direzione si muovono, appunto, gli attuali rimettenti, i quali lamentano che la situazione di pregiudizio prospettata non rientra in alcune delle cause di ricusazione contemplate dall'art. 37 cod. proc. pen.

In effetti, nel caso di specie il pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudice non è riconducibile, per le ragioni sinora esposte, ai casi di incompatibilità (cui fa riferimento, quali altrettante cause di astensione, la lettera g del comma 1 dell'art. 36 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 37, comma 1, lettera a cod. proc. pen.), ma neppure rientra nelle cause di astensione e di ricusazione riferite a precedenti manifestazioni del convincimento del giudice

sull'oggetto del procedimento o sui fatti oggetto dell'imputazione: non nella causa di astensione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 36 cod. proc. pen. (richiamata quale causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lettera *a*) cod. proc. pen.), in quanto relativa a consigli o pareri sull'oggetto del procedimento espressi fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; non nella causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen., che presuppone una manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione espressa indebitamente nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, mentre nelle situazioni sottoposte al giudizio di questa Corte le valutazioni pregiudicanti rientrano nelle funzioni proprie dei giudici poi ricusati.

Le esigenze di tutela del principio del giusto processo non possono d'altro canto essere assicurate soltanto dall'obbligo del giudice di astenersi ove ricorrano «altre gravi ragioni di convenienza», per la ragione che tale causa di astensione, prevista dall'art. 36, comma 1, lettera *h*), cod. proc. pen., non rientra tra quelle che l'art. 37, comma 1, lettera *a*), cod. proc. pen. indica tra i motivi di ricusazione. Anche dopo che questa Corte ha affermato che le «altre gravi ragioni di convenienza» si riferiscono non solo a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice derivanti da ragioni extraprocessuali, cioè di carattere personale e collegate alla posizione del giudice *uti privatus* ma si estendono, in attuazione del principio del giusto processo, ai casi in cui l'imparzialità del giudice risulti compromessa dallo svolgimento di precedenti attività giudiziarie (sentenza n. 113 del 2000), la tutela del principio non sarebbe comunque esaustiva, in quanto subordinata all'iniziativa del giudice.

Sussistono quindi i presupposti che la Corte aveva a suo tempo indicato quali condizioni per un eventuale intervento volto ad estendere l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialità-neutralità del giudice. In particolare, l'intervento è imposto dai parametri costituzionali a cui la giurisprudenza di questa Corte si è richiamata nell'affermare l'operatività del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialità del giudice (v., ad esempio, sentenze nn. 113 del 2000, 241 del 1999, 290 del 1998, 346 e 311 del 1997, 155 e 131 del 1996, 432 del 1995); principio che ha trovato esplicita menzione nell'art. 111, secondo comma, della Costituzione (come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), là dove viene enunciata la regola che ogni processo si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale.

5. — Le medesime considerazioni valgono per la situazione prospettata nell'ordinanza di rimessione della Corte di appello di Napoli, relativa al pregiudizio che deriverebbe dall'aver uno dei giudici ricusati esercitato funzioni giudicanti in altro procedimento penale per il reato di tentato omicidio aggravato dal fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., conclusosi con la condanna della persona ora imputata del delitto di partecipazione a quella medesima associazione di stampo mafioso la cui esistenza è stata già valutata sub specie di circostanza aggravante.

Non vi è dubbio, infatti, che il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante può in concreto presupporre una valutazione sul merito non solo dell'esistenza dell'associazione criminosa, ma anche della partecipazione dell'imputato a tale associazione.

6. — In linea con la prospettazione dei giudici rimettenti, la sede più appropriata per colmare, mediante una disposizione di chiusura del sistema delle incompatibilità e dell'astensione-ricusazione, la denunciata carenza di tutela del principio del giusto processo, è l'art. 37 cod. proc. pen., specie dopo che, come sopra ricordato, la sentenza n. 113 del 2000 ha affermato che le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36, comma 1, lettera *h*), cod. proc. pen. non possono non estendersi al pregiudizio che discende da attività processuali svolte in precedenza, così imponendo anche in tali situazioni l'obbligo del giudice di astenersi.

Il confronto con le due cause di ricusazione e di astensione disciplinate dagli artt. 37, comma 1, lettera *b*), e 36, comma 1, lettera *c*), cod. proc. pen., che all'apparenza presentano maggiori affinità con le fattispecie dedotte in giudizio, induce a formulare l'intervento di questa Corte in maniera del tutto autonoma, anche per evitare che le esigenze di tutela del giusto processo possano in qualche modo essere condizionate dalla stratificazione giurisprudenziale e dottrinale in materia. In particolare, è necessario tenere presente che nelle ipotesi oggetto del presente giudizio di costituzionalità le precedenti valutazioni pregiudicanti espresse dal giudice in un diverso procedimento rientrano legittimamente e doverosamente nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Sulla base di queste premesse, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il giudice che in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto.

Al riguardo, va rilevato che non è sufficiente, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio (v. la

costante giurisprudenza costituzionale in materia e, in particolare, le sentenze nn. 131 e 155 del 1996 e le decisioni in queste richiamate, nonché, da ultimo, le ordinanze nn. 444, 153, 152, 135 e 29 del 1999, 206 e 203 del 1998 e la sentenza n. 364 del 1997).

L'effetto pregiudicante non può, inoltre, essere limitato ai soli casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza, in quanto il giudice può esprimersi nella forma del decreto, come nella ipotesi — oggetto del presente giudizio — del procedimento di prevenzione, ovvero nelle altre forme eventualmente previste dal diverso procedimento in cui sia intervenuta la valutazione pregiudicante.

La funzione pregiudicata va a sua volta individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa.

Si deve comunque precisare che, alla stregua dei rapporti sistematici tra incompatibilità e cause di astensione-ricusazione, queste ultime, ove si sostanzino nella manifestazione di un convincimento espresso in un diverso procedimento, sono caratterizzate dalla loro non idoneità ad essere tipicizzate preventivamente dal legislatore, in quanto la loro stessa natura impone che sia il giudice, nell'ambito della cornice generale delineata dalla legge, ad accertare in concreto e caso per caso l'effetto pregiudicante per l'imparzialità. Sarà dunque l'elaborazione giurisprudenziale, così come è avvenuto per le cause di astensione e di ricusazione già previste nel codice, a definire i vari casi di applicazione di questa causa di ricusazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0779

N. 284

Sentenza 6-14 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni - Funzioni amministrative - Ripartizione di funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, tra Regioni ed enti locali - Omessa disciplina regionale - Intervento sostitutivo del Governo - Ricorso della Regione Veneto, in via principale, avverso il decreto legislativo governativo, emesso in sostituzione delle regioni inadempienti - Intervenuta legge della medesima Regione per la ripartizione di funzioni anche nelle materie di agricoltura e pesca - Conseguente impossibilità di applicazione *pro futuro* del decreto impugnato - Cessazione della materia del contendere.

- D.Lgs. 5 marzo 1998, n. 60
- Costituzione, artt. 3, 76, 117, 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 5 marzo 1998, n. 60 (Intervento sostitutivo del governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 24 aprile 1998, depositato in cancelleria il 4 maggio 1998 e iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 24 aprile 1998 e depositato il 4 maggio 1998, la Regione Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale del decreto legislativo 5 marzo 1998, n. 60 (Intervento sostitutivo del governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Secondo la ricorrente il decreto legislativo impugnato con il quale il Governo, sulla base dell'art. 4, comma 5, della legge di delega n. 59 del 1997, ha esercitato il potere sostitutivo nei confronti delle regioni che non avevano adottato entro il termine previsto da tale disposizione la legge di puntuale indicazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute alle regioni stesse, in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 non avrebbe rispettato il termine stabilito nella legge di delega: prendendo le mosse dal 4 giugno 1997 (data della emanazione del decreto legislativo n. 143 del 1997), i sei mesi entro i quali le regioni avrebbero dovuto adottare proprie leggi sarebbero scaduti il 4 dicembre 1997, e i successivi novanta giorni per l'esercizio del potere sostitutivo delegato sarebbero scaduti il 4 marzo 1998, mentre il decreto legislativo, adottato il 4 marzo, è stato emanato il giorno successivo, 5 marzo.

Inoltre, il decreto legislativo violerebbe l'art. 76 della Costituzione (in riferimento all'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997) e il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni perché sarebbe stato adottato senza che sia stata sentita la Regione Veneto.

Gli artt. 76, 117, 118 e 119 della Costituzione sarebbero violati poi per la mancanza del presupposto della sostituzione, costituito dall'inadempimento regionale: l'adempimento nel termine di sei mesi, infatti, non era secondo la ricorrente ragionevolmente possibile, non avendo il decreto legislativo n. 143 del 1997 operato alcun trasferimento di funzioni puntualmente individuabili o concretamente esercitabili. L'elemento essenziale dell'intero processo di trasferimento sarebbe rappresentato dalla individuazione delle risorse da trasferire alle regioni, individuazione — non realizzata — necessaria non solo per rendere concretamente esercitabili funzioni già trasferite, ma anche per la stessa puntuale individuazione delle funzioni e delle attività che si intendono trasferire: d'altra parte lo stesso art. 5 del decreto legislativo n. 143 del 1997 dispone che le funzioni e i compiti nominalmente attribuiti alle regioni vengano devoluti al Ministero fino a che non siano entrati in vigore i provvedimenti di cui all'art. 4, con cui si individueranno i beni e le risorse da trasferire alle regioni.

La previsione di identiche disposizioni per tutte le regioni inadempienti (nel senso che a tutti i comuni e a tutte le province delle diverse regioni sono attribuite le medesime funzioni), poi, violerebbe sia il principio di

uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia i principi e criteri contenuti nella legge di delega, secondo la quale il conferimento delle funzioni deve avvenire tenendo conto delle «rispettive dimensioni territoriali» degli enti interessati (art. 4, comma 3, lettera *a*), del principio di «efficienza ed economicità» (lettera *c*), del principio di «adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire ... l'esercizio delle funzioni» (lettera *g*), del principio di «differenziazione nell'allocazione delle funzioni, in considerazione delle diverse caratteristiche» degli enti riceventi (lettera *h*): dalla diversità delle singole realtà locali deriverebbe la necessità di trattare le regioni in modo diverso.

La ricorrente avanza altresì una serie di censure relative alla delega contenuta nell'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997, invitando la Corte a sollevare di fronte a se stessa questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Veneto ha depositato una memoria nella quale, ribadite le censure contenute nel ricorso, precisa di aver approvato, dopo il promovimento del giudizio di costituzionalità, la legge regionale 10 luglio 1998, n. 23, che, in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, si limita a indicare in astratto le funzioni e i compiti da conferire agli enti locali, stabilendo al contempo che l'individuazione delle specifiche funzioni attribuite, delegate o sub-delegate è effettuata con legge regionale successiva alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento dei beni e delle risorse: tale legge, come quelle analoghe di altre regioni, non attuerebbe quindi il conferimento delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 143 del 1997 nei termini stabiliti dalla legge n. 59 del 1997, essendone impossibile una piena attuazione.

L'interesse al ricorso, secondo la Regione Veneto, resterebbe immutato anche dopo il sopravvenire della legge regionale n. 23 del 1998, nonostante che il decreto legislativo n. 60 del 1998 affermi il proprio carattere cedevole, applicandosi «fino all'entrata in vigore di ciascuna legge regionale» di recepimento del decreto legislativo n. 143 del 1997. La Regione ribadisce infatti: *a*) di trovarsi nella impossibilità di sostituire al decreto legislativo la propria disciplina, in assenza del trasferimento delle risorse; *b*) che, mentre il decreto legislativo n. 60 del 1998 è immediatamente applicabile, la normativa regionale è destinata ad applicarsi dopo l'entrata in vigore di una futura legge regionale; *c*) che la legge regionale n. 23 del 1998 è entrata in vigore il 15 luglio 1998, mentre il decreto legislativo n. 60 esplica i suoi effetti dal 1° luglio.

La Regione contesta poi che il carattere cedevole di una disciplina statale possa di per sé costituire un ostacolo all'impugnazione, non essendo pertinente la giurisprudenza costituzionale in tema di norme statali di dettaglio che intervengono in materia regionale: invalidità e perdita di efficacia operano, secondo la ricorrente, su due piani distinti e, pertanto, se il decreto legislativo è incostituzionale perché lesivo dell'autonomia regionale, essa avrebbe diritto a ottenerne l'annullamento e, prima ancora, a chiedere l'accertamento della lesione della propria competenza.

4. — Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, rilevando che a seguito della legge regionale n. 23 del 1998 il decreto legislativo impugnato avrebbe perso efficacia, con conseguente cessazione della materia del contendere. L'Avvocatura, pur ammettendo che il decreto legislativo è stato emanato con un giorno di ritardo rispetto al termine indicato nella delega, dubita peraltro del carattere perentorio, e non meramente sollecitatorio, del termine, rilevando che questo è poi stato prorogato al 31 marzo 1999 dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50. La mancata emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997 non avrebbe, e non ha, impedito alle regioni di legiferare, essendo comunque state conferite loro tutte le competenze non espressamente riservate allo Stato, secondo un riparto di competenze che la successiva legislazione statale in materia mostra di voler rispettare. Inoltre, l'Avvocatura rileva, quanto ai meccanismi finanziari necessari per far fronte ai nuovi compiti trasferiti, che, pur in attesa dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio, lo Stato si è fatto carico delle esigenze regionali, attribuendo alle regioni risorse ulteriori e aggiuntive nell'ambito della legislazione di programmazione finanziaria settoriale.

Considerato in diritto

1. — La Regione Veneto solleva questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 5 marzo 1998, n. 60 (Intervento sostitutivo del governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione degli artt. 3, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Tale decreto legislativo è stato adottato in svolgimento della delega contenuta nell'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997 che, nell'ambito del complesso processo di «conferimento» di funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali delineato dal capo I della legge medesima, prevede l'intervento sostitutivo del Governo, tramite decreto legislativo, al fine di ripartire le funzioni tra regioni ed enti locali, nel caso in cui la regione non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.

In particolare, per evitare che l'inerzia regionale comprometta il complessivo disegno della riforma (sentenza n. 408 del 1998 di questa Corte), si prevede: *a)* un termine di sei mesi, decorrente dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di conferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali, entro il quale ogni regione deve adottare una legge per la «puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa»; *b)* che, scaduto invano tale termine, il Governo si sostituisca alle regioni inadempienti con appositi decreti legislativi da emanare entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti; *c)* che le disposizioni di tali decreti legislativi «si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale».

2. — La legge n. 59 del 1997 ha trovato una prima attuazione con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con il quale è stato realizzato il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca.

Decorso il termine di sei mesi previsto dal già ricordato art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 60 del 1998 — qui impugnato dalla Regione Veneto — al fine di sostituire le regioni inadempienti, tra le quali anche la ricorrente; decreto legislativo le cui disposizioni «si applicano a decorrere dal 1 luglio 1998» (così l'art. 3).

Peraltro, in un momento di poco successivo, la Regione Veneto ha approvato la legge 10 luglio 1998, n. 23 (Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione), la quale «disciplina, ai sensi del comma 5 dell'[...]art. 4 della legge n. 59 del 1997, l'attribuzione, delega o sub-delega a province, comuni e comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla regione, ivi comprese quelle conferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ed individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale» (art. 1).

Considerato che il decreto legislativo n. 60 del 1998 impugnato si applica, secondo quanto dispone il suo art. 1, «fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali», e che pertanto esso non può più trovare né risulta abbia trovato applicazione nella Regione ricorrente, la materia del contendere deve ritenersi cessata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 5 marzo 1998, n. 60 (Intervento sostitutivo del governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

N. 285

Ordinanza 6-14 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Fondi inedificabili utilizzati per la coltivazione di cava - Rettifica di valore da parte degli uffici - Preclusione - Lamentata disparità di trattamento, rispetto ai fondi edificabili - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da Nista Vittorio ed altri contro l'Ufficio del Registro di San Severo, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da alcuni contribuenti contro la decisione con la quale la Commissione tributaria di secondo grado, in parziale accoglimento dell'appello, aveva rettificato il valore del fondo oggetto di accertamento, la Commissione tributaria centrale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui preclude la rettifica sul valore dei suoli forniti di rendita catastale, inedificabili ma utilizzabili per coltivazione di cava;

che, in fatto, l'ufficio del registro aveva accertato che il terreno oggetto del contratto di compravendita era classificato a pascolo ma era «utilizzato a cava per l'estrazione e per la commercializzazione»;

che la disposizione censurata violerebbe gli indicati parametri costituzionali, atteso che opererebbe una disparità di trattamento tra i fondi edificabili, per i quali è liquidabile l'imposta di registro sul valore reale, eventualmente superiore a quello catastale, rispetto a quelli non edificabili ma destinati a cava, la cui imposta di registro dovrebbe essere liquidata non sul valore catastale, ma con il criterio dell'effettivo valore venale. In tali casi, inoltre, l'atto conterrebbe una espressione di ricchezza che rimarrebbe, senza alcuna giustificazione, estranea al prelievo tributario;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la manifesta infondatezza della questione, in quanto la disposizione censurata ponendo un limite al potere di rettifica da parte dell'ufficio del registro, qualora il valore dichiarato sia superiore a quello determinato sulla base delle rendite catastali non è applicabile ai terreni utilizzati a cava, atteso che, l'attività posta in essere con la coltivazione di un fondo adibito a questo fine è riconducibile a quelle di carattere industriale e, come tale, non è suscettibile di valutazione secondo i canoni utilizzati per i terreni agricoli e per i fabbricati. Ed invero, ex art. 18 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572 (Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto) le cave sono escluse

dalla stima fondiaria per la determinazione delle tariffe di reddito dominicale ed agrario dei terreni. Né alcuna conseguenza sul potere di rettifica dell'ufficio del registro può derivare dal fatto che l'interessato non abbia adempiuto all'obbligo di presentare la denuncia di variazione da terreno agricolo a cava, dal momento che il presupposto della valutazione automatica viene meno per il terreno effettivamente adibito a cava, non per la circostanza che sia presentata la prescritta denuncia di variazione.

Considerato che la disciplina dell'imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986) si fonda sul principio generale secondo cui il valore degli immobili che deve essere assunto per i beni e i diritti afferenti all'atto assoggettato ad imposta è quello corrispondente al loro valore venale, con il conseguente potere di rettifica da parte dell'ufficio ex art. 52, comma 1;

che il successivo comma 4 dello stesso articolo, introducendo la c.d. valutazione forfettaria, pone un limite al potere di rettifica di cui sopra, impedendo all'ufficio di procedere ad una maggiore valutazione allorché il valore degli immobili sia superiore all'ammontare determinato in modo automatico mediante applicazione di determinati coefficienti di rivalutazione sulla base, rispettivamente, del reddito dominicale risultante in catasto per i terreni e per i fabbricati;

che l'art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931 esclude le cave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, sicché il reddito del terreno formalmente risultante in catasto di natura agricola non è espressivo dell'effettiva ricchezza derivante dalla sua pacifica destinazione e dallo sfruttamento del medesimo a finalità estrattiva, essendo riconducibile l'utilizzazione a cava ad una attività di carattere esclusivamente industriale;

che, come già in sede di accertamento fiscale e nel contenzioso tributario, l'ordinanza di rimessione parte da un erroneo presupposto interpretativo non considerando che avrebbe dovuto tenersi conto del menzionato art. 18, che fa sistema con le norme che più direttamente riguardano l'imposta di registro;

che una corretta interpretazione della normativa su detta imposta esclude l'applicazione dell'istituto della c.d. valutazione automatica quando le risultanze catastali non corrispondano alla effettiva e giuridica destinazione del terreno, anche se il contribuente non abbia avuto cura di denunciare la variazione;

che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

N. 286

Ordinanza 6-14 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Licenza di abitabilità - Violazione delle norme prescriventi la licenza - Trattamento sanzionatorio - Prospettata lesione dei principi di ragionevolezza e di tassatività delle norme penali - Sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

– Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), 4 e 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto. Ecologia), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1999 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Cramaro Angelo, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il pretore di Latina, con ordinanza emessa il 19 maggio 1999 nel corso di un procedimento penale per violazione dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 4 e 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto. Ecologia), nella parte in cui prevedono l'applicabilità del secondo comma dello stesso art. 221 alle violazioni dell'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, sarebbero violati i principi di ragionevolezza e tassatività delle norme penali, in quanto la sanzione di cui al secondo comma dell'art. 221 è riferita alla violazione di un precetto espressamente individuato nel primo comma di detto articolo, che prescrive la licenza di abitabilità, oggi non più vigente, perché sostanzialmente sostituito, per quanto riguarda le modalità di rilascio della licenza, dall'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994;

che nel giudizio introdotto con la predetta ordinanza ha prestato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale, precisato che la questione sottoposta all'esame della Corte è analoga ad altra questione sollevata dallo stesso pretore di Latina con ordinanza del 2 aprile 1998 (r.o. n. 448 del 1998), ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che in epoca successiva alla emissione della ordinanza di rimessione, è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), che, all'art. 70, ha depenalizzato la fattispecie di cui all'art. 221, primo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo al quale faceva riferimento l'anzidetta ordinanza di rimessione, la questione sollevata sia tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

00C0782

N. 287

Ordinanza 6-14 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Valore degli immobili iscritti a catasto - Determinazione - Ritenuta carenza di criteri oggettivi, applicabili a tutti i contribuenti - Lamentata disparità di trattamento, priva di giustificazione, tra contribuenti a seconda che dispongano o meno della rendita catastale dei loro beni - Questione già decisa nel senso della manifesta infondatezza - Assenza di motivi nuovi - Manifesta infondatezza.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Modena sul ricorso proposto da Reggiani Domenico contro l'Ufficio del registro di Modena, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento di una cartella esattoriale, formata, a seguito di denuncia di successione, dall'Ufficio del registro di Modena, la Commissione tributaria provinciale di Modena, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

che detta norma, ad avviso del giudice *a quo* determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che dispongono della rendita catastale dei loro beni e quelli che non ne dispongono, con conseguente *vulnus* all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini;

che, pertanto, sarebbe auspicabile, secondo il giudice rimettente, che la determinazione del valore degli immobili nel rispetto del principio positivamente prescritto dall'art. 52, comma 4, del citato testo unico, fosse consentita, come risultanza dell'applicazione di criteri rigorosamente oggettivi, a tutti i contribuenti i quali dichiarino di volersene avvalere;

che nel giudizio promosso con la predetta ordinanza ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che la questione sollevata è già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanze n. 582 del 1989, n. 789 del 1988 e n. 586 del 1987;

che pertanto, non essendo stati adottati motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 288

Ordinanza 6-14 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie - Indennità giudiziaria, prevista per i magistrati, e attribuita *ex lege* a detto personale - Interpretazione autentica della disposizione di legge attributiva dell'indennità, quanto alla misura - Mancata previsione del meccanismo di adeguamento, già previsto per i magistrati - Lamentata, ingiustificata, disparità di trattamento - Questione già oggetto di pronunce di rigetto - Sopravvenuta legge di modifica - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1, come interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n.221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Giorgio Macciotta ed altri contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da dipendenti del Ministero della giustizia, addetti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, per ottenere l'adeguamento ogni triennio dell'indennità giudiziaria loro corrisposta, così come previsto per i magistrati dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1994, ma pervenuta il 30 giugno 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

che l'art. 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993 dispone che il riferimento contenuto nell'art. 1 della legge n. 221 del 1988, che ha attribuito al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie una indennità, si interpreta nel senso che il richiamo all'indennità stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare nella misura vigente al 1° gennaio 1988, senza cioè l'adozione anche del meccanismo di adeguamento triennale previsto per i magistrati;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'interpretazione imposta dalla disposizione denunciata determinerebbe una non giustificata disparità di trattamento, nel calcolo di indennità riferite ad attività connesse, del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie rispetto ai magistrati, comportando anche una irragionevole svalutazione nel tempo del contenuto economico dell'indennità;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, già esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 15 del 1995.

Considerato che l'ordinanza di rimessione propone nuovamente una questione già dichiarata non fondata o manifestamente infondata (sentenza n. 15 del 1995; ordinanze nn. 98 e 451 del 1995 e nn. 33 e 167 del 1996), giacché la diversità di disciplina delle due indennità sarebbe giustificata dalla non omogeneità delle diverse categorie di dipendenti poste a raffronto e dal differente meccanismo di determinazione del loro trattamento retributivo, così escludendo la dedotta illegittimità costituzionale alla omessa applicazione, anche al personale amministrativo, del sistema di adeguamento automatico previsto per i magistrati;

che, peraltro, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), che, nel quadro di una nuova considerazione della materia rientrante nella discrezionalità del legislatore, ha stabilito, all'art. 1, che all'indennità prevista per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie si applica fino al 31 dicembre 1993, con decorrenza dal 1 gennaio 1991, «il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27», affidando la «successiva dinamica» di tale indennità alla contrattazione collettiva e disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, affinché valuti nuovamente, tenendo conto della sopravvenuta modifica legislativa, se la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il presidente e redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 289

Ordinanza 6-14 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Procedimento di reclamo al tribunale di sorveglianza - Ritenuta inapplicabilità delle norme del codice di procedura penale (artt. 666 e 678) prescrittivi, per il procedimento di esecuzione, l'avviso all'interessato e al difensore dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra detenuti, con lesione del diritto alla difesa e del contraddittorio, nonché del principio della funzione rieducativa della pena - Omessa considerazione del diverso indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 236, comma 2; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-*bis*, quarto comma, e 30-*ter*, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, comma 2, delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e degli artt. 30-*bis*, quarto comma, e 30-*ter*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1999 dal tribunale di sorveglianza di Caltanissetta sul reclamo proposto da Gioacchino Contino, iscritta al numero 259 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che il tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, investito della decisione sul reclamo proposto da un detenuto in espiazione di pena contro il rigetto di un'istanza di permesso premio, con ordinanza emessa il 10 marzo 1999 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 30-*bis*, quarto comma, e 30-*ter*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

che l'art. 236 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale prevede che nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della legge n. 354 del 1975, le quali disciplinano il procedimento di reclamo al tribunale di sorveglianza (art. 30-*bis*, quarto comma, da applicare ai permessi premio per il richiamo espresso dell'art. 30-*ter*, comma 7), stabilendo che il giudice competente provvede, assunte, se del caso, sommarie informazioni, entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo;

che queste disposizioni sono denunciate nella parte in cui, nel fissare il termine di dieci giorni dalla ricezione del reclamo per provvedere in ordine alla impugnazione dell'interessato in materia di permessi premio,

non consentirebbero di applicare gli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale, i quali, per il procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso all'interessato ed al suo difensore dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire;

che, secondo il giudice rimettente, le disposizioni impugnate violerebbero: a) l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento del detenuto che abbia proposto reclamo in materia di permessi premio rispetto a quello che sia parte negli altri procedimenti di sorveglianza, per i quali varrebbero, invece, le garanzie proprie della giurisdizione, assicurate, appunto, dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.; b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché il procedimento di decisione del reclamo non consentirebbe di dare comunicazione dell'udienza all'interessato ed al suo difensore, così ledendo il diritto alla difesa ed il contraddittorio, in un procedimento al quale dovrebbe sempre partecipare, ad avviso del giudice rimettente, il solo pubblico ministero; c) l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la mancanza di garanzie proprie della giurisdizione nel procedimento di decisione del reclamo si porrebbe in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena;

che il giudice rimettente ricorda che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, 14-ter primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentivano l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio (sentenza n. 53 del 1993); lo stesso giudice ritiene che analoghe ragioni debbano portare, attraverso una pronuncia di incostituzionalità, all'applicazione della medesima disciplina anche al procedimento di reclamo in materia di permessi premio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che il giudice rimettente denuncia la irragionevole diversità di trattamento in analoghe procedure di sorveglianza e la carenza di garanzie giurisdizionali, in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena, nella procedura di reclamo in materia di permessi premio, di cui è investito: a suo giudizio, l'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, prefigurando un procedimento al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio, non consentirebbe né di dare avviso all'interessato e al suo difensore dell'udienza in camera di consiglio né di disporre un'apposita udienza di trattazione;

che, nella formulazione della questione, gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., i quali invece prevedono l'avviso al condannato e al suo difensore della fissazione della data dell'udienza in camera di consiglio e il termine per comparire, sono richiamati come termine di raffronto, per argomentare l'incostituzionalità del procedimento delineato dall'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, e come elemento normativo idoneo a colmare, attraverso la estensione della disciplina da essi dettata, l'anzidetta carenza;

che, nel sollevare la questione, il giudice rimettente non tiene conto del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reclamo proposto dal detenuto in materia di permessi premio davanti al tribunale di sorveglianza deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con le forme stabilite dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.;

che, pertanto, è possibile una lettura della norma denunciata diversa da quella fatta propria dal rimettente e che consente l'applicazione di regole, desunte dal sistema, le quali assicurano, in una delle forme possibili, il diritto di difesa ed il contraddittorio (confronta ordinanza n. 45 del 1999);

che, quindi, muovendo l'ordinanza di rimessione da un erroneo presupposto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 30-bis, quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il presidente e redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

00C0785

N. 290

Ordinanza 6-14 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in materia tributaria - Contrabbando doganale - Possibilità di definizione in via amministrativa, con estinzione del reato - Ritenuta discrezionalità dell'amministrazione nel procedere a tale definizione - Conseguente, lamentata, violazione del principio di eguaglianza nonché del principio di legalità e di indefettibilità della tutela giurisdizionale - Sopravvenuta depenalizzazione del reato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 334, in relazione all'art. 282.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101, 111 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in relazione all'art. 282 del medesimo d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Roberto Nasseti, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie specie, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1999 in un procedimento nel quale il ricorrente aveva impugnato la sentenza che lo aveva condannato alla pena della multa di L. 2.556.000 per il reato di contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in relazione all'art. 282 del medesimo d.P.R., per contrasto con gli artt. 3, 25, 101, 111 e 113 della Costituzione;

che l'art. 334 del d.P.R. n. 43 del 1973 prevede che, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'amministrazione doganale può consentire all'interessato di pagare una somma non inferiore al doppio del tributo evaso, oltre al tributo stesso, con estinzione del reato;

che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata configuri un meccanismo di conciliazione affidato alla mera discrezionalità dell'amministrazione; ne deriverebbe una violazione sia del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) tra soggetti tutti potenzialmente interessati alla definizione in via amministrativa, sia, in contrasto con il principio di legalità e di indefettibilità della tutela giurisdizionale nel controllo degli atti della pubblica amministrazione, degli artt. 25, secondo comma, 101, 111 e 113 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per la non fondatezza della questione.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il reato di contrabbando doganale di cui all'art. 282 del d.P.R. n. 43 del 1973, oggetto del giudizio dinanzi alla Corte rimettente, è stato depenalizzato dall'art. 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) allorché l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni e non ricorrano talune circostanze aggravanti (indicate dall'art. 295, secondo comma, dello stesso d.P.R.);

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione di costituzionalità sia tuttora rilevante (cfr. ordinanza n. 124 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il presidente e redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 291

Ordinanza 6-14 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali - Immediata ricorribilità al giudice dei diritti - Esclusione, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa - Impossibilità, da parte del ricorrente, di adempiere nella misura ridotta - Conseguente, lamentata, disparità di trattamento, con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio del giudice naturale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22; d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203, artt. 4, comma 3, e 5.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali - Normativa applicabile - Reintroduzione, con efficacia retroattiva, delle disposizioni già sostituite con precedenti decreti legislativi del Governo - Lamentata irragionevolezza della disciplina - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, artt. 4, comma 3, e 5.
- Costituzione, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie) e degli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1999 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra «Duebi s.r.l.» e il comune di Milano, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra la «s.r.l. Duebi», con sede in Milano, ed il comune di Milano (ricorso depositato il 10 aprile 1998, con decreto di fissazione e sospensione 21 aprile 1998), nel quale era stato chiesto l'annullamento di molteplici verbali di accertamento di violazioni del regolamento comunale sulla pubblicità del comune di Milano, il pretore della stessa città ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie) e degli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono l'immediata ricorribilità al giudice naturale dei diritti, da parte del cittadino, a fronte della notifica di sanzioni amministrative, differendo la stessa ad un tempo futuro ed indeterminato, a differenza della precedente normativa;

che il giudice *a quo* dopo aver preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di sanzioni amministrative, sottolinea come il meccanismo della normativa di cui alla legge n. 689 del 1981 (combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22) appaia lesivo dei diversi principi costituzionali;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la nuova normativa, per un verso, ammette il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (pari alla terza parte del massimo), entro il termine tassativo di sessanta giorni (art. 16); per altro verso, contempla solo la possibilità di presentare, al fine di contestare l'atto notificato, scritti difensivi e documenti, senza, peraltro, prevedere alcun termine finale entro cui l'amministrazione locale debba rispondere, con la conseguenza di non poter più adempiere nella misura ridotta, giacché l'ordinanza-ingiunzione che segue (la quale peraltro, costituisce già titolo esecutivo e solo avverso di essa è ammesso il ricorso al giudice ordinario) interverrebbe molti anni dopo la contestazione della sanzione;

che, sul punto della rilevanza, il giudice *a quo* si limita ad osservare che l'eccezione avanzata, nel corso del giudizio, dall'amministrazione comunale, si basa, infatti, sul rilievo secondo cui l'art. 22 della legge n. 689 del 1981 — applicabile in base al sopravvenuto d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 — non ammetterebbe, avverso i verbali di accertamento, il ricorso al Pretore, bensì soltanto avverso le ordinanze-ingiunzione, con la conseguenza che, ove fosse accolta detta pregiudiziale, il ricorrente non avrebbe, allo stato, alcuna difesa giudiziale dei propri diritti, con conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che il *vulnus* all'art. 3 della Costituzione verrebbe ravvisato sul rilievo che tutta la evoluzione legislativa in tema di sanzioni amministrative sarebbe andata verso la piena ed immediata tutela giudiziale (così, ad esempio, il d.lgs. n. 472 del 1997, art. 18; il d.l. n. 79 del 1995, convertito in legge n. 172 del 1995; la legge n. 481 del 1995 e la legge n. 249 del 1997), mentre ciò non avverrebbe nei confronti dei cittadini colpiti da sanzioni nel settore pubblicitario;

che gli artt. 18 e 22 della legge n. 689 del 1981 vengono censurati anche in relazione alla circostanza secondo cui essi distolgono il cittadino dal proprio giudice naturale, giacché impongono la possibilità di presentare scritti difensivi alla stessa autorità che ha emesso la sanzione e dilazionano ad un tempo futuro ed indeterminato il ricorso al giudice ordinario;

che quanto, poi, ai vizi denunciati in relazione al d.lgs. n. 203 del 1998, il giudice *a quo* osserva che, in particolare, con l'art. 4, comma 3, è stato rimessa in vigore, per di più con efficacia retroattiva (art. 5 del d.lgs. n. 203 del 1998: dal 1° aprile 1998, essendo stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 1° luglio 1998), la vecchia normativa di cui alla legge n. 689 del 1981, che era stata sostituita dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, che hanno regolamentato le sanzioni in materia di tributi locali (in particolare, l'art. 12, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 473 del 1997);

che, pertanto, sempre secondo il giudice *a quo* alla luce dell'art. 25 della Costituzione e dell'art. 11 delle preleggi, le suddette norme del 1998 non possono non apparire inficiate da evidente incostituzionalità, anche nella considerazione che tale retroattività non troverebbe alcuna adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito, preliminarmente, un profilo di inammissibilità, giacché il giudice *a quo* non avrebbe censurato l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, norma che stabilisce il termine perentorio di sessanta giorni per il pagamento della misura ridotta, concludendo nel merito per la infondatezza della questione. In particolare ha osservato che la modifica introdotta dal decreto legislativo n. 203 del 1998 si sarebbe resa necessaria per ovviare all'operato del legislatore, il quale, a decorrere dal 1° aprile 1998, aveva erroneamente esteso alle violazioni di carattere amministrativo non tributario l'applicazione delle nuove sanzioni tributarie (modifica introdotta dall'art. 12, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 473 del 1997);

che, secondo la difesa erariale, l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 203 del 1998 si porrebbe come norma interpretativa e, come tale, certamente con natura retroattiva.

Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale è manifestamente carente nella motivazione sulla rilevanza — nonostante sia ampiamente diffusa sui vizi denunciati ripresi pedissequamente dalla memoria di parte privata — per un duplice ordine di deficienze: *a)* per quanto riguarda la mancata considerazione del momento determinante della giurisdizione e della competenza, in relazione ai sopravvenuti (rispetto alla proposizione della domanda 10 aprile 1998) mutamenti legislativi alla luce dell'art. 5 del codice di procedura civile (nel testo modificato dall'art. 92, comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353 e dall'art. 6 del d.-l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito in legge 6 dicembre 1994, n. 673); *b)* in ordine al pacifico intervenuto annullamento di ufficio da parte del comune di una parte dei verbali (n. 44) ed al pagamento dell'oblazione per gli altri verbali (n. 83), per cui incombeva al giudice di esplorare preliminarmente la possibilità che il giudizio potesse essere deciso, in tutto o in parte, indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

che di conseguenza deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie) e degli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, dal pretore di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 292

Sentenza 11-17 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudici rimettenti - Difetto di giurisdizione - Eccezione dell'Avvocatura dello Stato - Rigetto.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Cognizione delle controversie in materia di servizi pubblici - Ritenuto eccesso di delega ovvero prospettata mancata definizione dell'oggetto della delega, da parte della legge delegante, nonché irragionevolezza della stessa legge, con effetti negativi sulla tutela giurisdizionale - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma, 3, 24 e 113.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Cognizione delle controversie aventi carattere patrimoniale tra amministrazione e incaricati di un pubblico servizio - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34 e 35.
- Costituzione, artt. 3, 103 e 113.

Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Controversie in materia di servizi pubblici - Diritti patrimoniali conseguenziali - Delega legislativa al Governo - Prospettata mancanza di predeterminazione dell'oggetto della delega e dei criteri direttivi - Non fondatezza della questione.

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g).
- Costituzione, art. 76.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione di tale giurisdizione in materia di pubblici servizi, in luogo dell'estensione della cognizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno - Eccesso del potere legislativo esercitato, rispetto ai limiti della delega conferita - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione della giurisdizione in materia di pubblici servizi - Concessione dei servizi - Controversie per pretese nascenti dal rapporto di concessione - Eccesso del potere legislativo esercitato, rispetto ai limiti della delega conferita - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59), (e artt. 3, 103 e 113).

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Giurisdizione in materia di pubblici servizi - Pronuncia di illegittimità costituzionale - Conseguente adeguamento in via interpretativa dei richiami alla norma illegittima, contenuti in altra disposizione.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, commi 1, 2, 3 e 5.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione in materia di pubblici servizi - Mancata riserva all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie su canoni, indennità e corrispettivi per le concessioni di servizi - Denunciato eccesso di delega - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, comma 4.
- Costituzione, art. 77, primo comma (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente., Cesare MIRABELLI;

Giudici. Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e degli artt. 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con ordinanze emesse il 29 gennaio 1999 dal pretore di Roma, il 15 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, l'11 maggio 1999 dal giudice di pace di Palermo, il 16 settembre e il 26 luglio 1999 dal Tribunale di Roma e il 12 gennaio 2000 dal Tribunale di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, rispettivamente iscritte ai nn. 252, 394, 495, 659 e 704 del registro ordinanze 1999 e al n. 195 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 19, 29, 39, 50 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1999 e n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione dello Studio radiologico Maurizi Enrici s.r.l., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice relatore Franco Bile;

uditi l'avvocato Giandomenico Barcellona per lo Studio radiologico Maurizi Enrici s.r.l. e l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con l'ordinanza n. 252 del 1999, il pretore di Roma — al quale la s.r.l. Studio radiologico Maurizi Enrici, operante in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, aveva chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo contro l'Azienda USL di Roma e provincia per il rimborso di prestazioni specialistiche erogate in favore di privati — ha sollevato, in sede di verifica dell'esistenza della propria giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, per eccesso di delega rispetto all'art. 11, comma 4, lettera g), della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

1.1.— L'eccesso di delega si sarebbe verificato, in quanto, mentre la legge di delegazione prevedeva soltanto l'estensione della giurisdizione amministrativa ai diritti patrimoniali consequenziali in materia di urbanistica, edilizia e dei servizi pubblici, il legislatore delegato ha invece creato in tali materie nuove giurisdizioni esclusive del giudice amministrativo; ed in particolare l'art. 33 ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di servizi pubblici, ivi comprese quelle riguardanti le attività e le prestazioni occorrenti per il loro espletamento, fra cui quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Confrontando il tenore della legge di delegazione e della legge delegata, sotto il profilo teleologico emergerebbe che il legislatore delegante avrebbe voluto semplificare e razionalizzare il contenzioso riguardante le pubbli-

che amministrazioni, modificando il riparto di giurisdizione, da un lato con il trasferire al giudice ordinario la materia del pubblico impiego e, dall'altro, sia a fini di compensazione, sia a fini di semplificazione della tutela del privato nelle materie indicate nella lettera *g*) — caratterizzate da una situazione in cui, in base alla disciplina della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. (Contenzioso amministrativo) e dell'art. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), il privato leso dall'azione della pubblica amministrazione doveva prima adire il giudice amministrativo per far dichiarare l'annullamento dell'atto e poi il giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno, con un doppio binario di giurisdizione realizzare l'unificazione della tutela in tali casi avanti al giudice amministrativo, al fine di velocizzarla, concentrando avanti ad esso sia i poteri di annullamento dell'atto illegittimo che di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno.

1.2. — Anche l'interpretazione letterale della legge di delegazione condurrebbe al medesimo risultato, una volta considerato il significato che — soprattutto nell'ultimo decennio — il concetto di diritti patrimoniali conseguenziali avrebbe assunto nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

1.3. — La conclusione che la legge delega non consentiva di creare una nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sarebbe, del resto, rafforzata dalle risultanze dei lavori parlamentari.

2. — Con le ordinanze n. 659 e n. 704 del 1999 il Tribunale di Roma adito separatamente da due diverse società con ricorsi per decreto ingiuntivo per il pagamento di crediti per forniture di articoli sanitari fatte all'Azienda USL RM/C ha sollevato la medesima questione di cui all'ordinanza n. 252 del 1999, con motivazioni che sostanzialmente svolgono argomenti non dissimili.

3. — Con l'ordinanza n. 495 del 1999 il giudice di pace di Palermo — in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dall'Azienda USL di Palermo, avverso un decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto dal titolare di una farmacia, per un credito da fornitura di presidi ed ausili sanitari eseguita ad un soggetto invalido, su autorizzazione della detta azienda — ha sollevato d'ufficio due gradate questioni ognuna a sua volta plur articolata — e precisamente:

a) in via principale — per violazione dell'art. 77, primo comma, della Costituzione, dovuta ad eccesso della delega di cui all'art. 11, comma 4, lettera *g*) della legge n. 59 del 1997 (interpretata nel senso che, ferme le ipotesi di giurisdizione esclusiva già esistenti, avrebbe voluto estenderla alle questioni relative a diritti patrimoniali conseguenziali, ivi compreso il risarcimento del danno, nei già definiti confini delle materie dell'edilizia, dell'urbanistica e dei servizi pubblici) — questione di costituzionalità: a1) dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di servizi pubblici, ivi compresi quelli afferenti al servizio farmaceutico, senza far salva la giurisdizione ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi; a2) dell'art. 33, comma 2, lettera *f*) — nella parte in cui, affermata la competenza del giudice amministrativo a conoscere con giurisdizione esclusiva delle questioni aventi ad oggetto le prestazioni patrimoniali rese nell'espletamento dei servizi pubblici, fra cui il Servizio sanitario nazionale, non esclude dalla predetta competenza le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi — e del comma 3 del medesimo articolo, nella parte in cui, sopprimendo le parole o di servizi contenute nell'art. 5, primo comma, della legge n. 1034 del 1971, senza mantenere in vita il disposto del secondo comma dello stesso articolo, avrebbe implicitamente eliminato tale disposizione, connessa a quella del primo comma; a3) dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 80 del 1998, laddove, nel sostituire il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971, dopo il deferimento alla giurisdizione esclusiva della materia dei servizi pubblici, non ha riservato all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi in ordine alle concessioni di servizi;

b) in via subordinata, questione di costituzionalità dello stesso art. 11, comma 4, lettera *g*), seconda parte, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto avrebbe abilitato il Governo a ridefinire senza predeterminazione dell'oggetto i confini fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa nelle materie dell'edilizia, dell'urbanistica e dei servizi pubblici, nonché, senza fissazione dei criteri direttivi, a ridefinire quei confini quanto alle controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi in materia di servizi pubblici, ivi compreso quello farmaceutico.

4. — Con l'ordinanza n. 394 del 1999 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina — nel corso di un giudizio instaurato da un soggetto che, dopo aver visto declinare la giurisdizione da parte del giudice ordinario, aveva impugnato, per violazione di legge, eccesso di potere e travisamento dei fatti, chiedendone l'annullamento, il provvedimento con cui il direttore dell'Azienda USL di Latina gli aveva negato la somministrazione gratuita di somatostatina, non rientrando più nei protocolli consentiti la patologia tumorale dalla quale era affetto — ha sollevato in primo luogo questione di costituzionalità per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione — dell'art. 33, comma 2, lettera *f*) del d.lgs. n. 80 del 1998, lamentando

che nell'eseguire la delega di cui alla legge n. 59 del 1997, il legislatore delegato, dopo avere affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tutte le controversie in materia di servizi pubblici, abbia escluso dal novero di esse i rapporti individuali di utenza con soggetti privati, senza che nella legge di delegazione ove la si interpreti nel senso che consentisse la creazione di una giurisdizione esclusiva si potesse cogliere simile limitazione.

4.1. — In via subordinata il Tribunale amministrativo regionale ha sollevato, invece, la questione di costituzionalità dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, in relazione agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, per eccesso di delega e precisamente per essere stata creata la giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici senza che la norma delegante lo consentisse, adducendo che la delega prevedeva solo che al giudice amministrativo fosse attribuita la cognizione sui diritti patrimoniali consequenziali in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici.

4.2. — In via ulteriormente subordinata, il rimettente per il caso che effettivamente la legge delegante si dovesse leggere nel senso di consentire la creazione di ipotesi di giurisdizione esclusiva ha impugnato direttamente la delega, cioè l'art. 11, comma 4, lettera g): *aa)* per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto l'oggetto della delega non sarebbe stato definito, non avendo il legislatore individuato quali servizi pubblici dovevano trasferirsi ed essendo inammissibile una delega e neppure specificato il loro contenuto; *bb)* per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, in quanto il legislatore delegante, modificando il precedente assetto normativo, avrebbe reso più incerta la giurisdizione, «con riflessi negativi sull'applicazione del principio di uguaglianza dei cittadini nel momento in cui intendono avvalersi» della tutela giurisdizionale; *cc)* per conseguente violazione degli artt. 24 e 113 Cost.

Secondo il rimettente una volta ritenuta l'incostituzionalità della legge delega, resterebbe travolto anche l'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998.

5. — Con l'ordinanza n. 195 del 2000 — nel corso di un giudizio sull'opposizione proposta dall'ASL n. 8 di Vibo Valentia avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal titolare di una farmacia per il rimborso di spese anticipate per somministrazione di farmaci al pubblico, nell'ambito di un rapporto di convenzionamento — il Tribunale di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, ha sollevato questione di costituzionalità degli articoli 33, 34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui attribuirebbero al giudice amministrativo la cognizione delle controversie aventi carattere patrimoniale tra la pubblica amministrazione ed i farmacisti, «o comunque gli incaricati di pubblico servizio» per violazione degli articoli 3, 103 e 113 della Costituzione.

Sull'eccezione dell'ASL di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria il rimettente ha ritenuto che in base agli articoli impugnati — e particolarmente alla menzione dei servizi farmaceutici contenuta nell'art. 33 — la controversia fra farmacista ed ASL compete al giudice amministrativo.

5.1. — Sulla base di tale convincimento, il rimettente osserva che, avendo la distinzione fra interessi e diritti dignità costituzionale, una distribuzione della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario imperniata solo sul criterio della materia finirebbe per annullare del tutto la differenza fra le due situazioni giuridiche, senza che ciò possa ritenersi consentito dall'art. 103 della Costituzione.

Inoltre, nonostante l'assenza in Costituzione di criteri di individuazione della giurisdizione esclusiva, il legislatore nel prevedere una simile giurisdizione dovrebbe rispettare ogni canone costituzionale che possa rilevare nella materia di cui trattasi, come la parità di trattamento ed il diritto di difesa e, in ragione della correlazione di detta giurisdizione a casi particolari, dovrebbe individuare le ragioni costituzionali della sua scelta.

Nella specie questi principi non sarebbero stati rispettati.

In punto di rilevanza il rimettente osserva che senza la soluzione della censura sollevata non può decidere sulla questione di giurisdizione.

6. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

6.1. — Nei giudizi di cui alle ordinanze n. 252, 659 e 704 del 1999 la difesa erariale ha eccepito che la questione sarebbe inammissibile, in quanto sollevata da giudice carente di giurisdizione al solo fine di contestare la giurisdizione attribuita ad altro giudice, ed infondata, in quanto la norma dell'art. 11, comma 4, lettera g) della legge n. 59 del 1997, nel prevedere l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, avrebbe presupposto l'attribuzione nelle materie ivi pure contemplate di una giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, poiché i suddetti diritti costituivano un limite proprio della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

6.2. — Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 394 del 1999 l'Avvocatura dello Stato ha dedotto: *a)* che tutte e tre le questioni gradatamente sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sarebbero inammissibili, in

quanto il rimettente riconosce di non avere *potestas iudicandi* sotto il profilo della giurisdizione e, dunque, non potrebbe censurare le norme che, a suo stesso avviso, devolvono la giurisdizione al giudice ordinario; *b*) che la seconda e la terza questione sarebbero comunque irrilevanti, posto che in entrambi i casi verrebbe contestata la giurisdizione del giudice amministrativo medesimo, già comunque esclusa specificamente per il rapporto dedotto in giudizio; *c*) che le questioni sarebbero in ogni caso infondate.

6.3. — Nel giudizio relativo all'ordinanza n. 495 del 1999, la difesa erariale ha contestato la sussistenza dell'eccesso di delega ed ha dedotto che i diritti patrimoniali conseguenziali costituivano un limite generale al concetto di giurisdizione esclusiva «nel quale limite rientravano anche le controversie su canoni, indennità e corrispettivi». La questione relativa alla stessa legge delega sarebbe, d'altro canto, infondata, posto che il riferimento ai diritti patrimoniali conseguenziali avrebbe soddisfatto l'art. 76.

6.4. — Nella memoria relativa al giudizio n. 195 del 2000 la difesa erariale osserva anzitutto che dal testo dell'ordinanza di rimessione non risulterebbe che essa sia stata notificata anche alle parti in causa e sostiene l'irrelevanza e l'infondatezza della questione sollevata.

7. — Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 252 si è costituita la parte privata s.r.l. Maurizi Enrici, chiedendo l'accoglimento della questione di costituzionalità per l'eccesso di delega, nel presupposto dimostrato anche dai lavori parlamentari — che la legge delega consentisse solo l'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione sui diritti patrimoniali conseguenziali nelle materie indicate (servizi, edilizia e urbanistica), al fine di unificare avanti a detto giudice il ristoro dei diritti patrimoniali e l'annullamento dell'atto illegittimo e, quindi, di agevolare i ricorrenti, dispensandoli dall'adire due giurisdizioni diverse, così come erano costretti a fare per il fatto che nelle materie in questione, anche laddove esisteva giurisdizione esclusiva i diritti patrimoniali conseguenziali competevano all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 7 della legge n. 1034 del 1971 (e così — in materia di concessioni di beni o di servizi — i diritti di pagamento di indennità, canoni ed altri corrispettivi).

Considerato in diritto

1. — I giudizi — ponendo questioni identiche o comunque relative alle stesse norme — possono essere riuniti.

2. — L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che le questioni di cui alle ordinanze n. 252, 394 e 704 sarebbero inammissibili per irrilevanza, in quanto sollevate da giudici carenti di giurisdizione. L'eccezione è infondata, perché le questioni investono proprio le norme che, a dire dei rimettenti, sottrarrebbero loro la giurisdizione.

2.1. — Quanto alle questioni sollevate dalle ordinanze n. 659 e 704, la valutazione del Tribunale di Roma — secondo cui la carenza di giurisdizione sarebbe emendabile solo con la pronuncia di incostituzionalità — non è inficiata da un sopravvenuto orientamento della giurisprudenza di legittimità, che potrebbe condurre all'affermazione della giurisdizione ordinaria, non potendo ravvisarsi al riguardo un diritto vivente.

2.2. — Circa l'ordinanza n. 394 l'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità, per irrilevanza, della seconda e della terza questione sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

L'eccezione è fondata. Il rimettente ha anzitutto impugnato l'art. 33, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo n. 80 del 1998, che, eccettuando dalla giurisdizione esclusiva sui pubblici servizi i «rapporti individuali di utenza con soggetti privati» lo renderebbe privo di giurisdizione. Le altre due questioni — sull'art. 33, comma 1, dello stesso decreto e sull'art. 11, comma 4, lettera *g*), della legge di delega n. 59 del 1997 — sono manifestamente inammissibili, per irrilevanza, perché proposte subordinatamente al rigetto della prima, da cui deriverebbe appunto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

2.3. — Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza anche le questioni sollevate dall'ordinanza n. 195 sugli artt. 34 e 35 del decreto n. 80 del 1998: il giudizio a quo non concerne la materia di cui all'art. 34, né ha ad oggetto pretese considerate dall'art. 35.

3. — Si deve preliminarmente esaminare la questione relativa all'art. 11, comma 4, lettera *g*), seconda parte, della legge n. 59 del 1997, che secondo l'ordinanza n. 495 avrebbe violato l'art. 76 della Costituzione, delegando il Governo a ridefinire i confini fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa nella materia dei servizi pubblici, senza predeterminazione dell'oggetto e senza fissazione dei criteri direttivi.

La questione non è fondata.

La legge si inserisce in un ampio disegno di riforma della pubblica amministrazione, con importanti ricadute sul riparto della giurisdizione, che ha iniziato a delinearsi con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), seguita dal decreto legislativo delegato 3 febbraio 1993, n. 29. Per la piena attuazione della riforma, la legge 15 marzo 1997, n. 59, ha previsto all'art. 11, comma 4, l'emanazione di ulteriori disposizioni integrative e correttive, in conformità (fra l'altro) ad una serie di principi e criteri analiticamente indicati.

Fra essi l'art. 11, alla lettera g) del comma citato, contemplava la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e «infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici».

3.1. — La valutazione di conformità di una legge di delega all'art. 76 della Costituzione — secondo cui «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato ed oggetti definiti» — non può prescindere dalle finalità ispiratrici della delega e dal suo complessivo contenuto normativo. L'esigenza della determinazione di principi e criteri direttivi e della definizione dell'oggetto della delega è tanto più pressante quanto meno delimitato e specifico è il compito affidato al legislatore delegato.

D'altro canto anche per le leggi di delega vale il fondamentale canone per cui deve essere preferita l'interpretazione che le ponga al riparo da sospetti di incostituzionalità.

3.2. — Dai lavori parlamentari — il ricorso ai quali può essere rilevante per accertare le finalità perseguite dalla legge di delega e la portata dei principi e dei criteri da essa enunciati — risultano sicuramente due indicazioni.

In primo luogo il legislatore delegante intendeva rendere piena ed effettiva la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, concentrando innanzi al giudice amministrativo — nell'esercizio della giurisdizione, sia di legittimità che esclusiva, di cui era già titolare in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici — non solo la fase del controllo di legittimità dell'azione amministrativa, ma anche (ove configurabile) quella della riparazione per equivalente, ossia il risarcimento del danno, evitando per esso la necessità di instaurare un successivo e separato giudizio innanzi al giudice ordinario.

In secondo luogo la delega intendeva perseguire tale risultato senza ampliare nelle suddette tre materie l'ambito delle esistenti giurisdizioni esclusive. Per due volte infatti fu formulata la proposta di delegare il Governo a trasferire le tre materie in questione alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ed entrambe le volte essa non ebbe seguito, onde fu approvato definitivamente un testo che di giurisdizione esclusiva non parla.

3.3. — L'Avvocatura dello Stato afferma tuttavia che la legge n. 59 del 1997, prevedendo nelle citate tre materie l'attribuzione delle controversie relative ai «diritti patrimoniali conseguenziali» al giudice amministrativo, mirava implicitamente ma necessariamente a devolvere quelle materie alla sua giurisdizione esclusiva: la categoria enunciata sarebbe infatti così strutturalmente legata alla giurisdizione esclusiva, da non essere configurabile senza di essa.

L'argomento non è fondato.

È certamente vero che, quando emersero come concetto normativo, i «diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre» — così l'art. 9 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale), il cui testo fu poi trasfuso nell'art. 30 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e sostanzialmente riprodotto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi regionali — fungevano da limite esterno alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo la loro cognizione riservata al giudice ordinario.

Ma, affermatasi la configurazione della giurisdizione esclusiva quale giurisdizione sul rapporto, tali diritti (come rivela l'analisi della giurisprudenza) hanno finito per identificarsi con le pretese risarcitorie legate al rapporto da un nesso di mera occasionalità, e quindi per presentare contenuti sostanzialmente non dissimili dalle pretese miranti al risarcimento del danno da attività amministrativa soggetta alla giurisdizione generale di legittimità. Infatti — a parte le implicazioni della recente evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione in

tema di «danno ingiusto» — la risarcibilità del danno ricollegabile all'adozione di un atto amministrativo, considerato illegittimo in sede di giurisdizione di legittimità, integrante gli estremi dell'illecito civile, era già ammessa, ad esempio nel caso del cosiddetto «affievolimento» del diritto soggettivo seguito dalla successiva riespansione.

Di siffatto percorso evolutivo il legislatore delegante del 1997 ha evidentemente tenuto conto quando — recuperando la nozione di «diritti patrimoniali consequenziali», per estendere ad essi la giurisdizione esercitata dal giudice amministrativo nelle materie in questione — vi ha esplicitamente compreso il diritto al risarcimento del danno, così confermando che finalità della delega era l'attribuzione al giudice amministrativo — nei limiti in cui già conosceva di quelle materie — della giurisdizione anche per la consequenziale tutela risarcitoria, prima riservata al giudice ordinario.

Ove invece il legislatore delegante avesse voluto istituire nuove giurisdizioni esclusive, avrebbe dovuto — per rispettare l'art. 76 della Costituzione — definire i limiti della «materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici» non contemplata normativamente e quindi formalmente non identificata, ed assegnare al Governo principi e criteri direttivi per procedere a tale individuazione.

3.4. — Si deve quindi conclusivamente ritenere che l'«estensione» della giurisdizione amministrativa esistente, tanto di legittimità che esclusiva, era il compito assegnato al legislatore delegato; i «diritti patrimoniali consequenziali» in essi compreso il risarcimento del danno, erano l'oggetto (normativamente individuato) di tale estensione; e le tre materie dell'edilizia, urbanistica e servizi pubblici si ponevano come l'ambito all'interno del quale la giurisdizione amministrativa doveva essere estesa.

3.5. — Pertanto nella legge di delega n. 59 del 1997 il compito affidato al legislatore delegato si presentava sufficientemente determinato, al punto da non esigere ulteriori precisazioni di dettaglio.

Ne consegue l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera g), seconda parte, della legge n. 59 del 1997, proposta dall'ordinanza n. 495 in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

4. — Le ordinanze nn. 252, 659 e 704 propongono nei medesimi termini la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto n. 80 del 1998, sotto il profilo dell'eccesso rispetto alla legge di delega (art. 11, comma 4, lett. g) della legge n. 59 del 1997): la norma censurata, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l'intera materia dei pubblici servizi, avrebbe violato gli artt. 76 e 77 della Costituzione, poiché la legge di delega non lo consentiva, prevedendo solamente l'estensione, nella stessa materia, della giurisdizione amministrativa alle controversie sui diritti patrimoniali consequenziali, compreso il risarcimento del danno.

L'ordinanza n. 495 denuncia, invece, l'art. 33 sotto lo specifico profilo che esso, attribuendo alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie sui pubblici servizi, non riserva al giudice ordinario quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi in materia di concessioni di servizi; ed estende la censura anche al comma 2, lettera f), ed al comma 3 dello stesso art. 33, applicativi del principio.

5. — La questione posta dalle ordinanze nn. 252, 659 e 704 è fondata.

L'art. 33 ha previsto nel comma 1 che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 ed ha nel comma 2 fornito un'elencazione non tassativa di tali controversie.

Poiché l'art. 11, comma 4, lett. g) della legge n. 59 del 1997 — in base alle considerazioni svolte in precedenza — non consentiva l'ampliamento della giurisdizione esclusiva all'intero ambito della materia dei servizi pubblici, l'eccesso di delega denunciato dai rimettenti, con conseguente violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, è palese.

Pertanto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, eccedendo i limiti della delega, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dei pubblici servizi, e non si è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa — nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva — alle controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale coinvolge anche il comma 2 dell'art. 33, che ha specificato, in via esemplificativa, il contenuto dell'ampliato ambito della giurisdizione esclusiva.

5.1. — La declaratoria di incostituzionalità comporta l'assorbimento della questione proposta dall'ordinanza n. 495 in ordine ai commi 1 e 2, lettera f), dell'art. 33, sotto il più limitato profilo prima ricordato.

5.2. — In accoglimento della censura espressamente proposta dalla medesima ordinanza n. 495, va invece dichiarato illegittimo il comma 3 dell'art. 33, il quale — modificando l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 — comportava (conformemente alla previsione di una giurisdizione esclusiva su tutta la materia dei servizi pubblici) l'effetto di sottrarre le concessioni di servizi, già oggetto di giurisdizione esclusiva, all'applicazione del secondo comma del medesimo art. 5, che faceva «salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi».

Infatti la devoluzione di tali controversie alla giurisdizione esclusiva sulle concessioni di servizi eccede i limiti della delega come sopra ricostruiti, trattandosi di controversie inerenti a pretese direttamente nascenti dal rapporto di concessione e quindi non riconducibili alla nozione di diritti patrimoniali conseguenziali, quale risultante dalla ricordata evoluzione.

5.3. — La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 33, nei termini appena precisati, facendo venir meno l'estensione della giurisdizione esclusiva all'intera materia dei pubblici servizi, assorbe la censura rivolta allo stesso art. 33, comma 2, lettera *f*), dall'ordinanza n. 394, sotto il profilo della mancata ricomprensione nella giurisdizione esclusiva dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati nonché quella sollevata dall'ordinanza n. 195, in ordine all'intero art. 33, con riferimento agli articoli 3, 103 e 113 della Costituzione.

5.4. — La dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta effetti sull'art. 35, determinando la necessità di adeguarne in via interpretativa il contenuto, ed in particolare di limitare la portata dei richiami fatti nei commi 1, 2, 3 e 5 di tale norma alla sola parte residua dell'art. 33.

5.5. — L'ordinanza n. 495 dubita poi dell'incostituzionalità dell'art. 35, comma 4, del decreto n. 80 del 1998, nella sola parte in cui, a seguito dell'istituzione della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, non avrebbe riservato all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie su canoni, indennità e corrispettivi per le concessioni di servizi.

La questione è infondata, poiché il suo presupposto è stato eliminato dalla dichiarazione di illegittimità dell'art. 33.

6. — Nella formulazione sopra indicata (retro, § 5) la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 33 vale a ricondurre la norma delegata nei limiti posti dalla legge di delega.

Spetta al legislatore ogni ulteriore valutazione sull'opportunità di conferire al Governo una nuova delega, o anche di intervenire direttamente, nella prospettiva del compimento in modo conforme a Costituzione — del disegno riformatore cui la legge n. 59 del 1997 si riferiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno;*

b) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;*

c) *dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, dal giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

d) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

e) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sollevate, in riferimento, rispettivamente, agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

f) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Vibo Valentia, sezione di Tropea, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

00C0788

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 417

Ordinanza emessa il 10 febbraio 2000, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Ventura Giovannina contro Ministero della giustizia

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

In via subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente"): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3210 del 1999, proposto da Ventura Giovannina, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minieri, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Manzoni n. 38;

Contro il Ministero di grazia e giustizia, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici è domiciliato in via Freguglia n. 1, per l'annullamento, previa sospensione:

a) del provvedimento in data 18 giugno 1999, con cui la ricorrente è stata dichiarata «non ammessa» a sostenere le prove orali della sessione 1998/1999 degli esami di avvocato presso la Corte d'Appello di Milano;

b) nonché, ove occorra, *in parte qua*, dei giudizi sugli elaborati della ricorrente riportati nel verbale di revisione delle prove scritte datato 8 marzo 1999;

c) ove occorra, *in parte qua*, del verbale della commissione d'esame in data 15 gennaio 1999;

d) ove occorra, della comunicazione 26 dicembre 1998, a firma del presidente della commissione d'esame.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 2000, il relatore dott. Carlo Testori;

Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F a t t o

La dott.ssa Giovannina Ventura ha sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove scritte degli esami di avvocato — sessione 1998/1999, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito alla ricorrente di essere ammessa all'orale.

Per ottenere l'annullamento, di tale valutazione la predetta ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero di grazia e giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione.

Nella camera di consiglio del 10 settembre 1999, con ordinanza n. 2506, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

All'udienza del 10 febbraio 2000, la causa è passata in decisione. Con separata sentenza parziale questa sezione, risolte negativamente le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

DIRITTO

1. — L'illegittimità dell'impugnato giudizio negativo viene denunciata nel ricorso sotto molteplici profili; il collegio ritiene che tra questi debba essere prioritariamente definito quello riguardante il difetto di motivazione. Ciò in quanto l'obiettivo della ricorrente è, insieme alla caducazione degli atti impugnati, la rinnovazione del giudizio sulle sue prove scritte; rispetto a tale obiettivo la decisione sulla censura relativa al profilo motivazionale risulta centrale non solo ai fini dell'invocato annullamento del giudizio negativo già formulato, ma anche e soprattutto ai fini conformativi dell'attività che la p.a. sarebbe chiamata a svolgere nell'eventualità di un accoglimento del gravame. Perciò il collegio ritiene di dover esaminare innanzitutto la predetta censura.

2. — Si sostiene in proposito che detto giudizio, espresso esclusivamente in forma numerica, attraverso voti contrasta con il principio generale enunciato dall'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tenore del quale:

«ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».

Sulla questione dell'integrale applicabilità della norma citata ai giudizi relativi agli esami di abilitazione professionale (e segnatamente agli esami per accedere alla professione di avvocato) questa sezione si è ripetutamente espressa in senso favorevole, da ultimo con le sentenze 3 giugno 1998, nn. 1154 e 1157, e 30 giugno 1998, n. 1521. Ad analoghe conclusioni sono recentemente pervenuti anche il Tribunale amministrativo regionale di Lecce, I sezione, nelle sentenze 25 marzo 1997, n. 207, 10 agosto 1996, n. 617, e 27 marzo 1996, n. 119; ed il Tribunale amministrativo regionale di Brescia nella decisione 19 ottobre 1996, n. 990.

Il giudice d'appello ha, invece, adottato un contrario orientamento che riconosce, nell'ambito che qui interessa, la piena legittimità del giudizio espresso esclusivamente mediante un voto, cioè attraverso un mero punteggio numerico; e tale posizione viene giustificata sostenendo, da un lato, che il voto sintetizza in forma numerica il giudizio e contiene in sé la propria motivazione, dall'altro che l'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo è applicabile alla sola attività propriamente provvedimentoale e non anche all'attività di giudizio conseguente a valutazioni.

Detto consolidato orientamento è stato seguito, tra le altre, nelle sentenze del Consiglio di Stato, VI sez. 27 maggio 1996, n. 747, e 15 ottobre 1993, n. 727; V sez. 19 settembre 1995, n. 1323, (che ribadisce la validità dell'orientamento richiamato, pur riconoscendo la necessità di motivazione del punteggio negativo attribuito, in caso di unico candidato di un pubblico concorso); C.G.A.R.S. 29 dicembre 1997, n. 583, e 29 luglio 1997, n. 309 (che superano la precedente, isolata decisione di segno opposto n. 228, del 31 maggio 1995); ed anche in sede consultiva il Consiglio di Stato si è espresso nel senso indicato allorchè, nel parere 9 novembre 1995, n. 120/1995 reso dall'adunanza generale, ha ritenuto opportuna la modifica dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 agosto 1994, n. 487, in tema di accesso ai pubblici impieghi, nel senso che i criteri di valutazione nei concorsi devono essere stabiliti al fine di «assegnare» e non di «motivare» i punteggi attribuiti ai candidati, essendo la graduazione numerica un modo di differenziare le valutazioni.

Detta modifica, che sembra avere espunto dall'ordinamento la sola norma, seppure di rango secondario, che si poneva in obiettivo contrasto con la menzionata, riduttiva lettura dell'art. 3, della legge n. 241/1990, appare di tutto rilievo in relazione alla particolare autorevolezza dell'organo da cui promana: l'adunanza generale del

Consiglio di Stato è, infatti, chiamata a rendere un'interpretazione potenzialmente vincolante per ogni successiva lettura della norma, deliberando essa con la partecipazione di tutti i componenti delle sezioni consultive e di quelle giurisdizionali ex art. 17, del Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

L'importanza di tale avviso emerge anche dal fatto che esso pare sottendere non solo l'inequivoco intento di difendere il previo indirizzo interpretativo, ma anche quello di assecondare l'avvertita preoccupazione per le non superabili difficoltà indotte dal legislatore sull'amministrazione e per essa sulle commissioni giudicatrici da un cogente obbligo di motivazione dei giudizi negativi espressi in sede di pubblici concorsi ed esami.

In proposito non si può non sottolineare, tuttavia, che i valori costituzionali che presiedono all'emissione del suddetto avviso dell'adunanza generale sono quelli indicati dall'art. 100, primo comma della Costituzione e che lo stesso è dunque diretta espressione della funzione primaria affidata da quest'ultima norma al Consiglio di Stato, che è quella di rendere allo Stato la consulenza giuridico-amministrativa e di garantire la tutela della giustizia all'interno della pubblica amministrazione.

Le ragioni del diverso orientamento seguito da questa sezione possono essere così sintetizzate:

l'affermazione secondo cui il voto sarebbe espressione sintetica, ma completa del giudizio, recante in sé la sua motivazione, è tanto perentoria quanto insoddisfacente; se significa che, ad esempio, un esame da «5» è un esame insufficiente, essa si risolve in una mera tautologia in realtà il voto è un giudizio di cui sfugge la motivazione, perché le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono essere le più diverse: errori concettuali e/o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, inadeguatezza dell'esposizione, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi e/o di sintesi, ed altre ancora; ed una specifica, ancorché sintetica enunciazione delle ragioni di un giudizio non positivo corrisponde al generalissimo precetto di *clare loqui*, consentendo al candidato un adeguato riscontro tra il contenuto della prova svolta e la sua negativa valutazione: il che può alternativamente condurre ad una consapevole reazione in sede giurisdizionale ovvero all'accettazione del risultato, visto anche in funzione di aiuto e di indirizzo per le scelte future;

l'esigenza di conoscere il «perché» di un voto può essere soddisfatta solo quando esso è accompagnato da un giudizio sintetico o trova illustrazione nella simbologia utilizzata nelle correzioni apportate ad una eventuale prova scritta o, ancora, quando può essere spiegato attraverso il raffronto con criteri di valutazione predefiniti in modo puntuale e pressoché matematico; in mancanza di tali elementi di raffronto l'esigenza predetta resta insoddisfatta;

quanto alla tesi secondo cui l'art. 3, della legge n. 241/1990, riferendosi ad «ogni provvedimento amministrativo» e ricollegando la motivazione «alle risultanze dell'istruttoria», farebbe esclusivo riferimento all'attività propriamente provvedimentale e non anche a quella di giudizio, conseguente a valutazione, essa appare confligente con lo spirito della norma; in una legge di principi sul procedimento amministrativo, volta a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, il generale obbligo di motivazione di «ogni» provvedimento può essere escluso solo nei casi espressamente previsti e cioè solo «per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale», a cui puntualmente si riferisce il comma 2, della norma citata; e d'altra parte il comma 1, utilizza una terminologia varia, collegando l'obbligo di motivazione prima al «provvedimento amministrativo», poi alla «decisione dell'amministrazione» il che appare espressivo della volontà di attribuire alla disposizione la più ampia portata.

Il collegio ritiene tuttora valide le argomentazioni appena richiamate, che appaiono pertinenti al caso di specie, tenuto conto che il giudizio contestato è stato espresso in forma esclusivamente numerica, che gli elaborati della ricorrente non presentano alcuna correzione e che i criteri di correzione enunciati nella seduta della commissione del 15 gennaio 1999, risultano generali ed astratti.

Tuttavia non può trascurare il fatto che anche le più recenti decisioni adottate dal giudice d'appello in sede di merito (cfr. Cons. Stato, IV sez. 9 aprile 1999, n. 538, che ha annullato la sentenza di questa sezione n. 1726, dell'8 ottobre 1997, pronunciata su un caso analogo a quello di cui qui si controverte) e cautelare (cfr. ordinanza Cons. Stato, IV sez. 21 maggio 1999, n. 1188) sono conformi al suo consolidato orientamento, contrario a quello di questa sezione.

Si deve dunque riconoscere che, secondo il «diritto vivente» quale risulta dalle decisioni del giudice d'appello, l'art. 3, della legge n. 241/1990 (alla luce del quale vanno interpretate le disposizioni sull'esame da avvocato contenute nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e in particolare, quelle di cui agli artt. 17-bis e 23, che utilizzano il termine «punteggio») esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione professionale.

In tali condizioni questo collegio ritiene di non poter definire il ricorso semplicemente insistendo nel riproporre le tesi della sezione, senza farsi carico dell'evidente contrasto con il «diritto vivente» in materia, quale emerge dal pacifico orientamento del Consiglio di Stato, tenuto conto del rilievo che esso presenta sotto il profilo nomofilattico.

3. — L'indubbio vincolo costituito, di fatto, dal richiamato «diritto vivente» non appare tuttavia sufficiente ad imporre a questo giudice di adeguarsi all'indirizzo sinora avversato, atteso che l'interpretazione dell'art. 3 citato seguita sul punto dal Consiglio di Stato appare al collegio sospettabile di illegittimità costituzionale. Non resta allora che prospettare tali dubbi alla Corte costituzionale per averne una valutazione chiarificatrice. E che il giudice di merito, quando si trova di fronte ad indirizzi giurisprudenziali consolidati da lui non condivisi sul piano costituzionale, possa rivolgersi al giudice delle leggi è stato ripetutamente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, da ultimo nelle sentenze 21 novembre 1997, n. 350, 21 luglio 1995, n. 345, 6 aprile 1995, n. 110, 24 febbraio 1995, n. 58.

Nel caso in esame il collegio dubita della conformità a determinate norme costituzionali dell'indirizzo interpretativo dell'art. 3, della legge n. 241/1990, uniformemente seguito dal giudice amministrativo d'appello in rapporto alla formulazione e motivazione dei giudizi relativi ad esami di abilitazione professionale (con specifico riguardo agli esami per accedere alla professione di avvocato). In particolare tali dubbi si prospettano:

a) in relazione all'art. 3 della Costituzione, perché non appare ragionevole una disposizione normativa inserita nella legge generale sul procedimento amministrativo che, mentre consacra il generale principio dell'obbligo di motivazione, tra l'altro facendo specifico riferimento a «lo svolgimento dei pubblici concorsi», ne esclude l'applicazione a categorie di atti (nella specie i giudizi sugli esami d'abilitazione) rispetto ai quali l'esigenza dei destinatari di conoscere, attraverso un'ideale motivazione, le concrete ragioni poste a fondamento della loro adozione non è diversa, né minore di quella dei soggetti interessati agli atti amministrativi sicuramente vincolati all'osservanza della norma;

b) in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, perché la non soggezione all'obbligo di motivazione dei giudizi d'esame di cui si discute, traducendosi nell'impossibilità per il singolo candidato bocciato di conoscere e controllare le ragioni poste a base del giudizio negativo, interdice ogni concreta tutela nella già assai limitata sede della giurisdizione di legittimità, in cui al giudice amministrativo è consentito il solo riscontro dell'*iter* logico delle valutazioni di merito compiute dalle commissioni esaminatrici; quando, al contrario, anche tale limitato sindacato viene precluso di fronte al mero dato numerico del voto, non illustrato, cioè spiegato da una almeno sintetica, ma concreta, motivazione; la tutela così consentita dall'ordinamento si riduce allora al solo riscontro di profili estrinseci e formali, quali quelli inerenti al rispetto delle garanzie connesse alla collegialità dell'organo giudicante ed alla sua composizione;

c) in relazione all'art. 97 della Costituzione, perché la sottrazione di una categoria di atti all'obbligo di motivazione appare confliggente sia con il principio di imparzialità (evidentemente meno garantito da un giudizio espresso in forma solo numerica), sia con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che in un ordinamento modernamente democratico si traduce anche nella piena trasparenza dell'azione amministrativa; né le esigenze di snellezza e speditezza del procedimento, pure riconducibili al principio di buon andamento ex art. 97 Cost., possono essere ritenute prevalenti rispetto all'esigenza di assicurare il più corretto rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica, essendo invece diversamente tutelabili attraverso un'applicazione del principio dell'obbligo di motivazione ragionevole e proporzionato ai richiamati obiettivi di trasparenza e di tutela.

4. — In subordine, ove si ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3, della legge n. 241/1990, quale risulta dal «diritto vivente» formatosi sul punto che riguarda il presente giudizio, il collegio prospetta l'illegittimità del medesimo art. 3, in rapporto ai parametri costituzionali più sopra richiamati e per le ragioni già illustrate.

5. — Le questioni prospettate appaiono al collegio non manifestamente infondate e sono sicuramente rilevanti, perché dalla loro risoluzione dipende l'accoglimento o meno del ricorso sotto il denunciato profilo del difetto di motivazione.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sopra illustrate, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2000

Il presidente: MARIUZZO

Il giudice estensore: TESTORI

00C0670

N. 418

Ordinanza emessa il 10 febbraio 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Tognoni Maria Cristina contro Ministero della giustizia ed altra

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

In via subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente"): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3782 del 1999 proposto da Tognoni Maria Cristina, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ghezzi Umberto e Marletta Riccardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, corso Monforte n. 39;

Contro il Ministero della giustizia, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici è *ope legis* domiciliato in via Freguglia n. 1, la commissione per gli esami da avvocato, non costituita, per l'annullamento, previa sospensione:

del provvedimento negativo (atto di rinnovo prove orali esame di avvocato — sessione 1997) emesso dalla commissione esaminatrice presso la Corte d'appello di Milano in data 9 luglio 1999 nonché di ogni altro atto presupposto e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 2000 il relatore dott. Carlo Deodato;

Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La dott.ssa Tognoni Maria Cristina ha sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove orali degli esami di avvocato, in esecuzione dell'ordinanza n. 14/99 di questo tribunale che aveva disposto la rinnovazione integrale dell'esame orale, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito alla ricorrente di conseguire il titolo di avvocato.

Per ottenere l'annullamento di tale valutazione l'istante ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione.

Nella camera di consiglio dell'11 novembre 1999, con ordinanza n. 2924, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

All'udienza del 10 febbraio 2000 la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

1. — L'illegittimità dell'impugnato giudizio negativo viene denunciata nel ricorso sotto molteplici profili; il collegio ritiene che tra questi debba essere prioritariamente definito quello riguardante il difetto di motivazione. Ciò in quanto l'obiettivo della ricorrente è, insieme alla caducazione degli atti impugnati, la rinnovazione del giudizio sulle sue prove orali; rispetto a tale obiettivo la decisione sulla censura relativa al profilo motivazionale risulta centrale non solo ai fini dell'invocato annullamento del giudizio negativo già formulato, ma anche e soprattutto ai fini conformativi dell'attività che la p.a. sarebbe chiamata a svolgere nell'eventualità di un accoglimento del gravame. Perciò il collegio ritiene di dover esaminare innanzitutto la predetta censura.

2. — Si sostiene in proposito che detto giudizio, espresso esclusivamente in forma numerica, attraverso voti contrasta con il principio generale enunciato dall'art. 3, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tenore del quale: «Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».

Sulla questione dell'integrale applicabilità della norma citata ai giudizi relativi agli esami di abilitazione professionale (e segnatamente agli esami per accedere alla professione di avvocato) questa sezione si è ripetutamente espressa in senso favorevole, da ultimo con le sentenze 3 giugno 1998, nn. 1154 e 1157 e 30 giugno 1998, n. 1521. Ad analoghe conclusioni sono recentemente pervenuti anche il t.a.r. Puglia — sezione di Lecce, I sezione, nelle sentenze 25 marzo 1997, n. 207, 10 agosto 1996, n. 617 e 27 marzo 1996, n. 119; ed il t.a.r. Lombardia — sezione di Brescia nella sentenza 19 ottobre 1996, n. 990.

Il Consiglio di Stato ha, invece, adottato un contrario orientamento che riconosce, nell'ambito che qui interessa, la piena legittimità del giudizio espresso esclusivamente mediante un voto, cioè attraverso un mero punteggio numerico; e tale posizione viene giustificata sostenendo, da un lato, che il voto sintetizza in forma numerica il giudizio e contiene in sé la propria motivazione, dall'altro che l'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo è applicabile alla sola attività propriamente provvedimentale e non anche all'attività di giudizio conseguente a valutazioni.

Detto consolidato orientamento è stato seguito, tra le altre, nelle decisioni del Consiglio di Stato, VI sez. 27 maggio 1996, n. 747 e 15 ottobre 1993, n. 727; V sez. 19 settembre 1995, n. 1323 (che ribadisce la validità dell'orientamento richiamato, pur riconoscendo la necessità di motivazione del punteggio negativo attribuito, in caso di unico candidato di un pubblico concorso); C.G.A.R.S. 29 dicembre 1997, n. 583 e 29 luglio 1997, n. 309 (che superano la precedente, isolata decisione di segno opposto n. 228 del 31 maggio 1995); ed anche in sede consultiva il Consiglio di Stato si è espresso nel senso indicato allorché, nel parere 9 novembre 1995, n. 120 reso dall'adunanza generale, ha ritenuto opportuna la modifica dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 agosto 1994, n. 487, in tema di accesso ai pubblici impieghi, nel senso che i criteri di valutazione nei concorsi devono essere stabiliti al fine di «assegnare» e non di «motivare» i punteggi attribuiti ai candidati, essendo la graduazione numerica un modo di differenziare le valutazioni.

Detta modifica, che sembra avere espunto dall'ordinamento la sola norma, seppure di rango secondario, che si poneva in obiettivo contrasto con la menzionata, riduttiva lettura dell'art. 3 della legge n. 241/1990, appare di tutto rilievo in relazione alla particolare autorevolezza dell'organo da cui promana: l'adunanza generale del Consiglio di Stato è, infatti, chiamata a rendere un'interpretazione potenzialmente vincolante per ogni successiva lettura della norma, deliberando essa con la partecipazione di tutti i componenti delle sezioni consultive e di quelle giurisdizionali ex art. 17 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

L'importanza di detto avviso emerge anche dal fatto che esso pare sottendere non solo l'inequivoco intento di difendere il previo indirizzo interpretativo, ma anche quello di assecondare l'avvertita preoccupazione per le non superabili difficoltà indotte dal legislatore sull'amministrazione e per essa sulle commissioni giudicatrici da un cogente obbligo di motivazione dei giudizi negativi espressi in sede di pubblici concorsi ed esami.

In proposito non si può non sottolineare, tuttavia, che i valori costituzionali che presiedono all'emissione del suddetto avviso dell'adunanza generale sono quelli indicati dall'art. 100, comma 1 della Costituzione e che lo stesso è dunque diretta espressione della funzione primaria affidata da quest'ultima norma al Consiglio di Stato, che è quella di rendere allo Stato la consulenza giuridico-amministrativa e di garantire la tutela della giustizia all'interno della pubblica amministrazione.

Le ragioni del diverso orientamento seguito da questa sezione rispetto a quanto espresso dall'adunanza generale e dalle decisioni delle sezioni giurisdizionali rese antecedentemente e successivamente al ricordato parere, possono essere così sintetizzate:

L'affermazione secondo cui il voto sarebbe espressione sintetica, ma completa del giudizio, recante in sé la sua motivazione, è tanto perentoria quanto insoddisfacente; se significa che, ad esempio, un esame da «5» è un esame insufficiente, essa si risolve in una mera tautologia; in realtà il voto è un giudizio di cui sfugge la motivazione, perché le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono essere le più diverse: errori concettuali e/o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, inadeguatezza dell'esposizione, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi e/o di sintesi, ed altre ancora; ed una specifica, ancorché sintetica enunciazione delle ragioni di un giudizio non positivo corrisponde al generalissimo precetto di *clare loqui*, consentendo al candidato un adeguato riscontro tra il contenuto della prova svolta e la sua negativa valutazione: il che può alternativamente condurre ad una consapevole reazione in sede giurisdizionale ovvero all'accettazione del risultato, visto anche in funzione di aiuto e di indirizzo per le scelte future;

l'esigenza di conoscere il «perché» di un voto può essere soddisfatta solo quando esso è accompagnato da un giudizio sintetico o trova illustrazione nella simbologia utilizzata nelle correzioni apportate ad una eventuale prova scritta o, ancora, quando può essere spiegato attraverso il raffronto con criteri di valutazione predefiniti in modo puntuale e pressoché matematico; in mancanza di tali elementi di raffronto l'esigenza predetta resta insoddisfatta;

quanto alla tesi secondo cui l'art. 3 della legge n. 241/1990, riferendosi ad «ogni provvedimento amministrativo» e ricollegando la motivazione «alle risultanze dell'istruttoria» farebbe esclusivo riferimento all'attività propriamente provvedimentale e non anche a quella di giudizio, conseguente a valutazione, essa appare confligente con lo spirito della norma; in una legge di principi sul procedimento amministrativo, volta a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, il generale obbligo di motivazione di «ogni» provvedimento può essere escluso solo nei casi espressamente previsti e cioè solo «per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale», a cui puntualmente si riferisce il comma 2 della norma citata; e d'altra parte il comma 1 utilizza una terminologia varia, collegando l'obbligo di motivazione prima al «provvedimento amministrativo», poi alla «decisione dell'amministrazione» il che appare espressivo della volontà di attribuire alla disposizione la più ampia portata.

Il collegio ritiene tuttora valide le argomentazioni appena richiamate, che appaiono pertinenti al caso di specie, tenuto conto che il giudizio contestato è stato espresso in forma esclusivamente numerica, che gli elaborati del ricorrente non presentano alcuna correzione e che i criteri di correzione enunciati nella relativa seduta della commissione risultano generali ed astratti.

Tuttavia non può trascurare il fatto che anche le più recenti decisioni adottate dal Consiglio di Stato in sede di merito (cfr. sez. IV 9 aprile 1999, n. 538, che ha annullato la sentenza di questa sezione n. 1726 dell'8 ottobre 1997 pronunciata su un caso analogo a quello di cui qui si controverte) e cautelare (cfr. ordinanza sez. IV 21 maggio 1999, n. 1188) sono conformi al suo consolidato orientamento, contrario a quello di questa sezione.

Si deve dunque riconoscere che, secondo il «diritto vivente» quale risulta dalle decisioni emesse in sede d'appello, l'art. 3 della legge n. 241/1990 (alla luce del quale vanno interpretate le disposizioni sull'esame da avvo-

cato contenute nel r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e, in particolare, quelle di cui agli artt. 17-bis e 23 che utilizzano il termine «punteggio» esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione professionale.

In tali condizioni questo collegio ritiene di non poter definire il ricorso semplicemente insistendo nel riproporre le tesi della sezione, senza farsi carico dell'evidente contrasto con il «diritto vivente» in materia, quale emerge dal pacifico orientamento del Consiglio di Stato, tenuto conto del rilievo che esso presenta sotto il profilo nomofilattico.

3. — L'indubbio vincolo costituito, di fatto, dal richiamato «diritto vivente» non appare tuttavia sufficiente ad imporre a questo giudice di adeguarsi all'indirizzo sinora avversato, atteso che l'interpretazione dell'art. 3 citato seguita sul punto dal Consiglio di Stato appare al collegio sospettabile di illegittimità costituzionale. Non resta allora che prospettare tali dubbi alla Corte costituzionale per averne una valutazione chiarificatrice. E che il giudice di merito, quando si trova di fronte ad indirizzi giurisprudenziali consolidati da lui non condivisi sul piano costituzionale, possa rivolgersi al giudice delle leggi è stato ripetutamente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, da ultimo nelle sentenze 21 novembre 1997, n. 350, 21 luglio 1995, n. 345, 6 aprile 1995, n. 110, 24 febbraio 1995, n. 58.

Nel caso in esame il collegio dubita della conformità a determinate norme costituzionali dell'indirizzo interpretativo dell'art. 3 della legge n. 241/1990 uniformemente seguito dal Consiglio di Stato in rapporto alla formulazione e motivazione dei giudizi relativi ad esami di abilitazione professionale (con specifico riguardo agli esami per accedere alla professione di avvocato). In particolare tali dubbi si prospettano:

a) in relazione all'art. 3 Cost. perché non appare ragionevole una disposizione normativa inserita nella legge generale sul procedimento amministrativo che, mentre consacra il generale principio dell'obbligo di motivazione, tra l'altro facendo specifico riferimento a «lo svolgimento dei pubblici concorsi», ne esclude l'applicazione a categorie di atti (nella specie i giudizi sugli esami d'abilitazione) rispetto ai quali l'esigenza dei destinatari di conoscere, attraverso un'ideale motivazione, le concrete ragioni poste a fondamento della loro adozione non è diversa, né minore di quella dei soggetti interessati agli altri atti amministrativi, se del caso egualmente esprimenti valutazioni di natura tecnica, sicuramente vincolati all'osservanza della norma;

b) in relazione agli artt. 24 e 113 Cost., perché la non soggezione all'obbligo di motivazione dei giudizi d'esame di cui si discute, traducendosi nell'impossibilità per il singolo candidato bocciato di conoscere e controllare le ragioni poste a base del giudizio negativo, interdice ogni concreta tutela nella già assai limitata sede della giurisdizione di legittimità, in cui al giudice amministrativo è consentito il solo riscontro dell'*iter* logico delle valutazioni di merito compiute dalle commissioni esaminatrici; quando, al contrario, anche tale limitato sindacato viene precluso di fronte al mero dato numerico del voto, non illustrato, cioè spiegato da una almeno sintetica, ma concreta, motivazione, la tutela così consentita dall'ordinamento si riduce al solo riscontro di profili estrinseci e formali, quali quelli inerenti al rispetto delle garanzie connesse alla collegialità dell'organo giudicante ed alla sua composizione con una cospicua riduzione del tasso di effettività dei giudizi nella sede generale della legittimità;

c) in relazione all'art. 97 Cost. perché la sottrazione di una categoria di atti all'obbligo di motivazione appare confliggente sia con il principio di imparzialità (evidentemente meno garantito da un giudizio espresso in forma solo numerica), sia con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che in un ordinamento modernamente democratico si traduce anche nella piena trasparenza dell'azione amministrativa; né le esigenze di snellezza e speditezza del procedimento, pure riconducibili al principio di buon andamento *ex art. 97 Cost.* e che sono pienamente percepibili nel già ricordato avviso dell'adunanza generale, possono essere ritenute prevalenti rispetto all'inderogabile necessità di assicurare il più corretto rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica, essendo invece diversamente tutelabili attraverso un'applicazione del principio dell'obbligo di motivazione ragionevole e proporzionato ai richiamati obiettivi di trasparenza e di tutela.

4. — In subordine, ove si ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal «diritto vivente» formatosi sul punto che riguarda il presente giudizio, il collegio prospetta l'illegittimità del medesimo art. 3, in rapporto ai parametri costituzionali più sopra richiamati e per le ragioni già illustrate.

5. — Le questioni prospettate appaiono al collegio non manifestamente infondate e sono sicuramente rilevanti, perché dalla loro risoluzione dipende l'accoglimento o meno del ricorso sotto il denunciato profilo del difetto di motivazione.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sopra illustrate, sospende il giudizio sul ricorso n. 3782 del 1999 e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e si comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 febbraio 2000.

Il presidente: MARIUZZO

Il giudice estensore: DEODATO

00C0671

N. 419

Ordinanza emessa il 10 febbraio 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Galli Sabrina contro Ministero della giustizia

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

In via subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente"): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3271 del 1999 proposto da Galli Sabrina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Pietro Galli e Carlo Rasini e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Milano, via Caldara n. 29;

Contro il Ministero di grazia e giustizia, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici è domiciliato in via Freguglia n. 1, per l'annullamento, previa sospensione:

del giudizio di non ammissione alla prova orale degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, reso noto in data 18 giugno 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 2000 il relatore dott. Carlo Testori;
Uditi, altresì, i procuratori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La dott.ssa Sabrina Galli ha sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove scritte degli esami di avvocato - sessione 1998/1999, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito alla ricorrente di essere ammessa all'orale.

Per ottenere l'annullamento di tale valutazione la predetta ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero di grazia e giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione.

Nella camera di consiglio del 9 settembre 1999, con ordinanza n. 2496, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

Le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza del 10 febbraio 2000, in cui è passata la decisione.

D I R I T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 417/2000).

00C0672

N. 420

*Ordinanza emessa il 10 febbraio 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia
sul ricorso proposto da Quadri Pietro contro Ministero della giustizia ed altra*

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

In via subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente"): **Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3437 del 1999 proposto da Quadri Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Caldirola ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, via S. Tecla n. 5;

Contro il Ministero della giustizia e la commissione per gli esami da avvocato, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici sono *ope legis* domiciliati in via Freguglia n. 1, per l'annullamento, previa sospensione:

del giudizio di non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Vista la memoria prodotta dall'avvocatura dello Stato a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 2000 il relatore dott. Carlo Deodato;

Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il dott. Pietro Quadri ha sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove scritte degli esami di avvocato - sessione 1998/1999, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito al ricorrente di essere ammesso all'orale.

Per ottenere l'annullamento di tale valutazione l'istante ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione.

Nella camera di consiglio del 15 ottobre 1999, con ordinanza n. 2727, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

All'udienza del 10 febbraio 2000 la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 418/2000).

N. 421

Ordinanza emessa il 10 febbraio 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Calabrese Paola contro Ministero della giustizia

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

In via subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente"): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3289 del 1999 proposto da Calabrese Paola, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Quarta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Dogana n. 3;

Contro il Ministero di grazia e giustizia, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici è domiciliato in via Freguglia n. 1, per l'annullamento, previa sospensione:

del provvedimento di non ammissione alla prova orale espresso nei confronti della ricorrente dalla commissione esaminatrice di cui al 18 maggio 1999;

nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, e in particolare degli atti di preventiva fissazione dei criteri di valutazione delle prove scritte di cui alla determinazione comunicata con nota del presidente della commissione in data 26 dicembre 1998 con i relativi allegati e di quelli di cui al verbale del 15 gennaio 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 2000 il relatore dott. Carlo Testori;

Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La dott.ssa Paola Calabrese ha sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove scritte degli esami di avvocato - sessione 1998/1999, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito alla ricorrente di essere ammessa all'orale.

Per ottenere l'annullamento di tale valutazione la predetta ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero di grazia e giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione.

Nella camera di consiglio del 15 ottobre 1999, con ordinanza n. 2730, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

All'udienza del 10 febbraio 2000 la causa è passata in decisione. Con separata sentenza parziale questa sezione, risolte negativamente le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

D I R I T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 417/2000).

00C0674

N. 422

*Ordinanza emessa il 20 marzo 2000 dal magistrato di sorveglianza di Avellino
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Acierno Nicola*

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 Multe e ammende inflitte con sentenza o decreto di condanna divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto - Riscossione con le forme dell'esecuzione penale - Conseguente possibilità, in caso di insolubilità del condannato, di conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi ipotesi, depenalizzate, di condanna per il medesimo titolo di reato, a pena detentiva - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Con ordinanza n. 56/1999 dell'11 ottobre 1999, convertiva in giorni tre di libertà controllata la pena pecuniaria di L. 200.000 di ammenda, inflitta con decreto penale della pretura di Salerno in data 28 ottobre 1991, al condannato Acierno Nicola, nato a Mugnano del Cardinale il 2 marzo 1961, per il reato di cui all'art. 87 comma III del Codice della Strada.

Successivamente, lo stesso magistrato di sorveglianza riesaminava la richiesta di esecuzione della predetta pena pecuniaria sulla scorta della entrata in vigore del recente decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e rilevato che la fattispecie in esame rientrava tra quelle depenalizzate dal decreto medesimo, con ordinanza del 21 gennaio 2000 revocava il provvedimento di conversione, rimettendo gli atti all'ufficio esecuzione competente.

In data 18 febbraio 2000 l'ufficio del campione penale presso il tribunale di Salerno, visto che il magistrato di sorveglianza aveva revocato l'ordinanza di conversione, e che a sua volta il g.i.p. presso il tribunale di Salerno, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva revocato il decreto penale di condanna, chiedeva istruzioni circa la procedura di recupero della pena pecuniaria, che nel frattempo lasciava sospesa.

A tale richiesta il magistrato di sorveglianza rispondeva che con la revoca dell'ordinanza di conversione aveva perso competenza sulla procedura esecutiva, la quale ormai spettava solo al giudice dell'esecuzione.

Quest'ultimo, a sua volta, rispondeva sostenendo che la pena dell'ammenda, originariamente applicata con il decreto penale revocato, doveva essere riscossa insieme alle spese del procedimento, ai sensi degli artt. 660 c.p.p. e 101 secondo comma decreto-legge 507/1999, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Sulla scorta di quest'ultima motivazione, l'ufficio campione penale presso il tribunale di Salerno ritrasmetteva gli atti all'ufficio di sorveglianza di Avellino, con l'invito a procedere alla conversione in libertà controllata della pena pecuniaria di cui al decreto revocato.

Di conseguenza, l'ufficio di sorveglianza di Avellino veniva a trovarsi nuovamente investito della questione, con assegnazione del fascicolo alla scrivente.

Orbene, ritiene questo magistrato che nella specie si è dinanzi più che ad un conflitto di competenza, ad un conflitto di interpretazione di una norma, determinato, con molta probabilità, da una ambigua formulazione del testo normativo: infatti, nel rinviare, ai fini della riscossione delle multe e delle ammende inflitte con le sentenze e i decreti irrevocabili aventi ad oggetto violazioni depenalizzate, alla osservanza delle norme sulla esecuzione delle pene pecuniarie, l'art. 101 comma 2 decreto legislativo 507/1999 non chiarisce se per tali norme debba intendersi soltanto le norme ed i regolamenti indicati nel primo comma dell'art. 660 c.p.p., oppure se nell'ambito delle stesse debba includersi anche la disciplina della conversione della pena pecuniaria, regolata dal secondo comma dell'art. 660 citato.

Ciò premesso, dinanzi alla nuova richiesta di conversione della pena pecuniaria, questo magistrato ribadisce l'orientamento già implicitamente espresso dal proprio ufficio con l'emanazione del provvedimento di revoca dell'ordinanza di conversione, e al contempo, ritenuto che dalla mancanza di una specifica indicazione del riferimento normativo non può farsi discendere una automatica esclusione dello stesso, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 101 comma 2 decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 nella parte in cui, nel fare riferimento alle norme sulla esecuzione delle pene pecuniarie da osservare per la riscossione delle multe e delle ammende inflitte in relazione ai reati depenalizzati, non esclude l'applicazione dell'art. 660 secondo comma c.p.p., lasciando conseguentemente salva la possibilità che, in caso di insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza proceda alla conversione della pena pecuniaria rimasta insoluta in sanzione sostitutiva.

La remittente ritiene non infondata la questione di legittimità anzitutto con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto osserva che la sopravvivenza dell'istituto della conversione in caso di «*abolitio criminis*» verrebbe in concreto a creare una ingiusta disparità di trattamento tra coloro i quali, in forza della sentenza o del decreto relativi ad una violazione depenalizzata, sono stati condannati ad una pena detentiva, e coloro i quali, invece, in relazione alla medesima fattispecie, hanno subito l'inflizione di una pena pecuniaria: invero, i primi, potranno attivarsi ai sensi del primo comma dell'art. 101 decreto legislativo 507/1999 — la cui formulazione ricalca lo schema dell'art. 673 c.p.p. — per chiedere al g.e. la revoca della sentenza o del decreto, e conseguentemente ottenere la scarcerazione, estinguendo così definitivamente il proprio debito con la giustizia; laddove i secondi, non soltanto continueranno a rimanere gravati dall'adempimento della sanzione, ma rischieranno di vedere trasformarsi tale sanzione da pecuniaria — e quindi, in quanto meno gravosa di quella detentiva, generalmente corrispondente ad una valutazione di minore gravità del fatto — in pena detentiva proprio a seguito del meccanismo della conversione.

Infatti, secondo il meccanismo predisposto dalla normativa vigente, non può negarsi che ancora oggi è possibile finire per scontare una pena detentiva per insolvibilità di una pena in origine pecuniaria.

Infatti, l'art. 108 legge n. 689/1981 prevede testualmente, nel caso di inosservanza delle prescrizioni imposte, la conversione della libertà controllata o del lavoro sostitutivo in arresto o reclusione, secondo la specie della sanzione originariamente inflitta.

Anzi va sottolineato che il capoverso dell'art. 108 esclude ogni attività discrezionale del tribunale di sorveglianza, competente alla conversione, laddove statuisce che il tribunale «provvede con ordinanza alla conversione» diversamente dal caso analogo, regolato dall'art. 66 legge n. 689/1981, che, nel disciplinare l'ipotesi di conversione nel caso di inosservanza delle prescrizioni imposte con la semidetenzione o con la libertà controllata sostituite a pene detentive, stabilisce che il tribunale, «qualora ritenga doversi procedere alla conversione ... provvede con ordinanza».

Nè, ad avviso della scrivente, è possibile individuare una giustificazione di tale disparità di trattamento nella violazione della prescrizione, in quanto la stessa, per quanto reprimibile ed *imputet sibi*, resta un fatto meramente eventuale e successivo al reale elemento discriminatore, costituito dalla operatività del meccanismo della conversione, sul presupposto della salvezza della sanzione pecuniaria.

Proprio a quest'ultima osservazione si aggancia un ulteriore dubbio di legittimità della norma, stavolta sotto il profilo della violazione dell'art. 13, che tutela la libertà personale quale principio cardine del nostro ordinamento.

La questione si formula sul rilievo che i condannati a pena pecuniaria per un fatto depenalizzato dal decreto legislativo n. 507/1999, a prescindere dal dettato dell'art. 108 capoverso legge n. 689/1981, si vedrebbero gravati, a seguito della conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, da una serie di prescrizioni, in alcuni casi anche fortemente limitative della libertà personale (quali ad esempio l'obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza o di presentazione periodica alla p.g.) senza che tale compressione possa continuare a ritenersi giustificata in seguito alla avvenuta «*abolitio criminis*», in quanto, se l'abrogazione di un illecito penale costituisce il risultato di una valutazione di compatibilità tra il comportamento incriminato e l'interesse collettivo — o, quanto

meno, di tollerabilità, per la trasformazione in illecito amministrativo, per il quale è prevista tutt'al più una sanzione amministrativa pecuniaria — diviene contraddittorio e irragionevole continuare a punire l'autore di un fatto ormai tollerato dall'ordinamento giuridico imponendogli una restrizione della libertà personale, sia che tale restrizione discenda da una sanzione diretta, sia, e a maggior ragione, che discenda da una sanzione sostitutiva.

Invero, la libertà personale, in quanto bene di rango costituzionale gerarchicamente sovraordinato rispetto ai beni di natura patrimoniale, appare legittimamente sacrificabile non in presenza di qualsivoglia attacco ad un bene degno di tutela, bensì nei soli casi in cui l'aggressione raggiunga un tale livello di gravità da risultare intollerabile.

A ciò occorre aggiungere che l'art. 100 del decreto in questione, nel disciplinare le situazioni transitorie, ha previsto che la sostituzione delle sanzioni penali con le sanzioni amministrative si applica anche a coloro che hanno commesso le violazioni anteriormente alla data in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili; e tale previsione, alla luce di quanto finora esposto, finisce per determinare una ulteriore disparità di trattamento tra costoro, per i quali l'operatività della conversione deve ritenersi esclusa dalla natura amministrativa della sanzione applicabile proprio in forza di tale specifica disposizione, e coloro i quali, avendo già ottenuto la definizione del relativo procedimento penale con sentenza o decreto irrevocabili, continuano a rimanervi esposti in virtù della natura penale della sanzione inflitta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 101, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 nella parte in cui, nel fare riferimento alle norme sulla esecuzione delle pene pecuniarie, non esclude l'applicazione del capoverso dell'art. 660 c.p.p. alle multe e alle ammende inflitte con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili ed emessi in relazione a violazioni depenalizzate dal medesimo decreto legislativo.

Sospende la decisione in ordine alla richiesta di conversione in libertà controllata della pena di L. 200.000 di ammenda inflitta ad Acierno Nicola con decreto penale di condanna della pretura di Salerno del 28 ottobre 1991;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al condannato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno, al giudice dell'esecuzione penale presso l'ufficio g.i.p. del tribunale di Salerno, all'ufficio campione penale presso il tribunale di Salerno, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Si comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e si trasmetta — a notifiche e comunicazioni effettuate — alla Corte costituzionale.

Avellino, addì 20 marzo 2000.

Il magistrato di sorveglianza: VENTRA

00C0675

N. 423

Ordinanza emessa il 24 febbraio 2000 dal tribunale amministrativo della regione Lombardia sul ricorso proposto da Gentile Vincenzo ed altri contro il Ministero del tesoro

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2928 del 1994 proposto da:

Gentile Vincenzo, Biasi Innequale Conchita, Colangelo Pascucci Maria, Conigliaro Aragona Silvana, Manganiello Liberato, Marenghi Manganiello Adele, Petrilli Antonio, Petrosino Francesco, Riccioni Giovanna Naselli, Visentin Dalmazio, Accomando Ivana Argenziano, Altavilla Luigi, Altavilla Sabrina, Amorini Maria G., Angelino Emanuela, Angiolilli Rosalba Coletta, Angst Lucia, Arippa Mariangela Stanca, Auzzani Andrea, Barbarossa Alessandra, Barbato Nicola, Barcelli Emanuela Bergamaschi, Belcore Lo Giudice Maria Grazia, Biancofiore Floriana, Bisogno Anna Miracolo, Bonaccorso Francesco, Bonanno Franca, Brancato Bianca Noviello, Capelli Emanuela Gianfala, Cara Alfredo, Cara Francesco, Casetta Rosaria, Cataneo Severo, Catasca Filippo, Celozzi Enrica, Chiodo Maria Eusapia Nobili, Circella Agostino, Cirone Sergio, Coppola Angela, Costa Alessandra Guli;

Curcio Camillo, Damiano Corrado, Danieli Loris, Dascola Santo, De Fusco Donniani Antonietta, De Rosa Maria Giovanna, Desiderio Patrizia, Di Fabbio Lorella Villa, Di Gruttola Maria Quattrin, Di Staso Antonio, D'aleo Guido, D'amore Antonio, Falcone Maria Vittoria, Favuzza Rosalia Lidia Dascola, Ferreri Giuseppe, Ferro Sabato Antonio, Filippone Vittorio, Fogliati Luisa Cipriani, Fortunato Donato, Gallina Francesca, Gandini Massimo, Gianoglio Renata Diotallevi, Giove Donatella, Giudici Anna Perelli, Guerrera Sabrina, Leccese Gianfranco, Leone Dora, Leone Filomena, Levari Antonella Fiorino, Lo giudice Giuseppe, Lo giudice Paolo, Loffredo Barbara, Lucchese Corrado, Marchiafava Marina, Marottoli Manuela Fortunato;

Marrone Francesco G., Marroni Anna Maria, Messina Lucia, Mezzera Giampiero, Migliozi Antonio, Milani Umberto, Miracolo Francesco, Motta Francesco, Muscarelli M. Rosaria Di Staso, Napolitano Angelina, Nicoli Marcello, Noviello Mario, Nunziata Giuseppina, Oltramari Diana, Ottaiano Lucia, Palumbo Roberta Ferro, Perrino Maria, Piancone Maria Pia, Piattelli Carmine G., Piccolo Maria Grazia, Rossi Angela, Rossi Pasqualina, Rossi Pio, Russo Anna Toscano, Salati Vittorio, Scalzo Angelo, Soffientini Valerio, Soldano Santina, Somma Paolo, Sorrentino Immacolata Mele, Sotgiu Maria Domenica, Spisto Maria Girone, Tessitore Maria Concetta Dauria, Torri Diego, Trinca Luciano, Urso Francesco, Verde Domenico, Viotto Andrea, Vitiello Giuseppina Bergamasco, Vitiello Lazzaro, Zangone Marco, Abruzzese Rossella Librone, Bartolini Roberto, Berardinelli Scalisi Chiara, Buschi Ghin Elisa, Casari Caterina Turreni, Circella Dario, Colloridi Russotti Rossella, Comodori Giovanna Luongo, Condipodero Eleonora, Corapi Baroni Francesca, Costa Antonino, Costa Claudio, De Santis Anna Feola, Delli Passeri Vincenzo, Di Battista Scarabello Rita, D'Iglio Iliana, Erò Salvatore;

Galbiati Pattia Russo, Garreffa Francesco, Gradasci Ivana, Grigoli Giuseppina Salviato, Guerra Domenico, Lagrasta Rosaria Bartolini, Legnaghi Dino, Lo Prete Esposito Antonietta, Losco Ambrogio, Martignoni Lidia, Melchionda Marisa Gardelli, Mera Marco, Meraviglia Salvatore, Mitrano Laura Gardeli, Natoli Carmela Costa, Pallari Daniela, Paoletti Marina, Paone Tommaso, Portalupi Cristina, Puccio Maria Luisa, Rossoni Ferdinando, Sclipa Donatella, Tagliapietra Patrizia Serie, Turreni Danilo, Zecchini Maria Antonia, Costo Giampiera, Pesce Giovanna Fuda, Germanò Consolata Pilia, Miano Patrizia, Morozzo Enrico, Ramponi Alberto, Ripamonti Giuseppe, Tragno Gallina Giovanna, Porpiglia Domenico, Villa Giampiero, Romeo Grazia, Cella Tiziana, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Lecati, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Milano, via dei Pellegrini n. 24.

Contro il Ministero del tesoro, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici è domiciliato in via Freguglia n. 1, per l'accertamento:

del diritto dei ricorrenti ad ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli arretrati loro corrisposti in applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 312/1980, con la conseguente condanna dell'amministrazione a pagare le somme dovute a tale titolo, previo annullamento degli atti amministrativi a ciò ostanti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 24 febbraio 2000 il relatore dott. Carlo Testori;

Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorso in epigrafe è stato proposto da n. 195 dipendenti del Ministero del tesoro, che rivendicano il diritto a percepire interessi e rivalutazione sulle somme loro corrisposte a seguito dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali introdotte *ex lege* 11 luglio 1980, n. 312, tardivamente operato dall'amministrazione in applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge citata.

Si è costituito in giudizio il Ministero del tesoro, insistendo per il rigetto del ricorso, con richiamo all'art. 26, comma 4, della legge n. 448/1998.

Sul punto hanno replicato i ricorrenti con memoria conclusiva in vista dell'udienza del 24 febbraio 2000, in cui la causa è passata in decisione.

Il collegio osserva che sulla questione di diritto oggetto della presente controversia si è formato un orientamento giurisprudenziale particolarmente autorevole ed ormai prevalente secondo cui sulle somme tardivamente corrisposte ai dipendenti statali a seguito del loro inquadramento definitivo *ex art. 4 comma 8 della legge n. 312/1980* spettano interessi e rivalutazione a decorrere dall'8 novembre 1988, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera 28 settembre 1988 della commissione paritetica di cui all'art. 10 della legge citata, con la quale è stata determinata la corrispondenza tra le precedenti qualifiche ed i profili professionali del nuovo ordinamento (cfr. tra le più recenti, Consiglio di Stato, IV sezione, 5 ottobre 1998 n. 1279; 28 settembre 1998, n. 1225; 29 maggio 1998, n. 893; VI sezione 26 maggio 1997, n. 747).

Ciò in quanto è a tale data che si sono perfezionati i presupposti necessari per dar corso agli inquadramenti *de quibus* e quindi da quel momento non si frapponevano più ostacoli alla conclusione del procedimento. Più recentemente, peraltro, è intervenuto a disciplinare la fattispecie l'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 al comma 4 così statuisce:

«Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria».

In applicazione di tale disposizione, che appare riferibile a tutte le fattispecie non già definite con giudicati (in tal senso depone il quinto comma dell'art. 26) il ricorso dovrebbe essere respinto. Il collegio però dubita della legittimità costituzionale della norma citata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione e ritiene necessario rimettere alla Corte costituzionale la relativa questione (come prospettato in via subordinata dagli stessi ricorrenti nella memoria conclusiva), stante la evidenziata rilevanza nel presente giudizio e la sua non manifesta infondatezza.

In particolare il contrasto con le richiamate norme costituzionali appare ravvisabile in relazione ai seguenti profili:

a) i crediti a cui si riferisce il citato art. 26 comma 4 vengono sottoposti ad un trattamento peggiore rispetto a quello previsto per gli altri crediti di lavoro, in deroga ai principi generali vigenti in materia e senza che emerga una ragione giustificatrice di tale scelta, non essendo sufficiente a tal fine il presumibile riferimento a finalità di contenimento della spesa pubblica, che meglio avrebbero potuto essere perseguite attraverso una maggiore celerità dell'azione amministrativa;

b) la scelta del legislatore ordinario è destinata a produrre evidenti ed irragionevoli discriminazioni tra dipendenti che hanno fatto valere la stessa pretesa degli odierni ricorrenti e hanno ottenuto un giudicato favorevole ed altri che, pur trovandosi in posizione assolutamente identica e pur avendo anch'essi agito in sede giurisdizionale, si vedono pregiudicati dalla sopravvenuta disposizione normativa della cui legittimità si dubita.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sopra illustrata, sospende il giudizio sul ricorso n. 2928 del 1994 e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2000.

Il Presidente estensore: TESTORI

N. 424

Ordinanza emessa il 10 febbraio 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Bassoli Marta ed altri contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1721 del 1994 proposto da Bassoli Marta, Bergantini Maria Teresa, Paffi Vanna, Torciovich Maria Antonietta, Pavesi Giovanni, Rivera Nelli, Pastore Loreta, Maraia Nadia, Mortari Ileana, Vetralla Ivana, Tosini Rosalina, Bellocchio Franca, Guindolini Nerina, Borghi Marta, Adamo Giuseppa Maria, Pasini Maria Grazia, Costantini Luciana, Chizzini Achille, Merlini Marina, Maggi Nicoletta, Pifferi Roberta, Matti Roberto, Aquilini Pietro, Butta Antonella, Lampugnani Ester, Mangiarotti Renzo, Cutuli Viviana, Perrone Claudia Carmela, Pedranzini Anna Maria, Parisi Caterina, Rosolen Ida, Mainetti Amedeo, Bondanza Enrica, Bongio Paolino, Compagnoni Valeria, Tavasci Lidia, Busi Arnaldo, Azzalini Giancarlo, Zoaldi Vincenzina, Micheli Manuela Emilia, Romeri Silvana, Farina Daniele, Paganoni Francesco, Monti Piera, Maffi Silvano, Boscacci Umberto;

Gianesini Maria Rosa, Verde Pasquale, Bonomi Mina, Mancini Laura, Beltrama Marilena, Venturini Giuseppe, Napoli Liliana, Carella Pasquale, Ronchetti Renata, Cattaneo Luisella, Dante Laura Angela, Melè Stefania, Gatti Mario, Gatti Laura, Belotti Aurelio, Zanoni Ubaldo, Ubiali Marilina, Dragone Franca, Pamieri Giuseppe, Naclerio Alfonso, Beneggi Alessandra, Vavassori Fabrizio, Rossi Maddalena, Riemma Raffaella, Selleri Luana, Lombardoni Luciana, Crotti Roberto, Riva Rosaria Maria, Tarenzi Tiziana, Mutti Raffaella, Giudici Donatella, Gressani Lucia, Marletta Antonina, Birolini Rosangela, Gherardi Liliana, Di Lorenzo Maria, Marchetti Vittorio, Manfredi Elda, Birolini Bruno, Chiudinelli Marisa, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carmela D'Antone ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del tribunale amministrativo regionale Lombardia in Milano, via Conservatorio n. 13,

Contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici è domiciliato in via Freguglia n. 1, per l'accertamento:

del diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme che sono state loro liquidate in applicazione dei benefici economici derivanti dall'applicazione delle norme relative al nuovo assetto retributivo funzionale del personale dello Stato, con la conseguente condanna dell'Amministrazione a corrispondere le somme dovute a tale titolo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 2000 il relatore dott. Carlo Testori;

Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorso in epigrafe è stato proposto da ottantasei dipendenti del Ministero del lavoro, che rivendicano il diritto a percepire interessi e rivalutazione sulle somme loro corrisposte a seguito dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali introdotte *ex lege* 11 luglio 1980 n. 312, tardivamente operato dall'Amministrazione in applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge citata.

Si è costituito in giudizio il Ministero del lavoro, contestando la genericità del ricorso e deducendone, comunque, l'infondatezza.

All'udienza del 10 febbraio 2000 la causa è passata in decisione. Con separata sentenza parziale questa sezione, riconosciuta l'ammissibilità del ricorso, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 23 secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87.

Nel merito si osserva che sulla questione di diritto oggetto della presente controversia si è formato un orientamento giurisprudenziale particolarmente autorevole ed ormai prevalente secondo cui sulle somme tardivamente corrisposte ai dipendenti statali a seguito del loro inquadramento definitivo *ex art. 4 comma 8 della legge n. 312/1980* spettano interessi e rivalutazione a decorrere dall'8 novembre 1988, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera 28 settembre 1988 della commissione paritetica di cui all'art. 10 della legge citata, con la quale è stata determinata la corrispondenza tra le precedenti qualifiche ed i profili professionali del nuovo ordinamento (cfr. tra le più recenti, Consiglio di Stato, IV sezione, 5 ottobre 1998 n. 1279; 28 settembre 1998 n. 1225; 29 maggio 1998 n. 893; VI sezione 26 maggio 1997 n. 747).

Ciò in quanto è a tale data che si sono perfezionati i presupposti necessari per dar corso agli inquadramenti *de quibus* e quindi da quel momento non si frapponevano più ostacoli alla conclusione del procedimento. Più recentemente, peraltro, è intervenuto a disciplinare la fattispecie l'art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che al quarto comma così statuisce:

«le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria».

In applicazione di tale disposizione il ricorso dovrebbe essere dunque respinto. Il Collegio però dubita della legittimità costituzionale della norma citata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione e ritiene necessario rimettere d'ufficio alla Corte Costituzionale la relativa questione, stante la evidenziata rilevanza nel presente giudizio e la sua non manifesta infondatezza.

In particolare il contrasto con le richiamate norme costituzionali appare ravvisabile in relazione ai seguenti profili:

a) i crediti a cui si riferisce il citato art. 26 comma 4 vengono sottoposti ad un trattamento peggiore rispetto a quello previsto per gli altri crediti di lavoro, in deroga ai principi generali vigenti in materia e senza che emerga una ragione giustificatrice di tale scelta, non essendo sufficiente a tal fine il presumibile riferimento a finalità di contenimento della spesa pubblica, che meglio avrebbero potuto essere perseguite attraverso una maggiore celerità dell'azione amministrativa;

b) la scelta del legislatore ordinario è destinata a produrre evidenti ed irragionevoli discriminazioni tra dipendenti che hanno fatto valere la stessa pretesa degli odierni ricorrenti e hanno ottenuto un giudicato favorevole ed altri che, pur trovandosi in posizione assolutamente identica e pur avendo anch'essi agito in sede giurisdizionale, si vedono pregiudicati dalla sopravvenuta disposizione normativa della cui legittimità si dubita.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sopra illustrate, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2000.

Il Presidente: MARIUZZO

Il giudice estensore: TESTORI

N. 425

*Ordinanza emessa il 24 febbraio 2000 dalla Corte d'appello di Roma
nel procedimento civile vertente tra Belli Fabio e Astengo Flavia*

Matrimonio - Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità fondata su ragioni e presupposti non previsti nell'ordinamento italiano - Conseguenze di ordine patrimoniale nel caso in cui venga resa esecutiva in Italia - Potere del giudice italiano di statuire conseguenze economiche identiche o analoghe a quelle di cui all'art. 5 legge n. 898/1970 - Mancata previsione - Ingiustificata penalizzazione del coniuge economicamente debole - Disparità di trattamento rispetto al caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del vincolo.

- Legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, penultimo comma, in relazione agli artt. 129 e 129-bis cod. civ.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente ordinanza;

La causa civile iscritta al n. 1191 di ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1997 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 20 gennaio 2000 vertente tra Belli Fabio elettivamente domiciliato in Roma largo Forano n. 4 presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Giarratana che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti appellante, e Astengo Flavia elettivamente domiciliata in Roma, viale Trastevere n. 259 presso lo studio dell'avv. Gaetano Patta che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti appellato, con la partecipazione del p.g. in sede.

IN FATTO E DIRITTO

L'art. 8 penultimo comma della legge 25 marzo 1985 n. 121 dispone che nella sentenza che rende esecutiva una sentenza canonica di nullità del matrimonio la Corte d'appello può statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei due coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

Questa Corte d'appello, contrariamente a quanto affermato dal tribunale nell'impugnata sentenza, ritiene che il «giudice competente» possa provvedere soltanto nei limiti previsti dagli artt. 129 e 129-bis c.c., qualora ne ricorrano i presupposti, (in tal senso Cass. 9 marzo 1995 n. 2734 e Cass. 12 gennaio 1988 n. 140).

A questo proposito va evidenziato che la nullità del matrimonio secondo l'ordinamento giuridico italiano è prevista solo per limitate ragioni tassativamente previste dagli artt. 117, 119, 120, 122 e 123 dello stesso codice, ed inoltre nella maggioranza dei casi l'azione non può essere proposta una volta trascorso un anno di coabitazione dalla celebrazione o dalla cessazione del motivo di nullità (art. 117 quarto comma, art. 119 ultimo comma, art. 120 secondo comma, art. 122 ultimo comma e art. 123 del c.c.).

In tali casi gli artt. 129 e 129-bis del c.c. statuiscono delle limitate indennità a favore del coniuge in buona fede che non abbia adeguati redditi propri, per un periodo non superiore ai tre anni ed inoltre, solo nel caso che detto coniuge sia sempre in buona fede, gli spettano gli alimenti, «sempre che non vi siano altri obbligati».

Tale severa e restrittiva regolamentazione si giustifica razionalmente col fatto che, in pratica, nei casi in cui è configurabile la buona fede dell'altro coniuge il rapporto non può essere durato più di un anno e quindi non ha turbato in modo rilevante la vita e i rapporti economico-sociali del coniuge incolpevole.

Diversamente il tribunale ecclesiastico può pronunciare la nullità del matrimonio concordatario anche per ragioni ed in termini che nel nostro ordinamento non sarebbero ammissibili (ad esempio, esclusione del *bonum sacramenti* o del *bonum prolis*, anche dopo trascorso l'anno di coabitazione) e tali decisioni non sono sindacabili nel merito dal giudice italiano ai sensi dell'art. 4 n. 3 del protocollo addizionale del concordato.

Si viene così a creare una situazione di ingiustificata sperequazione tra il coniuge economicamente più debole, convenuto in un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e quello, parimenti economicamente più debole, convenuto in un procedimento ecclesiastico di nullità.

Infatti con la delibazione della sentenza ecclesiastica le suddette ragioni di nullità acquistano validità giuridica anche in Italia, sicché il matrimonio viene dichiarato nullo anche secondo il nostro ordinamento giuridico

nel territorio della Repubblica italiana facendo sì che il coniuge convenuto si trovi nella stessa situazione del coniuge cui è stato dichiarato nullo il matrimonio dal giudice italiano, ma per ragioni che secondo il nostro diritto non sarebbero ammissibili e soprattutto senza nessun limite di tempo.

Di conseguenza a quest'ultimo vengono ugualmente applicati gli artt. 129 o 129-*bis* del codice civile pur trovandosi in una situazione matrimoniale ben diversa da quella del coniuge al quale è stato dichiarato nullo il matrimonio civilmente, potendo la pronuncia ecclesiastica intervenire dopo moltissimi anni di coniugio ed anche in presenza di figli.

Se invece, nella stessa situazione è stato adito il giudice italiano, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, al suddetto coniuge più debole vengono garantite le ben più ampie e durature tutele economiche previste dall'art. 5 legge 1 dicembre 1970 n. 898.

Accade quindi che in situazioni praticamente uguali, o quanto meno analoghe, conseguono effetti giuridico-economici completamente diversi a seconda che il coniuge che vuol vedere cessati gli effetti civili del matrimonio ricorra al procedimento civile per far dichiarare tale cessazione ovvero a quello ecclesiastico per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio medesimo con effetto *ex tunc*.

La diversità giuridica della domanda (cessazione effetti o dichiarazione di nullità) nulla toglie infatti alla ingiustizia della sperequazione dato che sugli stessi presupposti il giudice italiano non potrebbe dichiarare quella nullità che, invece, con la delibazione della sentenza ecclesiastica, viene ugualmente attuata nel nostro sistema, con le illustrate conseguenze gravemente pregiudizievoli per il coniuge economicamente più debole.

Né tale sperequazione può essere giustificata dalla scelta effettuata di contrarre matrimonio concordatario, in quanto dette scelte, fondate su convinzioni religiose, non possono comportare conseguenze giuridicamente pregiudizievoli, altrimenti verrebbe violato il principio fondamentale ex art. 3 primo comma della Costituzione secondo il quale: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di ... religione.

Infatti un conto è scegliere di sposarsi con rito religioso ed altro è rinunciare agli effetti civili conseguenti al matrimonio concordatario e posti in atto con la trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile italiani ed in particolare alle garanzie fornite dall'ordinamento italiano al coniuge che risulti giuridicamente sposato in Italia in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del vincolo.

Si può infatti validamente e fondatamente ritenere che con l'accordo 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazione al concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, lo Stato italiano ha inteso mantenere all'autorità ecclesiastica la prerogativa di celebrare matrimoni che acquistano automatica efficacia in Italia ed inoltre la giurisdizione sulla validità di tali vincoli, senza che ciò comporti una implicita rinuncia a regolamentare le implicazioni giuridico-economiche e tutti i rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento di un matrimonio a tutti gli effetti celebrato in Italia e quindi regolamentato nel suo svolgimento e nelle sue conseguenze dalle leggi italiane.

Infatti l'inserimento del penultimo comma dell'art. 8 nell'accordo del 1984 par dimostrare, come è stato che autorevolmente affermato dalla miglior dottrina, in entrambe le parti firmatarie vi fosse la consapevolezza che una pronuncia di nullità del matrimonio non può e non deve costituire «la pietra tombale per gli affidamenti suscitati da lunghi anni di regolare funzionamento della società coniugale».

Questa Corte quindi ritiene che vada sottoposta al giudizio della Consulta come non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 legge 25 marzo 1985 n. 121, in rapporto con l'art. 3 e 24 della Corte costituzionale, nella parte in cui non prevede che il giudice italiano possa statuire conseguenze economiche identiche o analoghe a quelle previste dall'art. 5 legge n. 898/1970, nel caso che sia stata resa efficace in Italia una sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio fondata su ragioni e presupposti non previsti nel nostro ordinamento.

Tutto ciò premesso, questa Corte ritenuta non manifestamente infondata e rilevante nella fattispecie la dedotta questione di illegittimità costituzionale, ritiene che vada disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con i conseguenti provvedimenti di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 penultimo comma della legge 25 marzo 1985, n. 121 in riferimento agli artt. 129 e 129-bis del c.c. per per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, come specificato in motivazione;

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 24 febbraio 2000.

Il Presidente: SACCUCCI

Il consigliere relatore: NIGRIS COSATTINI

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.

00C0678

N. 426

*Ordinanza emessa il 26 febbraio 2000 dal tribunale di Firenze sezione distaccata di Empoli
nel procedimento di esecuzione proposto da Pucci Varo*

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 Multe e ammende inflitte con sentenza o decreto di condanna divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto - Riscossione con le forme dell'esecuzione penale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi ipotesi, depenalizzate, di condanna, per il medesimo titolo di reato, a pena detentiva.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, artt. 100 e 101.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva che precede esaminati gli atti dell'incidente di esecuzione n. 16/2000 sentite le parti:

O S S E R V A:

Pucci Varo lamenta il mancato rispetto da parte dell'ente incaricato della riscossione della rateizzazione disposta nella sentenza del pretore di Firenze, addetto alla sezione distaccata di Empoli il 23 marzo 1998 irrevocabile dal 15 aprile 1998 emessa nei confronti di Pucci Varo ai sensi dell'art 444 codice procedura penale.

Nelle more processuali è entrato in vigore il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 che agli articoli 28 e 29 ha depenalizzato la fattispecie criminosa ascritta a Pucci Varo. La sentenza di condanna deve pertanto essere revocata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Deve comunque esaminarsi la questione proposta da Pucci Varo in quanto l'art. 101 decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 comma 1 dispone che in caso di procedimenti penali definiti con provvedimento (sentenza o decreto) irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna ma al comma due prevede che le multe e le ammende inflitte vengano comunque rimosse, unitamente alle spese processuali con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Preliminarmente appare necessario esaminare le disposizioni di cui agli articoli 100 e 101 decreto legislativo 30 dicembre 199 n. 507 alla luce della normativa costituzionale ed in particolare in base al principio di eguaglianza sancito dall'art 3 Costituzione.

Come sopra evidenziato la norma in oggetto dispone che nel caso di condanna a pena pecuniaria (deve ritenersi anche nel caso in cui la stessa sia frutto di conversione ai sensi dell'art 53 legge 689/1981) la sanzione pecuniaria irrogata debba comunque essere corrisposta, nonostante l'abrogazione del reato di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista.

Al contrario in caso di condanna a pena detentiva (che peraltro doveva essere irrogata nei casi di maggiore gravità) la pena non può essere eseguita e non può essere neppure applicata la sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo 507/1999. l'art. 100 della legge infatti dispone che «le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili».

L'inevitabile conseguenza (non apparendo possibile alcuna diversa interpretazione normativa) è che nessuna sanzione al momento è prevista nei confronti di soggetti condannati a pena detentiva (e pertanto ritenuti maggiormente pericolosi e comunque meritevoli di sanzione più grave dal giudice penale con sentenza irrevocabile) mentre i soggetti condannati a pena pecuniaria (e pertanto considerati dal giudice meno pericolosi e meritevoli di pena di minore gravità) sono comunque tenuti al pagamento della sanzione originariamente irrogata.

Ancor più evidente appare essere la disparità di trattamento e l'illogicità della normativa in oggetto nel caso di persona condannata a pena detentiva che abbia ottenuto il beneficio della conversione in pena pecuniaria e che pertanto si trova a dover pagare la sanzione mentre nessuna sanzione avrebbe dovuto subire nel caso in cui non fosse stata ritenuta meritevole del beneficio.

La disparità di trattamento tra i condannati per i reati di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista a pena detentiva e quelli condannati a pena pecuniaria o a pena detentiva convertita appare di tutta evidenza ed assolutamente ingiustificabile (trattandosi di persone condannate per lo stesso reato) e appare essere in contrasto con l'art. 3 della costituzione.

La questione sopra evidenziata appare essere rilevante nel giudizio in corso in quanto, ove venisse dichiarata la incostituzionalità della normativa in oggetto, verrebbe a cadere il presupposto (potere di riscossione) della esecuzione in corso e che deve pertanto essere sospesa.

P. Q. M.

Revoca la sentenza del pretore di Firenze, addetto alla sezione distaccata di Empoli il 23 marzo 1998 irrevocabile dal 15 aprile 1998 emessa nei confronti di Pucci Varo perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dispone che il presente provvedimento venga annotato sull'originale della sentenza;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 101 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 nella parte in cui dispongono il pagamento delle multe e delle ammende inflitte con sentenze o decreti irrevocabili di condanna per reati depenalizzati dal d.lgs. n. 507/1999 per violazione dell'art. 3 della costituzione e sospende il giudizio e l'esecuzione della sentenza;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 dispone che la presente ordinanza venga notificata a Pucci Varo, al pubblico ministero presso il tribunale di Firenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato.

Empoli. addì 26 febbraio 2000.

Il giudice dell'esecuzione: GALLINI

N. 427

*Ordinanza emessa il 26 febbraio 2000 dal tribunale di Firenze sezione distaccata di Empoli
nel procedimento di esecuzione proposto da Benvenuti Carlo*

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 Multe e ammende inflitte con sentenza o decreto di condanna divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto - Riscossione con le forme dell'esecuzione penale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi ipotesi, depenalizzate, di condanna, per il medesimo titolo di reato, a pena detentiva.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, artt. 100 e 101.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva che precede esaminati gli atti dell'incidente di esecuzione n. 3/2000 sentite le parti,

O S S E R V A

Benvenuti Carlo lamenta il mancato rispetto da parte dell'ente incaricato della riscossione della rateizzazione disposta nella sentenza del pretore di Firenze, addetto alla sezione distaccata di Empoli il 23 marzo 1998 irrevocabile dal 28 aprile 1998 emessa nei confronti di Benvenuti Carlo ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

Nelle more processuali è entrato in vigore il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 che gli artt. 28 e 29 ha depenalizzato la fattispecie criminosa ascritta a Benvenuti Carlo. La sentenza di condanna deve pertanto essere revocata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Deve comunque esaminarsi la questione proposta da Benvenuti Carlo in quanto l'art. 101 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 al comma 1 dispone che in caso di procedimenti penali definiti con provvedimento (sentenza o decreto) irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna ma al comma due prevede che le multe e le ammende inflitte vengano comunque rimosse, unitamente alle spese processuali con l'ossequio delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 426/2000).

00C0680

N. 428

*Ordinanza emessa il 13 aprile 2000 dal tribunale per i minorenni di Trieste
nel procedimento penale a carico di B. E. ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di imputato in procedimento connesso - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Attribuzione al dichiarante della facoltà di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., artt. 513, comma 2, e 210, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza N. 84/99 R.G. N. 914/96 R.N.R..

Provvedendo sulla eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m. in relazione agli art. 513, — in relazione all'art. 210 c.p.p., — come modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 361/1998;

Ritenuto che il procedimento di cui trattasi è soggetto ai principi di cui all'art. 111 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in quanto il dibattimento è stato aperto in data odierna, e pertanto successivamente alla introduzione della predetta innovazione legislativa;

Rilevato che all'odierna udienza sono stati sottoposti ad esame ai sensi dell'art. 210 c.p.p. imputati in procedimento connesso, che nella fase predibattimentale hanno reso dichiarazioni nei confronti degli imputati (decreto che dispone il giudizio e liste testi del p.m.);

Considerato che i predetti coimputati in procedimento connesso si sono avvalsi della facoltà di non rispondere rendendo pertanto operativa la norma dell'ultimo periodo, secondo comma, dell'art. 513 c.p.p. come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale in premessa indicata, in base alla quale, in mancanza di accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, comma 2-bis e 4 c.p.p., con conseguente acquisizione al processo delle dichiarazioni già rese;

Richiamato l'art. 111 Cost., il comma che prevede che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione delle prove» salva l'eccezione del quinto comma Cost.;

Ritenuto che l'applicazione dell'art. 513, secondo comma, come modificato dalla sentenza citata della Corte costituzionale, darebbe luogo alla formazione delle prove in assenza di contraddittorio, non essendo mai avvenuto un confronto dialettico tra le parti in alcuna fase del procedimento; e pertanto in violazione dei principi costituzionali espressi dagli artt. 24, 3, 112 della Costituzione;

Ritenuto per altro verso, che la garanzia del diritto al silenzio riconosciuta dall'art. 210, quarto comma c.p.p. all'imputato nel reato connesso contraddice al diritto costituzionalmente garantito al contraddittorio tra le parti nella formazione della prova;

Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 è stata resa prima delle modifiche dell'art. 111 Cost., che ha creato un nuovo assetto in tema di formazione delle prove, sicché appare necessario ridefinire il rapporto tra diritto alla formazione in contraddittorio delle prove ed il diritto al silenzio del dichiarante *erga-alios*;

Ritenuto che la questione è rilevante per la definizione del processo perché la responsabilità degli imputati non può essere valutata prescindendo dalle dichiarazioni formulate dai coimputati in procedimento connesso;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione sotto i profili alternativi enunciati in premessa (vale a dire contrasto tra art. 513 c.p.p. nell'attuale formulazione e principio della formazione delle prove in contraddittorio espresso all'art. 111 Cost.; e contrasto tra l'art. 210, quarto comma c.p.p. e principio contraddittorio nella formazione delle prove)

P. Q. M.

Applicato l'art. 134 Cost.; 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 secondo comma c.p.p. e dell'art. 210 quarto comma c.p.p. limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, per violazione degli artt. 3, 24, 111, 112 Cost.;

Dispone la immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Trieste, addì 13 aprile 2000.

Il Presidente: BOTTAN

N. 429

*Ordinanza emessa il 9 maggio 2000 dal tribunale di Treviso
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Costantini Teresa*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 22 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

IL TRIBUNALE

Nella causa in grado d'appello promossa da: I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Lauletta in forza di procura generale alle liti rep. 22845 notaio Lupo di Roma, con domicilio eletto in Treviso, viale Trento e Trieste n. 6.

Contro Costantini Teresa, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Vitale, con domicilio eletto presso il suo studio in forza di mandato a margine della memoria di costituzione di appello ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato in data 8 maggio 1996 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 251/1996 del pretore di Treviso che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla pensionata Costantini Teresa, aveva dichiarato il diritto della stessa di percepire la pensione di reversibilità integrata al minimo a far tempo da tre anni e trecento giorni antecedenti le date di deposito del ricorso giudiziario.

Deduciva l'appellante che, in forza dell'entrata in vigore del d.l. n. 166/1996, nulla spettava agli eredi del pensionato e chiedeva quindi il rigetto del ricorso, in totale riforma dell'impugnata sentenza.

In corso di causa, si costituiva l'appellata, deducendo l'inapplicabilità del d.l. n. 166/1996 in quanto in contrasto con norme costituzionali.

La causa veniva più volte rinviata su istanza delle parti, in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alle questioni sollevate da diversi giudici del lavoro sulle medesime questioni.

Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalità con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze 103/1995 e 123/1987) ha sancito la legittimità di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando «tale previsione è coerente col carattere sostanzialmente soddisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici *a quibus*».

La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto già sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalità di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualità: art. 1 comma 181 legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1 comma 182 legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36 comma 1 legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36 comma 5 legge n. 448/1998).

Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversità di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione;

art. 24, poiché è vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (ciò che costituisce estrinsecazione della previsione costitu-

zionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi oppone poi — in via amministrativa — dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) già dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa;

art. 38, in quanto sono compresi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.

Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicché la questione di legittimità appare rilevante, oltretutto non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87, dell'11 marzo 1953;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 181 e 182 delle legge 22 dicembre 1996, n. 662, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 36 comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata ai Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Treviso, addì 9 maggio 2000.

Il Presidente relatore: CASTAGNA

00C0710

N. 430

Ordinanza emessa il 17 febbraio 2000 dal tribunale di Verona

nel procedimento di opposizione all'esecuzione proposta da Perini Gianpaolo contro Stefanelli Raffaele ed altra

Impiego pubblico - Stipendi dei pubblici dipendenti - Coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria già perfezionata - Possibilità, nei limiti della differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alle retribuzioni dei lavoratori privati.

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, art. 68, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Osserva e dispone quanto segue:

la norma di cui l'art. 68 secondo comma d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (testo unico del sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) prevede che, qualora all'eseguito pignoramento preesista una cessione del credito da parte del debitore esecutato, si possa pignorare soltanto la differenza tra la metà dello stipendio del debitore sottoposto ad esecuzione e la quota ceduta;

l'indicazione da parte del legislatore del predetto limite alla pignorabilità dello stipendio denota ed esplicita la possibile coesistenza tra la cessione del credito del dipendente sottoposto ad esecuzione e l'attribuzione al creditore pignorante di una determinata quota dello stipendio del proprio debitore (a condizione, ovviamente, che non venga superato il predetto limite di cui all'art. 68 secondo comma d.P.R. n. 180/1950);

la predetta coesistenza, espressamente prevista dal legislatore per il settore della dipendenza pubblica, non pare ricavarsi nel medesimo campo del lavoro dipendente privato: sussistono, infatti, precisi elementi testuali per ritenere inammissibile la coesistenza tra cessione dello stipendio e la attribuzione di parte del medesimo stipendio al creditore *in executis*.

il limite del quinto dello stipendio cioè (previsto in via generale per l'impiego privato dall'art. 545 comma quarto c.p.c.) costituisce la percentuale massima di retribuzione che può non essere attribuita al lavoratore, per essere distratta in favore di altro soggetto (creditore esecutante nel caso di preesistenza del pignoramento; soggetto cessionario nell'eventualità di preesistenza della cessione del credito). Depongono per tale conclusione (opponibilità al creditore esecutante di una cessione del credito preesistente all'inizio dell'esecuzione e, quindi, inammissibilità di una possibile coesistenza tra i predetti istituti — pignoramento e cessione del credito — ove venga superata la richiamata percentuale di un quinto dello stipendio) gli artt. 547 comma secondo c.p.c. e 2914 n. 2 c.c..

Opinare diversamente, infatti, costringerebbe l'interprete a vani sforzi per attribuire un senso compiuto alla norma che prevede in capo al terzo pignorato l'obbligo di specificare l'eventuale sussistenza di cessioni del credito notificategli (art. 547 comma secondo c.p.c.) e a quella che sancisce l'inefficacia — in pregiudizio del creditore pignorante — delle cessioni di crediti notificate od accettate successivamente al pignoramento (art. 2914 n. 2 c.c., norma dalla quale si evince, «a contrario», l'efficacia e quindi l'opponibilità al pignorante delle cessioni perfezionate antecedentemente al pignoramento).

L'alternativa, quindi, nel campo dell'impiego privato (art. 545 c.p.c.) è in termini di prevalenza dell'una (cessione) o dell'altro (pignoramento), limitandosi la possibile coesistenza tra i predetti istituti ai casi, non frequenti, di non superamento della misura del quinto dello stipendio.

Per contro, come ricordato, nel settore dell'impiego pubblico il legislatore (art. 68 secondo comma, d.P.R. n. 180/1950) espressamente ammette la coesistenza di cessione e pignoramento, indicando un limite (la metà) sensibilmente maggiore rispetto a quello previsto per i dipendenti privati (un quinto, in base alle considerazioni che precedono).

L'indubbio deteriore trattamento per i dipendenti pubblici non appare ragionevole, prestandosi a censure di costituzionalità con riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale, sancente la parità di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Identico sospetto di illegittimità costituzionale del richiamato articolo 68 d.P.R. n. 180/1950 andrebbe ravvisato (questa volta però nel senso opposto di ritenere irragionevolmente preferiti i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati) qualora si ritenessero non opponibili al creditore pignorante le cessioni volontariamente perfezionate dal debitore esecutato pur in data antecedente all'esecuzione del pignoramento (si veda, in tal senso, pretura di Modena 15 luglio 1991 e 25 luglio 1991): in tal caso, infatti, il dipendente pubblico profitterebbe di un limite massimo corrispondente alla metà dello stipendio (art. 68 d.P.R. n. 180/1950) non riscontrabile nel campo dell'impiego privato.

Tale indubbia differenza di trattamento tra lavoratore privato e lavoratore pubblico appare incomprensibile anche alla luce dell'orientamento della Corte costituzionale la quale, in più pronunce — sentenze 25 marzo 1987 n. 89, 26 luglio 1988 n. 878, 19 marzo 1993 n. 99 — ha svolto la propria opera nel senso di eliminare le differenze di trattamento tra il settore del lavoro pubblico e quello dell'impiego privato.

Le svolte considerazioni portano questo giudice a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 secondo comma, d.P.R. n. 180/1950 nella parte in cui stabilisce il limite della metà dello stipendio o salario quale dato onde effettuare l'operazione di sottrazione.

La rilevanza della medesima questione concerne la posizione del debitore sottoposto alla procedura esecutiva, dipendente pubblico il cui stipendio risulta essere già gravato da precedente cessione del credito: l'eventuale accoglimento della prospettata eccezione, facendo venir meno la possibile coesistenza tra cessione e pignoramento, riconducendola entro il campo di applicazione del settore lavorativo privato (contemplante, secondo la superiore interpretazione, il limite massimo del quinto dello stipendio anche in caso di coesistenza tra cessioni e pignoramento), determinerebbe la aspirazione del debitore esecutato a vedere detratta, dalla misura del quinto del proprio stipendio attribuibile al creditore *in executivis*, la quota oggetto della cessione volontaria già in essere.

P. Q. M.

Revoca l'assegnazione della causa a sentenza;

Sospende il procedimento;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in quanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui introduce — per i dipendenti pubblici — un trattamento differenziato, rispetto all'omologo settore privato, in tema di coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria del credito;

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la notifica della presente ordinanza di rimessione al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Si comunichi altresì alle parti della presente procedura.

Verona, addì 17 febbraio 2000.

Il giudice dell'esecuzione: FONTANA

00C0711

N. 431

*Ordinanza emessa il 16 maggio 2000 dal tribunale di Grosseto
nel procedimento civile vertente tra Sarnicola Vincenzo e A.S.L. n. 9 di Grosseto*

Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Previsione, per quelli già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 e che abbiano optato per la libera professione extramuraria, dell'obbligo di esercitare, entro il termine del 14 marzo 2000, l'opzione tra la conferma della scelta per la libera professione extramuraria ed il rapporto esclusivo con la ASL con il diritto di esercizio unicamente della libera professione intramuraria - Lamentata assenza di strutture idonee a consentire la libera professione intramuraria - Incidenza sul principio di tutela del lavoro - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, art. 15-*quater*, commi 2 e 3, e 15-*sexies*.
- Costituzione, artt. 35 e 97.

Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Termine per la conferma dell'opzione per la libera professione extramuraria fissato al 14 marzo 2000 con decreto legislativo pubblicato in G.U. il 10 marzo 2000 - Eccessiva brevità del termine stesso - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

- D.lgs. 2 marzo 2000, n.49, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 (non indicato numericamente) e 97.

Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Opzione per il rapporto esclusivo - Prevista irrevocabilità - Ingiustificato deterioro trattamento dei medici che abbiano optato per il rapporto esclusivo rispetto ai medici che abbiano optato per la professione extramuraria per i quali è prevista la revocabilità della scelta - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, art. 15-*quater*, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE

Ha omesso la seguente ordinanza;

Il Prof. Sarnicola Vincenzo, dirigente medico di secondo livello, primario a tempo indeterminato della divisione di oculistica presso l'ospedale di Grosseto, ha proposto ricorso *ex art. 700 c.p.c.* ai fine di ottenere:

a) la sospensione dell'obbligo di esercizio dell'opzione stabilito dall'art. 15-*quater* del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come introdotto dall'art. 13 del d. lgs. 19 giugno 1999 n. 209, e dall'art. 1 del d. lgs. 2 marzo 2000 n. 49, fra il rapporto di lavoro esclusivo e la continuazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria, disponendosi la conservazione delle funzioni di dirigente medico di secondo livello (primario di oculistica);

b) la sospensione della sottoposizione del ricorrente alla verifica stabilita dall'art. 15-*quinquies*, comma 7, del d. lgs. n. 502/1992 come introdotto dall'art. 13 del d. lgs. n. 229/1999, e dall'art. 1 del d. lgs. 2 marzo 2000 n. 49, ed alle conseguenze previste dalle sopraindicate norme in esito alla verifica;

c) il mantenimento del ricorrente nel regime giuridico ed economico del rapporto di lavoro attualmente in essere con l'Azienda USL n. 9 di Grosseto, quale dirigente medico di secondo livello a tempo indeterminato con direzione di struttura complessa (primario della divisione di oculistica) e contestuale facoltà di esercizio della libera professione extramuraria, e ordine da impartirsi in tale senso all'Azienda USL n. 9 di Grosseto;

d) la disapplicazione e/o sospensione, ove occorrer possa, di ogni atto o provvedimento contrario e incompatibile con la sopraesposta richiesta, ivi comprese le note del delegato del direttore generale dell'Azienda USL n. 9 di Grosseto prot. n. 45063 del 2 novembre 1999 e prot. n. 46434 del 10 novembre 1999, il telegramma del direttore generale dell'Azienda USL in data 13 marzo 2000 e la circolare del Ministro della sanità del 1999 in tema di opzione e verifica, nonché ogni altra circolare o determinazione, ministeriale o di altre autorità, intervenuta o che intervenga sul punto.

Egli è dipendente dell'Az. USL n. 9 di Grosseto, a seguito di concorso, ed è autorizzato all'esercizio dell'attività libero-professionale *extra moenia*;

I rapporti di lavoro quali quello espletato dal prof. Sarnicola hanno ricevuto consistente modificazione dal d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, emanato a seguito degli artt. 1 e 2 della legge-delega 30 novembre 1998 n. 419; in particolare l'art. 13 ha sostituito l'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 ed ha introdotto gli artt. da 15-*bis* 15-*undecies*; per quanto si riferisce a posizione quale quella del ricorrente la nuova disciplina comporta che:

a) viene introdotto il ruolo dirigenziale unico, al posto dei due precedenti livelli dirigenziali (art. 15);

b) viene prevista l'attribuzione al dirigente di incarichi, rispettivamente, di struttura semplice e di struttura complessa (art. 15-*ter*), intendendosi per struttura l'articolazione organizzativa per la quale è prevista responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie (art. 15-*quinquies*, comma 5), ed in particolare per struttura complessa i dipartimenti e le strutture già riservate ai dirigenti di secondo livello (art. 15-*quinquies*, comma 6);

c) viene introdotta l'esclusività del rapporto di lavoro dirigenziale (art. 15-*bis*, comma 2), che comporta il divieto di attività libero-professionale extramuraria e la possibilità di esercizio unicamente di attività libero-professionale *intra moenia* (art. 15-*quater* e 15-*quinquies*);

d) viene stabilito che gli incarichi di direzione di struttura, sia semplice che complessa, presuppongono che il dirigente sia in rapporto di lavoro esclusivo (art. 15-*quinquies*, comma 5);

ancora: per i dirigenti sanitari che appartengono alla posizione funzionale apicale alla data del 31 dicembre 1998 (dipendenti di secondo livello, primari) e non hanno optato per il rapporto contrattuale quinquennale ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 (nel testo vigente prima dell'odierna riforma), vale a dire per i primari concorsuali (come il ricorrente) l'art. 15-*quinquies* comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 risultante dall'art. 13 del d.lgs. n. 229/1999 ha previsto che «essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare già previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo al dirigente è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro: contestualmente viene reso disponibile un posto di organico di dirigente»;

l'art. 15-*quater*, comma 1, prevede il passaggio automatico *ope legis* al rapporto di lavoro esclusivo di tutti i dirigenti con contratto successivo al 31 dicembre 1998 e di quelli che, comunque, abbiano già optato per la libera professione intramuraria, per i dirigenti che siano in servizio al 31 dicembre 1998 ed abbiano a suo tempo optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, come è il caso del ricorrente, il combinato disposto dall'art. 15-*quater*, commi 2 e 3, e dall'art. 15-*sexies* ha previsto che essi debbano optare per il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo (con divieto di libera professione extra muraria) ovvero per il mantenimento della possibilità di esercizio della libera professione *extra moenia* (con perdita delle funzioni primariali, stante il richiamato disposto dall'art. 15-*quinquies*, comma 5, secondo il quale la direzione di struttura presuppone il rapporto esclusivo).

L'azienda USL di Grosseto, con note del delegato del direttore generale prot. 45063 del 2 novembre 1999 e prot. 46434 del 10 novembre 1999 (docc. 1 e 1-*bis*), e successivo telegramma del direttore generale del 13 marzo 2000 (doc. 2), ha confermato l'obbligo dell'opzione prevista dall'art. 15-*quater*, mentre il relativo termine è stato

dapprima indicato come successivo alla verifica (docce. 1 e 1-bis), conformemente alla citata circolare del Ministro della sanità (doc. 3) assunta sulla base di un precedente protocollo Governo-Sindacati (doc. 5), e poi (doc. 2) indicato come precedente alla verifica stessa.

I commi 3 e 4 dell'art. 15-*quater* precisano che, in assenza di comunicazione entro il termine fissato per l'opzione, si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo; e che il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo è irreversibile.

Il comma 10 dell'art. 15-*quinquies*, richiamando l'art. 72 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, sanziona inoltre gravemente, sotto l'aspetto economico, il dirigente che opti per il mantenimento della libera professione extramuraria, stabilendo la riduzione del 50% della retribuzione variabile di posizione e l'eliminazione della retribuzione di risultato. Inoltre, come detto, l'art. 15-*quies*, comma 5, stabilisce che gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo.

Il d.lgs. 2 marzo 2000 n. 49 ha fissato alla data del 14 marzo 2000 il termine per l'opzione, disponendo che anche i primari concorsuali vi sono interessati. È da aggiungere e precisare che l'individuazione di detto termine ha ricevuto la seguente letterale interpretazione da parte del Ministero della sanità, con circolare O.P.S. IV. 9 - 11/569 in data 2000: «... In ragione della suesposta possibile erronea interpretazione, lo scrivente ministero, per evidenti motivi di equità e per evitare un probabile contenzioso, ritiene che sia opportuno e giustificato consentire ai dirigenti apicali, che, sulla base dell'erroneo convincimento della sopravvivenza per intero della pregressa normativa del comma 7 dell'articolo 15-*quinquies*, abbiano, in attesa della verifica, optato per il rapporto non esclusivo, di modificare l'opzione già effettuata. A tal fine è necessario che i direttori generali portino, tempestivamente, a conoscenza degli interessati l'orientamento ministeriale invitandoli formalmente ad esercitare tale facoltà entro e non oltre il giorno successivo a quello dell'avvenuta conoscenza dell'orientamento stesso».

L'Az. USL n. 9 non ha apprestato le strutture interne aziendali per l'esercizio della libera professione intramoenia da parte del primario che eventualmente scelga il rapporto esclusivo, con divieto di libera professione esterna, in modo tale che l'immediata imposizione dell'onere di opzione e della sottoposizione a verifica non ha riscontro e corrispettivo in alcun modo; infatti il dirigente medico che scelga il rapporto esclusivo ha diritto di svolgere la libera professione *intra moenia*, ma lo svolgimento non può avere luogo a causa della cennata mancanza delle strutture interne aziendali.

Il combinato disposto degli artt. 15-*quater*, commi 2 e 3 e 15-*sexies* del d. lgs. n. 502/1992 nel testo vigente e dell'art. 1 del d. lgs. n. 49/2000 impone ai dirigenti che fossero già in servizio al 31 dicembre 1998 ed abbiano optato per la libera professione extramuraria di esercitare, entro un termine assai ristretto (l'art. 1 del d. lgs. n. 49/2000, pubblicato il 10 marzo 2000, lo ha fissato ad appena quattro giorni dopo!), l'opzione fra la conferma della scelta per la libera professione extramuraria ed il rapporto esclusivo con possibilità (anzi, diritto soggettivo) di esercizio unicamente della libera professione intramuraria (l'art. 72, comma 7, della legge n. 448/1999, richiamato e fatto salvo dall'art. 15-*quinquies*, comma 10, conferma che la libera professione intramuraria è compatibile con qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito).

Per effetto del rinvio all'art. 72 della legge n. 448/1998, operato dall'ultimo comma dell'art. 15-*quinquies*, l'opzione per la libera professione extramuraria comporta, in attesa di una organica disciplina della contrattazione collettiva sul punto, l'immediata grave penalizzazione economica del dirigente medico, il quale perde il 50% della retribuzione variabile di posizione ed il 100% della retribuzione di risultato (art. 72, comma 5, della legge n. 448/1998).

Il comma 5 dell'art. 15-*quinquies* prevede che gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa (intendendosi per struttura l'articolazione organizzativa per la quale è prevista responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie, ed in particolare per struttura complessa i dipartimenti e quella che il ricorrente attualmente dirige: art. 15-*quinquies* commi 5 e 6) presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo e quindi il divieto di esercizio di libera professione extramuraria.

Con l'aggiunta che nel silenzio si presume la scelta per il rapporto esclusivo (art. 15-*quater*, comma 3, ultima parte), e che l'eventuale passaggio al rapporto esclusivo è irreversibile (art. 15-*quater*, comma 4). L'art. 1 del d.lgs. n. 49/2000 conferma tale impostazione.

I principi costituzionali di buon andamento e ragionevolezza (art. 97 Cost.) impongono che l'esercizio dell'opzione di cui trattasi, fra regimi professionali giuridici ed economici assolutamente diversi e con l'alternativa fra la possibilità di esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria (che attualmente e da tempo il ricorrente svolge) ed all'opposto la possibilità di svolgere unicamente la libera professione intramuraria, venga richiesto soltanto allorché siano state organizzate dall'Az. USL le strutture e le attrezzature che effettivamente permet-

tano l'esercizio della libera professione intramuraria nelle forme previste dall'art. 15-*quinquies* del d. lgs. n. 229/1999 (si veda, in particolare, il secondo comma). Tantopiù ove all'eventuale scelta per la continuazione dell'attività libero-professionale *extra moenia* si accompagnino penalizzazioni economiche e funzionali.

Si consideri al riguardo, che il richiamato art. 15-*quinquies*, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 502/1992 riconosce esso stesso il diritto soggettivo del dirigente sottoposto al rapporto esclusivo di svolgere la libera professione nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale, ed anzi testualmente precisa che il rapporto di lavoro esclusivo «comporta» il diritto all'esercizio della libera professione *intra-moenia*.

Nessuna opzione può essere imposta prima che l'USL abbia oggettivamente predisposto ed attivato le strutture interne (spazi, attrezzature, personale) per l'esercizio della libera professione *intra-moenia* che costituisce diritto soggettivo del dirigente medico e corollario ineliminabile di quel rapporto esclusivo che rappresenta uno dei due versanti dell'opzione. Prima di allora, al dirigente medico che già svolga la libera professione esterna viene in realtà richiesto non di optare fra la continuazione di tale attività libero-professionale esterna e l'esercizio della libera professione interna, ma di scegliere fra la libera professione esterna (con le immediate penalizzazioni economiche ed incompatibilità funzionali) ed una semplice aspettativa (situazione ben diversa dal diritto soggettivo riconosciuto dall'art. 15-*quinquies*), di carattere del tutto incerto nell'*an* e nel *quando*, di possibilità di esercizio di libera professione *intra-moenia* (con la certezza di perdere, nel frattempo, la clientela acquisita con la libera professione *extra moenia*).

Si consideri che in concreto l'Az. USL n. 9 non ha predisposto le strutture: cfr. verbale in data 16 maggio 2000.

Trattasi di circostanze e conseguenze che non rispondono ad alcun criterio di ragionevolezza, equità e buon andamento (art. 97 Cost.).

Si tenga anche presente che le nuove norme rinviando ai contatti collettivi di lavoro numerosi aspetti che costituiscono parte essenziale della disciplina della libera professione intramuraria, quali:

a) il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti con rapporto esclusivo (art. 15-*quater*, comma 5);

b) le modalità di svolgimento della libera professione *intra moenia* ed i criteri di partecipazione ai relativi proventi (art. 15-*quinquies*, comma 2);

c) la definizione del corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero-professionale (art. 15-*quinquies*, comma 3).

Imporre l'opzione prima della compiuta disciplina contrattuale di tali profili è ulteriormente irragionevole ed incostituzionale (artt. 4 e 97 Cost.).

Inoltre: l'art. 15-*quater*, comma 4, prevede che l'opzione per il rapporto esclusivo sia irreversibile, mentre l'opzione per la libera professione extramuraria e quindi per il rapporto non esclusivo (alternativa concessa a chi, come il ricorrente, era già in servizio al 31 dicembre 1998 con facoltà di esercizio di libera professione esterna: commi 2 e 3 dell'art. 15-*quater*) viene espressamente qualificata come revocabile (art. 15-*sexies*). Tale irreversibilità stabilita per l'opzione a favore del rapporto esclusivo viola il canone fondamentale di uguaglianza (art. 3 Cost.), non rinvenendosi alcun ragionevole motivo per differenziare (nel senso della definitività) il regime dell'opzione per l'esclusività rispetto a quello dell'opzione per la non esclusività del rapporto. Ne consegue parimenti violato il principio di buon andamento e ragionevolezza (art. 97 Cost.), in quanto non risponde ad alcuna logica impedire in una direzione ciò che è consentito nell'altra.

Ancora: l'art. 1 del decreto legislativo n. 49/2000 ha stabilito al 14 marzo 2000 il termine per l'opzione di cui all'art. 15-*quater* del d. lgs. n. 502/1992; il d. lgs. n. 49/2000 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 10 marzo n. 58, vale a dire quattro giorni prima della scadenza del termine per l'opzione; si delinea in modo palese l'irragionevolezza di detto art. 1 d. lgs. n. 49/2000, contraria al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, e, dunque, contraria al disposto di cui all'art. 97 della Costituzione; è appena il caso di sottolineare, infatti, che è interesse della pubblica amministrazione, e del regolare funzionamento di essa, che lo *spatium deliberandi* in proposito fosse più ampio, e commisurato al principio di gradualità nell'introduzione del rapporto esclusivo ricavabile dalla lett. g) dell'art. 2 della legge n. 419 del 1998.

Tutto quanto sopra premesso, si rileva che le indicate censure di illegittimità costituzionale non sono manifestamente infondate e che la decisione relativa alla loro legittimità costituzionale si pone come rilevante al fine della decisione della controversia in oggetto, la quale risulterebbe adottata in virtù di norme non conformi alla carta costituzionale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondate:

1) *la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, commi 2 e 3, 15-sexies del 30 dicembre 1992 n. 502 nel testo risultante dall'art. 13 del d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229, per contrasto con gli artt. 35 e 97 della Costituzione laddove, imponendo ai dirigenti sanitari, che fossero già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 ed avessero optato per la libera professione extramuraria, di esercitare entro il termine ristretto di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 49/2000 l'opzione fra la conferma della scelta per la libera professione extramuraria ed il rapporto esclusivo con diritto di esercizio unicamente della libera professione intramuraria senza che siano state approntate le strutture idonee a consentire in concreto l'esercizio della, libera professione intramuraria, viene ingiustificatamente limitato e compresso il lavoro espletato dai detti dirigenti sanitari (art. 35 Cost.), e non viene organizzato il pubblico ufficio ricoperto dai detti dirigenti sanitari secondo il principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.);*

2) *la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d. lgs. in data 2 marzo 2000 n. 49 per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, laddove, stabilendo il termine per l'opzione di cui all'art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992 come novellato dall'art. 13 del d. lgs. in data 19 giugno 1999 n. 229 al 14 marzo 2000, ha assegnato termine talmente breve da palesarsi come irragionevole e contrario al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;*

3) *la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15-quater comma 4 del d. lgs. in data 30 dicembre 1992 come novellato dall'art. 13 del d. lgs. in data 19 giugno 1999 n. 229 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, laddove, disponendo che l'opzione ad opera del dirigente sanitario per il rapporto esclusivo sia irreversibile, mentre l'opzione per la libera professione extramuraria e cioè per il rapporto non esclusivo è delineata dal successivo art. 15-sexies della medesima legge come revocabile, viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, differenziando senza un motivo ragionevole coloro che optino per la esclusività da coloro che optino per la non esclusività, e si pone in violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione;*

Sospende il giudizio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Grosseto, addì 16 maggio 2000.

Il giudice: BOCELLI

00C0712

N. 432

Ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da Gravina Giuseppe contro Comune di Taranto

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Sanatoria delle costruzioni abusive non superiori al 30 per cento della volumetria originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, con ampliamento non superiore a 750 metri cubi - Sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria originaria anche se inferiori a 750 metri cubi - Esclusione - Conseguente non sanabilità di abusi edilizi di modesta entità e, viceversa, sanabilità di abusi edilizi gravi - Irragionevolezza - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 302/1996.

- Legge 23 dicembre 1994, n.724, art. 39, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1014/2000 presentato dal sig. Gravina Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, presso il cui studio in Lecce, via Garibaldi n. 43, è elettivamente domiciliato;

Contro il comune di Taranto, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito in giudizio per l'annullamento:

della nota dirigenziale prot. n. 34836/C del 9 Febbraio 2000, con cui il comune di Taranto ha respinto l'istanza di concessione edilizia in sanatoria, *ex art.* 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, presentata dal ricorrente in data 31 marzo 1995;

di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare proposta, in via incidentale, dal ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 4 maggio 2000 il dr. Enrico d'Arpe; e udito, altresì, l'avv. Pietro Quinto per il ricorrente;

FATTO E DIRITTO

Osserva il collegio che la presente controversia riguarda la legittimità o meno, previa deliberazione della domanda incidentale di sospensiva, del provvedimento dirigenziale prot. n. 34836/C del 9 febbraio 2000 con il quale il comune di Taranto ha respinto l'istanza di condono edilizio presentata (il 31 marzo 1995) dal ricorrente, ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa ad un ampliamento pari a mq 18,50 dell'originaria casa di abitazione avente superficie di mq 39,33, nonché di un adiacente vano deposito di mq 19,04.

Il diniego di sanatoria impugnato è basato sulla seguente motivazione:

«volumetria realizzata abusivamente eccedente i limiti dimensionali previsti dall'art. 39, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994».

Con ordinanza cautelare n. 1050/2000 pronunciata in esito alla camera di consiglio del 4 maggio 2000, questa sezione ha accolto *ad tempus* l'istanza di sospensiva presentata, in via incidentale, dal Gravina «sino alla decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da questo tribunale amministrativo regionale con separata ordinanza».

Punto centrale della causa è, sicuramente, l'interpretazione dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 statuente la condonabilità delle opere edilizie abusive (ultimate entro il 31 dicembre 1993) «che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi».

Il collegio, anche se una parte della dottrina opina che la sopra riportata disposizione dell'art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 vada interpretata nel senso che l'ampliamento può essere condonato fino al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria prescindendo dal limite di 750 metri cubi, e fino al limite di 750 metri cubi a prescindere dalla percentuale del 30 per cento rispetto alla costruzione originaria, rileva, però, che la Corte costituzionale (con la importante sentenza n. 302 del 23 luglio 1996) ha chiarito che «la previsione massima della cubatura di 750 metri cubi è un limite assoluto ed inderogabile che si aggiunge come norma di chiusura al limite di ampliamento che deve essere contenuto nel 30 per cento della volumetria originaria».

Alla stregua della predetta condivisibile pronuncia della consulta, il tribunale ritiene non convincente l'opzione interpretativa sostenuta dal ricorrente (secondo cui il limite alla condonabilità degli ampliamenti sarebbe sempre quello di 750 mc anche nell'ipotesi di superamento della percentuale del 30 per cento della volumetria rispetto alla costruzione originaria), osservando che, ove il legislatore avesse voluto effettivamente statuire ciò, doveva limitarsi a disporre che sono sanabili gli ampliamenti non superiori a 750 metri cubi (risultando ultronea, in tale ottica, la prima parte della previsione alternativa — il limite del 30 per cento della volumetria della costruzione originaria — contenuta nella norma *de qua*).

Tuttavia, la disposizione di legge in questione, correttamente interpretata, nella parte in cui non consente la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria anche se inferiori al limite di 750 metri cubi, suscita seri dubbi di conformità al precetto dell'art. 3 della Costituzione che impone la ragionevolezza delle scelte legislative.

Appare, infatti, palesemente irragionevole un impianto normativo che permette la condonabilità di una nuova costruzione abusiva sino a 750 metri cubi (magari) realizzata a distanza di pochi centimetri da un preesistente fabbricato e impedisce, invece, di sanare un ampliamento abusivo, anche se oggettivamente di modesta entità, soltanto perché superiore al 30 per cento della cubatura della costruzione originaria.

La sollevata questione di legittimità costituzionale appare rilevante — già nella fase cautelare del presente giudizio — in quanto, da un lato, in base alla deliberazione sommaria tipica della trattazione dell'incidente di sospensione, i motivi di gravame prospettati dal ricorrente si appalesano infondati e, dall'altro, le automatiche conseguenze della impugnata reiezione dell'istanza di condono, espongono il predetto ad un danno grave ed irreparabile.

Insomma, la presente fase cautelare della controversia, ad avviso del collegio, non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale (che, per le ragioni sopra svolte, appare non manifestamente infondata), dal momento che il provvedimento impugnato dovrà essere definitivamente sospeso oppure no, a seconda che la norma denunciata sarà o meno dichiarata incostituzionale nella sede competente.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalità dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (nella parte in cui non consente la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria anche se inferiori al limite di 750 metri cubi), in relazione all'art. 3 della Carta Costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2000.

Il Presidente: MAGLIULO

Il relatore estensore: D'ARPE

N. 433

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 dalla commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto da D.R.E. del Veneto, sezione di Padova contro Protti Adelaide

Tributi in genere - Tassazione delle plusvalenze, conseguite a seguito di espropriazione, estesa alle aree classificate in zona F dal piano regolatore in base ai DD.LL. 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269 e 25 giugno 1992, n. 319 decaduti per mancata conversione in legge - Successiva sanatoria con la norma impugnata degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base ai predetti decreti decaduti - Conseguente disparità di trattamento tra i proprietari di aree classificate in zona F sul libero mercato (che hanno conseguito un prezzo maggiore trattandosi di aree soggette a vincoli di carattere temporaneo) ed i proprietari che subiscono l'espropriazione delle stesse aree per l'effettuazione degli impianti di interesse generale, cui le aree medesime erano vincolate (che hanno subito sull'indennità conseguita la tassazione delle plusvalenze) - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Riproposizione di questione già oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 533/1995, ritenuta superabile dal giudice rimettente.

- Legge 24 marzo 1993, n.75, art. 1, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 18165/1997, proposto in appello dalla direzione regionale delle entrate del Veneto, sezione di Padova, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, appellante.

Contro la sig.ra Protti Adelaide, rappresentata e difesa dal dott. Stefano Domenichelli e domiciliata presso il suo studio in via Jacopo della Quercia, 19 in Padova, per delega in atti; appellato per l'annullamento:

della decisione n. 68/14/1996, emessa in data 11 novembre-31 dicembre 1996 dalla commissione tributaria di primo grado di Padova, sezione XIV;

Visto il ricorso dell'ufficio ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della contribuente;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, il relatore dott. Paolo La Piccirella e uditi altresì i rappresentanti delle parti come da verbale;

F A T T O

La sig.ra Protti Adelaide con istanza prodotta in data 7 aprile 1993, chiedeva al Ministero delle finanze, Direzione generale delle entrate, sezione staccata di Padova, il rimborso della imposta sostitutiva, ammontante a L. 18.000.000 sull'indennità di esproprio percepita per un terreno ubicato in zona definita da tipo F (da adibire ad impianti sportivi) dagli strumenti urbanistici.

La contribuente aveva pagato detta imposta in forza di quanto previsto dal decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, il quale ha esteso anche ai terreni classificati zona «F» di cui al d.m. 2 aprile 1968 la qualificazione di «redditi diversi» ex art. 81, comma 1, lett. b), ultimo inciso del d.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917 introdotta dall'art. 11, comma 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per le plusvalenze conseguenti alla percezione delle indennità da parte dei soggetti espropriati. Il decreto legge venne successivamente reiterato e nel prosieguo non più convertito in legge nei termini di cui all'art. 77 Cost.

L'ufficio rimaneva inerte sull'istanza di rimborso. La sig.ra Protti, con ricorso del 30 luglio 1993, adiva la commissione tributaria di primo grado di Padova, facendo presente come la non conversione del decreto-legge avesse fatto automaticamente decadere ogni presupposto di tassazione.

Costitutosi il contraddittorio all'udienza dell'11 novembre 1996, l'ufficio, citava le risoluzioni ministeriali n. 5865 del 14 novembre 1994 e n. 111/E dell'11 luglio 1996, rilevava che l'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1995, n. 75 aveva fatto esplicitamente salvi gli effetti del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174 non convertito

e sosteneva, pertanto, la legittimità dell'imposizione avvenuta nel periodo di vigenza del citato decreto legge. Concludeva pertanto per la legittimità del silenzio rifiuto sulla domanda di restituzione di quanto pagato dalla sig.ra Protti.

La commissione provinciale di Padova, con decisione dell'11 novembre 1996, n. 68, riscontrato che il decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174 non era stato convertito ed era decaduto, senza che le norme successive avessero esteso la tassazione agli espropri dei terreni situati nelle zone di tipo F, ha accolto il ricorso, ritenuta la decadenza degli obblighi previsti dai decreti-legge non reiterati, giusta l'art. 77 della Costituzione.

L'ufficio, con l'appello proposto il 9 dicembre 1997, oggi all'esame, richiamandosi anche al parere del servizio affari giuridici e contenzioso tributario della direzione regionale delle entrate del Veneto, ribadisce quanto affermato in primo grado e chiede la riforma della sentenza impugnata.

Resiste la contribuente, con controdeduzioni del 20 gennaio 1998 e sottopone al collegio quanto segue:

l'appello è da considerare inammissibile, in quanto l'ufficio non ha indicato i motivi per i quali ritiene errata la sentenza di primo grado, ma si è limitato a richiamare risoluzioni e i pareri ministeriali.

Ad avviso dell'amministrazione l'appello è infondato in quanto:

sono da disattendere le argomentazioni dell'appellante, basate sulle osservazioni della direzione regionale delle entrate del Veneto, la quale, rimandando alle risoluzioni ministeriali n. 5865/1994 e n. 111/E del 1996, in sostanza ribadisce la inaccogliabilità della richiesta di rimborso in quanto l'art. 1 della legge n. 75/1993, avendo fatti salvi gli effetti dei decreti-legge non convertiti, legittimerebbe l'effettuazione della ritenuta avvenuta nei periodi di vigenza di detti decreti, anche per gli espropri riguardanti terreni ubicati in zone di tipo F.

la legge n. 75/1993 ha fatto salvi gli effetti dei decreti-legge non convertiti solo per quanto attiene la correttezza dell'effettuazione delle ritenute, le quali, altrimenti, sarebbero state illegittime, con probabili conseguenze nei confronti degli incolpevoli sostituti d'imposta, non certo i presupposti dell'imposizione, non più efficaci sin dall'inizio e, comunque, nemmeno più riproposti.

lo stesso Ministero delle finanze, con risoluzione n. 7/35 del 21 luglio 1993, ha riconosciuto che le indennità risultanti da espropri eseguiti in zone di tipo F, non sono soggette a tassazione, in quanto il decreto-legge n. 174/1992, il quale aveva introdotto detta tassazione, non era stato convertito e la disposizione non più riprodotta nei decreti di reiterazione.

Con istanza del 27 gennaio 1999 è stato richiesto dalla contribuente che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza.

Il 18 febbraio 1999 la causa viene in decisione.

D I R I T T O

I. — La commissione provinciale di Padova, con la decisione in epigrafe, ha annullato il diniego formatosi sulla domanda della sig.ra Protti Adelaide di restituzione dell'importo pari a L. 18.000.000 versate (in due rate il 16 giugno e il 24 novembre 1992) a titolo d'imposta sostitutiva sull'indennità di esproprio percepita per un terreno ubicato in zona classificata di tipo «F» (da adibire ad impianti sportivi) dallo strumento urbanistico in vigore nel comune di Porto Tolle.

Come precisato in narrativa, l'imposizione risale al decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, che ha esteso anche ai terreni ubicati in zona «F» di cui al d.m. 2 aprile 1968 la qualificazione di «redditi diversi» ex art. 81, comma 1, lett. b) ultimo inciso del d.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917 introdotta dall'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per le plusvalenze conseguenti alla percezione da parte dei soggetti che non esercitano imprese commerciali di indennità di esproprio o somme percepite a seguito di procedimenti espropriativi o di analoga natura «relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D» di cui al citato decreto ministeriale.

L'imposizione a titolo di redditi diversi dei terreni ubicati nella zona «F» fu, in un primo tempo, confermata dai successivi decreti-legge 27 aprile 1992, n. 269 e 25 giugno 1992, n. 319 non convertiti nei termini previsti dall'art. 77 della Costituzione e successivamente abbandonata, non essendo stata la relativa disposizione più riprodotta.

Nei mesi correnti dal febbraio 1992 (di entrata in vigore del primo dei richiamati decreti-legge) all'agosto 1992 di scadenza dell'ultimo dei suddetti decreti), e solo per detto periodo, pertanto le indennità relative all'esproprio di terreni ricadenti in zona F sono state soggette alla tassazione introdotta per altre zone di cui al d.m. 2

aprile 1968, dalla legge n. 413 del 1991. Nelle successive norme l'equiparazione ai redditi diversi» delle indennità di esproprio dei terreni ricadenti nelle zone F di cui al d.m. 2 aprile 1968 non fu più ribadita, con il conseguente venire meno del presupposto d'imposta e del correlativo obbligo del percettore della indennità suddetta al pagamento del tributo.

Alla sig.ra Protti è stata erogata l'indennità di espropriazione dal comune di Porto Tolle a seguito del provvedimento 29 aprile 1991, n. 19054/2974. In quanto ha effettivamente percepito l'indennità durante la vigenza dei decreti-legge, la contribuente ha, contribuente ha puntualmente assolto il debito tributario, ma ne chiede la restituzione con l'istanza in data 7 aprile 1993, dopo la mancata conversione in legge dei decreti istitutivi dell'imposizione.

Sia nella risoluzione del 7 maggio 1997 che nell'unico motivo dell'appello avverso la decisione, la sezione di Padova della direzione regionale delle entrate sostiene che gli effetti dei decreti-legge non reiterati che avevano assimilato ai redditi diversi anche le indennità di percepite per gli espropri di terreni collocati nella zona «F» sarebbero stati fatti salvi dal secondo comma dell'art. 1, della legge 24 marzo 1995, n. 75, in osservanza dell'art. 77 della Costituzione.

Ad avviso dell'amministrazione, la mancata conversione dei decreti-legge che avevano esteso anche alle indennità di esproprio terreni ubicati in zone «F» la qualifica di «redditi diversi» introdotta dal quinto comma dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991 comporta il venire meno dell'obbligo di pagamento del tributo soltanto per l'avvenire, ma non anche per il passato, data la salvezza degli effetti già prodottisi disposta dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il cui art. 1, comma secondo testualmente dispone che «restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174; 27 aprile 1992, n. 269; 19 giugno 1992, n. 316 e 25 giugno 1992, n. 319; restano, in particolare, validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992 ...».

Anche se l'art. 77 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, prevede che i decreti-legge non convertiti perdano efficacia sin dalla loro emanazione, il Parlamento può, tuttavia, sempre in base allo stesso art. 77, stesso comma, periodo successivo, regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, come è, infatti, avvenuto nel caso di specie.

Sempre secondo l'assunto dell'amministrazione, sebbene il decreto-legge n. 174 del 1992 (e successivi) non sia stato convertito in legge, e quindi le previsioni ivi contenute siano da considerarsi decadute *ex tunc* e prive di ogni efficacia, una legge formale approvata dal Parlamento ha consolidato i rapporti giuridici e gli effetti prodotti dal decreto stesso. E non poteva essere che una legge a regolare detti rapporti ed effetti, stante la riserva testuale alle Camere nell'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione, precisata dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera d), esclude che si possano, con decreto-legge successivo, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti.

II. — Dall'assunto dell'amministrazione deriverebbe — ad avviso del collegio — la sicura riforma della decisione impugnata, avendo la commissione provinciale di Padova dichiarato l'obbligo di restituzione di quanto pagato dalla sig.ra Protti solo sulla base della decadenza del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, senza peraltro considerare la sanatoria degli effetti prevista dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, estesa ai versamenti eseguiti entro i termini indicati nel decreto-legge n. 319 del 1992.

Va infatti disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposta *in limine* dalla sig.ra Protti perché ripetitivo delle eccezioni e questioni opposte dall'ufficio in primo grado. Con costante giurisprudenza il collegio ha ritenuto sufficientemente motivato il relativo ricorso qualora l'appellante si richiami esplicitamente a tutte le argomentazioni già svolte nel precedente giudizio per opporsi alle questioni di cui si è occupata la decisione di primo grado, specie quando si chieda il riesame di una questione di diritto, i cui termini sono quegli stessi che sono stati già trattati nel grado precedente (Commis. trib. centrale, 28 marzo 1996, n. 1439).

III. — Le modalità con le quali la sanatoria è stata disposta dal legislatore ha però suscitato nel collegio il ragionevole dubbio di legittimità costituzionale sul piano della sua aderenza ai precetti di razionalità e di conformità ai principi di capacità contributiva.

III.1 — Circa la rilevanza della questione, è necessario ribadire che, vigente la sanatoria disposta dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è senz'altro fondato l'appello dell'amministrazione. Con la riforma della sentenza di primo grado la contribuente non avrebbe più titolo a vedersi restituito quanto essa assume indebitamente versato.

In aggiunta alla validità degli atti, dei provvedimenti adottati ed alla salvezza degli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti decreti-legge non convertiti, la legge 24 marzo 1993, n. 75, ne prevede

anche la validità e l'efficacia a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effetti gli ulteriori versamenti rateali, delle dichiarazioni e delle istanze presentate nonché la validità dei versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992.

111.2 — Nella circostanza che per effetto della disposta sanatoria, il tributo versato dalla sig.ra Protti non potrebbe essere più restituito nonostante relativa obbligazione sia divenuta successivamente priva di causa sin dall'insorgere, il collegio ravvisa la non manifesta infondatezza della questione costituzionalità dell'art. 1, comma secondo della legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui prevede che restano, in particolare, validi ed efficaci a tutti gli effetti i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992.

È nota al collegio la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte secondo cui attraverso la tecnica della sanatoria degli effetti dei decreti-legge non convertiti, a mente dell'art. 77, comma 3 Cost., il legislatore è abilitato a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti, senza altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto di altre norme e principi costituzionali (Corte costit. 21 marzo 1996, n. 84).

Ed è parimenti noto al collegio che codesta ecc.ma corte, con sentenza 15-29 dicembre 1995, n. 533, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, della legge 24 marzo 1993, n. 75.

Ritiene peraltro il collegio di dover riprospettare la questione con specifico riferimento alla latitudine di tale clausola di salvezza.

La sua funzione (ispirata all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici) di ripristinare — secondo un'opzione rimessa alla valutazione discrezionale del Parlamento — una continuità normativa, facendo risalire nel tempo la nuova disciplina all'originaria disposizione decaduta e consolidandola negli effetti, così da assicurare la permanenza dei medesimi senza soluzione di continuità, è stata di recente enunciata con riguardo al contenuto precettivo di disposizioni decadute, ma riprodotte in uno o più decreti-legge successivi, l'ultimo dei quali convertito in legge.

Diverso è il caso in cui la sanatoria degli effetti investa una disposizione di un decreto-legge non convertito, che, a norma dell'art. 77, terzo comma, Cost., perde efficacia *ex tunc*, e, tuttavia il Parlamento abbia ritenuto di doverne consolidare gli effetti già prodottisi con una disposizione avente portata generale e preclusiva del ripristino delle situazioni a suo tempo incise, come deve considerarsi l'art. 1, comma 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, secondo il quale restano validi gli effetti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge non convertito.

È perverso contraria alla stessa natura delle zone «F» l'estensione, operata dal decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174 (e successivi) alle plusvalenze percepite per le indennità di esproprio dei terreni ubicati in zona «F» di cui al d.m. 2 aprile 1968, della qualificazione di «redditi diversi» prevista dall'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio di aree classificate nelle altre zone omogenee (da «A» ad «E») di cui al medesimo decreto ministeriale.

Diversamente dalle altre destinazioni d'uso previste nella classificazione, il cui utilizzo dei terreni era compatibile con l'esercizio dello *jus aedificandi* da parte del privato, si che l'espropriazione aveva effettivamente natura risarcitoria, dovendo il prezzo delle aree essere equiparato ai prezzi di mercato (anche se nelle forme e con i limiti enunciati dalla corte di Cassazione e da codesta ecc.ma Corte), così non era per le zone «F», la cui destinazione «ad attrezzature ed impianti di interesse generale» ne comportava la sottrazione al proprietario e la conseguente l'incommerciabilità del bene sia dal momento in cui il relativo vincolo di destinazione veniva imposto, e ne implicava la conseguente natura non risarcitoria dell'indennizzo connesso all'espropriazione.

L'assimilazione ai redditi diversi *ex art. 81, comma 1, lett. b)* ultimo inciso del d.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917, disposta dal decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174 (e successivi) era pertanto contraddittoria sin dal suo insorgere rispetto alla natura delle somme percepite dall'espropriato, atteso che i terreni classificati come zone «F» non erano suscettibili di alcuna utilizzazione edificatoria come la norma richiede affinché le somme percepite a seguito ad esproprio possano considerarsi plusvalenza realizzata mediante cessione (coattiva) a titolo oneroso e conseguentemente classificate fra i «redditi diversi».

Oltre che per effetto della decadenza dei decreti-legge sopra citati, l'assoggettamento a tassazione in qualità di redditi diversi delle somme precepite in conseguenza di espropri di aree classificate come zone «F» era pertanto ingiustificato perché contrario alla stessa natura delle zone in questione ed allo stesso carattere delle indennità percepite che non costituivano affatto plusvalenza.

Non essendo le aree oggetto di esproprio qualificate in zone «F» suscettibili di utilizzazione edificatoria, come richiesto dall'art. 81, comma 1, lett. b) ultimo inciso del d.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917 affinché le somme

percepiti in conseguenza dell'esproprio possano considerarsi reddito, l'ampia latitudine della sanatoria disposta con la legge 24 marzo 1993, n. 75, confligge con il criterio costituzionalmente tutelato del concorso alle pubbliche spese in ragione della capacità contributiva dei partecipi alla collettività.

La validità degli effetti e dei provvedimenti adottati durante la vigenza del decreto legge 28 febbraio 1992, n. 174 (e successivi) e la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti-legge non convertiti si traduce invero nell'inibizione al contribuente che abbia pagato il tributo a chiederne la restituzione, nonostante non vi fosse per più versi tenuto, e comporta un arricchimento senza causa da parte dell'amministrazione finanziaria, che ha percepito somme non riflettenti una reale capacità contributiva del soggetto.

Che dalla decadenza per mancata conversione dal decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174 (e successivi) non possa farsi discendere per ragioni organizzative un obbligo dell'amministrazione di restituire *sua sponte* le somme indebitamente percepite appare evidente all'adito collegio: nel che l'opportunità della sanatoria disposta dal Parlamento.

Ma che la discrezionalità dell'organo legiferante si estenda al punto tale da paralizzare il recupero di quanto indebitamente versato appare al collegio eccessivo ed ingiustificato, allorché le somme oggetto di imposizione non siano state versate in osservanza del criterio della capacità contributiva, ma in base ad un'erronea lettura da parte del legislatore dell'art. 81, comma 1, lett. b) ultimo inciso del d.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 2 comma primo lett. F) del d.m. 2 aprile 1968.

IV. — È pertanto necessario rimettere a codesta ecc.ma Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. l'esame dell'art. 1 comma secondo della legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui — nel prescrivere che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319 restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992 — inibisce al contribuente qualsiasi azione di ripetizione di quanto ingiustamente pagato.

È quindi necessario sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e rimettere alla Corte costituzionale l'esame della questione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, Cost., 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 secondo comma della legge 24 marzo 1993, n. 75 per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione nei termini di cui in motivazione;

Sospende ogni pronuncia sul ricorso in epigrafe;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla predetta questione;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Venezia-Mestre, addì 18 febbraio 1999 in Camera di Consiglio.

Il presidente: LAMBERTI

Il relatore: LA PICCIRELLA

N. 434

Ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Benevento sul ricorso proposto da E.T.A.C. s.r.l. D.R.E. per la Campania - Sezione di Benevento

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Imposte dovute sui trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti - Obbligo dei sostituti di imposta di versare, a titolo di acconto, una percentuale dell'ammontare complessivo degli accantonamenti - Disparità di trattamento tra soggetti produttivi, nonché tra sostituti di imposta - Omessa previsione di un corrispettivo per la diminuzione patrimoniale subita dai sostituti obbligati al versamento - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

- Legge 23 dicembre 1996, n.662, art. 3, comma 211 (modificato dall'art. 2, comma 1, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in legge 28 maggio 1997, n. 140) e comma 213.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 385/1999 depositato il 12 febbraio 1999 avverso s/rif su I. rimb - IRPEF contro D.R.E. Campania (sezione Benevento) proposto da: E.T.A.C. S.r.l. esercizi trasporti automobilistici in concessione amministratore unico D'Argenio Annamaria residente a Benevento in via San Cosimo n. 4. Difeso da: De Gennaro Cosimo residente a Benevento in viale Atlantici n. 5.

Letti gli atti e sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso iscritto al numero 385/99 RGR, depositato il 12 febbraio 1999, proposto dalla E.T.A.C. s.r.l., rappresentata e difesa dal dott. Cosimo De Gennaro, giusta mandato a margine del ricorso, proposto nei confronti della direzione regionale delle entrate per la Campania - sezione staccata di Benevento - avverso il silenzio rifiuto sulla istanza presentata in data 15 luglio 1998, intesa ad ottenere la restituzione dell'anticipato versamento delle ritenute sugli accantonamenti per T.F.R., effettuato in esecuzione del disposto di cui all'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e art. 2 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito nella legge 140/1997.

F A T T O

Con ricorso notificato in data 8 febbraio 1999 e depositato nella, segreteria della commissione tributaria provinciale di Benevento il 12 successivo, la E.T.A.C. S.r.l., corrente in Benevento, adiva la commissione tributaria avverso il rifiuto tacito in ordine alla istanza di restituzione dell'anticipato versamento delle ritenute fiscali sul trattamento di fine rapporto, che la società ricorrente aveva versato in data 31 luglio 1997 per un importo complessivo di L. 96.684.000.

La società ricorrente sollevava, in via pregiudiziale, questione di legittimità costituzionale, con contestuale richiesta di sospensione del giudizio e di rimessione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale, ed, in via del tutto subordinata, concludeva per l'accoglimento del ricorso nel merito.

A sostegno della proposta eccezione di illegittimità costituzionale la ricorrente, a mezzo del suo procuratore, deduce:

a) che caratteristica comune a tutte le ipotesi di sostituzione in materia di imposte dirette è rappresentata dal fatto che la ritenuta deve essere effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi o altre somme al sostituto ed il versamento delle ritenute stesse deve essere effettuato in un momento successivo. In tali ipotesi gli adempimenti posti a carico del sostituto di imposta, di carattere amministrativo, non comportano un onere diretto di carattere finanziario a carico del sostituto stesso, pur incidendo sulla economia della organizzazione aziendale;

b) che la ipotesi introdotta dall'art. 3 comma 211 della legge 662/1996, come modificata dal decreto-legge 79/1997, nel prevedere l'obbligo dei ... «sostituti di imposta al versamento di un importo pari al 5,89% ed al 3,89% dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti», si discosta nettamente, sia nella forma che nella sostanza, dal normale sistema che regola l'istituto della sostituzione nel debito di imposta. Ed infatti, nel caso di specie, i tempi dell'anticipazione sono di gran lunga superiori a quelli configurabili in altre ipotesi atipiche di sostituzione di imposta (ritenute sui dividendi,

sugli interessi da depositi e da conti correnti etc), per cui gli effetti patrimoniali e finanziari negativi a carico dell'imprenditore sono di entità notevolmente superiori alla norma non potendo in alcun modo il sostituto incidere sui tempi della restituzione o del conguaglio;

c) che la ipotesi prevista dalle norme citate si configura come un obbligo di anticipato versamento di ritenute, destinato ad operare ancor prima che si siano realizzati i presupposti che possono legittimare l'applicazione delle ritenute stesse e prima ancora che si sia perfezionato l'obbligo al pagamento dei compensi o delle altre somme sulle quali la ritenuta è destinata ad operare. L'obbligo di corrispondere il T.F.R. sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro per cui, prima di tale, data nessun obbligo di ritenuta può considerarsi esistente e nessun anticipato versamento dovrebbe potersi configurare;

d) che l'obbligo sancito dall'art. 3 innanzi richiamato non può in alcun modo essere inquadrato in un normale rapporto di sostituzione nel debito di imposta, né sembra possibile configurare, nella ipotesi in questione, una imposta patrimoniale straordinaria sull'ammontare degli accantonamenti obbligatoriamente iscritti in bilancio a copertura della corresponsione dei futuri T.F.R.

e) che l'obbligo di versamento a titolo di acconto non può neppure configurarsi come un «prestito forzoso», come tale rientrante tra le «prestazioni patrimoniali, imposte» di cui all'art. 23 della Costituzione, ma non tra quelle di cui all'art. 53 della Costituzione. Una ipotesi di prestito forzoso non troverebbe giustificazione, atteso che manca l'elemento essenziale di una tale forma di prelievo, e cioè la previsione di un interesse sulle somme incassate a prestito. Né può configurarsi come interesse la rivalutazione del credito di imposta da anticipazione, trattandosi di rivalutazione destinata a mantenere inalterato il credito stesso e non a costituire una sorta di compenso per l'imprenditore.

f) che tale obbligo, posto a carico dell'imprenditore, finisce, in concreto, per tradursi in una forma occulta di prelievo fiscale, a carico di una parte di imprenditori, al di fuori delle condizioni e delle garanzie dettate dall'art. 53 della Costituzione.

g) che l'obbligo tributario di che trattasi costituisce una palese violazione del generale principio di eguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione e del principio della capacità contributiva di cui al medesimo art. 53 della Costituzione, trattandosi di un prelievo coattivo di ricchezza non correlato ad alcuna concreta capacità contributiva, atteso che il numero e l'anzianità dei dipendenti non possono considerarsi manifestazioni, neppure indirette, di reddito o di patrimonio.

La direzione regionale delle entrate si è ritualmente costituita in giudizio eccependo che l'ufficio non ha provveduto al rimborso, né avrebbe potuto fare altrimenti, posto che la ritenuta operata a titolo di acconto era dovuta in base ad un preciso obbligo di legge. Nel merito riteneva inconferenti le argomentazioni addotte dalla ricorrente e le eccezioni di legittimità costituzionale della norma che tale obbligo prevede.

D I R I T T O

Su tali premesse in fatto e diritto, ritiene questo collegio che sia rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 211 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 2 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79

Occorre rilevare come il *petitum* sostanziale sia costituito dalla domanda di rimborso delle somme versate all'erario in acconto per gli accantonamenti sul trattamento di fine rapporto.

In proposito l'art. 3 comma 211 della legge 662/1996 ha previsto a carico dei sostituti di imposta l'obbligo del versamento di una percentuale dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre degli anni 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti.

Tale anticipo di imposta, per espressa disposizione del successivo comma 213, costituisce per il datore di lavoro, credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000 o anche precedentemente a tale data, in presenza di talune specifiche condizioni previste dalla legge.

L'obbligo previsto a carico dei datori di lavoro costituisce una «monetizzazione» nel corso del 1997 e 1998, di una quota consistente dei fondi liquidazioni dei lavoratori.

È opportuno ricordare che la disciplina istitutiva del trattamento di fine rapporto risale alla legge 29 maggio 1982 n. 297, che ha novellato l'art. 2120 del codice civile. La normativa civilistica prevede che il T.F.R. è determinato attraverso gli accantonamenti annuali calcolati, sulla base di coefficienti predeterminati, sulla retribuzione

percepita dal dipendente nell'anno. Sull'importo maturato nell'anno precedente è applicata, poi, una rivalutazione su base composta con un tasso pari al 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, più una percentuale fissa dell'1,5%.

Con la modifica legislativa dell'art. 2120 del codice civile si è attuato un mutamento qualitativo del T.F.R. che, rispetto al precedente istituto dell'indennità di anzianità, si configura più esattamente come un elemento retributivo ad accumulazione progressiva (avente natura prevalente rispetto a quella previdenziale) alla cui determinazione si giunge attraverso incrementi che, sommandosi e rivalutandosi di anno in anno, andranno a costituire il cumulo da corrispondere al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Con la normativa sospettata di incostituzionalità il legislatore ha previsto che i soggetti obbligati all'anticipo di imposta sono quelli indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, riguardante i sostituti di imposta per i redditi da lavoro dipendente. Sono quindi obbligate al versamento, le società di capitale, le società cooperative, le mutue assicuratrici, gli enti commerciali, le società ed enti non residenti, le società di persone ed equiparate, le persone fisiche imprenditori o lavoratori autonomi, nonché gli studi professionali associati. Restano escluse da tale obbligo pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 29/1993

L'art. 2 del decreto-legge 79/1997, oltre a modificare i commi dal 211 al 213 dell'art. 3 della legge 662/1996 (legge di accompagnamento alla Finanziaria 1997) ha anche previsto che l'INPS possa prestare alle imprese che ne facciano richiesta, idonee garanzie — con ricorso al Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 — al fine di ottenere finanziamenti destinati all'anticipazione delle imposte sul T.F.R.. Ma anche tale «agevolazione» ha un costo per le aziende, atteso che per finanziare l'intervento previsto, il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 79/1997 prevede che a carico dei soggetti tenuti all'anticipo di imposta sia posto un contributo sulla retribuzione imponibile, nella misura e durata da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'anticipo sul T.F.R. ai sensi del comma 213, ha natura di credito di imposta a valere sulle ritenute che il sostituto di imposta applicherà sulle liquidazioni dei dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

È incontestabile che la finalità di tale ultima norma (comma 213) sia quella di compensare, sia pure parzialmente, il notevole disagio finanziario-patrimoniale sofferto dall'imprenditore per effetto della non coincidenza e probabilmente per il notevole lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui viene effettuato il versamento e quello in cui è possibile operare i relativi recuperi a conguaglio e compensazione delle imposte anticipate.

Come ha correttamente esposto la difesa della società ricorrente, l'istituto dell'acconto delle imposte, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, si concreta nell'obbligo di operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta ai percipienti, con l'obbligo di versare gli importi delle ritenute all'erario entro il giorno 20 del mese successivo a quello nel quale il pagamento è stato effettuato.

Nei caso che ci occupa, invece, il legislatore ha posto a carico del datore di lavoro l'obbligo di versare, a titolo di acconto di imposta, le ritenute sulle somme accantonate per T.F.R. ma non ancora corrisposte ai lavoratori.

Con tale sistema, quindi, il datore è obbligato ad anticipare imposte dirette che graverebbero sul lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Tale anticipo comporta uno sforzo finanziario straordinario che soprattutto, per le aziende medio piccole, può comprometterne la stessa sopravvivenza.

La onerosità dell'acconto è riconosciuta dallo stesso legislatore, che ha previsto l'accesso al fondo di garanzia per consentire all'imprenditore di procurarsi le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli obblighi di legge.

È evidente che, a differenza della ipotesi prevista dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, nel caso che ci occupa il datore di lavoro è obbligato ad anticipare una imposta dovuta da altri, in assenza di prevista ritenuta che non è possibile operare atteso che il pagamento non si è ancora verificato.

Tale obbligo, previsto in misura differenziata per i diversi imprenditori e non a carico di tutti ma soltanto di coloro che si trovano in determinate situazioni, (aziende che occupano più di 5 o di 15 dipendenti alla data del 30 ottobre 1996) comporta evidenti disparità di trattamento fra i soggetti produttivi, con possibile violazione del precetto contenuto nell'art. 3 della Costituzione.

Ma i dubbi di incostituzionalità più consistenti, a parere di questo collegio, si rilevano quando si va a confrontare la norma impugnata per presunta violazione dei principi costituzionali, con il precetto contenuto nell'art. 53 della Costituzione, ove si consideri che nel caso di specie, il calcolo della imposta non viene riferito alla capacità contributiva del soggetto passivo, atteso che l'anzianità dei dipendenti o le retribuzioni corrisposte nel tempo agli stessi non possono assurgere ad indice di capacità contributiva.

L'acconto di imposta posto a carico di un soggetto con riferimento al debito tributario (futuro) di altro soggetto comporta una consistente diminuzione patrimoniale, se non altro sotto il profilo della rendita da interessi legali o convenzionali. La norma impugnata, infatti, non prevede alcuna agevolazione o corrispettivo correlati alla diminuzione patrimoniale subita per effetto dell'anticipato versamento di imposte.

A tal proposito è agevole rilevare che l'obbligo posto a carico del sostituto di imposta comporta un'anticipazione di risorse finanziarie per un periodo indeterminato e senza remunerazione alcuna, ove si consideri che la prevista possibilità di operare il conguaglio delle imposte con le ritenute operate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 2 gennaio 2000 è soltanto ipotetica ed eventuale, essendo correlata alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro di un numero di dipendenti non quantificabile a priori.

Anche tale circostanza, collegata al verificarsi di un evento futuro ed incerto sia in relazione all'*an* che al *quando*-crea una disparità di trattamento tra i diversi sostituti di imposta con conseguenti effetti diversificati sulle rispettive situazioni patrimoniali e violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. .

La legittimazione del sostituto a sollevare la eccezione di incostituzionalità sussiste, atteso che la norma gli impone un comportamento suscettibile, in concreto, di arrecargli un danno patrimoniale anche rilevante, atteso che l'imprenditore anticipa il pagamento dell'altrui imposta con propria diminuzione patrimoniale. La Corte di cassazione, con sentenza n. 11247/1993, ha ritenuto che in costanza del rapporto di lavoro i dipendenti non avevano né maturato, né conseguito il trattamento di fine rapporto per cui non avevano realizzato, per come sancisce l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 il relativo reddito tassabile, necessario per far sorgere il debito tributario in rapporto alla capacità contributiva dimostrata.

È evidente che alla fattispecie di cui al ricorso non sono equiparabili le diverse situazioni tributarie connesse alle ritenute sugli utili e sui dividendi delle società di capitali, né quelle sugli interessi sui depositi bancari perché sono comunque connesse alla distribuzione degli utili o alla maturazione di interessi, mentre nella ipotesi in oggetto il versamento prescinde da una ritenuta operata e dalla erogazione della indennità di fine rapporto, prescinde, quindi, da un reddito tassabile in concreto e dalla manifestazione di capacità contributiva.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla impresa ricorrente è rilevante ai fini della decisione del merito del ricorso ed appare non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 commi 211 e 213 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui pone a carico del sostituto di imposta l'obbligo di versare, a titolo di acconto, le imposte dovute sui trattamenti di fine rapporto dai dipendenti, anche sotto il profilo della omessa previsione di un corrispettivo o remunerazione per la corrispondente — spesso consistente — diminuzione patrimoniale subita dal sostituto medesimo.

Manda alla segreteria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Si comunichi a cura della segreteria.

Benevento, addì 30 novembre 1999.

Il presidente: SANNINO

Il giudice estensore: GOGLIA

N. 435

Ordinanza emessa il 1º marzo 2000 dal tribunale di Taranto nei procedimenti di esecuzione riuniti promossi da Carl Zeiss S.p.a. ed altri contro U.S.L. Taranto 3 in gestione liquidatoria ed altra

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Obbligo di astensione del giudice che ha già conosciuto della causa come magistrato - Sussistenza, secondo l'interpretazione della Cassazione, solo se la cognizione sia avvenuta "in altro grado" del processo - Contrasto con i principi costituzionali relativi al giusto processo ed alla terzietà ed imparzialità della tutela giurisdizionale.

- Cod. proc. civ., art. 51, primo comma, n. 4.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma (come modificato dall'art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2).

Esecuzione forzata in genere - Opposizione agli atti esecutivi - Sottoposizione alla cognizione dello stesso magistrato che ha diretto l'esecuzione - Contrasto con i principi costituzionali relativi al giusto processo ed alla terzietà e imparzialità della tutela giurisdizionale.

- Cod. proc. civ., artt. 617, comma secondo, e 618.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma (come modificato dall'art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2).

IL TRIBUNALE

Sciolta la riserva formulata all'udienza del 17 febbraio 2000 nella procedura di opposizione agli atti esecutivi n. 3486 del R.G.E. 1998, osserva quanto segue.

F A T T O

A seguito di procedura di espropriazione presso terzi promossa da Carl Zeiss S.p.a. nei confronti della unità sanitaria locale Taranto 3 in gestione liquidatoria (debitrice) e Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Taranto (terzo pignorato), procedura alla quale partecipavano numerosi altri creditori, era emessa, in data 27 ottobre 1999, ordinanza con cui per alcuni crediti v'era l'assegnazione delle somme, per altri v'era dichiarazione di improcedibilità.

Bieffe Medital S.p.a. (rappresentata dagli avvocati Luigi Porta e Pietro Mastrangelo), a cui l'ordinanza era stata notificata il 22 novembre 1999, proponeva tempestivamente opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato il 27 novembre 1999, chiedendo la rideterminazione di quanto dovuto per interessi e l'assegnazione di una ulteriore somma a tale titolo.

Giotta Cosimo (rappresentato dagli avvocati Armando Lasalvia e Giuseppe Polignano) ed i medesimi avvocati Lasalvia e Polignano (i quali agivano anche per sé medesimi, quanto alle spese), nei cui confronti v'era stata pronunzia di improcedibilità ed a cui il provvedimento era stato notificato il 26 novembre 1999, proponevano tempestivamente opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato il 1º dicembre 1999: gli opposenti chiedevano la riforma dell'ordinanza del 27 ottobre 1999 con accertamento del loro diritto a partecipare all'assegnazione delle somme. Questi ultimi, peraltro, chiedevano espressamente, all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, che la causa fosse assegnata a magistrato diverso dal sottoscritto, che aveva emesso l'ordinanza opposta.

All'udienza di comparizione delle parti, peraltro, la difesa di Giotta Cosimo, riportandosi a quanto statuito, con sentenza n. 387 del 15 ottobre 1999, dalla Corte costituzionale, chiedeva che il giudice dell'esecuzione di astenesse ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c. o che venisse sollevata questione di costituzionalità della norma.

Disposta la riunione delle due procedure d'opposizione, la causa era riservata affinché si provvedesse all'eventuale sospensione dell'esecuzione ed alla fissazione della prima udienza di trattazione nel merito.

D I R I T T O

L'art. 617, secondo comma, prevede che le opposizioni agli atti esecutivi che non sia stato possibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione «si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione».

L'art. 618, primo comma, c.p.c. stabilisce che «il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé», dando «nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni».

L'art. 618, secondo comma, c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione, dopo aver tenuto l'udienza per verificare se adottare o meno «i provvedimenti che ritiene indilazionabili», «provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che è poi decisa con sentenza non impugnabile».

Alla luce di siffatte disposizioni è il giudice dell'esecuzione, nella persona dello stesso magistrato che ha diretto l'esecuzione, a dovere prima decidere se adottare o meno «i provvedimenti opportuni» *inaudita altera parte* ovvero i provvedimenti indilazionabili (una volta disposta la comparizione della parti), ed a dovere poi istruire e decidere nel merito l'opposizione proposta. Invero la Suprema Corte (con sentenza n. 02588 del 18 marzo 1999, sez. 3) ha stabilito che mentre «l'ordinanza di sospensione adottata da un diverso giudice ancorché appartenente al medesimo ufficio giudiziario è da considerare nulla perché affetta da un vizio che attiene alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.)», la successiva istruzione e decisione della causa nel merito compiuta da altro magistrato dello stesso ufficio giudiziario non ridonderebbe «né in nullità della sentenza né in vizio di incompetenza», «dovendosi riconoscere per questa parte all'art. 618, secondo comma, c.p.c. la portata d'una norma ordinatoria».

Appare evidente, quindi, che secondo la Suprema Corte (ed invero secondo il chiaro disposto degli artt. 617, secondo comma, e 618 c.p.c.) è comunque lo stesso magistrato che ha diretto l'esecuzione che deve necessariamente occuparsi di emettere o meno «i provvedimenti opportuni» o «che ritiene indilazionabili» (e quindi decidere se sospendere o meno l'esecuzione), e che deve, normalmente ed in via ordinaria, provvedere poi ad istruire l'opposizione e a deciderla nel merito.

È altresì, evidente, allora, che non può invocarsi altra norma, l'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. al fine di sollecitare l'astensione del giudice, essendo previsto dalle disposizioni anzidette che debba essere proprio quel giudice, il giudice dell'esecuzione, a doversi occupare sia della fase preliminare relativa alla sospensione dell'esecuzione, sia della fase di merito al fine di decidere l'opposizione proposta (sia pure, in quest'ultimo caso, non a pena di nullità, secondo l'anzidetta pronuncia della Suprema Corte).

Tanto è confermato espressamente da altra sentenza della Cassazione (sent. 01870 del 2 aprile 1981 sez. 3) secondo cui «il magistrato con funzioni di giudice dell'esecuzione non è tenuto ad astenersi ai sensi dell'art. 51 n. 4 del cod. proc. civ. dal partecipare, quale membro del collegio giudicante, al giudizio di opposizione ex art. 617 dello stesso codice avverso un'ordinanza da lui emessa nell'esercizio di dette funzioni, in quanto egli viene a conoscere della medesima questione non in un successivo grado di un unico processo, ma in un nuovo procedimento, originato dall'impugnazione di un provvedimento rispetto a cui aveva operato come giudice addetto all'esecuzione» (massima CED). Analoghi principi sono poi stati affermati anche da Cass. sent. n. 04320 del 18 novembre 1976, sez. 3 (in tema di opposizione all'esecuzione), nonché da Cass. n. 801/1978 (in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento).

Ciò detto, l'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. e gli artt. 617, secondo comma, e 618 c.p.c. appaiono non rispondere ai «principi che si ricavano dalla Costituzione relativi al giusto processo, come espressione necessaria del diritto ad una tutela giurisdizionale mediante azione (art. 24 della Costituzione) avanti ad un giudice con le garanzie proprie della giurisdizione, cioè con la connaturale imparzialità, senza la quale non avrebbe significato né la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101 della Costituzione), né la stessa autonomia ed indipendenza della magistratura (art. 104, primo comma, della Costituzione)» (Corte costituzionale n. 387 del 1999).

Ed infatti, proprio l'esame della presente vicenda dimostra che il giudice dell'esecuzione, qualora dovesse pronunziarsi sia relativamente ai provvedimenti indilazionabili, sia nel merito sulla questione oggetto d'opposizione, dovrebbe (sia pure solo quanto al *fumus boni juris* nella prima fase) in definitiva «ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito» in un giudizio caratterizzato «da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito» rispetto a quelli relativi alla definizione della fase esecutiva (il corsivo è ancora tratto dalla sentenza n. 387 del 1999 della Corte costituzionale).

In sostanza, v'è il dubbio che nel caso *de quo* sussista quel «presupposto di ogni incompatibilità endoprocesuale» che «è la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima *res judicanda*» (così Corte costituzionale sentenza n. 0131 del 1996, nonché sentenze n. 0326 del 1997, n. 445 del 1994, n. 439 del 1993, n. 186 e n. 124 del 1992).

Ed allora, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 617, secondo comma, e 618, c.p.c. nella parte in cui prevedono che l'opposizione agli atti esecutivi sia sottoposta alla cognizione dello stesso magistrato che ha diretto l'esecuzione, non appare manifestamente infondata.

Come pure non appare manifestamente infondata, vista l'anzidetta interpretazione data dalla Suprema corte dell'art. 51, primo comma, n. 4 c.p.c. (che è difforme da quella del giudice delle leggi, ribadita di recente nella già più volte menzionata sentenza n. 387 del 1999), la questione di legittimità costituzionale di siffatta norma, nella parte in cui prevede che il giudice ha l'obbligo di astenersi solo se ha conosciuto della causa «come magistrato in altro grado del processo».

Ed infatti, le sentenze sopra richiamate della Suprema Corte, aderiscono ad una interpretazione letterale e restrittiva dell'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., come si evince pure da altre sentenze della Cassazione: si veda, in proposito, quanto di recente è stato asserito da Cass. sent. 10443 del 21 ottobre 1998, sez. 2, secondo cui «non sussiste l'obbligo di astenersi dal partecipare alla composizione del collegio costituito in sede di ricorso, ai sensi dell'art. 11 legge 8 luglio 1980 n. 319, né sussiste vizio di costituzione del giudice se esso è formato anche dal giudice che ha liquidato il compenso ad un consulente tecnico d'ufficio perché la fase di opposizione — e non di impugnazione — non costituisce giudizio di secondo grado, bensì riesame del provvedimento dell'istruttore, assimilabile al riesame da parte del collegio, adito in sede di reclamo, delle sue ordinanze, ovvero dei provvedimenti del giudice delegato al fallimento» (massima CED); nonché quanto statuito dal Cass. sent. 13714 del 19 dicembre 1991 sezioni unite, che ha rigettato il ricorso ad essa proposto che muoveva «dal presupposto che a determinare l'obbligo di astensione del giudice sia sufficiente il fatto che questi abbia "conosciuto come magistrato il processo"», mentre «la norma richiede invece che egli abbia conosciuto del processo "in altro grado"». Sempre nel senso di un'interpretazione restrittiva dell'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. si vedano altresì: Cass. sent. 08797 del 10 agosto 1995 sez. 1; Cass. sent. 04642 del 9 luglio 1983 sez. 3; Cass. sent. 01221 del 30 marzo 1977 sez. 1; Cass. sent. 02679 del 28 settembre 1971 sez. 3; Cass. sent. 02033 del 9 giugno 1969 sez. 2.

La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme in oggetto emerge non solo in relazione ai parametri costituzionali innanzi richiamati (artt. 24, 101, 104 della Costituzione), ma anche in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost., (come risulta in seguito alla entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) che ha espressamente previsto che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale».

In definitiva, in relazione ai parametri costituzionali innanzi citati, non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., così come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione.

Quand'anche, poi, si dovesse seguire l'interpretazione estensiva di detta norma, prospettata dalla sentenza n. 387 del 1999 della Corte costituzionale, resterebbe il dovere, per il giudice che ha diretto l'esecuzione, di trattare e decidere l'opposizione agli atti esecutivi: ciò che fa ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 617, secondo comma, e 618 c.p.c.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 nn. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, nonché degli artt. 617, secondo comma, e 618 c.p.c., in relazione agli artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Taranto, addì 1° marzo 2000

Il giudice dell'esecuzione: CAVALLONE

N. 436

Ordinanza emessa il 18 maggio 2000 dal tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra Consorzio Installatori Riparatori Impianti Elettrici ed Elettronici e I.N.P.S. ed altro

Previdenza e assistenza sociale - Condono previdenziale - Contributi indebitamente versati dalle imprese e da rimborsare da parte degli enti impositivi a seguito degli esiti del contenzioso - Esclusione degli interessi sulle somme rimborsate - Ingiustificata deroga alla disciplina civilistica dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), nonché alla disciplina dell'indebito in materia previdenziale - Incidenza sul diritto di azione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 1998.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 29 marzo 2000, il giudice del lavoro ha pronunciato la presente ordinanza nel procedimento promosso da: Consorzio Installatori Riparatori Impianti Elettrici ed Elettronici (CIRIEE) - Soc. coop. a.r.l., avv. Marcello Ziveri, ricorrente;

Contro Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, avv. Oreste Manzi, convenuto, e contro Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, convenuto contumace, osservando quanto segue;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 20 luglio 1998 il Consorzio Installatori Riparatori Impianti Elettrici ed Elettronici (CIRIEE) - Soc. coop. a.r.l. conveniva in giudizio l'INPS e l'INAIL per sentire dichiarare che esso consorzio, in relazione al periodo 1° aprile 1991 - 31 dicembre 1992 aveva titolo all'inquadramento contributivo fra le imprese artigiane e che, pertanto, potendo usufruire delle agevolazioni contributive previste dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, chiedeva il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di contributi e premi a seguito di condono contributivo, oltre interessi legali sulle somme medesime.

Il giudice del lavoro con sentenza non definitiva del 29 marzo 2000, n. 454, dopo aver dichiarato che il consorzio ricorrente va inquadrato, ai fini delle agevolazioni contributive, fra le imprese artigiane previste dalla legge, condannava gli istituti convenuti alla restituzione dei contributi e premi indebitamente versati a seguito della domanda di condono contributivo in data 30 aprile 1993, ex art. 4 d.l. n. 6/1993, convertito nella legge n. 63/1993, nell'erroneo presupposto di essere tenuta a corrispondere i maggiori contributi e premi propri del settore industria (doc. 2 ric.).

La condanna al pagamento delle somme di cui alla citata sentenza fa riferimento al solo capitale e non anche agli interessi pure richiesti dal consorzio ricorrente. Il giudice non ha pronunciato sugli accessori del credito in quanto l'art. 81, comma 9, ult. parte della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) stabilisce che, in materia di condono previdenziale, «sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi».

In relazione a quest'ultima disposizione viene sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la stessa appare gravemente e ingiustificatamente discriminatoria non solo rispetto alla disciplina generale della restituzione di contributi previdenziali indebitamente versati; ma anche rispetto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., da considerarsi come primario *tertium comparationis*.

È pure manifestamente violato il diritto di azione e di tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Invero, non può farsi a meno di rilevare che, nel caso in esame, la norma censurata viola palesemente il principio di uguaglianza, e del diritto di azione, dovendosi assumere come ingiustificata l'esclusione degli interessi legali che dovrebbero decorrere dalla data della domanda amministrativa nell'ipotesi di tardiva restituzione, da parte dell'INPS, di contributi previdenziali indebitamente versati.

Come già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 dicembre 1998, n. 417 proprio in materia di contributi indebitamente versati all'INPS da artigiani, da restituire senza corresponsione di interessi a norma dell'art. 7, ultimo comma, legge n. 463/1959, il *vulnus* recato al principio di uguaglianza dalla disciplina impugnata deriva non già dalla esclusione degli interessi legali, bensì dalla esclusione totale di interessi che la norma censurata non riconosce neppure in misura ridotta; purché non si tratti di una misura simbolica.

Con la sentenza sopra citata, la Corte costituzionale ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui esclude il diritto agli interessi e non prevede alcuna somma a tale titolo, pur lasciando al legislatore la individuazione dei criteri di quantificazione delle relative somme.

Ne consegue che non essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultima parte della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) la stessa va rimessa all'esame della Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La medesima questione è palesemente rilevante ai fini della decisione della presente causa, in quanto avendo il consorzio ricorrente chiesto la corresponsione degli interessi, tale domanda dovrebbe essere respinta, avendo la norma impugnata escluso la debenza di una qualsiasi somma a titolo di interessi sui rimborsi di contributi versati a seguito di condono, e di accertamento negativo dell'obbligo contributivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) nella parte in cui è previsto che sulle somme da rimborsare da parte degli enti impositori e versate a seguito di condono previdenziale, a seconda dell'esito del contenzioso, «non sono comunque dovuti interessi»; e ciò per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Per l'effetto sospende, in parte qua, il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la copia autentica della sentenza non definitiva n. 454/2000.

Si notifichi alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso, in Parma il 18 maggio 2000.

Il giudice del lavoro estensore: FERRAÙ

00C0717

N. 437

Ordinanza emessa il 14 aprile 2000 dal giudice di pace di Jesi nel procedimento civile vertente tra Arci Caccia - Federazione provinciale di Ancona e ATC - Ambito Territoriale di Caccia - Ancona 2 ed altra

Caccia - Regione Marche - Composizione del Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di Caccia (A.T.C.) - Previsione di un numero di componenti non idoneo ad assicurare la presenza di tutte le associazioni venatorie aventi titolo nella misura percentuale stabilita dalla legge statale n. 157/1992 - Violazione di principio generale fissato da legge-quadro - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale.

- Legge Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, art. 18.
- Costituzione, art. 117.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti della causa R.G. n. 652/99 tra Arcicaccia federazione provinciale di Ancona in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio A. Catanzariti e presso di lui domiciliato in Ancona, via Piave n. 13 per delega in atti, attore;

Contro ATC - Ambito territoriale di caccia - Ancona 2 in persona del presidente del comitato di gestione, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo e presso di lui domiciliato in Ancona, via Matteotti n. 9 come da mandato al margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto; nonché regione Marche in persona del presidente della giunta, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gentili, via Palestro n. 19, Ancona, chiamata in causa.

Con atto di citazione notificato in data 11 agosto 1999 l'Arci Caccia, federazione provinciale di Ancona, in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio il sig. Adriano Staffolani nella qualità di presidente dell'associazione «A.T.C. Ancona 2».

L'attore esponeva che l'A.T.C. Ancona 2 in sede di approvazione del proprio statuto non ha tenuto conto delle percentuali stabilite dalla legge n. 157/1992 relativamente al numero dei rappresentanti delle varie organizzazioni e per tali motivi concludeva chiedendo «in via pregiudiziale dichiarare non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale n. 7/1995 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto non tiene conto delle percentuali stabilite dalla legge n. 157/1992.

Nel merito, accertata la responsabilità *ex art. 2043 c.c.* dell'associazione A.T.C., condannare il presidente e rappresentante legale Staffolani Adriano *ex art. 41 c.c.* a risarcire il danno subito dalla associazione venatoria attrice quantificato in lire 5 milioni oltre interessi maturati e maturandi e comunque entro e non oltre la competenza adita con espressa rinuncia all'eccezione».

Resiste la parte convenuta che nella comparsa di costituzione e risposta chiede il rigetto dell'eccezione di illegittimità sollevata chiedendo altresì l'estromissione dal giudizio A.T.C.-AN «che comunque ha ottemperato a precise disposizioni normative regionali»; chiedeva inoltre la chiamata in causa della regione Marche.

All'udienza del 10 febbraio 2000 si costituiva la regione Marche chiedendo l'estromissione dello stesso ente dal giudizio precisando inoltre che la legge regionale n. 7/1995 «ha pienamente rispettato il dettato normativo della legge 11 febbraio 1992 n. 157».

La legge dello Stato n. 157 dell'11 febbraio 1992 reca una normativa di principio volta a tutelare la fauna selvatica omeoterma, quale patrimonio indisponibile dello Stato, ed a consentire il prelievo venatorio, purché tale attività non sia in contrasto con l'esigenza di conservazione delle specie faunistiche presenti su tutto il territorio nazionale e non arrechi danno alle produzioni agricole.

L'art. 117, 1° comma della Costituzione, attribuisce alle regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, il potere di legiferare in concorrenza con la legge dello Stato, ossia nel rispetto dei principi dettati dalla legge-cornice.

Tale potestà legislativa, detta concorrente o bipartita, si distingue da quella integrativa ed attuativa attribuita alle regioni dal successivo secondo comma della norma costituzionale citata.

Mentre la potestà bipartita o concorrente è esercitabile nell'ambito delle materie elencate nella prima parte dell'art. 117 della Costituzione, tra le quali anche la caccia, la potestà integrativa ed attuativa non ha limiti per materia e necessita di un'apposita legge dello Stato che, posti i principi informativi, preveda l'ammissibilità di un intervento regionale che li attui, ovvero lasci norme in bianco da integrare secondo le esigenze della regione demandata a tale compito.

La legge dello Stato n. 157 dell'11 febbraio 1992 contiene le norme generali che regolano la protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio. Tale legge all'art. 1, demanda alle regioni a statuto ordinario l'emanaazione di norme e successivi regolamenti di attuazione dei principi generali stabiliti dalla legge n. 157/1992 e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie.

La stessa norma inoltre prevede la costituzione di organi direttivi preposti alla gestione degli ambiti territoriali ove è ammessa l'attività venatoria e demanda inoltre alle regioni la disciplina specifica e dettagliata circa gli organi territoriali di gestione (A.T.C.); in particolare all'art. 14, comma 10, stabilisce un criterio inderogabile di composizione degli stessi: negli organi direttivi, si dice, deve essere assicurata la presenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie in misura pari al 60%, riservando un 20% ai rappresentanti delle associazioni ambientali e il restante 20% ai rappresentanti degli enti locali; la regione Marche in data 5 gennaio 1995 emanava la legge regionale n. 7.

Tale disposto normativo, agli artt. 17 e 18, si occupa della costituzione degli organi degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), definendo i quattro organi che governano ciascun ambito, sottoindicati: a) l'assemblea dei rappresentanti delle associazioni, b) il presidente, c) il comitato di gestione, d) il collegio dei revisori dei conti.

Il problema sorge quando la legge regionale al citato art. 18 disattende il dettato della legge statale n. 157/1992 circa i criteri inderogabili di composizione dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia e cioè prevede la presenza di rappresentanti nel modo di seguito evidenziato:

- a) un rappresentante della provincia;
- b) un rappresentante del comune;
- c) un rappresentante delle comunità montane;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie;
- f) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche.

È subito evidente come siano stati oltrepassati i limiti della delega conferita alle regioni con legge statale.

La più volte citata legge n. 157/1992 indica le percentuali da rispettare, mentre la legge regionale stabilisce anche il numero degli aventi titolo a far parte del comitato di gestione, per un totale di 11 componenti.

È innanzitutto da osservarsi che con tale indicazione numerica non è soddisfatto il dettato della legge n. 157/1992 perché il 30% di 11 equivale a 3,3 rappresentanti di associazioni venatorie e 3,3 rappresentanti di associazioni agricole, il 20% di 11 equivale a 2,2 rappresentanti di associazioni ambientaliste e 2,2 rappresentanti degli enti locali.

Ancora, e più specificatamente, è da tener presente che oltre alla Federazione italiana della caccia, alla Associazione nazionale caccia ed alla Enalcaccia (che ora compongono il comitato), risultano altresì presenti sul territorio e possono quindi vantare legittimamente il diritto a partecipare agli organi direttivi degli ambiti territoriali, anche l'Arcicaccia, l'Italcaccia e l'Ente produzione selvaggina che ne sono state invece escluse, pur essendo anch'esse associazioni nazionali riconosciute operanti nel settore.

Appare quindi evidente che per rispettare il dettato del comma 10, dell'art. 14 della legge n. 157/1992, la legge regionale avrebbe dovuto adottare altri, più idonei e non penalizzanti criteri di scelta.

Per le considerazioni sopra esposte, si evidenzia la illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale Marche n. 7 del gennaio 1995 con riferimento all'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui quantifica nel numero di 11 i componenti del comitato direttivo, essendo tale numero non idoneo ad assicurare la presenza di tutte le associazioni venatorie che ne hanno titolo e quindi in contrasto con la legge n. 157/1992.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale Marche n. 7 del 5 gennaio 1995 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto non tiene conto delle percentuali stabilite dalla legge n. 157/1992;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Dispone che il presente provvedimento, a cura della cancelleria, venga notificato alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri; comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del consiglio regionale delle Marche.

Jesi, addì 14 aprile 2000.

Il giudice di pace: MARAVALLE

N. 438

*Ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal G.U.P. presso il tribunale di Montepulciano
nel procedimento penale a carico di Santoni Carlo*

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia concorso a pronunciare sentenza di condanna in primo grado - Incompatibilità a riesaminare, a seguito di successive vicende processuali (nella specie dichiarazione di nullità della sentenza), la medesima fattispecie, ai fini dell'eventuale pronuncia del decreto che dispone il giudizio - Mancata previsione - Compromissione di fatto dell'imparzialità di giudizio del giudice dell'udienza preliminare - Violazione di parametri costituzionali solo numericamente indicati.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI

Preso atto della eccezione di incompatibilità sollevata dalla difesa di Santoni Carlo, cui il p.m. si è associato; Rilevato che il g.u.p., nella persona fisica dello scrivente dott. Diego Mattelini ha effettivamente contribuito, quale componente del collegio, a determinare la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, emessa dal tribunale di Montepulciano in data 24 giugno 1998 e recante il n. 51/1998, di cui successivamente veniva dichiarata la nullità con sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1419 Reg. sentenze depositata il 30 aprile 1999;

Osservato che tale situazione processuale dovrebbe configurare un dovere di astensione, attesi i principi desumibili dagli artt. 3 e 24 Costituzione, ma che peraltro, l'articolo 36 c.p.p., nella formulazione oggi vigente, non prevede, per la situazione sopra descritta, la possibilità per il giudice di astenersi in quanto le ipotesi *ex art. 36* citato non appaiono suscettibili di interpretazione ed applicazione analogica e, con riferimento alla ipotesi *sub h)* norma citata, per giurisprudenza pacifica essa va riferito esclusivamente a motivi di convenienza extraprocessuale;

L'indicato orientamento giurisprudenziale appare ulteriormente condivisibile ove si considerino le diverse *ratio legis* sottese alle norme di cui agli artt. 36 e 34 c.p.p., ove si optasse per una interpretazione «aperta» del disposto di cui alla lett. *h)*, citato art. 36, mal si comprenderebbe l'esigenza avvertita dal legislatore di disciplinare autonomamente e dettagliatamente le ipotesi di incompatibilità determinate dal pregresso compimento di atti nello stesso procedimento;

Osservato altresì che la Corte costituzionale (sentenza n. 306 del 1997) ha affermato che «qualora una situazione carente dal punto di vista dell'imparzialità non potesse trovare soluzione alla stregua degli artt. 36 e 37 c.p.p., quali attualmente vigenti, potrebbe aprirsi la via per un ulteriore, ma diversamente impostata, questione di legittimità costituzionale» che lo scrivente ritiene di riferire all'art. 34, primo comma, c.p.p.;

Invero, tale norma fa implicito, ma chiaro riferimento all'impossibilità per il giudice — che abbia concorso a pronunciare sentenza in un grado di giudizio — ad esercitare le proprie funzioni negli altri successivi gradi di merito ovvero nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza in sede di giudizio di legittimità;

Di talchè l'indicata norma *ex art. 34*, primo comma, c.p.p. manifesta evidenti carenze nella parte in cui non prevede l'incompatibilità per il giudice che, avendo contribuito a pronunciare sentenza di condanna in primo grado, si ritrovi, a seguito di successive vicende processuali, a dover riesaminare la medesima fattispecie, sia pure ai soli e limitati fini dell'eventuale pronuncia del decreto che dispone il giudizio;

Appare sì solare evidenza la compromissione di fatto dell'imparzialità di giudizio del g.u.p., il quale non potrà essere che naturalmente portato, ai fini della sua decisione, sia pure interlocutoria nell'ambito della rinnovata fase procedimentale, a richiamare alla mente le valutazioni complessive e finali alla cui determinazione ha contribuito in sede di pronuncia della sentenza di condanna;

Ne conseguirebbe, ove si ritenga la fondatezza degli assunti che precedono, una palese violazione dei precetti di cui agli artt. 3, 24 e 111 Costituzione;

Ritenuta pertanto la rilevanza della questione e la sua non manifesta infondatezza perchè dalla sua decisione dipende il regolare ed imparziale svolgimento dell'udienza preliminare nonchè delle eventuali fasi processuali successive;

P. Q. M.

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perchè si pronuci sulla gestione predetta.

Montepulciano, addì 10 maggio 2000

Il giudice per l'udienza preliminare: MATTELINI

00C0719

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza 8-16 giugno n. 198 recante: **Straniero - Espulsione dal territorio dello Stato - Ricorso al pretore avverso il decreto prefettizio di espulsione - Termine perentorio - Mancata previsione di opposizione tardiva, nel caso in cui il destinatario del provvedimento espulsivo non abbia avuto conoscenza, senza colpa, del suo esatto contenuto (nella specie, in quanto non tradotto in una lingua a lui nota) - Asserita lesione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.** (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 26 del 21 giugno 2000).

In calce alla sentenza citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 53, dove è scritto:

«Il Presidente: *MIRABELLI* il redattore: *MEZZANOTTE*», leggasi: «Il Presidente e redattore: *GUIZZI*».

00C0794

Comunicato relativo alla sentenza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 250 recante: «**Donazione - Revocazione - Revocabilità della donazione in caso di sopravvenuto riconoscimento di un figlio naturale - Condizione che il riconoscimento sia intervenuto entro un biennio dalla donazione - Irragionevolezza della limitazione temporale, contrastante con il principio della tutela dei figli nati fuori dal matrimonio e lesiva del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto alla ipotesi della sopravvivenza di figli legittimi - Illegittimità costituzionale *in parte qua***». (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 28 del 5 luglio 2000).

Nella sentenza citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 39, al punto 2.2., quart'ultimo rigo, dove è scritto: «... venga a menomare senza ragione la facoltà del genitore (*o adolescente*) naturale in ordine all'esercizio del menzionato diritto potestativo ...», leggasi: «... venga a menomare senza ragione le facoltà del genitore (*o ascendente*) naturale in ordine all'esercizio del menzionato diritto potestativo ...».

a pagina 40, dopo la firma del Presidente *MIRABELLI*, dove è scritto: «Il redattore: *CHIEPPA*, leggasi: «Il redattore *RUPERTO*».

00C0795

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Merlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNA**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARRELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DIFERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFUOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalì, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 182.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.



* 4 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 *

L. 16.500